Digitized by Google

1707

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario ~~N 312~~ 1404
Sala Grande
Scansia 21 Palchetto 3.
N.° d'ord. 14

Digitized by Google

Polat. XXI/16

Digitized by Google

580931

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE
DI
GAETANO FILANGIERI

CON GIUNTA

DEGLI OPUSCOLI SCELTI

VOLUME QUARTO

MILANO
DALLA SOCIETÀ TIPOGR. DE' CLASSICI ITALIANI
MDCCCXXII

Digitized by Google

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE

LIBRO TERZO

Delle Leggi Criminali

PARTE SECONDA

Dei Delitti, e delle Pene

CAPO XXV.

Principii generali di questa parte della criminale legislazione.

Io ristringo tutto il sistema legislativo di questa parte della criminale legislazione in una catena di pochi principii. Questi saranno il fondamento di tutte le idee che andremo a mano a mano sviluppando in questa complicata teoria *de' delitti e delle pene*. Per poco che si conosca

la materia che si tratta, si converrà della importanza di queste premesse. Lasciamo gli esordii, e veniamo all'esposizione de' principii.

1. Se le leggi sono le formole ch' esprimono i patti sociali; ogni trasgressione della legge è dunque la violazione di un patto.

2. Se i patti sociali non sono altro che i doveri che ogni cittadino contrae colla società, in compenso de' dritti che acquista; ogni violazione di un patto deve dunque esser seguíta dalla perdita di un dritto.

3. Se i dritti che acquista il cittadino sulla società, si riducono tutti alla *conservazione* ed alla *tranquillità* non interrotta del godimento della sua vita, del suo onore, della sua proprietà, così *reale* come *personale*, e di tutte le altre prerogative della sua politica condizione (1); ogni delitto deve dunque produrre o la perdita o l'interruzione di uno di questi beneficii.

4. Se un cittadino può con un solo delitto violare tutti i patti sociali; egli può dunque per un solo delitto esser privato di tutt' i sociali dritti.

5. Se tutti questi dritti non sono ugualmente preziosi, e se non tutt' i delitti sono ugualmente funesti alla società, è giusto che colui che si astiene dal delitto più grave e che commette il meno grave, conservi il dritto più prezioso e perda il meno prezioso.

6. Se il valore relativo de' sociali dritti può

(1) Veggasi il 1. capo del I. libro.

variare colla diversità delle politiche circostanze de' popoli, il legislatore non deve trascurarle nel determinare le pene. L' esilio dalla patria, per esempio, può essere una pena capitale in un governo (1), e può essere la minima delle pene in un altro (2); e nell' istesso governo può essere una gran pena per una classe di cittadini (3), e una pena molto piccola per un' altra classe (4).

7. Se le idee morali di un popolo possono anche alterare il valore relativo de' sociali dritti, il legislatore non deve neppur queste trascurare nel determinare le pene. In una nazione, per esempio, dove la dottrina della trasmigrazione delle anime fosse universalmente ricevuta, la pena di morte farebbe minore impressione che non la farebbe in un paese ove questa stranezza non è ammessa.

8. Se il genio e l' indole particolare di un popolo, se il clima istesso e le altre fisiche circostanze di un popolo possono anche influire su questo relativo valore de' sociali dritti, il legislatore non deve trascurare alcuno di questi oggetti nella riduzione del codice penale. Presso un popolo, per esempio, feroce e guerriero, dove gli uomini sono avvezzi a disprezzare la vita, la pena di morte non farà molta impressione. Presso un popolo avido di denaro, le pene pecuniarie potranno esser molto

(1) Nella democrazia.
(2) Nella monarchia.
(3) Per gli ottimati in un' aristocrazia.
(4) Per la plebe nell' istesso governo.

efficaci. In un clima o estremamente caldo, o estremamente freddo, l' esilio dalla patria sarà una pena molto leggiera e poco temuta ec. (1).

9. Se a misura che il governo e la società si perfeziona, il valore *assoluto* di tutt' i sociali dritti cresce in proporzione de' progressi che fa la pubblica prosperità; se a misura che questa si aumenta, si diminuisce l' incentivo a' delitti, e si accresce il dolore che porta seco la perdita de' sociali vantaggi; è chiaro dunque che si potranno senza rischio raddolcire le pene, a misura che si perfeziona la società.

10. Se tutte queste politiche, fisiche e morali circostanze de' popoli possono non solo influire sul valore de' sociali dritti, ma anche sulla maggiore o minore opportunità di alcune pene, sull' inopportunità di alcune altre, e sul maggiore o minor rigore del sistema penale; è necessario che il legislatore esamini profondamente ciò che si chiama *stato di una nazione* prima di formare il suo codice penale (2).

11. Se un' azione non può essere *imputabile*, se non quando è *volontaria;* dove non vi può esser volontà, non vi può dunque esser delitto.

(1) Io non rapporto qui questi esempi che per facilitare l' intelligenza de' principi. Allorchè verremo all' applicazione di essi, si vedrà quanto sieno fecondi in risultati.

(2) Spero che il lettore troverà nel decorso di questo libro sviluppata fino all' evidenza questa materia, che dagli altri è stata trascurata.

12. Se la società non è vindice de' pensieri, ma delle azioni; finchè la volontà di delinquere non si manifesta, non potrà mai esser punibile, e se si manifesta, non dev' esser punibile, se non quando si manifesta coll' azione dalla legge istessa vietata.

13. Se la legge non deve punire nè l' *atto* senza la *volontà*, nè la *volontà* senza l' *atto*; per incorrere dunque nella pena vi bisogna il concorso della violazione di un patto, e della volontà di violarlo.

14. Se tra tutti i patti sociali ve ne sono alcuni che più direttamente tendono alla conservazione dell' ordine sociale, ed altri che meno direttamente v' influiscono, e se la conservazione di quest' ordine è lo scopo di tutti i sociali rapporti; è chiaro che la gravezza del delitto si deve prima di ogni altro valutare dalla maggiore influenza che ha il patto che si viola sulla conservazione di quest' ordine.

15. Se la violazione di un patto può essere accompagnata da alcune circostanze che mostrano la maggiore o minore disposizione che ha il delinquente di violare qualunque altro patto, o di ricadere di bel nuovo nell' istesso reato; le circostanze che accompagnano il delitto, possono dunque renderlo più o meno grave, più o meno punibile.

16. Se l' istesso delitto può per la diversità delle circostanze esser diversamente punito; è chiaro che le leggi debbano in ciaschedun delitto distinguere la *qualità* ed il *grado*. La *qualità* è il patto che si viola, il *grado* è la maggiore o minore malvagità che si mostra nel violarlo.

17. Se il delitto maggiore deve essere maggiormente punito del delitto minore, e se il valore del delitto dipende dalla *qualità* e dal *grado*; la misura della pena sarà dunque la *qualità* combinata col *grado*.

18. Se l'oggetto delle pene è di allontanare gli uomini da' delitti collo spavento del male al quale si esporrebbero commettendoli; la maggiore speranza di rimanere impunito, che dipende dalla natura istessa di alcuni delitti più occultabili, non deve dunque esser trascurata nel determinare le pene. La legge deve in questi delitti compensare coll'accrescimento della pena quella diminuzione di spavento che deriva dalla facilità di occultarli.

19. Se ogni delitto deve avere la sua pena proporzionata all'influenza che ha sull'ordine sociale il patto che si viola, ed al grado di malvagità che si mostra nel violarlo; le leggi debbono dunque ben distinguere i delitti per ben distinguere le pene.

20. Se le azioni sono molto più difficili a determinarsi, che non lo sono i dritti; se bisogna descriver quelle, nel mentre che basta diffinir questi; le leggi criminali debbono dunque entrare in quei dettagli, che le leggi civili debbono evitare, se non si vuol lasciare un perniciosissimo arbitrio tra le mani de' giudici.

Questi sono i principii generali, da' quali dipende l'intero sviluppo della gran teoria de' delitti e delle pene. Io ho voluto premetterli, per dare una guida alle mie idee, e per mostrare a chi legge, il piano sul quale quest' edifizio deve innalzarsi. A misura che

c' innoltreremo in questa importantissima materia, ci avvedremo che questa parte della scienza legislativa è interamente compresa in questi pochi principii.

CAPO XXVI.

Della necessità delle pene e del dritto di punire.

La società, privando l'uomo di una parte della sua naturale libertà, non può distruggere in lui il fonte di questa nativa passione. Il cuore dell'uomo cerca l'indipendenza, quantunque la sua ragione gli mostri i vantaggi della dipendenza. Egli vede nelle buone leggi l'appoggio della sua sicurezza; ma vi vede nel tempo istesso un freno dispiacevole alle sue passioni. Egli vede ch' esse son quelle che gli procurano la felicità nello stato sociale; ma vede nel tempo istesso che lo privano di quella che potrebbe godere nello stato naturale. Egli conosce che esse non prescrivono se non quello che conviene al ben *essere* universale e particolare degli esseri socievoli; ma sente nel tempo istesso ch'esse gli proibiscono ciò che conviene a' suoi piaceri, e vede ch'esse danno al riposo ciò che tolgono alle passioni.

Queste riflessioni, che non distolgono l'onest'uomo dall'osservanza delle leggi, fan concepire al malvagio il secreto disegno di lasciare le leggi agli altri per la sua sicurezza, e di liberare se solo da questo freno pel suo vantaggio. Egli vorrebbe che i sociali vincoli si

restringessero sempre più per gli altri, ma vorrebbe intanto che non si sciogliessero che per lui solo. Egli vorrebbe essere indipendente e sicuro, vorrebbe godere di tutta la naturale libertà, senza perdere la civile sicurezza.

Questi sono i disegni del malvagio, ed ecco la necessità delle pene. La sanzione penale è quella parte della legge colla quale si offre al cittadino la scelta o dell'adempimento di un sociale dovere, o della perdita di un sociale dritto.

Se tu vuoi esser sicuro, dicono le leggi allorchè fissano le pene, bisogna che tu ubbidischi a' nostri precetti; e se vuoi essere indipendente, sappi che non vi è più sicurezza per te. Quella società istessa che difendeva la tua tranquillità, si armerà contro di te, ed essa non deporrà le sue armi finchè tu non abbi sofferta la pena destinata al tuo delitto. Il dritto che avevi acquistato col sociale patto, sarà per te estinto, subito che avrai violato il patto che te l'aveva procurato. Se il patto che violerai, sarà uno de' più preziosi alla società, il dritto che perderai, sarà anche uno de' più preziosi per te. Se con un solo delitto violerai più patti, per un solo delitto sarai privato di più dritti. Se, per esempio, la tua mano parricida si armerà contro il tuo Re; se immolerai alle tue passioni il padre della patria; se imbratterai di sangue quel trono dal quale si emanano gli ordini che difendono la pubblica sicurezza, tu sarai nel tempo istesso punito come omicida, come parricida, come ribelle, come sacrilego, come perturbatore della pubblica

tranquillità. Con questo solo attentato violando tutti que' patti co' quali ti sei obbligato a rispettare la vita de' tuoi simili, a difendere quella del tuo Re, a conservare illesa la costituzione del governo, a rispettare la santità de' giuramenti, a non turbare la pubblica pace; per questo solo attentato tu rimarrai privo di tutti que' dritti che con queste obbligazioni avévi acquistati. Tu perderai la tua vita, il tuo onore, i tuoi beni, e tutte le prerogative della cittadinanza, perchè violerai que' patti che ti assicurano il godimento di tutti questi dritti. Da cittadino che eri, tu diventerai l'inimico della patria; e noi che indichiamo la volontà generale, ordiniamo al corpo che ha tra le mani l'esecutiva facoltà, di liberarla da quest' inimico, e di far piombare sopra di te le pene da noi stabilite, sì per metterti nell' impotenza di poter di nuovo ricadere nell'istesso delitto, come per distogliere gli altri dall'imitare il tuo esempio (1).

Ecco il linguaggio delle leggi espresso dalla loro sanzione. Non si può dubitare che questo dipenda da un dritto; poichè, se la società ha il dritto di conservarsi, deve anche avere il dritto di prenderne i mezzi, e questi mezzi sono le leggi che presentano alla volontà degli uomini i motivi i più proprii per allontanarli dalle azioni nocive al comune interesse. Questi motivi sono i vantaggi che le leggi offrono all'osservatore delle sociali obbligazioni,

(1) Veggasi ciò che dice Platone relativamente a quest' oggetto nell' esordio al nono dialogo *de Legib.*

e le pene che minacciano a colui che le viola. La società rappresentando i dritti che ciascheduno individuo aveva nello stato della naturale indipendenza, ha, per mezzo del sociale contratto, ereditato anche quello che ogni individuo aveva su l'altro individuo, allorchè questo violava le naturali leggi. Or questo dritto era quello di punirlo; giacchè, come si proverà da qui a poco, senza questo dritto, tutti gli altri sarebbero stati inutili. Or, siccome questo dritto ch'egli aveva sopra ciascheduno, ciascheduno l'aveva sopra di lui; così, nel sociale contratto cedendo egli alla società questo dritto ch'egli aveva sopra degli altri, gli altri le hanno contemporaneamente trasferito quello che ciascheduno di essi aveva su di lui. Ecco donde deriva il vero dritto di punire che hà la società, o sia il Sovrano che la rappresenta; cioè, non dalla cessione de' dritti che ciascheduno aveva sopra se medesimo, come alcuni han creduto, ma dalla cessione del dritto che ciascheduno aveva sopra degli altri (1). Dalla necessità e dal dritto di punire, passiamo all'oggetto delle pene.

(1) Io non ho fatto qui che accennare le mie idee. Queste saranno sviluppate da qui a poco, quando parlando della pena di morte, dimostrerò il dritto che ha il sovrano d'infliggerla.

CAPO XXVII.

Oggetto delle pene.

Nè la vendetta dell'offesa recata alla società, nè l'espiazione del reato sono gli oggetti delle pene. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti (1); e la giustizia non è una di quelle terribili divinità alle quali i loro crudeli adoratori immolano le umane vittime per placare il loro preteso furore. Le leggi, allorchè puniscono, hanno innanzi agli occhi la società, e non il delinquente; esse son mosse dall'interesse pubblico, e non dall'odio privato; esse cercano un esempio per l'avvenire, e non una vendetta pel passato (2).

La vendetta, qualunque ella fosse, sarebbe assurda ed inutile; assurda, perchè le leggi moderatrici delle particolari passioni giustificherebbero in questo caso, col loro esempio, quello che condannano co' loro precetti; inutile, perchè non potrebbe impedire che il torto recato alla società dal delitto del reo non esistesse realmente. Le grida di un infelice richiamano forse dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate?

(1) Noi faremo vedere nel decorso di questo libro che finchè la vendetta è l'oggetto della pena, la società è nello stato di barbarie. Nel capo XXXV. si troverà molto illustrata questa verità.

(2) *Nemo prudens punit*, dice Platone, *quia peccatum est, sed ne peccetur*. V. Plat. *in Protagora*; *Vid. etiam* Aristot. *Politic.* lib. VII. cap. 13, *et Hobbes de Cive* cap. 3. § 11.

L'oggetto dunque delle leggi nel punire i delitti altro non può essere, se non quello d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla società, e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio, coll'impressione che la pena da lui sofferta deve fare su' loro spiriti (1). Se questo fine si può dunque conseguire colle pene più dolci, le leggi non debbono impiegare le più severe. Quelle pene sono dunque preferibili che, serbata sempre la proporzione che conviene col minor tormento del reo, producono il maggiore orrore pe' delitti, e il maggiore spavento per coloro che sarebbero tentati a commetterli. Il legislatore, nel determinare dunque le pene alle diverse specie de' delitti, non deve permettersi che quel grado di severità necessaria per reprimere l'affezion viziosa che li produce.

Se egli oltrepassa questo confine, egli cade nella tirannia; poichè, se la società dev'esser protetta, i dritti degli uomini debbono essere rispettati, e non è permesso sacrificarne se non quella porzione ch'è necessaria per conservare e difendere la pubblica sicurezza. *I principii che debbono dirigere il Legislatore*, dice Platone, *son quelli di un padre e di una madre, e non quelli del padrone e del tiranno* (2).

(1) *In vindicandis injuriis*, dice Seneca, *de Clement.* lib. 1. c. 22. *haec tria lex secuta est, quae Princeps quoque sequi debet, aut ut eum, quem punit, emendet, aut ut poena ejus ceteros meliores reddat, aut ut, sublatis malis, securiores ceteri vivant.*

(2) *Sic igitur leges civitatibus conscribantur, ut patris*

È vero che quell' istessa pena che basterà per distogliere la maggior parte degl' individui di una società da un delitto, non basterà per distoglierne un piccolo numero; ma il legislatore non deve divenire un tiranno per questo; egli non deve avere innanzi agli occhi che la maggior parte, e deve persuadersi che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato che deve da esse augurarsi, è di diminuirne quanto più sia possibile il numero.

CAPO XXVIII.

Specie diverse di pene.

Il delitto, come si è detto, è la violazione di un patto, e la pena è la perdita di un dritto. Le diverse specie di dritti c' indicheranno dunque le diverse specie di pene.

Come uomo io ho alcuni dritti; come cittadino ne ho degli altri. La società mi assicura il godimento de' primi, e mi dona gli ultimi. Gli uni e gli altri divengono dritti sociali, subito che la società o li dà, o li difende. Da' diversi oggetti a' quali si rapportano tutti questi dritti, noi possiamo dunque formarne le loro diverse classi, e dedurne le diverse specie di

matrisque personam lator legum penitus gerat; scriptaque caritatis prudentiaeque virtutem habeant potius, quam domini, tyrannique imperium minitantis tantum et describentis, rationem vero nultam penitus assignantis. Plat. *de Legib.* Dial. IX.

pene. La vita, l'onore, la proprietà reale, la proprietà personale, e le prerogative dalla cittadinanza dipendenti, sono gli oggetti generali di tutti i sociali dritti. Noi avremo dunque cinque classi di dritti, e per conseguenza cinque classi di pene.

Noi avremo *pene capitali*, *pene infamanti*, *pene pecuniarie*, *pene privative* o *sospensive della libertà personale*, *pene privative* o *sospensive delle civiche prerogative.*

Esaminando preliminarmente ciascheduna di queste specie diverse di pene, noi esporremo i principii generali che debbono dirigerne l'uso. Osservandole quindi nel loro rapporto co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione, noi vedremo l'influenza che ciascheduno di questi oggetti può avere sul loro relativo valore. Questo renderà i nostri principii applicabili alle diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli, e ci faciliterà lo sviluppo della gran teoria della proporzione tra le pene e i delitti.

CAPO XXIX.

Della pena di morte.

Da' semplicissimi principii, da' quali noi dedotto abbiamo il dritto di punire, si deduce anche quello di far uso della pena di morte; combinando questi principii con quelli coi quali si è determinato l'oggetto generale delle pene, noi distingueremo facilmente l'uso di questa pena dall'abuso. Se alcuni moderni scrittori,

richiamando alla memoria degli uomini un antico sofisma, persuasi non avessero la maggior parte de' loro lettori a credere che la pena di morte, della quale tutte le nazioni han fatto uso, non possa derivare da alcun dritto, e che questa sia piuttosto una violenza giustificata qualche volta dalla dura legge della necessità; se questi autori, io dico, non avessero adottato un paralogismo che in ultimo risultato ci dovrebbe condurre a dubitare della giustizia di qualunque altra specie di pena, io mi tacerei sopra quest' oggetto, e risparmierei al lettore la noia di una metafisica discussione. Ma e il gran numero di coloro che hanno insegnata questa assurda opinione, ed il gran numero di coloro che l'hanno adottata, mi obbliga a sviluppare maggiormente le mie idee su questo proposito.

Quale può essere il diritto, dicono essi, *che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello dal quale risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che la somma delle minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, ch'è l' aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? Ei doveva esserlo, se ha potuto dare altrui*

questo dritto, o alla società intera. Non è dunque, seguono essi a dire, *la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere* (1).

Per non lasciare alcun dubbio nell'animo di chi legge, riduciamo alla precisione sillogistica questo raziocinio, ed osserviamo dove si nasconde l'errore.

Niuno può dare quel che non ha; ma l'uomo non ha il dritto di uccidersi; dunque il Sovrano, che non è altro che il depositario de' dritti trasferiti dagl' individui al corpo intero della società, non può neppure avere il dritto di punire alcuno colla morte.

Ecco il sofisma che ha sedotti tanti giuspubblicisti, e che se reggesse, potrebbe estendersi a tutte le altre specie di pene, delle quali la facoltà coattiva fa uso per reprimere i delitti. Noi potremmo coll' istessa verità dire che la galera, le miniere, l' infamia, la carcere perpetua, sieno pene, delle quali la suprema autorità non può far uso, senza commettere un'ingiustizia. Poichè siccome niuno ha il dritto di uccidersi, così niuno ha il dritto di accelerarsi la morte, ciò che avviene a coloro che sono condannati a' lavori pubblici, alle miniere, alle galere ec.

Della maniera istessa, siccome niuno ha il dritto di disporre della sua vita, così niuno

(1) Delitti e Pene § XXVIII.

ha il dritto di disporre del suo onore e della sua libertà. Le pene infamanti, le pene privative della libertà personale, sono dunque ingiuste; perchè niuno avendo il dritto di privarsi di questi beni, niuno poteva neppure cedere un dritto che non aveva, al Sovrano.

Puffendorfio nel suo trattato del *Dritto della natura e delle genti* (1) conobbe le funeste conseguenze che dedur si potevano da questo principio, e cercò di combatterlo; ma la debolezza della sua confutazione non fece che accrescere la forza del sofisma. Egli si contentò di un argomento di similitudine, che si sa di quanto poco valore sia in buona logica. Bisogna sapere, dice egli, che siccome nelle cose naturali un corpo composto può avere alcune qualità che non si ritrovano in alcune de' corpi semplici componenti, della maniera istessa un corpo morale può avere, in virtù dell' unione medesima delle persone onde egli è composto, alcuni dritti che non si appartengono ad alcuna delle persone componenti. L'armonia deriva dalla percussione di più corde sonore unisone. Percuotete una sola corda, questa vi produrrà un suono, ma non un' armonia. Dunque sebbene l'armonia non si competa ad alcuna delle corde sonore particolarmente considerate, pure essa deriva dalla percussione di più corde fatta nell' istesso tempo.

Ma a questa similitudine si potrebbe rispondere con un'altra non meno opportuna. Si potrebbe dire, che siccome cento milioni di cerchi

(1) Lib. VIII. cap. 3. § 1.

non possono formare un quadrato, perchè un cerchio non può mai ridursi a quadratura; così la volontà di cento milioni d'uomini non può render giusto ciò che di sua natura è ingiusto, o sia, ch'è l'istesso, non può dare a tutto il corpo quel dritto che a niuno di essi si appartiene. Ma le similitudini non debbono mai essere le armi di un filosofo che ragiona.

L'Autore celebre del *Contratto sociale* (1) tentò un'altra strada per giustificare l'uso di queste pene; ma senza negare al ragionamento di questo filosofo quella profondità che ha sempre mostrata nelle sue produzioni, ardisco dire, che vi sarà sempre come difendere il proposto sofisma, finchè non si ricorra a' veri principii, da' quali dedur si deve il dritto di punire.

Una riflessione mi si presenta in questo punto. Le verità che più difficilmente si scuoprono, sono quelle che sono più vicine a' nostri occhi. L'analisi deve allontanarle per poterle vedere. L'occhio intellettuale degli uomini si rassomiglia all'occhio fisico de' vecchi. Essi non veggono gli oggetti vicini, e veggono i lontani. Per vedere i primi, essi debbono discostarli, allontanarli da loro. Ecco ciò che avviene nel caso nostro.

Ognuno conosce che la società deve avere il dritto di dar la morte a colui che ha ferocemente attentato alla vita degli altri; ma quando

(1) Leggasi il cap. v. del libro II. del *Contratto sociale*. L'Autore non fa che modificare la minore del sillogismo. Io non rapporto il suo ragionamento, perchè è troppo noto.

va in cerca di questo dritto, non lo trova. La verità ch'egli vuol vedere, è troppo vicina. Discostiamola, e noi la troveremo.

L'uomo fuori della società civile, nello stato della naturale indipendenza, ha il dritto alla vita: egli non può rinunziare a questo dritto; ma può egli perderlo? Senza ch'egli rinunzi a questo dritto, può egli esserne privato? Vi è mai un caso nel quale un altro può ucciderlo, senzachè egli data gli abbia l'autorità di farlo?

In questo stato di naturale indipendenza ho io il dritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita. Se io dunque ho questo dritto sulla sua morte, egli ha perduto il dritto alla sua vita, giacchè sarebbe *contraddittorio* che due dritti opposti esistessero nel tempo istesso. Nello stato dunque della naturale indipendenza vi sono de' casi ne' quali un uomo può perdere il dritto alla vita, ed altri può acquistare quello di toglierla, senzachè alcun contratto sia passato tra questi due. Ma si domanda: questo caso è soltanto quello dell'aggressione e della difesa? Se l'evento corrisponde a' disegni dell'empio aggressore; se l'infelice ch'egli ha assalito, cade morto sotto i colpi della sua mano omicida; in questo caso, il dritto che aveva questi acquistato sulla vita dell'aggressore, resta forse estinto colla sua morte, o si diffonde egli sul resto degli uomini, ciascheduno de' quali è vindice e custode delle naturali leggi? Dovremo noi supporre che l'aggressore che aveva perduto il dritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo che il delitto è *consumato*? Dovremo noi

credere che l'istessa causa (il delitto) possa produrre, un momento prima ed un momento dopo, due effetti diametralmente opposti?

A questa dimanda il più gran pensatore dell'Europa, l'immortale Locke risponde per me. *Le naturali leggi*, dice questo gran filosofo (1), *non altrimenti che tutte le altre leggi che s'impongono agli uomini in questa terra, sarebbero interamente inutili, se nello stato di natura niuno avesse il potere di farle eseguire, e di punire coloro che le violano, o contro ad un particolare, o contro a tutto il genere umano, la conservazione del quale è lo scopo di queste leggi comuni a tutti gli uomini. Se deve dunque esistere nello stato di natura il dritto di punire i delitti, è chiaro che ciascheduno deve avere questo dritto sopra tutti gli altri, poichè tutti gli uomini sono naturalmente uguali;* « o (per dir l'istesso con altri termini) perchè il dritto che in questo stato ha uno come « uomo, lo debbono necessariamente avere tutti « gli altri uomini (2). »

(1) Nel suo secondo trattatos ul *Governo civile* cap. 11. § 7.

(2) Senza ammettersi l'esistenza di questo comune dritto di punire, nello stato naturale, io non so come si potrebbe mai giustificare il dritto della confederazione di due e più nazioni per far rispettare i loro dritti, e per punire quella nazione che ardirebbe di violarli. Le nazioni sono fra loro nello stato di natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle società civili. Or niuno ha negato che tutte le nazioni hanno il dritto di unirsi e di muover la guerra a quella nazione che ha violato il dritto delle genti contro qualcheduna di esse.

A questo ragionamento di Locke noi possiamo aggiugnere un' altra riflessione. La natura non fa cosa alcuna senza un oggetto. Tutto è legato da quella legge di ordine che regola l' universo. Quelli che noi chiamiamo fenomeni morali, que' sentimenti, quelle passioni che si destano in noi senzachè noi vi mescoliamo la nostra opera, non sono altro che tanti anelli di quell' invisibile catena che ci conduce a' gran disegni della natura. *Essa*, per servirmi dell' espressione di Aristotile, *ha tanti mezzi, quanti sono i suoi fini* (1), e noi possiam qualche volta indagare qualche suo fine dalla cognizione di qualche suo mezzo. Quale oggetto, io domando, potrebbe avere l' odio che in noi si desta contro il reo di un delitto che non interessa nè noi, nè i nostri parenti, nè i nostri amici? Chi di noi non soffre nel vedere impunito un delitto? Chi di noi non gode quando la giustizia ne condanna il reo alla meritata pena? Chi di noi al racconto di qualche

Non è la sola nazione offesa che ha questo dritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla; giacchè ciascheduna nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal dritto delle genti. Se si concede questo dritto alle nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale; e se si nega agli uomini, si deve negare alle nazioni.

(1) Ουθεν γαρ ἡ φυσις ποιει τοιουτον οιον οι χαλκοτυποι την δελφικην μαχαιραν πενιχρως, αλλ' ἐν προς ἐν. *La natura, molto diversa da quegli artefici che per povertà lavorano tutto col coltello delfico, non si serve d' un mezzo che per un solo fine.* Arist. della Repub. lib. 1.

atroce reato non vorrebbe aver tra le mani l'empio che l'ha commesso, per vendicare il torto che ha recato all'infelice che noi neppur conosciamo? Se vogliamo esser sinceri, noi dobbiam confessare che niun motivo di privato interesse si presenta a noi in quel momento.

Se la natura non avesse dunque dato che al solo offeso il dritto di uccidere l'aggressore, a che giovava inspirare nell'animo degli altri un odio così determinato contro di lui? L'amore della propria esistenza non sarebbe stato forse in questo caso sufficiente per corrispondere al suo disegno? Se la natura c'ispira dunque questo sentimento, è da supporsi che nello stato naturale essa non solo dato aveva a tutti gli uomini il dritto di punire i delitti, ma aveva aggiunto a questa concessione uno sprone, per indurli ad esercitarlo. Caino intriso del sangue del suo estinto fratello, allorchè diceva: *il primo che m' incontrerà, sarà il mio carnefice* (1), ci manifestava bastantemente la coscienza ch' egli aveva dell'esistenza di questo dritto, e dell'impegno che ciascheduno aver doveva di esercitarlo.

A che giovava in fatti dare all'uomo tante obbligazioni, senza dargli contemporaneamente un freno per impedirne la violazione? A che giovava dargli tanti dritti, e negargli poi quello ch'era assolutamente necessario per indurre gli altri a rispettarli?

(1) Genesi IV. 14.

La legge di natura sarebbe stata una legge assurda, se avesse negato all' uomo questo dritto (1). L' imperfezione dello *stato naturale* non deriva dunque dalla deficienza del dritto di punire, ma dalla deficienza de' mezzi, o sia della forza necessaria per far valere, per esercitare in tutt' i casi questo dritto. Nel caso nostro, per esempio, se la moglie dell' infelice ch' è morto sotto i colpi del suo aggressore, non trovasse chi fosse bastantemente forte per uccidere l' omicida del suo sposo; se niuno esercitar volesse contro di lui il dritto che ciascheduno ha su di lui acquistato dopo il suo delitto; se una turba di parenti valorosi e forti difendessero la sua impunità; invano la desolata moglie ricorderebbe agli altri uomini il loro dritto; invano le sue lagrime risveglierebbero ne' loro cuori intimoriti quel sentimento col quale la natura da se sola gli avrebbe in altre circostanze indotti a vendicarla: l' assassino, protetto dalla preponderanza della forza, resterebbe sempre impunito, ed ogni intrapresa contro di lui non farebbe altro che moltiplicare le vittime della sua perfidia, e gli esempi perniciosi della sua impunità.

(1) Se essa mi obbliga a far rispettare i miei e gli altrui dritti, essa mi deve dare il dritto di far uso de' mezzi necessarii per ottenere questo fine, e tra questi mezzi il principale sono le pene. Veggasi Wolfio nel *Jus naturae* lib. 1. cap. III. § 88 e 89. Egli dimostra evidentemente questa verità, facendo derivare da questa obbligazione il dritto di punire. Forse questi stessi principii han fatto dire a Malebranche che l' inflizione delle pene è piuttosto un dovere del principato che un dritto.

Or questa imperfezione dello stato naturale è stata corretta nello stato civile. In questo stato non si è creato un nuovo dritto, ma si è reso sicuro l' esercizio dell' antico. In questo stato non è più un privato che si arma contro un altro privato, per punirlo di un delitto che ha commesso; ma è la società intera: il depositario della forza pubblica è quello ch' esercita questo dritto, del quale gl' individui si spogliarono per investirne tutto il corpo, o sia il Sovrano che lo rappresenta.

Nè questa cessione si fece in un istante. Dovette passare lungo tempo prima che gli uomini si spogliassero dell' esercizio di un dritto così caro all' uomo. Questo non si andò perdendo che per gradi quasi insensibili; e nel decorso di questo libro noi mostreremo come avvenne questa lenta progressione, e come seguì lo sviluppo della società istessa (1).

Riassumiamo dunque quanto si è detto.

L' uomo nello stato naturale ha il dritto alla vita: egli non può rinunziare a questo dritto, ma può perderlo co' suoi delitti.

Tutti gli uomini hanno in quello stato il dritto di punire la violazione delle naturali leggi; e se la violazione di queste ha reso il trasgressore degno della morte, ciaschedun uomo ha il dritto di togliergli la vita. Or questo dritto che nello stato della naturale indipendenza ciascheduno aveva sopra di tutti, e tutti avevano sopra ciascheduno, è quello che nel sociale

(1) Nel capo xxxv.

contratto si è trasferito alla società, si è depositato tra le mani del Sovrano. Il dritto dunque che ha il Sovrano d' infliggere così la pena di morte, come qualunque altra pena, non dipende dalla cessione de' dritti che ciascheduno aveva sopra se medesimo, ma dalla cessione de' dritti che ciascheduno aveva sopra degli altri (1). Nel mentre che io ho depositato

(1) Questa nota è destinata a prevenire un'obiezione che qualche giuspubblicista pedante potrebbe fare su quel che si è detto circa il dritto di punire che ha l'uomo nello stato naturale. La pena, dicono i giuspubblicisti, è un atto di autorità di un superiore verso un inferiore; ma l' eguale non può aver impero sull' eguale; *par in parem non habet imperium*. Nello stato naturale dunque, tutti gli uomini essendo eguali, non vi può essere tra loro chi abbia il dritto di punire. Per rispondere a quest'obiezione io potrei negare la maggiore del sillogismo. Potrei dire che questa circostanza di *superiorità*, che i giuspubblicisti credono necessaria nella persona che infligge la pena, non è adattabile che nella civile posizione degli uomini. Potrei dire con Barbeirac (Comentarii al Dritto di Natura e delle Genti di Puffendorf. lib. VIII. cap. III. § IV. nota 3.) che siccome, per conseguenza necessaria della costituzione delle società civili, le pene non s' infliggono che da un superiore, da ciò è derivato che gli uomini si sono avvezzati a credere questa circostanza come essenziale alle pene, ed a porla di fatto, senza dimostrarla, come se fosse una nazione comune che portasse la sua pruova con sè. Ma lasciamo ai giuspubblicisti le loro idee sulle pene, e rispondiamo all'obiezione, senza negare il principio dal quale è dedotta. Che cosa s'intende per uguaglianza naturale, io domando? Questa non può esser altro che l' uguaglianza de' dritti. Gli uomini sono dunque uguali nello stato naturale, perchè hanno uguali dritti. Se dunque uno perde un dritto nel mentre che

nelle sue mani il dritto che io aveva sulla vita degli altri, gli altri gli hanno contemporaneamente trasferito quello ch' essi avevano sulla mia; ed ecco come io e gli altri, senza cedere il proprio dritto alla vita, siamo esposti ugualmente a perderla, quando cadremo in quegli eccessi, contro i quali l' autorità legislativa ha minacciata la pena di morte.

Ma quali sono questi eccessi, quali sono questi delitti, contro i quali l' autorità legislativa deve minacciare questa specie di pena? Se ella ha il dritto d' infligger le pene capitali, come si è provato, in quali casi può esercitare questo dritto? Quale è il limite che ne distingue l' uso dall' abuso? Consultiamo la ragione e l' esperienza, e vediamo ciò ch' esse ci dicono.

gli altri lo conservano, colui che lo perde non è più naturalmente uguale a coloro che lo conservano, ma questi sono a lui superiori. Or nello stato naturale colui che attenta un dritto di un altro, perde, come si è veduto, nel tempo stesso il dritto corrispondente ch' egli aveva: in questo caso dunque egli non è più eguale al resto degli uomini, e per conseguenza tutti gli altri che non han perduto alcun dritto, sono superiori a lui, e come superiori possono punirlo. Il delitto dunque, nel tempo stesso che distrugge l' uguaglianza, trasmette il dritto di punire.

CAPO XXX.

Della moderazione colla quale si dee far uso della pena di morte.

Toglier la vita ad un uomo; immolare alla pubblica tranquillità l'esistenza di un individuo; impiegare quella forza istessa che difende la nostra vita, per privarne colui che co' suoi attentati ha perduto il dritto a conservarla; rimedio violento è questo che non può esser utile, se non quando è colla maggiore economia adoprato, ma che per poco che se ne abusi, degenera in un veleno micidiale che può insensibilmente condurre il corpo politico alla dissoluzione ed alla morte. Ciò che avviene in alcune nazioni di Europa, è una trista pruova di questa verità.

Quali sono presso queste nazioni le conseguenze che derivano dall'abuso che si è fatto della pena di morte?

Si è moltiplicato il numero di alcuni delitti più atroci; alcuni meno atroci rimangono impuniti; si è indebolito il vigore della pena.

Tutti si lagnano della moltiplicità degli assassinii in Francia, e tutti attribuiscono questo male alla legge che punisce colla morte il semplice furto. Manca in questo paese al ladro un freno di più per non divenire assassino. Se egli ruba, è condannato alla morte; se egli ruba ed assassina, è condannato all'istessa pena. Il ladro dunque diviene quasi sempre assassino, poichè il secondo delitto, senza esporlo ad una

pena maggiore, lo libera da un testimonio importante, la dinunzia del quale può condurlo al supplizio. Per punire i furti colla morte si son dunque moltiplicati gli assassinii in Francia.

La seconda conseguenza che deriva dall'istesso principio, è l'impunità de' delitti meno atroci. Regola generale: una legge tirannica non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce dee, presto o tardi, perdere il suo vigore in un popolo umano. Se l'autorità legislativa non l'abolisce, la congiura de' costumi la fa tacere; e la negligenza, o la durezza del legislatore sarà allora la causa unica de' progressi di quel male che una legge più umana potrebbe facilmente impedire. Gli esempi che possono illustrare questa verità, sono molti: io ne scelgo due.

Il fallimento fraudolento è un delitto che sarebbe più raro, se fosse più leggermente punito. In quasi tutt'i codici dell'Europa si trova punito colla morte. Ma qual è il fallito fraudolento che sia stato appiccato? L'eccesso della pena ha prodotta l'impunità, e l'impunità ha prodotta la frequenza del delitto. L'Europa è piena di negozianti i quali, dopo avere abusato della pubblica confidenza, menano tranquilli i loro giorni, consumando gli avanzi delle sostanze di tanti infelici che la loro mala fede ha ridotti alla mendicità. Ognuno si fa un dovere di soccorrerli nella occultazione del delitto. Le parti stesse interessate non reclamano il rigore della legge contro di loro; ed il magistrato, che non ardirebbe di condannarli alla pena dalla legge fissata, è il primo a

procurare la loro impunità, o ad impedire la manifestazione del reato.

L' istesso avviene nel furto domestico. Questo delitto sarebbe forse così frequente, se la legge non lo punisse colla morte? Per non vedere un patibolo innalzato innanzi alla porta della sua casa, per non esporsi alle pubbliche maledizioni, il padrone nasconde alla giustizia il ladro: si fa un delitto di accusarlo; ed il furto rimane impunito sotto la protezione di quella legge istessa che lo punisce colla morte.

L' ultima conseguenza finalmente che deriva dall'abuso della pena di morte, è la diminuzione del valore della pena. Io sono qui costretto dire delle cose ovvie, perchè la natura della mia opera e l'ordine delle mie idee mi proibiscono di tacerle. Il lettore ne sarà ben presto compensato colla novità che ritroverà nelle posteriori idee.

Le pene hanno un valore assoluto ed un valore di opinione. Il primo è nella intensità della pena; il secondo è nell' immaginazione degli uomini. Il primo si misura dal bene che si perde, e il secondo dall' impressione che fa nell' animo degli uomini questa perdita.

Or non si può dubitare che le impressioni più forti perdano il massimo loro vigore, allorchè sono frequenti. La callosità che si vede nella superficie de' corpi animati, prodotta dalle replicate percussioni de' corpi esterni, non è diversa (se non che riguardo al soggetto) da quella che si genera nello spirito, colla replicata immagine degli oggetti che gli si presentano. L' intensità di qualunque mozione

dell'animo si scema a misura che cresce il numero, e la frequenza delle cause che l'eccitano. La morte non si riguarda mai con tanta indifferenza, quanto ne' tempi di peste e di guerra.

L'orrendo spettacolo dunque di un delinquente condotto al patibolo dalla mano della giustizia non farà più quell'impressione che far dovrebbe, quando si offre frequentemente agli occhi del popolo. La legge delusa nelle sue speranze vedrà le sue stragi guardate con indifferenza dagli spettatori, e leggerà ne' loro volti intrepidi l'inefficacia di un rimedio il cui prezzo è la vita di un uomo (1).

Ecco ciò che si osserva in que' paesi dove si abusa della pena di morte. Ma non ci tratteniamo più sopra verità nè ignorate, nè contrastate; e senza annoiare il lettore con altre riflessioni dirette tutte a provare ciò ch'egli non nega, determiniamo in poche parole in quali casi ed in quali modi dovrebbe restringersi l'uso di questa pena. Che si tolga la vita a quell'uomo che a *sangue freddo* ha *direttamente* o *indirettamente* (2) attentato ferocemente alla vita di un altro uomo: che si tolga la vita a colui che ha tradito la patria,

(1) *Severitas, quod maximum remedium habet, assiduitate amittit auctoritatem.* Senec. *de Clement.* lib. 1. cap. 21.

(2) Gli attentati indiretti sarebbero un'accusa calunniosa, o la testimonianza falsa di un delitto che porta seco la pena di morte. I venditori di veleno, i delitti de' giudici in materie capitali sono anche compresi in questo numero.

che ha cercato di sovvertire la sua costituzione, che, in poche parole, si è reso reo di maestà in primo capo. Che, ristretto a questi soli casi l'uso di questa pena, l'esecuzione se ne faccia con tutti quegli apparati che possono renderla più imponente agli occhi del popolo; ma che si cerchi nel tempo stesso di renderla quanto meno sia possibile tormentosa pel delinquente. Che la differenza della pena de' varii delitti, a' quali verrebbe destinata, dipenda dall'unione di altre pene, e non dal maggiore o minor tormento che l'accompagna. Che si proscrivano tutti quei feroci supplizi che sono ancora in uso presso alcune nazioni che si gloriano di essere umane ne' loro costumi, ma che sono ancora barbare ne' loro codici. Che la giustizia si vergogni di coprirsi del manto della tirannia, allorchè conduce la sua vittima al patibolo. Che il legislatore si persuada che i tormenti i più ricercati non fanno altro che inasprire gli uomini contro le leggi, senza correggerli; che indeboliscono l'effetto della pena, invece di renderlo più efficace; ch' eccitano la compassione pel delinquente, e non l'orrore pel delitto; che danno gli esempi della ferocia invece delle istruzioni benefiche della giustizia. Che si persuada finalmente che un' esecuzione di questa natura non sarà mai accompagnata dall'approvazione pubblica; che un' esecuzione non ratificata dal voto pubblico è inutile; e che un' esecuzione inutile è sempre ingiusta, perchè l'oggetto della legge nel punire non è di vendicare la società dell' offesa ricevuta dal reo, ma di liberarla da' nuovi

mali, a' quali la sua impunità potrebbe esporla (1). Ecco l'uso che la ragione, la giustizia e l'umanità ci permettono di fare della pena di morte.

CAPO XXXI.

Delle pene d' infamia.

Non sono le sole sensazioni dolorose gl'istrumenti della sanzion penale ne' *moderati governi*. Il solo dispotismo è quello che non ha altro che il bastone, il laccio ed i tormenti per distogliere da' delitti i vili suoi schiavi. Dove regna un tiranno, i beni e i mali reali sono i soli che si apprezzano: quelli di opinione non si conoscono, perchè non vi è, nè può esservi opinione stabilita in un paese dove l'incostante maniera di pensare di un solo determina la maniera di pensare di tutti; dove chi comanda dispone degli spiriti come de' corpi, e chi ubbidisce non è che un sasso inerte che prende quella direzione che gli dà il braccio che lo spinge. Non avviene l'istesso ne' governi moderati. In questi una doppia sorgente di ostacoli si offre all'aurorità sovrana, per reprimere l'affezion viziosa del cittadino.

I due generi di esistenza fisica e morale che gli appartengono, formano questa doppia sorgente di ostacoli, de' quali, quelli che dipendono dall'esistenza morale, quando vengano

(1) Veggasi il capo dell'oggetto delle pene.

bene adoprati, hanno altrettanta forza, e possono anche avere una forza maggiore di quelli che dipendono dall'esistenza fisica. Tra gli ostacoli dipendenti dall'esistenza morale, o sia da' morali rapporti del cittadino colla società, non si può dubitare che uno de' più forti sia il timore dell'infamia, o sia la perdita del dritto alla pubblica opinione. Questa opinione così cara all'uomo; questa opinione, per conservar la quale la giovane Indiana si gitta volontariamente nel rogo ove brucia il cadavere dell'estinto marito (1); questa opinione, per

(1) Questo costume degli Indiani ci sembrerà altrettanto più strano, se si rifletta al loro dogma della metempsicosi. Essi credono che l'anima, dopo la dissoluzione del corpo, va ad animare un altro corpo, e che queste trasmigrazioni successive e continue non avranno mai fine. Io non so come con questo sistema abbia potuto stabilirsi che la sposa debba mescolare le sue ceneri con quelle di uno sposo, dal quale deve rimaner per sempre separata. Ma per un effetto della solita contraddizione dello spirito umano, una sposa che evitasse questo orribile suicidio, sarebbe per sempre infame nell'Indostan, e i suoi figli verrebbero anche a partecipare della sua ignominia. Gli Europei non han dovuto stentar poco per diminuire il numero di questi spettacoli ne' paesi da essi soggiogati. Alcuni principi Mori ne han fatto un oggetto di contribuzione, col permetterli mediante un considerabile pagamento. Chi 'l crederebbe? Vi sono delle donne indiane che si son vedute occupate a' più penosi lavori, per guadagnare la somma ch'era destinata a comprare il permesso di questo strano suicidio. Se l'opinione può tanto contro la natura e la ragione, qual forza non avrebbe quando fosse combinata coll'una e coll'altra? Nel quarto libro di quest'opera noi ci occuperemo di questo grande oggetto, che non osserviamo qui che dall'aspetto che interessa il Codice penale.

conservar la quale il guerriero corre innanzi all'inimico non della sua patria, non della sua famiglia, ma del suo Re, che forse non conosce che pe' torti che gli ha recati; questa opinione, per conservar la quale l'uomo si rende in alcuni casi superiore a tutte le altre passioni, rompe tutt' i freni, viola le umane e le divine leggi, ed offre intrepido il suo petto alla spada dell'inimico che l'ha chiamato ad un duello, l'esito del quale è o la morte sotto i colpi dell'inimico, o la perdita della vita sotto la mannaia del carnefice, o, la perdita della patria, de' parenti, degli amici, delle fortune, di tutti gli oggetti della sua amicizia e del suo amore, quando la fuga lo libera dal rigore della legge che lo condanna alla morte; quest' opinione, che l'uomo preferisce alla vita, perchè non muore con lui, perchè non rimane sepolta insieme colle sue ceneri nella tomba che le racchiude, perchè resta unita al suo nome, anche quando termina la sua esistenza; quest' opinione, io dico, offre alla diligente mano del legislatore gl' istrumenti più efficaci per allontanar gli uomini da' delitti.

L'Egitto fu il primo a conoscere l'efficacia di questa forza, e ad insegnare alle altre nazioni l'uso vantaggioso che potevano farne le leggi. Col più ingegnoso artifizio i savi legislatori di questo popolo cercarono d'intimorire il malvagio con una pena posteriore alla sua morte. L'uomo potente, che violava le leggi, poteva sperare finchè viveva di rimanere impunito sotto l'ombra del suo potere; ma terminando questo colla sua morte, egli scampar

non poteva i terribili decreti di un rigoroso giudizio, che condannava ad un eterno obbrobrio il suo nome, e lasciava insepolte le abborrite sue ceneri.

Il cittadino, il magistrato, il sacerdote, il Re, allorchè moriva, doveva esser giudicato prima di esser sepolto. Un tetro lago separava l'abitazione de' viventi da quella de' morti. Sulle sponde di questo lago si fermava il cadavere, ed un araldo ad alta voce ne intimava il terribile giudizio: « Chiunque tu sei, gli diceva, « ora che il tuo potere è terminato colla tua « vita, ora che i titoli e le dignità ti abbandonano; ora che l'invidia non nasconde i « tuoi benefizi, il timore non occulta i tuoi « delitti, l'interesse non esagera nè i tuoi vizi, nè le tue virtù: ora è il tempo di render conto alla patria delle tue azioni. Che « hai tu fatto nel tempo della tua vita? La « legge t'interroga; la patria ti ascolta; la verità ti deve giudicare. »

Allora quaranta giudici sentivano le accuse che si producevano contro del defunto: si palesavano que' delitti ch'erano rimasti occulti durante la sua vita. Si esaminava col maggior rigore come aveva ubbidito alle leggi, se era cittadino; come aveva amministrata la giustizia, se era magistrato; come aveva esercitate le funzioni del suo sacro ministero, se era sacerdote; con qual moderazione avea fatto uso del supremo potere, se era il Re. Il cittadino che aveva violate le leggi, il magistrato che ne aveva abusato, il sacerdote che le aveva disprezzate sotto gli auspicii della superstizione;

il Re che aveva versato il sangue del popolo in una guerra ingiusta, che aveva profuse le rendite pubbliche pe' suoi piaceri, che aveva commesse delle violenze contro de' privati, dell'estorsioni contro del pubblico, che aveva dettata o protetta una legge ingiusta, che, in poche parole, abusato aveva de' suoi dritti ed oscurato lo splendore del trono; era come gli altri condannato all'infamia, e privato di sepoltura. Questa non si concedeva se non a colui che i giudici trovato avevano innocente; e quest'ultimo uffizio era preceduto da un elogio destinato ad incoraggire la posterità dell'illustre defunto a praticare le sue virtù, e ad imitarne l'esempio (1).

Ecco a che si riducevano quei famosi giudizi de' morti degli Egizii, de' quali tutta l'antichità ha parlato con meraviglia e stupore, come quelli che, forse più di ogni altro, influirono a' rapidi progressi che la virtù fece presso questa nazione, che poteva con ragione gloriarsi di essere l'istitutrice dell'umanità. Essa, come si è detto, fu la prima a conoscere la possibilità di sostituire i sentimenti alle sensazioni, le pene ideali alle pene reali, l'ignominia a' tormenti.

Dopo degli Egizii, Minos (2), Licurgo (3),

(1) Veggasi Diodoro lib. I.

(2) Vedi Plut. *in Minos.*

(3) Vedi Nicolai Gragii *de Republica Lacedaem.* lib. III. *tabula* IV. *Instit.* I. II *et* III. *tabula* VI. *Instit.* X. *et tab.* VIII. *Instit.* XI. *apud Gronov. in Thesauro Antiquit.* tom. I.

Zaleuco (1), Caronda (2) e Solone (3) mostrarono in Creta, in Sparta, in Locri, in Turio

(1) Polibio, dove parla della legislazione di Locri, rapporta tra le altre una legge di questo legislatore, colla quale, per impedire il lusso delle donne, si stabiliva che le sole prostitute portar potessero ornamenti di oro e vesti dipinte. Diodoro Siculo la rapporta più diffusamente. « Che una donna (diceva la legge) di condizione libera, tuttavolta che non sia ubbriaca, non « possa aver presso di sè più di una serva: che non « esca di notte fuor di città, quando non lo faccia per « andare a ritrovare il suo drudo: ch'ella non si carichi di gioielli nè di stoffe dipinte, purchè non professi il mestiere di cortigiana: che nessun uomo porti « addosso abiti di drappo Milesio, quando non lo faccia « per prostituirsi ad un'infame dissolutezza ». Vedi Diodor. Sic. *Hist.* lib. XII. cap. 21. Una legge simile ebbe anche luogo in Sparta, come si può vedere in Clemente Alessandrino *Paedogog.* lib II. cap. 10., ed in Eliano *Var. hist.* lib. XIV. cap. 7.

(2) Egli stabilì una pena infamante pe' calunniatori, ed un'altra per coloro che abbandonassero l'esercito, o rifiutassero di prender le armi per la difesa della patria. I primi dovevano condursi per le pubbliche strade coronati di tamarino, per far conoscere al pubblico fin dove era giunta la loro malvagità; e gli ultimi dovevano rimaner tre giorni esposti nella pubblica piazza vestiti con abiti da donna. Veggasi Diod. Sic. *ad Olimp.* 83. an. 3. Queste due leggi basterebbero per far meritare a questo celebre legislatore le lodi che Aristotile giustamente gli dà nel II. lib. *de Repub.* cap. ultim.

(3) Veggasi la Collezione delle Leggi Attiche di Petito ne' vari titoli, e più d'ogni altro nel lib. IV. tit. 9. e nel lib. VIII. tit. 3., e Pottero *Archaeologia Graeca* lib. I. cap. 25., dove parla delle tre specie di Ατιμια o sia d'ignominia che prescrivevano le leggi, e dove parla della pena detta Στήλη, che consisteva nello scrivere in una colonna il delitto ed il nome del delinquente. Demostene (*Orat. in Nuceram.*) rapporta una legge, colla quale era proibito al marito di ritenere la moglie adultera, ed a questa di assistere a' pubblici sacrifizi.

ed in Atene i prodigiosi effetti dell' opinione pubblica ben maneggiata, e del timor dell' infamia, quando venga opportunamente adoprato dalle leggi.

Roma istessa, finchè fu libera e virtuosa, conobbe quanto contribuir potesse alla conservazione de' costumi la *correzione* del censore, il giudizio del quale, sebben seguito non fosse dalla perdita di alcuna civica prerogativa, spaventava nulladimeno il cittadino coll' ignominia che spargeva sulla sua persona (1). Io non parlo dell' infamia detta di *dritto*, che unita era alla perdita di una gran parte delle civiche prerogative (2). Questa conservò il suo vigore anche quando l' altra lo perdè colla decadenza de' costumi, della censura e della libertà. Il Romano, degradato sotto gl' insulti della tirannide, non temeva forse l' *infamia della legge*, come quella che lo privava dell' opinione pubblica; ma la temeva come una pena che l' escludeva da qualunque dignità civile (3) o militare (4), e da qualunque ministero giudiziario (5); che lo privava di ogni potere, e

(1) *Censoris judicium nihil fere damnato affert, nisi ruborem. Itaque quod omnis ea judicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio ista ignominia dicta est.* Cicer. lib. IV. *de Rep. teste Nonio.*

(2) Vedi Sigon. *de Judiciis* lib. II. cap. 3.

(3) Leg. 2. C. *de Dignit.*

(4) 4. § *ad tempus* D. *de re milit.*

(5) L. *ne quis* 38. C. *de decur.* L. 1. D. *ad Leg. Jul. de vi priv.* L. *cum praetor* 12. § *Lege* D. *de jud.* L. 1. D. *de offic. adsessorum.*

della speranza di ottenerlo (1), e che gli proibiva fino di far da accusatore (2) o da testimonio (3) ne' giudizi. L' amor del potere, venendo allora in soccorso dell' indebolito timor dell' infamia, dava all' infamante pena quel valore che senza questa combinazione perduto avrebbe tutta la sua antica efficacia. Ma il dispotismo non fu la sola causa che indebolito aveva l' assoluto valor dell' infamia presso questo popolo. La moltiplicità degl' infami, e l' abuso che si era fatto delle infamanti pene (4), prodotto avrebbe l' istesso effetto anche in una forma più moderata di governo.

Regola generale: Per dare alle pene d' infamia il massimo valore, e per ottenere che lo conservino, bisogna che la destinazione di queste pene segua l' opinione pubblica e non la contrasti; che il numero degl' infami non si moltiplichi troppo; che non si adoprino queste pene contro quella classe della società che o poco o niente conosce l' onore. Lo sviluppo de' tre principii compresi in questa regola indicherà al legislatore l' uso che far si deve delle pene d' infamia. Io comincio dal primo.

L' infamia della legge è zero, se non è unita all' infamia di opinione. Questa verità, comechè

(1) L. 11. §. 2. e §. *ait praetor.* 7. D. *de postul.*
(2) L. 4 e L. 8. D. *de accusat.*
(3) L. 3 e L. 21. D. *de testib.*
(4) Per persuadersi dell' abuso che si fece in Roma dell' infamia, basta leggere nel Digesto il titolo *de his qui notantur infamia*, e nel Codice il titolo *ex quibus caussis infamia irrogatur.*

ignorata da alcuni legislatori, non lascia d'essere evidente. L'infamia è una pena, e la pena non è che la perdita di un dritto. Or qual è il dritto che si perde colla pena d'infamia? Se la legge non combina con l'infamia altre pene, il dritto che si perde coll'infamia, è il dritto all'opinione pubblica. Se l'opinione pubblica non considera dunque come infame colui che la legge condanna all'infamia, la pena svanisce da se stessa, perchè perde il suo effetto.

Ma si domanda: Può mai questo avvenire? La legge non può essa determinare, come vuole, l'opinione pubblica? Non può essa ottenere che questa consideri come infame chiunque essa ha punito con questa pena?

Due riflessioni fondate sul fatto basteranno per rispondere a queste due dimande.

Supponiamo che un legislatore, per far pompa dell'onnipotenza delle sue leggi, dichiarar volesse onorevole la condizione del carnefice. Supponiamo che l'uomo ch'esercita questo terribile ministero, venisse tutto ad un tratto decorato de' più luminosi titoli, e dell'*ordine* più insigne dello Stato; che la sua discendenza partecipar dovesse alla nobiltà che la legge ha conceduta al padre, e ch'esclusa non fosse da qualunque carica o dignità civile. Che ne avverrebbe? Il carnefice e i suoi figli onorati dalla legge rimarrebbero come prima infami nell'opinione pubblica. I titoli e l'ordine a lui conceduti, in vece di decorare la sua condizione, diverrebbero gli oggetti del rifiuto di coloro che prima ne erano ornati, e con

un' istantanea rivoluzione d' idee si convertirebbero in segni d' infamia quelli che prima erano i segni della nobiltà e del merito.

Si dirà forse che in questo caso la natura è quella che determina l' opinione pubblica ad abborrire colui ch' esercita questo sanguinoso ministero, e che l' inflessibilità non deve in questo caso attribuirsi all' opinione, ma alla natura che la determina. La legge trionferebbe dunque dell' opinione, se l' opinione non fosse sostenuta ed ispirata dalla natura.

Per rispondere a questa obiezione, io domando, sopra quali fondamenti può asserirsi che l' infamia del carnefice sia ispirata dalla natura? La natura non è ella forse costante nelle sue operazioni? Se essa determinasse l' opinione pubblica ad abborrire il carnefice, perchè non ispirerebbe essa l' istesso abborrimento pel guerriero ch' eseguisce la sentenza di morte contro del suo compagno? Perchè il granatiere che scarica un colpo di fucile sul petto del suo *camerata*, che non ha forse trasgredite che le sole leggi della disciplina, dovrebbe essere onorato; e dovrebbe poi essere infame il carnefice che fa spirare sopra il patibolo un mostro che ha commessi i più orrendi attentati? Se la natura determinasse l' opinione pubblica a dichiarare infame il carnefice, questo ministero non avrebbe dovuto forse avere l' istessa sorte presso tutt' i popoli ed in tutti i tempi? Da che dunque deriva che in Marocco il Re è il carnefice de' suoi sudditi? Perchè nelle antiche monarchie dell' Asia quest' impiego si esercitava da un de' primi uffiziali

della corte, da colui che decorato era del nome di *gran Sacrificatore?* Perchè presso gl' Israeliti la sentenza di morte si eseguiva o da tutto il popolo, o dagli accusatori, o da' parenti dell' omicida, e qualche volta da' giudici stessi, senza che le loro mani bagnate dal sangue del reo divenissero infami? Perchè presso i Romani i *Littori* non erano infami? Perchè presso gli antichi Galli i loro venerandi *Druidi* non perdevano mente dell' opinione del popolo, trucidando insieme colle vittime gli uomini che per i loro delitti resi si erano degni di morte? Perchè in altri tempi la sentenza di morte eseguita era in alcuni paesi della Germania dal più giovane della comunità; in *Stedien* dall' ultimo abitante che fissato avea il suo domicilio nel paese; in *Franconia* dall' ultimo ammogliato, ed in *Reutingue* dall' ultimo magistrato ammesso nel consiglio, senzachè alcuno di questi onorati esecutori restasse infamato nella pubblica opinione? Aristotile finalmente avrebbe egli ardito di mettere nel numero de' magistrati il carnefice, se i Greci ne' suoi tempi avuto avessero per le funzioni di questo ministero quell' abominio e quel disprezzo che oggi noi ne abbiamo (1)?

Questi fatti ci mostrano bastantemente che la natura non può avere alcuna parte nell' infamia della quale oggi è coperto il carnefice; poichè, se così fosse, o la natura avrebbe dovuto esser incostante nelle sue operazioni, o l' infamia del carnefice avrebbe dovuto esser

(1) Aristotele *de Repub.* lib. VI. cap. ult.

comune a tutt' i popoli e in tutt' i tempi. L'obbiezione dunque proposta è fondata sopra una falsa supposizione. Passiamo alla seconda questione.

Si è dimandato, se basti che la legge dichiari uno infame per ottenere che sia questi infame nell'opinione pubblica. Un fatto solo basta per risolvere questa seconda quistione. In una nazione dell'Europa, per reprimere la manía de' duelli, si ebbe ricorso ad un rimedio che pareva atto a distruggere il male nella sorgente istessa che lo produceva. Si proibirono i duelli, e la sanzione della legge fu l'infamia. Si dichiarò infame tanto colui che dava la disfida, quanto colui che l'accettava. Quali furono gli effetti di questa legge? I duelli seguitarono ad esser frequenti come prima. L'opinione pubblica non ratificò l'infamia della legge. Colui che sopportava l'oltraggio, colui che non accettava il duello, era infame nell'opinione pubblica, e colui che si batteva, era infame per dritto.

L'infame per legge seguitò ad esigere il rispetto de' suoi concittadini: egli non era dunque infame che di nome. All'incontro colui che aveva ubbidito alla legge, era l'oggetto del disprezzo pubblico: egli non era dunque infame di *dritto*, ma lo era di *fatto*. Si disprezzò dunque l'infamia della legge, e si temè quella dell'opinione; si disprezzò l'infamia di nome, e si temè quella di fatto.

Non è dunque la legge quella che può stabilire l'infamia: essa non può far altro che manifestarla. L'opinione pubblica, questa proprietà

la più libera e la più cara de' popoli; l'opinione pubblica, che deve essere rettificata da' lumi, corretta dall'istruzione, ma non mai violentata, non mai disprezzata dalle leggi; l'opinione pubblica, io dico, è quella che può solo determinare l'infame. Il legislatore non deve far altro che soccorrere le leggi di quest'istessa opinione ne' casi ne' quali si combinano coll'interesse pubblico, palesando colle formalità del giudizio, e colla pubblicità dell'infamante pena, l'infamia del reo, che senza questa pubblica esecuzione sarebbe forse rimasta occulta, incerta, o almeno a pochi nota.

Le pene d'infamia non debbono dunque essere adoperate che pe' delitti che sono di loro natura infamanti (1). Ecco il primo canone col quale diriger si deve l'uso di queste pene. Io passo al secondo principio, che si è esposto nella regola generale, che riguarda il numero degl'infami.

Non vi vuol molto a vedere che il valore dell'infamia deve dipendere molto dall'economia colla quale si adopra questa pena. L'infamia è una pena di opinione: or le impressioni troppo frequenti sull'opinione indeboliscono

(1) Mi piace di rapportare qui una legge de' Borgognoni, dove si trova osservato questo canone. Per antico ed universale pregiudizio l'adulterio è un delitto infamante per la femmina, e non per l'uomo. La legge de' Borgognoni seguì l'opinione pubblica nel punire questo delitto. Essa punì con una pena pecuniaria l'uomo, e coll'infamia la donna. Veggasi nella Collezione di Lindenbrogio il Codice de' Borgognoni cap. 44.

l'opinione istessa. Questa verità comparirà più luminosa, se sarà illustrata da un esempio. Un grave pericolo sovrasta ad un popolo. Un cittadino ardito corre in mezzo a' maggiori rischi a salvare la patria. L'esito corrisponde alle sue speranze. Egli ritorna dalla sua gloriosa intrapresa coperto de' segni del suo patriotismo e del suo coraggio. La nazione benedice il suo eroe, e l'opinione pubblica l'uguaglia agli Dei. Questo pericolo si rinnova per ben mille volte. Mille cittadini l'un dopo l'altro corrono cogl' istessi rischi alla difesa della patria intimorita, e ciascheduno di essi glorioso ritorna dalla sua felice intrapresa. La salute della patria si deve tanto all'ultimo, quanto al primo. I rischi a' quali si è esposto il primo, non sono maggiori di quelli a' quali si è esposto l'ultimo. Il popolo è persuaso dell'uguaglianza del beneficio ottenuto dall' uno e dall'altro, ed è persuaso dell' uguaglianza del merito. Ma l' eroismo dell' ultimo cittadino farà forse nell' opinione pubblica quell' impressione che vi fece l' eroismo del primo? L'opinione pubblica, scossa per tante replicate volte da impressioni dell' istesso genere, sarà essa così energica nel corrispondere, come lo era nel principio? Quale sarà l' effetto di tutte queste ripetute impressioni? L' ultimo eroe non otterrà quella *quantità* di opinione che ottenne il primo; ma il primo perderà tutto quello che aveva di più sull' ultimo.

Applichiamo questo principio all' infamia, e noi troveremo, che siccome il numero degli

eroi troppo moltiplicato indebolisce nell' opinione degli uomini il merito dell' eroismo, così il numero degl' infami troppo moltiplicato indebolirà nell' opinione degli uomini il valore dell' infamia: noi troveremo che tanto nelle pene quanto ne' premii di opinione il loro valore si diminuisce a misura che si moltiplica il numero de' puniti o de' premiati (1): noi troveremo finalmente che sì nelle une, come negli altri, i due principii già sviluppati non bastano per dirigerne l' uso; ma che se ne richiede un terzo, e questo determinar deve la condizione delle persone per le quali debbono adoprarsi.

Se vi è una classe nella società che poco o niente conosce l' onore, poco o niente apprezza l' opinione pubblica, per promuovere questa al bene, per distoglierla dal male, il legislatore non deve adoprare nè i premii, nè le pene di opinione. Gli onori e l' infamia saranno inutili per questa classe; i premii e le pene reali saranno i soli incoraggiamenti e i soli freni opportuni per essa. Se vi è una classe nella società che preferisce l' onore alla vita,

(1) Solone vedendo che il numero degl' infami si era troppo moltiplicato in Atene, fece stabilire che si restituissero nel loro onore tutti quelli ch' erano stati condannati all' infamia prima della sua pretura, a riserva di alcuni che nella legge vengono specificati: Ατιμων οσοι ατιμοι ησαν η Σολωνα αρχαι, επιτιμους ειναι, πλην οροι *Infamia notati quotquot sunt ante Solonis praeturam integrae famae restituuntur, praeter quam ii*, ec. . . . . *Solonis lex ex Plutarcho.*

la morte all'infamia; per questa classe i premii e le pene ideali saranno più efficaci che i premii e le pene reali. Queste verità sono così evidenti che sarebbe inutile dimostrarle. Ma si domanda: esistono, o no, queste due classi così diverse nella più gran parte delle presenti società dell'Europa? Per una porzione del popolo, l'infamia non sarebbe forse un freno impotente? Se mai se n'eccettuano i governi perfettamente democratici, in tutti gli altri l'ultima classe della plebe non dovrebbe forse essere esclusa da questa specie di pene? In quali circostanze potrebbero esse dunque essere indistintamente minacciate a tutte le classi dello Stato?

Non è questo il luogo di risolvere tutte queste importantissime quistioni. Esse richiameranno da qui a poco la nostra riflessione, allorchè parleremo del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato delle nazioni. Lasciamo dunque sospesa la curiosità del lettore, e conchiudiamo questo capo con una riflessione quanto vera, altrettanto ignorata da molti legislatori. Il campo delle pene racchiuso ne' limiti dell'umanità è molto ristretto, se si paragona con quello de' delitti. Che ne avverrà se l'economia, la vigilanza e l'arte del legislatore non supplisca a questo difetto? Che ne avverrà se il legislatore ne impiega inutilmente i prodotti? Egli dovrà uscire da' suoi confini, e cercare negli spazi interminabili della tirannide e della ferocia quei rimedii violenti che riparano forse per un momento il male, ma che lasciano per sempre

spossato il corpo politico e illanguiditi tutt' i suoi muscoli. Ecco ciò ch' è avvenuto in una gran parte delle nazioni di Europa, ed ecco ciò che indur dovrebbe un savio legislatore ad eseguire non solo le proposte regole, ma a dare anche alle infamanti pene tutti que' differenti gradi di severità de' quali sarebbero suscettibili.

Il minore tra questi esser dovrebbe la semplice dichiarazione d' infamia. A questa dichiarazione aggiugner si potrebbero alcune circostanze più o meno ignominiose, proporzionate al maggiore o minor valore del delitto. In alcuni casi si potrebbe, per esempio, affiggere in una piazza pubblica il nome del delinquente, il suo delitto e l' infamia alla quale è stato condannato, come si faceva alcune volte in Atene. In altri casi strascinar si potrebbe la sua effigie per le pubbliche strade; in altri si potrebbe esporre per alcuni giorni il delinquente in una piazza pubblica a tutti gl' insulti del popolo ec. Il legislatore dovrebbe in ciascheduna infamante sanzione indicare la circostanza che dovrebbe accompagnarla.

CAPO XXXII.

Delle pene pecuniarie (1).

Si è creduto da alcuni che le pene pecuniarie non dovrebbero aver luogo nel piano di una savia legislazione. Le ragioni che ne adducono, sembrano a primo aspetto molto vigorose. Quando si tratta di pene pecuniarie, essi dicono, il malvagio non deve far altro che proporzionare le sue fortune co' suoi pravi disegni. Il freno politico in questo caso non è forte che pel povero e per l' avaro.

Il ricco che cura poco il danaro, curerà poco le leggi. Colla borsa alla mano egli correrà al delitto senza il minimo spavento. Egli violerà la legge con una mano, e placherà coll'altra la giustizia, vile mercenaria de' suoi attentati.

A questa ragione se ne aggiugne un' altra. Come combinare l' imparzialità della legge colla pecuniaria sanzione? Nell' infanzia di un popolo, finchè la primiera ripartizione de' fondi sostiene

(1) Io non parlo in questo capo dell' uso che si è fatto da' popoli barbari di queste pene. Quest' oggetto interessante richiamerà da qui a poco le nostre cure. Esaminando il rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato d' una nazione, noi esamineremo diffusamente i motivi pe' quali i popoli barbari non han, per così dire, conosciute altre pene che le pecuniarie, e mostreremo l' opportunità di questo sistema penale col sistema politico de' popoli che sono ancora nello stato di barbarie.

coll' uguaglianza delle proprietà l' uguaglianza delle private ricchezze, le pene pecuniarie possono esser giuste, perchè ugualmente dolorose per tutti gl' individui della società; ma questa primitiva uguaglianza distrutta, potrebbero esse senza ingiustizia esser adoprate? L'istessa multa sarà una pena troppo forte per uno, troppo mite per un altro. Il rigore della legge varierà colla diversità delle fortune de' suoi violatori. Un istesso delitto condurrà all' indigenza una famiglia, e lascerà l'altra nell' antico suo agio. L' istessa pena esaurirà tutta la proprietà di uno, e non segregherà dalla proprietà dell' altro che una infinitamente piccola frazione. Essa sarà tirannica e debole, feroce ed impotente nel tempo istesso.

Finalmente, all' alterazione necessaria che la multa riceve dalla disuguaglianza delle fortune private, si unisce quella che le deriva dall' incostanza dell' opulenza pubblica. Lo stato delle ricchezze di un popolo varia col variare de' tempi. Le nazioni, come i loro individui, acquistano, perdono, rare volte conservano per lungo tempo le loro ricchezze. Con un periodo quasi ordinario e regolare esse passano dalla miseria alla mediocrità, dalla mediocrità all' opulenza, dall' opulenza alla mediocrità e dalla mediocrità alla miseria. Il rigore delle pene pecuniarie varierà dunque di continuo, e sarà così incostante, come lo è lo stato della ricchezza pubblica. Esse saranno ora troppo forti, ora troppo deboli, rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale (1).

(1) Noi troviamo nel Codice de' Longobardi una prova

Ecco tutto ciò che si può dire contro le pene pecuniarie: ma queste ragioni svaniscono, subito che si determina il vero uso che si deve fare di queste pene.

I due principii generali che debbono determinarlo, sono i seguenti:

1. Le pene pecuniarie non debbono adoprarsi che pe' soli delitti che dipendono dall' *avidità* del *danaro*.

2. Esse non debbono determinare la quantità della multa, ma la porzione che si deve sottrarre dalle fortune del reo. Colui, per esempio, che sarà convinto di aver commesso il tal delitto, sarà punito colla perdita della terza, quarta o quinta parte de' suoi beni.

Ecco come dovrebbe esprimersi il valore della pena; ed ecco come svaniscono le ragioni che si adducono contro l'uso delle pene pecuniarie.

Il primo principio lo difende dalla prima obiezione, ed il secondo dalle altre due che

di questa verità. I Longobardi, conquistata ch'ebbero l'Italia, passarono istantaneamente dalla povertà alla ricchezza. L'antico valore delle pene pecuniarie divenne inefficace ad impedire i delitti. Rotario loro re conobbe donde veniva il male, e fu costretto ad accrescere la quantità delle multe: egli le proporzionò alle nuove ricchezze della sua nazione. (Veggasi il Codice de' Longobardi lib. 1. tit. 7. § 15.) Caterina imperatrice delle Russie vuole che il valore delle pene pecuniarie si muti in ogni 30 anni (Cod. Russo artic. XIX. § 443.); ma questo non giova che ad evitare l'ultimo de' tre inconvenienti che si son proposti.

si sono prodotte. Si è detto che la pena pecuniaria non ispaventerà il ricco che non apprezza il denaro. Ma quando la pena pecuniaria non cade che su' delitti che dipendono dall'avidità del danaro, allora il ricco che non lo apprezza, non ha bisogno del freno della pena per non commetterli. L'istessa ragione che gli fa disprezzare la pena, lo terrà lontano dal delitto. Se, al contrario, egli è ricco ed avido nel tempo istesso, quell'istessa passione che lo spinge a violare la legge, gli farà temere le pena (1).

Si è detto inoltre che le pene pecuniarie non sono combinabili coll'imparzialità della legge; che supposta la necessaria disuguaglianza delle private ricchezze, per l'istesso delitto esse recano mali diversi; che sono nel tempo istesso troppo forti per gli uni, e troppo deboli per gli altri; che finalmente esse saranno rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale.

Ma io domando: queste riflessioni avranno esse più luogo, quando la pena pecuniaria non è determinata dalla quantità della multa, ma dalla porzione che si deve sottrarre dalle

(1) Si avverta che io non intendo qui di dire che tutti i delitti che dipendono dall'avidità del danaro, debbono esser puniti con questa spezie di pena; giacchè tra questi ve ne sono alcuni che richieggono o una pena maggiore, o altre pene a questa combinate. Dico solo che le pene pecuniarie non debbono essere adoperate che per que' delitti che dipendono dall'avidità del danaro: è questo il principio generale che io ho voluto stabilire.

fortune del reo? Quando la legge dice: la pena dello stellionato, per esempio, sia la perdita della metà delle fortune del reo, questa pena non sarebbe essa uguale tanto pel reo più ricco, quanto pel meno ricco? Non sarebbe essa forse ugualmente opportuna nello stato della maggior ricchezza di una nazione, ed in quello della sua maggior povertà?

Nel sistema giudiciario da noi proposto questa maniera d'infligger le pene pecuniarie potrebbe esser molto facilmente eseguita. Gl'istessi giudici del fatto, che decider dovrebbero della verità dell'accusa, dovrebbero indicare lo stato delle fortune del reo. L'accusatore dovrebbe loro offrire i materiali onde venirne in cognizione; ed allora i *giudici del dritto* determinar dovrebbero la quantità della somma, che 'l reo sborsar dovrebbe a tenore della porzione che si dovrebbe sottrarre dalle sue fortune, dalla legge indicata.

In Inghilterra i giurati sono quelli ch'esaminano fin dove debba estendersi il valore della multa. La legge stabilisce la natura della pena, e i giurati ne determinano la quantità. La *gran Carta* (1) fu quella che stabilì questo metodo, per ovviare a' disordini che nascevano dall'impossibilità di determinare il valore della multa. Essa prescrisse anche una regola generale, che limitar doveva in parte l'arbitrio de' giurati su quest'oggetto, ma che per altro non escludeva interamente. Si stabilì « che la pena

(1) Cap. XIV.

« pecuniaria non potesse esser superiore alle
« forze ed alle circostanze nelle quali si tro-
« vava il reo; che l'emenda non dovesse im-
« pedire l'affittatore di un terreno di colti-
« varlo, nè il mercatante di continuare il suo
« commercio; e ch'essa non dovesse mai esten-
« dersi fino a costringere l'agricoltore a ven-
« dere gl'istrumenti addetti alla coltura ».

Questa regola che impedisce l'eccesso della pena, lascia però a'giurati l'arbitrio funesto di favorire più l'uno che l'altro, e di fissare la proporzione della pena così col delitto, come colle facoltà del delinquente. Col metodo da noi proposto si eviterebbe questo male. La legge, determinando il valore della pena col fissare la porzione che si deve sottrarre dalle fortune del reo, non lascerebbe a' *giudici del fatto* arbitrio alcuno, così nel proporzionare la quantità dell'emenda alla natura del delitto, come nel proporzionarla alle fortune del delinquente. Non dovendo essi far altro ch'esporre lo stato delle facoltà del reo a' *giudici del dritto*, non potrebbero impunemente tradire la verità, giacchè trattandosi di un fatto, la loro malizia non potrebbe rimanere occulta. I *giudici del dritto* molto meno potrebbero arbitrare, poichè la legge indicherebbe loro la porzione che dovrebbero sottrarre dalle facoltà del reo già *costate*.

Due sole regole bisognerebbe che il legislatore stabilisse per rendere questo nuovo metodo applicabile a tutt'i casi. La prima sarebbe che la pena pecuniaria fosse sostituita da una pena afflittiva di corpo in tutti que'.casi ne'

quali la facoltà del reo non ascendessero ad una data quantità, che la legge dovrebbe determinare. Senza questa regola potrebbe spesso avvenire che col metodo proposto la pena di un delitto si ridurrebbe ad una pena di pochi grani.

In tutt' i delitti dunque pe' quali la legge minaccia la pena pecuniaria, si dovrebbe anche fissare la pena afflittiva a quella corrispondente, nel caso che le facoltà del delinquente non giugnessero al valore già determinato (1). La seconda regola sarebbe, che quando la pronta esazione della pena produr potrebbe la totale rovina del delinquente, i giudici dovrebbero in questo caso concedergli una dilazione proporzionata alle sue circostanze, ed il compenso della dilazione dovrebbe essere la sospensione dalle civiche prerogative, che il reo riacquistar non dovrebbe, se non nel momento in cui la somma, alla quale verrebbe condannato, fosse stata da lui interamente pagata.

(1) La legge dovrebbe, per esempio, stabilire che chi non ha il valore di 400 ducati almeno di beni disponibili, non possa soggiacere a pena pecuniaria, ma che se egli incorrerà in delitti ne' quali viene stabilita pena pecuniaria, questa debba permutarsi in una pena afflittiva di corpo, che la legge dovrebbe anche fissare. Un esempio potrebbe togliere al lettore ogni dubbio sul modo col quale la legge dovrebbe esprimersi. *La pena dello stellionato* (dovrebbe essa dire) *sia la perdita della metà delle fortune del reo, e di anni tre di condanna a' lavori pubblici, se il valore delle sue facoltà non ascende a quello già stabilito* (cioè al valore di 400 ducati almeno).

Io trovo nell'Attica legislazione un esempio di questa savia determinazione. Colui ch'era condannato ad una multa, finchè non la pagava, era escluso dall'esercizio di qualunque carica (1); non poteva parlare al popolo (2); era considerato dalla legge come se fosse infame (3); s'egli moriva prima di soddisfare il suo debito, i suoi figli erano considerati della maniera istessa, finchè non pagavano la multa alla quale era stato condannato il padre (4).

Questi sono i principii generali co' quali diriger si deve l'uso delle pene pecuniarie. Noi applicheremo a suo luogo questi principii. Passiamo ad esporre gli altri che determinar debbono l'uso della quarta classe delle pene.

(1) Τον οφειλοντα τῳ δημοσιῳ, μη πολιτευεσθαι. *Ærarius Rempublicam ne gerito.* (Libanius *Argumento Androtianae.*)

(2) Τον εξελεγχθεντα, οφειλοντα τῳ δημῳ λεγειν εν τῳ δημῳ, παραδιδοσθαι τοις ενδεκα. *Ærarius orationem ad populum habuisse convictus, ad undecemviros capitales adducitor.* (Dinarchus *in Aristogitonem*).

(3) Τον οφειλοντα τῳ δεμοσιῳ, μεχρις αν εκτισῃ, ατιμον ειναι. *Ærarius, donec mulctam irrogatam solverit, ignominiosus esto.* (Libanius *Argumento Orat. in Aristogit.*)

(4) Ει τις οφειλων, προ της εκτισεως, τελευτησει, τυς παιδας αποδιδοναι το οφλεμα, ει δε μη, και αυτυς ατιμυς ειναι, εως αν αποδωσι *Si quis aerarius, antequam mulctam solverit, obierit, liberi eam solvunto: secus si faxint, ignominiosi sunto, donec solverint.* (*Argum. Orat. in Timocr.*)

CAPO XXXIII.

Delle pene privative, o sospensive della libertà personale.

Se la giustizia, l'umanità, l'interesse pubblico richiedono ugualmente che l'uso delle pene di morte sia a pochissimi delitti ristretto; se le pene d'infamia non potrebbero essere molto frequenti, nè molto comuni, senza perdere il loro valore e la loro efficacia; se non debbono minacciarsi che a' delitti che sono di loro natura infamanti, ed a quelle classi del popolo che conoscono e danno un peso all'onore; se le pene pecuniarie non debbono essere adoperate che per una porzione di que' delitti soltanto che dipendono dall'avidità del danaro, e contro quegl'individui della società, le fortune de' quali ascendono al valore dalla legge determinato; se, in poche parole, da ciò che si è detto finora e dimostrato, si vede che resta ancora una quantità considerabile di delitti da impedire con ostacoli non ancora indicati; bisogna dunque trovare nelle ultime due classi di pene, delle quali ci resta ancora a parlare, i materiali onde riempiere questo vuoto immenso, ed uguagliare la somma delle pene a quella de' delitti.

Le pene privative o sospensive della libertà personale, quando vengano ben maneggiate, possono da loro sole riempiere una gran parte di questo considerabile vuoto. Se si considerano relativamente al prezzo che tutti gli uomini

danno al bene del quale esse ci privano; se si considerano relativamente alla facilità che vi è di proporzionarle a' delitti, sì per la diversità della loro durata, come per la varietà del modo e dell'intensità che si ritrova nelle diverse pene in questa classe comprese; se si considerano come istrumenti di sicurezza, o come mezzi d'istruzione e di esempio; come pene de' delitti, o come compensi de' mali recati alla società; da qualunque aspetto che si osservino, si troveranno opportune per tutte le classi, per tutti gli ordini dello Stato; applicabili a' delitti di diversa natura, di diversa specie, di grado diverso; atte a correggere il delinquente coll'esperienza de' mali che porta seco il delitto, a garantire la società dagli ulteriori suoi attentati, col privarlo di quella libertà della quale ha abusato o per un dato tempo, quando il delitto non mostra un cuore interamente corrotto, o per sempre, quando la natura de' suoi attentati l'ha reso degno della diffidenza perpetua del corpo civile: si troveranno finalmente combinabili cogl'interessi economici stessi dello Stato; giacchè privando l'uomo della sua libertà personale, render lo possono istrumento di alcuni beni, di alcuni cómodi, di alcune intraprese necessarie o utili alla conservazione ed all'acquisto delle ricchezze nazionali. Il carcere, la condanna a' lavori pubblici, la deportazione nell'isole o nelle colonie per un dato tempo o per sempre, l'esilio da un dato luogo, non dalla patria, formano le diverse specie di pene in questa classe comprese. Io non parlo qui dell'esilio dalla patria, poichè

questa pena deve piuttosto annoverarsi nella classe delle pene privative o sospensive delle civiche prerogative.

Per vedere dunque l'uso che far si deve delle diverse pene che privano l'uomo per un dato tempo o per sempre della sua libertà personale, io comincio dal carcere.

Gli uomini ordinàriamente non vanno a' grandi delitti, che per gradi. È difficile che dall'innocenza si passi tutto ad un tratto alla malvagità. Il primo delitto di un uomo è rare volte unito alla depravazione del cuore. La frequenza de' leggieri delitti è quella che lo dispone a' più orrendi attentati.

L' arte del legislatore deve dunque essere di far retrocedere l' uomo fin da' primi passi che dà nella strada de' delitti. Una piccola pena, che siegue immediatamente ad un piccolo reato, mostra a colui che la soffre il rigore e la vigilanza delle leggi; gli annunzia i mali a' quali andrebbe incontro seguitando a violarle, e restituisce alla società un cittadino che senza questa opportuna correzione l'avrebbe un giorno afflitta colle sue scelleraggini e colla sua perdita.

Premesse queste evidenti verità, veniamo all'uso che far si dovrebbe del carcere considerato come pena.

Non tutti i delitti, come si è veduto nella prima parte di questo libro, meritano le solennità di un giudizio per esser puniti; non tutte le pene debbono col comune metodo giudiziario infliggersi. I leggieri reati, quelli che possono piuttosto chiamarsi trasgressioni che

delitti; le tenuissime pene che si possono piuttosto chiamare correzioni che supplicii, non esigono tutte quelle precauzioni che la legge richiede per giudicare e punire i delitti di una certa importanza. Quando si tratta di questi casi che avvengono al momento, la legge deve riposare sul giudizio di un magistrato che abbia continuamente gli occhi aperti su quella porzione di cittadini che sono alla sua vigilanza affidati. Un suo decreto, ancorchè ingiusto, raggirandosi su d'una pena di piccolissima importanza, è meno pernicioso dell'impunità che accompagnerebbe i piccoli delitti, quando questi dovessero essere solennemente giudicati. Il magistrato municipale di ciascheduna comunità che, sul modello de' *giudici di pace* degl' Inglesi, si è da noi proposto nel nuovo piano di ripartizione delle giudiziarie funzioni (1),

(1) Cap. XIX. articolo ultimo. Che si osservi ciò che si è da noi detto su quest' oggetto, e si troverà che questo *sommario* giudizio non lascerebbe d' avere de' freni bastantemente forti per impedire l' ingiustizia e l' errore. Tutto ciò ch' è arbitrario, è così alieno dal nostro piano, che noi ci vergogneremmo di tollerarlo, anche quando si trattasse di una pena così leggiera come quella che qui si propone. Io ho sempre innanzi agli occhi ciò che scrisse Cicerone sulla Censura: *Primum illud statuamus, utrum, quia Censores subscripserint, ita sit; an, quia ita fuerit, illi subscripserint. Videte quid agatis, ne in unumquemque nostrum Censoribus in posterum potestatem regiam permittatis; ne subscriptio censoria non minus calamitatis civibus, quam illa acerbissima proscriptio possit afferre; ne censorium stilum, cujus mucronem multis remediis majores nostri retuderunt, aeque post hac, atque illum dictatorium gladium pertimescamus.* (Cicer. *pro Cluent.* XLIV.

dovrebbe avere la cognizione di questi delitti che andrebbero *sommariamente* giudicati e puniti.

Or per questa specie di delitti dovrebbero le leggi riserbare le pene di carcere. Venti, trenta, quaranta giorni di detenzione in un carcere destinati dalla legge per pena in una leggiera rissa, per esempio, senza effusione di sangue, di un' ingiuria tra eguali, di una disubbidienza agli ordini di un magistrato ec., contribuirebbero moltissimo a serbar l'ordine dello Stato, ad ispirare e ricordare il rispetto per le leggi, ed a prevenire i progressi che un cittadino potrebbe fare nella strada de' delitti, quando l'impunità accompagnasse i primi suoi passi. La pena dunque del carcere non dovrebbe dalle leggi adoperarsi che come una pena, per dir così, di correzione. Essa non dovrebbe dunque esser molto lunga, perchè altrimenti mancherebbe all'oggetto al quale deve destinarsi.

La sua maggior durata non dovrebbe mai oltrepassare la quarta parte di un anno. Il luogo dovrebbe esser distinto da quello delle carceri destinate per custodia de' rei, e non per pena (1).

(1) Gli Ateniesi, per quel che ci riferisce Platone, (*de Legib.* lib. x.) avevano un carcere destinato per pene diverso da quello che era destinato per custodia de' rei. Essi avevano ancora varie specie di *vincoli* o di macchine, per punire gli abusi della personale libertà, simili a quelle che si usano presso di noi tra' guerrieri, per punire i delitti contro la militare disciplina. Tal era il ξυλον πεντεσυριγγον, o sia il *ceppo a cinque buchi*,

Alcune morali istruzioni, atte a risvegliare l'orrore pe' delitti ed a mostrarne le funeste appendici, occupar dovrebbero una parte del giorno in queste carceri, e l'altra dovrebbe esser impiegata nella lettura del codice penale. Uomini conosciuti per la probità del loro carattere e per la dolcezza delle loro maniere, dovrebbero essere destinati a questo utile ministero. La presenza continua di uno di questi istruttori evitar dovrebbe i disordini che produrre suole la necessità di convivere, ed il contatto delle diverse passioni. Finalmente l'esperimento della pena, l'esempio della probità, le combinate istruzioni della morale e delle leggi, concorrendo tutte all'istesso oggetto, corrisponderebbero mirabilmente alla destinazione di questa specie di pena, ed all'effetto che il legislatore cercherebbe di conseguirne.

Io scorro rapidamente su questi oggetti per non annoiare colui che legge con più minuti dettagli.

Dall'uso delle pene di carcere passiamo a quello della condanna a' lavori pubblici. Questa è una spezie di pena che reca un doppio beneficio alla società. All'esempio che dà de' mali che porta seco il delitto, essa unisce i servigi che il delinquente presta alla società che ha offesa.

dove si serravano le mani, i piedi ed il collo del reo. Tal era il Χοινιξ, o sia ceppo dove si serravano le gambe, ch'è ancora in uso a' nostri giorni tra' soldati. Tal era il Σανις, tale la macchina detto Παυτικαπη, ed altre che negli antichi scrittori trovansi riferite.

Nel mentre che il pallore del suo volto, che le catene che circondano il suo corpo, che tutti gli abbominevoli emblemi della schiavitù manifestano le sciagure del delinquente e le appendici del delitto; nel mentre che questo spettacolo terribile distoglie dal delitto una gran parte di coloro ch'erano disposti a commetterlo; nel tempo istesso le braccia vigorose del reo si occupano a costruire i porti, ad aprire de' canali, ad innalzare delle fortezze, a riparare i pubblici edifizi, a scavare nelle viscere della terra i tesori che la sua superficie ci nasconde, a gittare nel mare i navigli che debbon proteggere il commercio, a somministrare a' terreni aridi le acque, alle lagune gli scoli, all'agricoltura, alle arti, al commercio i maggiori soccorsi, ed alla società intera i mezzi di sussistenza, di comodo, di lustro e di difesa, che compensano in parte i mali che recato le hanno i suoi delitti. Questi sono i vantaggi che vanno uniti a questa specie di pena. Ma quale ne dovrà esser l'uso?

Una pena che può avere una maggiore o minor durata, che può esser perpetua o per un dato tempo, porta con sè la facilità di proporzionarla a' delitti di diverso grado. Ma se alla diversità della durata si unisce anche la varia intensità della quale è suscettibile, allora questa facilità cresce molto di più, ed il legislatore può trovare in essa una quantità considerabile di pene diverse per diversi delitti. Io mi spiego. La condanna a' lavori pubblici può avere la durata, per esempio, di 3, 4, 5, 6, ec.

anni; può avere per oggetto un lavoro più o meno micidiale, più o meno penoso; lo scavo di una miniera, per esempio, o l'irrigazione di un prato. Chi non vede la gran differenza che passa tra la condanna di 10 anni allo scavo delle miniere, e di un anno all'irrigazione di un prato? Coll'istessa specie di pena si potrà dunque punire un delitto molto grande, un delitto molto piccolo. Il legislatore potrebbe egli rinunziare a questo vantaggio?

Il gran principio dunque che deve regolare l'uso di questa specie di pena, è che la legge determinar deve la durata e l'oggetto della pena. Nello stato presente delle cose ordinariamente il giudice è quegli che fissa la prima, ed un *agozzino* il secondo. Due anni di più, due anni di meno di schiavitù; un lavoro più micidiale, più penoso; un lavoro meno micidiale, meno penoso, non sono oggetti così indifferenti per la sanzion penale, da potersi lasciare all'arbitrio di un giudice, o alla venalità di un custode. La libertà civile richiede che nelle pene tutto sia determinato dalla legge, e che dalla sua espressa sanzione ne dipenda la durata e l'oggetto. Ecco come moltiplicar si possono i materiali delle pene, e come facilitar si può la loro proporzione co' delitti.

L'esilio da un dato luogo, la deportazione nell'isole o nelle colonie, sono, come si è detto, le altre pene in questa quarta classe comprese.

Vi sono alcuni delitti che possono, per dir così, chiamarsi *locali*. Questi sono quelli che non dipendono dalla depravazione del cuore,

ma dalla frequenza di alcune persone, dall'abitazione di alcuni luoghi. Per questi casi l'esilio dal luogo è nel tempo istesso una pena proporzionata al delitto, ed un mezzo da prevenire i nuovi delitti che la prossimità delle occasioni potrebbe far commettere al delinquente. Due passioni assolutamente opposte possono dare ugualmente luogo all'uso di questa pena: l'odio e l'amore; l'odio, che suppone l'abitudine di andare in cerca del suo inimico per insultarlo; l'amore, che suppone l'abitudine di andare in cerca della persona amata per sedurla. Queste due passioni opposte si accendono e si fomentano egualmente dalla veduta del loro oggetto. Quando dunque è provato che la tranquillità e la sicurezza di un cittadino è esposta alle trame del suo inimico; quando questi ha manifestato co' fatti i suoi pravi disegni, e la disposizione in cui è d'insultarlo ulteriormente e di recargli de' mali, allora l'offeso deve avere il dritto di reclamare l'esilio dell'offensore dal luogo che egli abita; e la legge è quella che deve dargli questo dritto. L'istesso dritto deve darsi al marito contro il seduttore della moglie, ed al padre contro il seduttore della figlia. Questa specie di esilio, il cui uso e la cui durata deve dalla legge fissarsi, servirà in questi casi a punire gli attentati del delinquente, ed a prevenire i progressi del male che potrebbero condurlo a maggiori reati ed a pene maggiori. Il savio legislatore punisce con rigore i piccoli delitti per evitare i più grandi; il tiranno li trascura, perchè vuole condurre l'uomo agli atroci reati, per punirlo con pene

atroci. Il primo giova alla società ed al delinquente; il secondo nuoce all'una ed all'altro. Il primo è severo, perchè è umano; ed il secondo è umano, perchè è crudele. Il primo distrugge il germe della pianta parassita, ed il secondo la fa germogliare per reciderla dopochè ha già rovinate quelle che la circondano. Quegli è il padre del popolo, e questi il tiranno.

Per la pena della *deportazione* nell'isole, io non accennerò che due sole riflessioni che ci mostreranno quanto ristretto dovrebbe esserne l'uso in una savia legislazione. Questa specie di pena, facendo fino dimenticare l'esistenza del delinquente, non può esser molto efficace a conservar viva negli uomini l'idea de' mali che porta seco il delitto. L'uomo che la soffre, invece di compensare co' suoi lavori una parte de' mali che ha recati alla società, le si rende a carico, dovendo essere a sue spese nudrito. L'uso dunque di questa pena pare che debba restringersi a que' soli delitti che non sono così atroci da meritare la pena di morte, ma che son tali che l'ordine sociale richiede di segregare interamente dal consorzio degli altri cittadini colui che gli ha commessi. Non deve dirsi l'istesso della *deportazione* nelle colonie.

Le nazioni che hanno ne' loro dominii paesi desolati da popolare, per animare il loro commercio, e per estendere e sostenere la loro industria; che hanno delle colonie dove o l'estensione del terreno, o il genere delle sue produzioni han bisogno di molte braccia per

coltivarlo, o per ottenerne i prodotti; queste nazioni, io dico, hanno un mezzo di più delle altre per punire alcuni delitti, e per convertire i perturbatori della società in istrumenti delle sue ricchezze. Quando l'esperienza di tutta l'antichità e gli esempi di molte colonie delle greche repubbliche mostrato non ci avessero che coloro che sono il rifiuto di un popolo, possono formare una società molto ordinata; quando l'istorie de' tempi a noi più vicini non ci avessero confermati in questa verità, la sola ragione bastar dovrebbe a persuaderci della possibilità che v'è di convertire un mostro in un eroe, allontanandolo dal luogo ch' è stato il teatro de' suoi delitti, della sua ignominia e della sua condanna. Esaminando l'indole generale degli uomini, noi troveremo, che siccome la coscienza di esser riputato uomo dabbene solleva l'animo dell'uomo e lo dispone sempre più alla virtù; così la coscienza di esser riputato malvagio lo degrada e lo priva di uno de' più forti sproni che potrebbero respingerlo nella strada dell'onestà. Circondato da' testimonii de' suoi delitti, temuto o abborrito da coloro co' quali deve convivere, persuaso della difficoltà di riacquistare la loro stima e la loro confidenza, egli si vede privo, o almeno molto lontano da' più preziosi compensi dell' innocenza e della virtù. Un nuovo cielo, una nuova terra possono distruggere in lui questa funesta prevenzione. Da un paese dov' egli era abborrito, spinto in un paese dov' è forse desiderato, o dove almeno può lusingarsi di esserlo, il suo cuore si riapre alla

speranza di poter partecipare a' benefizi di un' opinione favorevole, trovando ivi gli ostacoli, dipendenti da' suoi anteriori delitti, indeboliti o distrutti dalla distanza del luogo, o dall'ignoranza de' suoi nuovi compagni.

Il piccolo numero de' doveri sempre meno moltiplicati in una società nascente; un minor numero di bisogni, ed una maggior facilità di soddisfarli; la necessità di occuparsi, e i maggiori beneficii del lavoro, sono tante cause che concorrono a richiamare all' osservanza delle leggi colui che vien condannato a questa specie di pena.

Ecco il primo beneficio che offre la condanna alle colonie, quando viene opportunamente adoprata dalle leggi. Il secondo è l' utile che la società raccoglie da colui che vi vien condannato. Essa riacquista un cittadino laborioso, e partecipa a' beneficii della sua industria. Il terzo finalmente è l'opportunità di questa pena a varii delitti, e particolarmente ad una gran parte di quelli che non suppongono un cuore intieramente depravato ed incallito a' delitti. Io non posso indicarne con maggior precisione l'uso; poichè il valore di questa pena dipendente dal suolo, dal clima, dalla colonia, e da tante altre circostanze locali che la rendono più o meno penosa, non è neppure suscettibile di generali principii. Contentiamoci di averne accennati i vantaggi, e rivolgiamo i nostri sguardi all' ultima classe delle pene che si raggirano nella sospensione o nella perdita delle civiche prerogative.

CAPO XXXIV.

Delle pene privative o sospensive delle civiche prerogative.

Nuovi argomenti di pene e nuovi ostacoli a' delitti ci offrono le civiche prerogative. La perdita o la sospensione di una parte o di tutte le prerogative che dalla cittadinanza dipendono, somministrano, dove più e dove meno, alla diligente mano del legislatore una quantità di pene atte a reprimere una proporzionata quantità di delitti. I dritti alla vita, all' onore, alla proprietà reale, alla proprietà personale sono comuni al cittadino ed allo straniero, e divenir possono gli oggetti della sanzion penale così contro dell' uno come contro dell' altro. Ma le pene delle quali noi parliamo in questo capo, non sono adoprabili che contro l' individuo della società, contro il delinquente cittadino.

In ogni Stato, qualunque sia la sua costituzione, qualunque la natura del suo governo, purchè questo non sia il dispotismo dove i dritti di tutti divengono i dritti di un solo, o una mostruosa oligarchia dove i dritti di tutti divengono i dritti di pochi; in tutti gli altri il cittadino acquista nascendo alcune prerogative, delle quali non può essere spogliato se non pe' suoi delitti. Dove più e dove meno egli ha o può avere una certa influenza nel governo; egli partecipa o può partecipare ad una parte del potere; egli ha o può sperare

di aver una certa autorità; egli può ascendere ad alcune cariche, ad alcune magistrature; egli può esercitare alcune funzioni ch' esigono la confidenza delle leggi; da per tutto finalmente egli gode del prezioso diritto di passare i suoi giorni nella sua patria; di vivere sotto quel cielo che l' ha veduto nascere; di ubbidire a quelle leggi, sotto la protezione delle quali è nato; di rimanere in quella società, della quale nascendo è divenuto una parte. Ecco l' aggregato delle civiche prerogative, ed ecco i materiali delle pene in questa classe comprese. Vediamone l' uso.

Per determinare con un principio generale l' uso di queste pene, il valore così assoluto come relativo delle quali varia all' infinito colla diversità delle politiche circostanze de' popoli, altro non si può dire, che siccome una delle principali mire che il legislatore aver deve nel fissare la sanzion penale, è quella di fare che la natura della pena sia uniforme, quanto più è possibile, alla natura del delitto, e che la passione istessa che indur potrebbe l' uomo a violar la legge, sia, semprechè si può, quella che deve indurlo ad osservarla; così è chiaro che le pene privative o sospensive delle civiche prerogative possono essere molto opportunamente adoprate contro que' delitti che dipendono dall' abuso di queste prerogative istesse. Che il cittadino, per esempio, convinto d' esser reo di *ambito*, sia punito colla esclusione perpetua da quella carica, per ottener la quale ha commesso questo delitto. Quanto maggiore sarebbe il potere della carica, tanto più sarebbe

desiderabile, tanto più sarebbe pernicioso l'*ambito*, tanto più spaventevole ne sarebbe la pena.

Che il magistrato che ha cercato di estendere i limiti della sua giurisdizione, sia *interdetto* per sempre da quella magistratura; che colui che ne ha abusato, abbia l'istessa pena unita a quella stabilita per la specie dell'abuso che ne ha fatto. L'amor del potere servirà di freno contro l'abuso del potere: l'ambizione sarà repressa dall'ambizione (1). Che il cittadino convinto di aver venduto il suo voto nelle pubbliche deliberazioni, sia doppiamente punito e colla pena pecuniaria stabilita dalla legge per un delitto che dipende dall'avidità del danaro, e colla esclusione perpetua da' pubblici congressi per aver abusato di questa prerogativa.

Che colui finalmente ch'è stato punito con una pena d'infamia, sia considerato come civilmente morto; sia privato di tutte quelle prerogative che dar gli potrebbero un'influenza nel governo, o un impero, un'autorità su de' suoi cittadini; che sia escluso da tutte quelle civiche funzioni che richieggono la condizione di cittadino e la confidenza delle leggi. Ma che diremo noi dell'esilio dalla patria?

Questa pena o è molto forte per dover essere adoprata con molta economia, o è molto debole e forse perniciosa per non dovere aver

(1) La legge Acilia dichiarò in Roma l'ambizioso incapace di qualunque magistratura. Dion. Cass. *Hist.* lib. XXXVI.

luogo nel codice penale di una nazione. In que' governi ove il cittadino esercita una parte della sovranità, essa è una pena capitale che non deve adoprarsi che per gravi delitti. Così fu considerata, così fu adoprata in Roma, durante la libertà della repubblica. La legge non ardiva neppure di profferirla. Essa ricorreva ad una circollocuzione che ne annunziava l'effetto, senza direttamente manifestarla. Si proibiva al delinquente l' uso dell' acqua e del fuoco. Si lasciava in questa maniera a lui la scelta della morte naturale o della morte civile, della perdita della vita o della patria; e si faceva ch' egli stesso scegliesse l' esilio, senza espressamente ordinarlo (1). Ma le conseguenze che portava seco l' esilio per un Romano ne' bei giorni della repubblica, non sono l' istesse di quelle che produce la perdita della patria ad un cittadino in un altro governo.

Il cittadino rappresentava in Roma una parte della sovranità; ed una parte della sovranità di Roma era una parte della sovranità della terra. Proscriverlo dalla sede del suo impero,

(1) *Exilium*, dice Cicerone, *(Orat. pro Caecina in fin.) non est supplicium, sed perfugium portusque supplicii: nam qui volunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est, locum ac sedem mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, maleficium ullum exilio esse mulctatum. Sed quum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quae sunt legibus constituta, confugiunt quasi ad aram in exilium; qui, si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem quam vitam amitterent.*

cacciarlo dalle mura della sua reggia, spogliarlo de' titoli della sua sovranità, era l' istesso che detronizzare un Re.

L' esistenza politica era così preziosa al Romano, quanto lo era l' esistenza fisica; e se egli preferiva la perdita della patria alla morte, allorchè privato dell' uso dell' acqua e del fuoco, si esiliava da se medesimo, questo non derivava dalla preferenza ch' egli dava alla vita, ma dalla dura necessità in cui era di preferire la perdita di un solo bene alla perdita di tutti e due (1). Roma dunque finchè fu libera potè intimare al cittadino una pena orribile, senza adoprare i patiboli, e senza tingere i suoi *fasci* col sangue civile (2).

Ma potrebbe avvenir l' istesso in un' altra forma di governo, in quella di un solo? Avvenne l' istesso in Roma sotto l' impero de' Cesari, dopo la perdita della sua libertà (3)?

(1) *Paulus l. C. sent.* XXVI. § *et qui eum.*

(2) Da questo principio dipendeva anche in Atene la libertà che aveva il reo di fuggire dopo la prima orazione ch' egli faceva in sua difesa. La legge in quest' esilio volontario trovava una pena egualmente forte di quella che subíta avrebbe dopo il giudizio. L' esilio volontario veniva allora confermato dalla pubblica autorità, ed il delinquente non poteva più ritornare nella patria. Questo stabilimento aveva luogo pel cittadino e non per lo straniero; e questo conferma la nostra riflessione. Vedi Demostene *in Aristocrat.*, e Polluce lib. VIII.

(3) Dopo la perdita della libertà la legge Porcia non fu, è vero, manifestamente abrogata, giacchè si voleva conservare l' apparenza della perduta libertà; ma se n' eluse la forza per mezzo della servitù della pena. Con questa finzione di dritto un cittadino romano che aveva

Quando l'esercizio della sovranità è tra le mani di un solo; quando la cittadinanza è un titolo di dipendenza e non d'impero; quando il cittadino proscritto dalla sua patria non vien proscritto nè da' comizi, nè dalle concioni, nè dal senato; potrebbe questa pena incutere quello spavento che dava al Romano libero l'interdizione dell'acqua e del fuoco? Potrebbe ella essere proporzionata a' gravi delitti, pe' quali era minacciata in Roma? non dovrebbe anzi esser riserbata pe' più leggieri attentati? ed in questo caso non sarebbe meglio proscriverla interamente dal codice penale? Una pena che priva lo stato di un uomo che può essergli utile, per un delitto di poca importanza non è forse essa perniciosa? non dovrebbe forse esser sostituita da un'altra che producesse l'istesso effetto senza recare l'istesso male, senza soggiacere all'istessa perdita?

Queste riflessioni appena accennate basteranno, io speró, a mostrare che l'esilio dalla patria (1) non dovrebbe aver luogo nel codice

commesso un delitto enorme, non si considerava più come cittadino, ma si riguardava come schiavo, e come tale si faceva morire. Paulo nella legge 6. D. *de injust. rupt. irrit. fact. testam.* dice: *Si quis fuerit capite damnatus, vel ad bestias, vel ad gladium, vel aliam poenam quae vitam adimit, testamentum ejus irritum fiet, non tunc cum consumptus est, sed quum sententiam passus est: nam servus poenae efficitur.* Veggasi anche la L. 2. L. 12. L. 29. D. *de poenis*, dove si parla della servitù della pena.

(1) Si avverta che quando io dico esilio dalla patria,

penale di una monarchia. Questa pena non dovrebbe neppure essere adoprata contro il popolo nelle aristocrazie. Essa dovrebbe essere in questo governo riserbata al corpo degli ottimati, e non dovrebbe aver luogo per tutti che nelle sole democrazie. Ma non è questo il luogo da maggiormente inoltrarci in queste questioni. Noi ne dovremo più opportunamente parlare da qui a poco. Quel che se n'è detto per ora basta per disporci all'esame del rapporto che aver debbono le pene co' diversi oggetti che compongono ciò che si dice lo *stato di una nazione*, e per vedere come i principii della *bontà relativa* delle leggi, da noi esposti nel primo libro di quest'opera, debbono essere applicati al codice penale. Questo sarà l'oggetto de' due seguenti capi.

CAPO XXXV.

Del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione.

Preparati e disposti nel loro ordine i materiali delle pene; fissati e sviluppati alcuni generali principii che determinar ne possono l'uso; per rendere più universali le nostre idee, per facilitarne l'applicazione, per renderle adattabili alle nazioni ed a' popoli che

non dico l'istesso che se dicessi l'esilio da un dato luogo. L'esilio dalla patria è l'esilio dallo Stato; l'esilio da un dato luogo è l'esilio da un paese. L'uso che di questo si può fare, è stato esposto nell'antecedente capo.

meno tra loro si rassomigliano, è necessario di esaminare quale sia l'influenza che debbono avere sul sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli, e stabilire in questa maniera i principii della gran teoria del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo *stato di una nazione.*

Per procedere con quell'ordine che conviene in una materia così intrigata, con quell'ordine, io dico, senza del quale lo scrittore e chi legge smarriscono la verità, e perdono inutilmente il loro tempo, è necessario che io cominci questa teoria dall'esame de' principii che determinar debbono il sistema penale che conviene nell'infanzia de' popoli, nella fanciullezza delle società; che, regolando il corso delle mie idee con quello delle società istesse, si vegga come, a misura che il corpo sociale si sviluppa ed acquista una certa forza, un certo vigore, sviluppar si deve il sistema penale; che l'imperfezione della prima età de' popoli deve necessariamente esser unita all'imperfezione de' loro codici penali (1); che nella sola maturità del corpo politico questo può acquistare quella perfezione che conviene, e che la sola ignoranza di questi

(1) Si vegga ciò che si è detto nell'ultimo capo del primo libro, dove si sono esposti i principii generali del rapporto delle leggi coll'infanzia e colla maturità de' popoli. Al lettore non dispiacerà che io lo richiami spesso sull'unità delle mie idee e del sistema di quest'opera.

rapporti ha potuto indurre alcuni politici a declamare contro il sistema de' codici penali delle barbare nazioni, i quali, malgrado le loro superficiali invettive, hanno ed avranno sempre agli occhi dell'osservatore filosofo quell'opportunità che infelicemente non si ritrova ne' nostri codici, e quella relativa bontà dalla quale noi siamo ancora molto lontani. Dopo queste premesse noi passeremo subito ad esaminare i principii dipendenti dal rapporto delle pene cogli altri oggetti che compongono lo stato delle nazioni già pervenute alla loro maturità; e verremo così a sviluppare l'intera teoria fondata sull'influenza che le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli aver debbono sul sistema penale.

La materia è vasta. Io cercherò di esser, quanto più mi sarà possibile, breve. Le idee mi si affollano da tutte le parti: io rispingo le meno necessarie al mio argomento. I fatti e le pruove per confermarle mi si offrono dall'istorie di tutt'i tempi, di tutt'i luoghi, di tutt'i popoli. Io ne rapporterò alcuni; la maggior parte li sacrificherò alla difficile brevità, ed altri li gitterò nelle note, per soddisfare un lettore più curioso, e per non annoiare colui che lo è meno. Le vedute generali su i rapporti del sistema penale coll'infanzia e sviluppo delle società saranno da alcuni condannate come molto ardite, da altri come estranee all'oggetto generale di quest'opera; ma il lettore che vede tutto il sistema delle mie idee, e che si ricorda dell'*universalità*

del mio argomento (1), le troverà molto opportune, o le tollererà almeno come il risultato di una profonda meditazione e di una penosa lettura, che avrebbe potuto somministrare l'oggetto e i materiali ad un'opera molto vasta, e che io mi sforzo di ristringere in poche carte.

Tutt'i popoli *politi* sono stati selvaggi, e tutt' i popoli selvaggi, abbandonati al loro naturale istinto, sono destinati a divenir politi (2). La famiglia è la prima società, e il primo governo è il governo patriarcale fondato sull'amore, l'obbedienza ed il rispetto. La famiglia si estende, si moltiplica e si divide. Molte famiglie vicine formano una tribù, un' *orda*, una società puramente naturale. I capi di esse vivono tra loro come le nazioni (3).

(1) Io scrivo la Scienza della Legislazione per tutti i popoli e per tutti i tempi. Ricordiamoci della *proprietà* della scienza, stabilita da Aristotile: *Scientia debet esse de universalibus et aeternis.*

(2) Veggasi il primo capo del primo libro di quest'opera, dove si sono esposti i motivi della sociabilità, e dove io non ho potuto osservare che gli estremi, cioè il passaggio degli uomini dallo stato della naturale indipendenza a quello della dipendenza civile, senza indicare gli spazi intermedii che si sono dovuti percorrere per giugnervi. Questa ricerca, che sarebbe stata inutile all'oggetto che io mi proponeva in quel capo, è ora necessaria ed opportuna a quello che qui mi propongo.

(3) Questi erano i Ciclopi di Omero; questo era il suo Polifemo, al riferir di Platone, il quale vede l'origine delle dinastie nel governo familiare. (*Plat. de Legib.* lib. XI.); e questi erano i primi *Patriarchi*, o

Il *Jus majorum gentium*, o sia il *dritto* della *violenza privata* (1), è l'unico dritto che regna tra' capi di queste famiglie in questa primitiva società. La forza occupa i terreni; ne fissa i limiti, ne innalza i termini, ne difende il possesso. La *tutela* de' beni, della persona e de' naturali dritti è a questa affidata. La giurisprudenza *formolaria* introdotta nelle società civili non è che il simbolo, che l'immagine di ciò che in questo stato di cose si praticava, e si pratica da' popoli che si trovano ancora nelle medesime circostanze. Ciò che oggi sono nomi, sono formole, sono segni, erano allora atti reali (2). I

sian *Padri Principi* della Sacra Storia. Sovrani indipendenti nella loro famiglia, essi esercitavano un impero monarchico così sulle *persone* come sugli acquisti de' loro figli, i quali a tale oggetto vengono da Aristotile (*Polit.* lib. 1.) chiamati *animata instrumenta parentum*, e nelle decemvirali Tavole col nome REI SUÆ; come si osserva in quel frammento così noto: *Uti paterfamilias super pecunia tutelave Rei suae legassit, ita jus esto.* Il *Jus vitae et necis* su' figli conservato dall'istesse Tavole a' padri di famiglia, e il dritto del peculio che ha avuto una durata molto più estesa, sono conseguenze di questo originario potere.

(1) Veggasi l'appendice a questo capo, dove si svilupperà fino all'evidenza quest'idea che non potrei qui illustrare senza distrarre il lettore.

(2) Giustiniano forse per questa ragione le chiamava *Juris antiqui fabulas*; ed in fatti il *Jus Quiritium* de' Romani, come lo dimostra il celebre Vico, non conteneva che i simboli di quello che si praticava nell'antico stato della naturale indipendenza, nel quale, per servirmi delle sue parole, « *homines exleges quidque sua* manu

capi di queste famiglie colle armi alla mano diffinivano le loro controversie. La decisione

« capiebant, usu capiebant, *vi tuebantur; suum* usum
« *seu possessionem* rapiebant, *et sic vi sua recipera-*
« *bant: unde erant* mancipia *res vere manu captae*,
« nexi *debitores vere* obligati; *verae* Mancipationes,
« Usucapiones, Vindicationes, Usurpationes, *seu* Usus,
« *sive possessiones*, Raptiones; *uti* Uxores usurariae,
« *quae in possessione erant, non in potestate virorum*,
« trinoctium usurpabant, *hoc est tres perpetuas noctes*
« *usum sui rapiebant viris, ne in eorundem manum*,
« *seu potestatem anni usucapione transirent. Judicia*
« duella *erant, sive singularia certamina inter duos*
« *aequales, quia* tertius *non erat judex superior, qui*
« *controversias vi adempta dirimeret.* Vindicationes *per*
« *veram manuum consertionem* (manus *enim* conserere
« *pugnare est*) *peragebantur: et* Vindiciae *erant res*
« *vere per vim servatae. Actiones autem personales*
« *erant verae* conditiones . . . *Per veras autem con-*
« ditiones *creditores cum debitoribus, qui aut inficia-*
« *rentur debitum aut cessarent, obtorto collo tractis*
« *suam* condibant, *seu* simul ibant *domum, ut ibi ope-*
« *ris sui* nervo nexi *debita exsolverent etc. . . . Hoc*
« *jus majorum gentium primi Reumpublicarum funda-*
« *tores in quibusdam* imitationes violentiae *computarunt;*
« *ut* mancipatio, *qua omnes ferme* actus legitimi *tran-*
« *siguntur, liberali nexus traditione;* (questo era il
« *nodo finto*, colla consegna del quale si rappresentava
« la *tradizione civile*) usucapio *non corporis adhae-*
« *sione perpetua, sed possessione principio quidem*
« *corpore quaesita, deinde solo animo conservata;*
« usurpatio *non usus rapina quadam, sed modesta*
« *appellatione, quam vulgo nunc* citationem *dicunt;*
« obligatio *non ultra corporum nexu, sed certo ver-*
« *borum ligamine;* vindicatio *per simulatam manuum*
« *consertionem, et vim, quam Gellius appellat* festu-
« cariam (quest'era la *zolla* del podere che si pre-
« sentava al giudice colla formola della revindicazione:
« *Ajo Hunc Fundum Meum Esse Ex Jure Quiritium*,

era l'esito del combattimento. *Giudicare* e *combattere* erano allora sinonimi (1). Colle proprie mani difendevano i loro dritti, colle proprie mani vendicavano i loro torti.

Da quest' ordine di cose prende origine la *clientela*. Non tutti hanno la forza, o sia, ch' è l'istesso, la virtù (2) che si richiede per questa propria *tutela*. I più deboli cercano il patrocinio de' più forti; cedono a questi una parte della loro naturale indipendenza; e questi offrono loro in compenso la tutela de' loro dritti, e i mezzi della loro

« che fin che durò il *Jus arcanum* si espresse colle sole « lettere iniziali); *tandem*, *ut alia omittam*, conditio « *sive actio personalis non itione creditoris cum debi-* « *tore*, *vel cum re debita*, *vel cum re alia*, *sed sola* « denunciatione *peragereturr* (*unde* conditiones *postea* « *dictae sunt* condictiones, *quia denunciare Prisci di-* « *cebant* condicere) ». Io mi son preso qui la libertà di mescolare vari luoghi molto tra loro separati delle opere di questo profondo scrittore, per rischiarare una verità che non mi pare molto conosciuta. Chi vorrà riscontrargli legga la sua opera che ha per titolo: *De uno universi Juris principio et fine uno*, lib. I. cap. 100. 124 e 135.; l'altra che ha per titolo: *De Constantia Jurisprudentis* par. II. cap. 3., e finalmente la sua *Scienza Nuova* lib. IV. pag. 432. 439. 480. 483. della terza edizione napoletana.

(1) L'etimologia istessa della voce ce lo indica: Κρινεῖν presso i Greci significava combattere e giudicare: *Decernere* presso i Latini era l'istesso che *caede definire*; onde si diceva *decernere armis*. Quest' istessa voce si applicò a' giudizi, perchè questi nel principio non erano che combattimenti.

(2) Vedi la nota 9. del cap. XI. della prima parte di questo libro.

sussistenza. Ecco i *famuli* degli eroi di Omero (1); ecco i *clienti* de' tempi *eroici* de' Romani (2); ecco gli *ambacti* de' tempi *eroici* de' Galli (3); ed ecco gli *homines*, o *vassalli rustici* de' tempi *eroici* a noi più vicini (4).

In questo stato di cose si conserva ancora in tutta la sua estensione la naturale indipendenza tra' capi delle famiglie; essi si considerano e sono ancora perfettamente uguali tra loro.

(1) Egli li chiama δρηστῆρες. V. *Odyss.* lib. XVI. vers. 248, ed in molti altri luoghi. I Greci si servivano della voce δουλος per esprimere i servi schiavi ch'erano quelli che si fecero quindi colle conquiste. Δρᾶστηρ, δρήστηρ era il debole che cercava un asilo dal più forte, per fuggire i rischi del suo stato. In fatti δρᾶω significa *fugio*.

(2) Vedi Vico *Scienza Nuova* lib. I. p. 65. 66. *Ibid.* p. 95. 96. *Dignità* LXX e LXXIX., e l'altra sua opera *De universi juris principio uno et fine uno* cap. 104, dove colla più vasta erudizione dimostra questa essere l'origine della clientela de' Romani, che poi in tanti altri luoghi delle sue opere conferma.

(3) Vedi Cesare lib. VI. *Comm. de Bello Gallico*, cap. 15.

(4) Noi troviamo presso i regni eroici della Grecia chiamarsi anche *uomini* i plebei, a differenza de' nobili che si chiamavano Dei, o figli degli Dei. Omero ce ne offre molti esempi. Questa è una delle infinite pruove che ci dimostrano come l'istesse circostanze ritornando, ritornano le medesime idee, e si osservano i medesimi fenomeni. Vico fa vedere che questi *homines*, o sian servi rustici de' tempi eroici *ritornati*, non erano nella loro origine altro che i primi clienti de' Romani. Veggasi la sua *Scienza Nuova* lib. IV. pag. 495 fino a 510., e l'altra citata opera *De uno universi juris principio* ec. cap. 129.

Il bisogno di difendersi da un' altra tribù vicina si manifesta, o l' ambizione di soggiogarla si eccita in uno de' capi di queste famiglie. Egli invita gli altri a seguirlo nella sua spedizione. Tutti, o una parte di essi, accettano il suo invito: ciaschedun di loro, seguito da' suoi clienti, segue il suo duce (1). Se l' esito della guerra è uguale per tutte e due le parti, le cose rimangono nell' antico stato. Ma se l' una delle tribù soggioga l' altra, come deve avvenire dopo qualche tempo, allora il vinto diviene lo schiavo del vincitore. I suoi beni, le sue terre, gl' individui della tribù si dividono tra' vincitori. La contrada è governata da un capo, da' suoi commilitoni, da' soldati che rappresentano la parte libera della nazione, nel mentre che tutto il resto vien sottoposto all' atrocità ed all' umiliazione della servitù. Il capo è il duce che ha condotta la spedizione; i commilitoni sono i patrizii, o siano i capi delle famiglie che l' han seguito; i soldati sono i loro clienti. Una parte del territorio e de' beni del vinto si assegna al duce; l' altra si divide ugualmente tra' commilitoni, e questi suddividono la loro tra' loro clienti.

Qui comincia lo *stato* di *barbarie*, ch' è l' esordio della *società civile*, ma ch' è molto lontano dalla sua perfezione. La disuguaglianza de' beni

(1) Ecco ciò che l' istorie di tutte le nazioni ci dicono essere avvenuto nelle circostanze delle quali parliamo.

tra le tre classi che compongono la parte libera della nazione, e l'abito della militare subordinazione distruggono una piccola parte della naturale indipendenza, ma ne lasciano sussistere ancora l'altra in tutta la sua estensione.

Il Duce, il Re, comunque chiamar lo vogliamo, è più forte di ciascheduno de' Patrizi; ma questi uniti insieme sono molto più forti di lui. Della maniera istessa ciaschedun Patrizio è più forte di ciascheduno de' suoi clienti; ma questi uniti sono molto più forti di lui. Questa reciproca disuguaglianza di forza e di debolezza conserva in questo stato quella gran parte di naturale indipendenza della quale si è parlato. Senza osservarla che dall' aspetto che interessa il nostro oggetto, essa si manifesta e deve manifestarsi in tutta la sua estensione nel sistema penale.

Un debole e tumultuoso Senato, composto da' Patrizii e dal Re, esercita una piccola e quasi invisibile parte del potere legislativo; ma l'esecutivo, e l'esercizio particolarmente del dritto di punire, o sia della vendetta personale, deve ancora restare per lungo tempo tra le mani degl'individui. Questo stato è troppo vicino a quello della naturale indipendenza per poter ottenere la cessione di un dritto così prezioso. Questa parte del *Jus majorum gentium* deve ancora esistere, e non può essere che insensibilmente distrutta. Bisogna cominciare dunque dal darle alcune modificazioni. Nel principio altro non si può fare che stabilire alcune formalità, colle quali dev' essere

esercitata (1). Ma la vendetta dell' offesa seguita ad essere il solo motivo e il solo oggetto della pena. Il corpo sociale non prende parte alcuna negli attentati tra individui ed individui.

In questo stato di cose, dice Aristotile (2),

(1) Con queste formalità si deve cercare di prevenire, quanto più si può, l'abuso nell'esercizio di questo dritto. Io lascio al lettore l'applicazione di questa teoria a' fatti che ci mostrano, che ciò che io qui dico che si dovrebbe fare, è appunto quel che si è fatto da' popoli situati in queste circostanze. Io credo che la voce *quiritare* de' Romani, applicata ne' tempi civili ad alcune giudiziarie azioni, fosse ne' primi tempi, quando essi erano in quel primo periodo di barbarie del quale qui si parla, credo, dico, che fosse nella sua origine destinata ad indicare una di queste formalità. L' offeso, prima di venire alla vendetta, doveva *quiritare*, cioè chiamare ed annunziare a' Patrizii, che fin d' allora chiamavansi Quiriti, l' offesa che aveva ricevuta, e la vendetta che far ne voleva.

Una simile formalità si trova rapportata da Omero presso gl' Itacesi, i quali, secondo che egli ce li descrive, erano per l' appunto in quel grado di barbarie che qui si suppone. Telemaco offeso da' furti che i Proci, o siano i Patrizi, facevano di continuo nelle sue greggie, li convocava, e dopo aver loro palesate le offese che aveva da essi ricevute, dopo aver interessato gli Dei nelle sue lagnanze, dice: *νηποῖνοι κέν ἔπειτα δομῶν ἐντοσθεν ὄλοιτθε*, *impune deinde intra domum vos occidam. Odyss.* II. vers. 145.

(2) Arist. *de Repub.* lib. III. Deve passare lungo tempo prima che il corpo sociale possa prender parte alle offese private. Il primo caso che ci offre la storia romana della parte presa dal corpo sociale in un' offesa privata, fu sotto Tullo Ostilio per la morte di Orazia. Ne' tempi della guerra di Troia Omero ci fa vedere che l' omicida presso i Greci non era obbligato a

non vi possono esser leggi penali per punire i torti, e difendere i privati dritti; e la deficienza di queste leggi ha fatto che i poeti e gl'istorici chiamarono questi tempi, *tempi d'innocenza, secoli d'oro.* Essi credettero che non vi fossero leggi penali, perchè non vi erano delitti. Ma le leggi penali sono allora le braccia, l'asta, la spada dell'offeso. Questi sono i vindici de' suoi torti e i custodi de' suoi dritti. Il corpo sociale, come si è detto, non vi prende parte alcuna. Se l'offeso perdona all'offensore, non vi è per questi di che temere. I soli delitti pe' quali si esercita il *Jus minorum gentium*, o sia il *dritto della violenza pubblica* (1), sono i delitti di *Stato;*

restare fuori della sua patria, se non finchè si fosse pacificato co' parenti del morto. Quando gli aveva placati, egli era esente da ogni rischio, da ogni pena (V. Feith. *Antiq. Hom.* lib. II. cap. 8. pag. 187.). In questi tempi dunque il dritto di punire era ancora presso i Greci tra le mani de' privati. Presso i Germani il dritto della vendetta personale si conservava ancora in tutta la sua estensione a' tempi di Tacito, vale a dire due secoli e più dopo che Cesare ci aveva dipinti i loro costumi, e dopo che avevano avute molte occasioni da trattare e conoscere i Romani. *Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui, quam amicitias necesse est; nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus, utiliter in publicum, quia periculosiores sunt inimicitiae juxta libertatem.* Tacit. *de Morib. German.* cap. XXI. Veggasi anche il cap. VII.

(1) Veggasi l'appendice a questo capo, dove si troverà la distinzione del *Jus majorum gentium*, e del *Jus minorum gentium.*

e i delitti di *Stato* in questa società sono i delitti *religiosi* (1). La superstizione, che vien da' capi di queste società chiamata in soccorso della debolezza de' sociali vincoli, conserva in qualche maniera l'ordine pubblico co' soccorsi imprestati dalla Teocrazia. Tutto ciò ch' è pubblico, o di pubblico dritto, è l'oggetto dell' ispezione o del patrocinio di una Deità. Gli attentati contro il pubblico sono dunque delitti contro la Divinità. Questa dev' esser placata. La pena è la preghiera pubblica (*supplicium*) (2); la vittima è il delinquente (*sacer esto*) (3); gli esecutori e i giudici

(1) *Ne quid inaugurato faciunto. Ne quis, nisi per portas, urbem ingreditor, neve egreditor; moenia sancta sunto.* Ecco due leggi Regie de' Romani che il tempo non ci ha involate. Aggiugniamo a questo la riflessione, che il primo uso che troviamo fatto sotto i Re in Roma della pena del *Culeo*, è *adversus Deorum violatores*. V. Valer. Max. lib. 1. cap. 1. num. 12, vel 13.

(2) Le pene si chiamarono quindi *supplicia*, perchè non erano nella loro origine altro che preghiere dirette a' Numi: come tali erano considerate da' Germani, per quel che ne dice Tacito (*de Morib. German.*), e da' Galli, per quel che ne dice Cesare (*Comment. de Bel. Gall.* lib. VI. cap. 15.).

(3) *Sei. Quis. Terminom. Exarsit. Ipsos. Boveis. Que. Sacrei. Sunto.* Questo è un frammento di una legge Regia del Codice Papiriano rapportato da Fulvio Ursino nelle note al libro *de Legibus et Senatusconsultis* d'Antonio Augustino. Noi ne abbiamo anche altri simili frammenti che per brevità non rapporto. Le leggi delle XII Tavole conservarono quindi quest'antica espressione nelle condanne di morte, anzi in alcuni casi esse esprimevano il nome della Divinita alla quale s'immolava il delinquente. Noi troviamo in esse consacrato a

sono i sacerdoti, a' quali l' opinione dà quella forza che manca al governo (1). La loro autorità non umilia la fierezza del barbaro, il

Giove chi aveva violato un tribuno della plebe; consacrato agli Dei de' padri il figliuolo empio; consacrato a Cerere chi aveva dato fuoco alle biade altrui. Queste non sono che conseguenze degli antichi e primitivi costumi nati dal bisogno e conservati quindi dall' uso. Non voglio tacere una riflessione. Io credo di trovare in questa istituzione la vera origine degli umani sacrifizi così comuni appresso le barbare nazioni. La feroce superstizione d' immolare alla Divinità un uomo, come le s' immolerebbe un irco o un bue, non ha potuto aver luogo che presso pochissimi popoli, e piuttosto nella loro depravazione, che nella loro infanzia. Gli umani sacrifizi comuni alla più gran parte de' popoli nella loro infanzia, non dovettero essere altro che i sacrifizi de' malvagi, de' quali abbiamo noi qui parlato; ed in fatti i delinquenti che si facevano sotto questo religioso aspetto morire, venivan prima esecrati, scomunicati, consegnati alle Furie; e questi erano li *Diris devoti* de' Latini, e gli Ἀναθήματα de' Greci. Questo costume, apparentemente superstizioso e feroce, fu comune a' diversi popoli, perchè comune ne fu il bisogno nelle politiche circostanze nelle quali noi l' abbiam fissato.

(1) Noi troviamo presso quasi tutte le barbare nazioni, in quell' epoca della loro barbarie della quale noi qui parliamo, la giudicatura unita al sacerdozio ne' delitti che si riferivano alla Divinità. Veggasi Dionisio d'Alicarn. lib. II. Strab. lib. IV. Plat. *de Legib*. lib. VI. e lib. VIII. *init*. Giustino lib. XI. cap. 7. e quell' aureo luogo di Tacito *de Morib. German*. cap. 7. dove dice: *Ceterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare quidem nisi sacerdotibus permissum non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt*. Presso i Galli, i *Druidi* erano giudici e carnefici nel tempo istesso (V. Cesare *Comm. de Bel. Gall.* lib. VI. cap. 15. Forse da questo

quale, quanto abborrisce la dipendenza degli uomini, altrettanto è disposto a piegarsi sotto quella de' Numi. Queste esecuzioni, insieme co' motivi che le hanno cagionate, si conservano nel corpo del Sacerdozio per mezzo di una tradizione che si nasconde al popolo. Ecco perchè le leggi penali furono chiamate *exempla*, e il dritto che le conteneva si chiamava *jus arcanum* (1).

derivò che in alcune monarchie dell'Asia il boia seguitò ad essere una carica ragguardevole sotto il titolo di *gran sacrificatore*, come si è altrove osservato; e questo è senza dubbio il motivo pel quale in tutti i governi barbari il sacerdozio è stato sempre nel corpo de' Patrizi, e il Capo, il Re è stato quasi sempre il supremo Sacerdote. *Patres sacra magistratusque soli peragunto, ineuntoque. Sacrorum omnium potestas sub Regibus esto: Sacra Patres custodiunto* (*Lex Regia*) Vid. Dion. Alicar. lib. II. Aristotile ne' suoi libri di Politica, facendo la divisione delle Repubbliche, novera tra questi i Regni Eroici, *dove i Re*, dice egli, *in casa ministravan le leggi, fuori amministravan le guerre, ed eran capi della religione* (Polit. lib. 3. *edit. cum Petr. Victor.* p. 261 e 262.); ed in fatti il primo Re che nella Grecia separò lo scettro dal sacerdozio, fu Eretteo (V. Apollod. lib. III. pag. 198.); ed i Re di Roma furono tutti anche Re delle cose sacre (*Reges Sacrorum*); onde poi, discacciati i Re, il capo de' Feciali fu chiamato coll'istesso nome. Noi ritroviamo finalmente gli avanzi dell'istesso spirito nella consecrazione de' Re nella barbarie posteriore. Noi sappiamo che Ugo Capeto si faceva chiamare Conte ed Abate di Parigi; e il Parradino (Annali di Borgogna) rapporta antichissime scritture nelle quali molti principi di Francia comunemente Conti ed Abati, e Duchi ed Abati s'intitolavano.

(1) Veggasi su di ciò il Vico *De uno universi Juris principio et fine uno* lib. 1. *Dignità* 92.

Ritorniamo a' delitti contro i privati. Noi abbiam lasciato l'esercizio del dritto di punire tra le mani dell'offeso, noi l'abbiamo semplicemente obbligato ad alcune formalità. Questo primo e piccolissimo passo viene e deve venire dopo qualche tempo seguíto da un altro. La vendetta ne' barbari, negli uomini non ancora inciviliti, agisce col massimo impeto. Nel primo istante essa non ha limiti. Obbligare ad una dilazione l'offeso nell'esercizio del dritto di punire, è dunque l'istesso che indebolire la forza della sua passione, e prevenirne in gran parte gli eccessi. Ecco ciò che la facoltà legislativa deve prescrivere in questo stato di cose: ecco ciò che in realtà ha essa prescritto (1).

(1) Senza ricorrere all'istoria de' tempi barbari a noi più vicini, che potrebbe molto illustrare questa verità, ma che io suppongo più universalmente nota a' miei lettori, io ne trovo nella barbarie più remota ne' tempi eroici degli antichi popoli una pruova che mi pare di non doverla tacere. Noi troviamo presso tutti i popoli barbari l'istituzione degli asili anteriore all'istituzione delle leggi penali, vale a dire ne' tempi ne' quali l'esercizio del dritto di punire era ancora interamente tra le mani degl' individui. Noi vediamo in Euripide Andromaca rifuggita nel tempio di Tetide. (*Androm.* act. 1.) Noi vediamo nell' *Ecuba* Polissena consigliata a rifuggire ne' templi e presso gli altari, per evitar la morte (. . . ἴθι πρὸς ναὸς, ἴθι πρὸς βωμοὺς... *abi ad templa*, *abi ad altaria* ec. Eurip. *Ecuba*). Noi vediamo in Omero, Femio cercare nell' ara di Giove un asilo contro di Ulisse (Homer. *Odyss.* XXII); noi vediamo Priamo rifuggito all' ara di Giove Erceo dopo la presa di Troia (Pausania *in Corinthiacis*); noi vediamo nell' *Edipo Coloneo* di Sofocle, Edipo rifuggirsi

Questo stabilimento reca un altro vantaggio. Siccome in questo stato di cose il solo oggetto della pena è la vendetta dell'offeso; siccome nelle sue mani è riposto e il dritto di vendicarsi, e il dritto di perdonare, e quello di transigersi; così, quando vien egli obbligato a questa dilazione, è molto facile che il suo sdegno, raffreddato dal tempo, si plachi con

nel *luco* dell' Eumenidi; e tanti altri esempi che per brevità trascuro. Riflettendo su questa universale istituzione de' tempi eroici, io ne cerco la cagione. Io veggo che questa non poteva avere altro oggetto, ne' tempi de' quali noi parliamo, se non di garantire l' offensore da' primi impeti della vendetta dell' offeso, di lasciargli uno spazio di tempo nel quale procurar potesse i mezzi di placarlo coi doni, colle offerte, colle preghiere, ec., o pure uno spazio di tempo atto, se non a distruggere, a raffreddare almeno l' impeto dello sdegno, ed a prevenire gli eccessi della vendetta. Il timore d' incorrere nella pena del sacrilegio, che in questo stato della società doveva essere, come poc' anzi osservammo, un delitto pubblico, perchè delitto contro gli Dei, doveva distogliere l' offeso da qualunque intrapresa contro il suo offensore, finchè questi reggeva nell' asilo, che doveva per altro essere uno stato molto penoso per un bárbaro che più di qualunque altra cosa apprezza la sua personale libertà. Considerato dunque sotto questo aspetto, l' asilo altro non era che una dilazione tra l' offesa e la vendetta; era una tregua, durante la quale poteva o stipularsi la pace, o evitarsi una parte de' mali della guerra. Io mi servo di questa espressione, perchè non è possibile supporre che nello stato di barbarie un uomo si consecrasse a rimaner perpetuamente in un tempio per evitar la vendetta dell' offeso. Questo sforzo non poteva essere che *ad tempus*; ed ecco perchè io lo considero come una semplice dilazione.

una prestazione che gli reca un vantaggio più reale. Per dare a questo stabilimento l'appoggio della forza, si dà all'offensore un garante per difenderlo dallo sdegno dell'offeso, finchè dura il tempo della dilazione che passar deve tra il delitto e la pena, tra l'offesa e la vendetta. Il *Patrizio*, il *Signore* è il garante del suo *Cliente*, del suo *Homo*, se questi è l'offensore; ed il Re, il Capo della nazione è il garante del *Patrizio*, del *Signore*, se il *Patrizio*, se il *Signore* è il delinquente. Quando la *composizione* ha luogo, l'offensore, dopo di averne sborsato il prezzo all'offeso, deve pagare al suo garante le spese della custodia (1). Ecco l'origine del *Fredum* de' tempi barbari a noi più vicini (2).

Questo secondo passo apre coll'andar del tempo l'adito ad un terzo molto più efficace. Finora l'estensione della pena e la quantità

(1) Tacit. *de Morib. German.*

(2) Vedi Du-Fresne *Glossar.* voce *fredum et faida.* Questa era la somma che andava all'offeso ed a' suoi parenti, e quello il prezzo della custodia che si pagava al garante. Si conservò quindi quest'istesso dritto, anche quando l'oggetto n'era diverso, cioè quando non era più necessaria la custodia dell'offensore, perchè si era già tolto dalle mani de' privati il dritto della vendetta, o sia l'esercizio del dritto di punire. Non si fece altro che stabilire i casi ne' quali si doveva pagare il *fredum*, e questo era quando vi era l'offesa. Il solo maleficio senza volontà non era soggetto al *fredum.* Veggasi il Codice de' Ripuarii tit. 70. e tit. 46, quello de' Longobardi lib. 1. cap. 31. § 3, la Legge Salica tit. 28. § 6. Veggansi in Marculfio lib. 1. le Formole 2. 3. 4. e 17.

della redenzione si è dovuta lasciare nell' arbitrio dell' offeso. Come si sarebbe potuto in fatti prescrivere all' uomo ubbriaco dallo sdegno un limite alla sua vendetta, quando questa seguir poteva immediatamente l' offesa? e come limitar la redenzione, senza prima limitar la vendetta?

Bisognava dunque disporre il *barbaro* a questa doppia operazione coll' obbligarlo a far passare un certo tempo prima di poter esercitare sull' offensore il suo dritto. Or questa dilazione, della quale si è parlato, evitando gli eccessi della vendetta, e favorendo il rimedio della *composizione*, dà alla facoltà legislativa l' adito di dare un terzo urto, molto più forte de' due primi, a questa parte della naturale indipendenza, col fissare l' estensione della pena, e la quantità della *redenzione*. Si stabilisce dunque il taglione, e sopra quello si regola il valore della multa.

Questa pena del taglione, contro la quale tanto si scagliano i nostri criminalisti, che non sanno fissare i loro sguardi che sopra quegli oggetti che li circondano; questa pena che dev' esser proscritta da qualunque codice di una nazione già pervenuta alla sua maturità (1),

(1) Io parlo del taglione *in genere*, non del taglione adoprato dalla sanzione penale in alcuni casi. Quest' ultimo può convenire anche a' popoli pervenuti al massimo grado di maturità. Noi in fatti l' abbiamo all' esempio di Roma, proposto per pena della calunnia; ma il primo non conviene che a' popoli situati in quel tal periodo di barbarie.

è nulladimeno, nello stato della società di cui noi parliamo, l'istituzione più savia e più opportuna alle sue politiche circostanze.

Noi la troviamo infatti stabilita presso tutt' i popoli che furono e che sono in questo stato (1); e se Locke istesso propor dovesse un sistema penale per un popolo che si trovasse in quel grado di barbarie nel quale noi lo supponiamo, stabilirebbe il taglione, come lo stabilì Pitagora (2), e come lo stabilirono i nostri barbari padri. Vediamone i vantaggi.

Fissato il taglione come misura di ogni pena, e stabilito contemporaneamente il valore della redenzione a quello ne' diversi casi, ne' più frequenti almeno, corrispondente, si dà al popolo la prima, sebbene imperfetta, idea della proporzione della pena col delitto, e della *composizione* colla pena.

A questo primo vantaggio se ne aggiugne un altro molto maggiore. Colui che non può lasciare più alla sua vendetta il libero sfogo; colui che non può recare al suo offensore maggior male di quello ch' egli ne ha ricevuto,

(1) Gli Europei, che han trovato alcuni popoli di America in quel grado appunto di barbarie del quale noi parliamo, han trovato l' uso del taglione gia stabilito in quella maniera che si è da noi esposta. Veggasi il Viaggio di Coreal tom. 1. pag. 208, il Viaggio di J. de Lery pag. 271, e l' Istoria generale de' Viaggi tom. IV. pag. 324 e 325.

(2) Aristotile nella sua Etica chiama il taglione il *Giusto Pitagorico*, perchè Pitagora lo stabilì nella Magna Grecia da lui trovata precisamente in quello stato di barbarie di cui qui si parla.

volentieri lascia ad altri la cura di punirlo, e di vendicare il torto che ne ha ricevuto, quando non sa determinarsi ad accettarne la pecuniaria commutazione. L' autorità legislativa può e deve profittare allora di questa disposizione, che insensibilmente si è nel popolo formata, per convertire la *violenza privata* in *violenza pubblica*; per istrappare dalle mani de' privati l' esercizio del dritto di punire, e conferirlo ad una magistratura analoga alle circostanze politiche nelle quali si ritrova allora la nazione.

Il Patrizio giudicherà e punirà allora, come magistrato, il suo cliente offensore; ed il Re giudicherà e punirà, come magistrato, il Patrizio delinquente. Ecco lo stato nel quale Ulisse trovò i Feacesi (1). Ecco ciò che

(1) Omero, questo grande istorico della barbarie, questo poeta che offre al filosofo i materiali per osservare i diversi stati pe' quali i popoli debbono passare per giugnere allo stato civile, ci fa vedere i Feacesi in quest' ultimo periodo di barbarie del quale noi parliamo, e ci dipinge in poche parole la loro forma di governo. Dodici Re, o sien Patrizi, governavan la plebe, (δῆμον) divisa in varii vichi o tribù, ed il decimoterzo Re (Alcinoo) giudicava i dodici Re inferiori o sian patrizi. Nella parlata ch' egli mette in bocca di Alcinoo si serve di queste parole:

Δῶδεχα γὰρ κατὰ δῆμον ἀριπρῆπεες βασίληες
Αρχοι κράινουσι, τρίσκαιδέκατος δ' ἐγω αὐτός;

Duodecim enim in populo praeclari reges
Principes imperant, tertius decimus autem ego ipse.

Homer. *Odyss.* lib. VIII. v. 390 e 391.

avvenne in Roma sotto gli ultimi Re (1); ed ecco ciò che avvenne nelle barbare nazioni a noi più vicine, quando si trovarono in quel

Il lettore non ha che a leggere tutta la narrazione ch' egli fa a questo proposito, per confermarsi nel mio sistema.

(1) Con questo mezzo Tarquinio fece morire una gran parte de' patrizi. Un argomento fortissimo che il Re, in quest' ultimo periodo del regno eroico di Roma, giudicasse i patrizi, si è che, discacciati i Re, questa prerogativa passò a' Consoli ch' ereditarono una gran parte de' dritti del Re. Bruto ne fece uso per punire i partigiani de' Tarquinii e i suoi figli. Noi abbiamo altrove osservato che la Legge Valeria fu quella che dette il primo riparo a questa perniciosa prerogativa che dalle leggi delle XII Tavole fu quindi interamente abolita. È vero che in queste leggi si parla in generale di cittadino di Roma; ma noi dimostreremo da qui a poco in un' altra nota, che per cittadini non potevano allora intendersi che i nobili. Il dritto dunque di giudicare della vita d' un cittadino che i Consoli ereditaron da' Re, era quello di giudicare di un patrizio. Che i patrizi poi giudicassero come magistrati i clienti che componevano la plebe, noi ne abbiamo varii argomenti. Il citato frammento dalla Legge Regia n' è una pruova: *Patres sacra, magistratusque soli peragunto ineuntoque.* N' è una pruova anche l' altro frammento che minaccia una forte pena al patrizio che abuserà di questo dritto: *Si Patronus Clienti fraudem fecerit, sacer esto.* Questo frammento ci è stato conservato da Servio su quel verso del sesto libro dell' Eneide che finisce: *aut fraus innexa Clienti.* È molto verisimile anche che la ripartizione, fatta sotto gli ultimi Re, della plebe in varie tribù, fosse diretta a distribuire la giurisdizione di ciaschedun patrizio sulla sua clientela, su gl' individui della quale egli esercitar dovesse il giudiziario potere ne' familiari giudizi. Gli argomenti che io avrei per provare questa congettura, sono molti, ma io li sacrifico alla brevità.

grado di barbarie che è il più vicino allo stato civile (1).

Qui comincia il *Jus scriptum;* e la legge scritta in questo stato di cose non è che la *tariffa* de' prezzi co' quali compor si debbono le diverse specie di offese (2). Nel determinare queste *somme* la legge non può allora trascurare la disuguaglianza delle condizioni tra' patrizi e i clienti, tra' clienti ed i servi. La quantità della composizione vien dunque determinata dalla condizione dell' offeso, da quella dell' offensore, dalla natura dell' offesa (3). Più:

(1) Le giurisdizioni signorili in quest' ultimo periodo della posteriore barbarie sono così note, che ogni documento relativo a quest' oggetto sarebbe inutile, giacchè bisognerebbe interamente ignorare l' istoria per dubitarne. Per quello poi che riguarda il dritto del Re nel giudicare i patrizi, o siano i Proceri ed Ottimati, per servirmi delle voci usate ne' codici di questi popoli, io non so come alcuni han potuto dubitare che il Re assistito dal suo privato Consiglio avesse non solo avuto, ma esercitato questo dritto. Le leggi, le formole, gl' istorici di quei tempi, tutti ci assicurano di questa verità. Ved. Greg. Tur. lib. IV. cap. 32. e 35., e lib. X. cap. 18. e 19.

(2) Veggansi tutt' i codici barbari nella Collezione di Lindenbrogio, e particolarmente il Codice de' Longobardi lib. I. tit 6. § 3, il Codice de' Frigioni tit. 5. et seq., il Codice de' Borgognoni tit. 5. 10. 11. 12., il Codice degli Alemanni tit. 58. § 1. e 2., la Legge Salica tit. 19. 21. 31. 43. 61., e Gregorio Turonense Ist. lib. IV. cap. 28.

(3) Vedi i citati titoli del Codice de' Borgognoni, e oltre a questi i titoli 26. 30. 33. 48, e la Legge Salica in parte de' citati titoli, e ne' seguenti titoli 37. 41. 43., art. 6. 7. 8. A questo corrispondono anche gli altri codici.

Le concause morali e politiche che hanno avvicinato il popolo alla civiltà; la non contrastata privazione dell' esercizio del dritto di punire e della naturale vendetta; la lenta ma sensibile progressione de' costumi, e la diminuzione della ferocia che l' abito di convivere e la comunione de' sociali officii han dovuto necessariamente produrre; mettono la facoltà legislativa nello stato di potere stabilire sotto un aspetto molto diverso dall' antico questo sistema penale. Non si appartiene più all' offeso la scelta del taglione, o della *composizione*. La pena pecuniaria è la pena ordinaria: la straordinaria è il taglione. Quando il delinquente, quando l' offensore non vuole, o non ha come pagare il tassato prezzo della composizione, si condanna al taglione; ed è, per così dire, nella persona dell' offensore la scelta della pena, e non dell' offeso (1). I vantaggi di questo metodo sono molti: due ne sono i

(1) Gellio, parlando della Legge Regia inserita quindi nelle decemvirali Tavole, (*si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*) ci fa vedere che in quel tempo, che corrisponde a quel periodo di barbarie del quale noi parliamo, era nell' arbitrio dell' offensore e non dell' offeso, lo scegliere tra il taglione e la composizione. *Reum*, dice egli, *habuisse facultatem paciscendi, et non necesse habuisse pati talionem, nisi eum elegisset.* (V. Gell. lib. XI. cap. I., e Sigon. *de Judiciis* lib. II. cap. 3.) Ne' codici delle nazioni della barbarie posteriore si trova generalmente questo metodo stabilito. Il taglione s' infliggeva quando il reo non voleva, o non aveva di che pagare il prezzo della composizione. Veggasi tra le altre la Legge Salica nel tit. 61.

principali. Si termina di distruggere l'antico dritto della vendetta personale, e si ripara ad una gran parte de' vizi inerenti al taglione, che in questo stato di cose non si può ancora abolire, ma che conviene modificare.

Se noi paragoniamo quest' ultimo periodo di barbarie col primo, quale immenso spazio si troverà essersi percorso! La vendetta personale più non esiste; la pena non è più indeterminata; la composizione non è più arbitraria; non è più nella scelta dell'offeso il taglione o la multa; esiste un giudice ed una legge; vi è un codice scritto, ed un magistrato che lo applica a' diversi casi.

Questo sistema di cose, molto imperfetto in se stesso, ma il migliore possibile nelle circostanze nelle quali supponiamo la nazione, deve coll'andar del tempo produrre necessariamente un gran male, e questo male deve quindi produrre un gran bene. L'autorità di giudicare e di punire, data al Re su' Patrizi, ed a' Patrizi su' clienti, unita alle altre prerogative della loro politica condizione, è collocata in mani troppo forti, per non dovere col progresso del tempo cagionare gravi disordini. O il Re si servirà di questo istrumento per opprimere i Patrizi, o i Patrizi per opprimere i clienti. Nel primo caso l'oppressione armerà i Patrizi contra del Re; nel secondo armerà il corpo dei clienti, o sia la plebe contro i Patrizi. Nel primo caso i Patrizi si uniranno alla plebe per espellere il Re; nel secondo la plebe si unirà al Re per opprimere i Patrizi. Nel primo caso si fonderà l'aristocrazia, come

avvenne in Roma (1); e nel secondo la monarchia, come è avvenuto nelle nazioni dell'Europa.

(1) È un errore il credere che Bruto istituisse in Roma la democrazia. Se dopo l'espulsione de' Tarquinii il sistema antico della clientela decadde, non per questo gl' individui che questa formavano, e che componevano un solo corpo sotto il nome di Plebe, ebbero parte alcuna al governo. Essi seguitarono per qualche tempo a non conoscere altro dominio che 'l *bonitario* istituito nel censo di Servio Tullio, indizio di dependenza e di servitù; e quando, colla seconda legge agraria che fu il soggetto della prima legge inserita nelle XII. Tavole, essi ottennero il dominio Quiritario, questo era anche molto imperfetto nelle loro mani. Siccome la plebe non aveva ancora nozze solenni, così essa non ne aveva neppure gli effetti civili, quali sono patria potestà, suità, agnazioni, gentilità, successioni legittime. I plebei, finchè non ottennero *connubia Patrum*, ch' è l' istesso che il dritto delle nozze solenni, e non già il dritto di apparentare co' patrizi, come la maggior parte crede; i plebei, io dico, finchè non ebbero da' patrizi comunicata questa ragion delle nozze, che Modestino definisce: *omnis divini et humani juris communicatio*, non potevano considerarsi come cittadini. Se essi non partecipavano agli effetti civili delle nozze, come avrebbero poi potuto partecipare agli effetti politici? Quando essi la ottennero, dopo tanti clamori e tante minacce, allora furono cittadini; ma dopo tutto questo, dovette anche qualche tempo passare prima che la Sovranità passasse al popolo composto di nobili e di plebei, giacchè prima di questo tempo per popolo non s' intendeva che il corpo de' nobili ch' erano i soli cittadini. La democrazia cominciò in Roma co' gran comizi, composti, come si sa, di nobili e di plebei. Prima di questo tempo, quando si parla di popolo, non s' intende altro che 'l corpo de' nobili, una parte de' quali formava il Senato, nel mentre che tutto l' ordine di essi nobili rappresentava il popolo.

Il governo democratico non può nascere che dalla corruzione d'una di queste due costituzioni. Se l'aristocrazia diviene violenta e tirannica; se la monarchia degenera in un dispotismo feroce; allora il popolo stanco di soffrire si desta dal suo letargo, innalza il suo capo, vede i suoi dritti, misura le sue forze, combatte, espelle, o fuga i suoi tiranni; innalza i trofei della libertà nella sua patria, o li va a stabilire altrove, nell'isole, su gli scogli, su' monti, o fra le maremme, dove l'acqua o la terra combattono per lui, e difendono i suoi preziosi dritti.

Ecco come si formano i tre diversi *stati civili*, ed ecco l'epoca della maturità politica di un popolo; epoca, nella quale la legislazione e il codice penale particolarmente può acquistare quella perfezione che conviene, e può fondarsi su' principii che abbiamo antecedentemente sviluppati, e che andremo di mano in mano sviluppando in questo libro (1).

L'istoria romana di questi tempi sembra piena di contraddizioni, se non si legge con questa prevenzione. Io prego il lettore di riflettere su questa nota, che io non posso maggiormente estendere, e che mi costa una lunga meditazione sulla prima costituzione aristocratica istituita in Roma dopo l'espulsione de' Tarquinii, i quali, come si è osservato, furono, più che per ogni altro motivo, cacciati per l'abuso che fatto avevano del dritto di punire i patrizi.

(1) Io prego colui che legge, di ricordarsi di ciò che si è detto nell'ultimo capo del primo libro di quest'opera, per vedere come i principii generali da me in quel libro premessi vengono di mano in mano applicati nel corso dell'opera. Io non cerco che l'unità, e questa deve formare il difficile merito di ogni opera di sistema.

Lasciando a colui che legge, l'applicazione de' fatti a queste verità, vediamo l'influenza che queste tre diverse specie di costituzioni debbono avere nel sistema penale; e dopo che avremo esaminati i principii dipendenti da questo primo rapporto del sistema penale colla natura del governo, passiamo a quelli che dipendono da' rapporti cogli altri oggetti che compongono lo *stato della nazione*, la quale non consideriamo più nella sua infanzia e nella sua fanciullezza, ma nella sua politica maturità. Questo sarà l'oggetto del seguente capo, prima del quale è necessario che io illustri con una breve appendice un'idea che non ho potuto qui sviluppare per non interrompere il corso del mio ragionamento.

APPENDICE

L'idea che ho data del *Jus majorum gentium*, e del *Jus minorum gentium*, ne suppone delle altre che io non potrei trascurare d'accennare, senza essere accusabile di oscurità: questa dipende dalla vera nozione del *dritto*, e del *dritto delle genti*.

Io definisco il *Jus : l'uguaglianza delle utilità*. Lascio al lettore l'esame del valore di questa definizione, la quale pare che non fosse ignota agli antichi, i quali unirono alla voce *Jus* l'aggiunto *aequum*.

Definisco il *Jus gentium* in generale: il *dritto della violenza*, vale a dire: *l'uguaglianza delle utilità procurata e sostenuta dalla forza*. Questa violenza è o *privata* o *pubblica*, e di qui

nasce la differenza tra il *Jus gentium majorum* e il *Jus gentium minorum.*

Definisco il *Jus gentium majorum*: il *dritto della violenza privata*, vale a dire: *l' uguaglianza delle utilità sostenuta dalla violenza privata delle forze individue*; e questo aveva luogo tra gli uomini che vivevano nello stato *exlege*, cioè nello stato della naturale indipendenza, simile a quello nel quale sono le nazioni tra loro, in cui ciascheduno deve appoggiare il suo dritto colla propria forza.

Definisco finalmente il *Jus gentium minorum*: il *dritto della violenza pubblica*, vale a dire: *l'uguaglianza delle utilità appoggiata dalla forza pubblica*; e questo ha luogo nelle società civili, nelle quali tutto il corpo sociale ha la tutela de' dritti degl' individui che lo compongono. Quello dunque che comunemente si chiama *dritto delle genti*, altro non è che il *Jus majorum gentium*; e quello che comunemente si chiama *dritto pubblico*, è il *Jus minorum gentium*; ed ecco forse perchè gli antichi giureconsulti confusero il *dritto pubblico* col *dritto delle genti.*

Il lettore riflettendo sopra queste idee che non mi è qui permesso di maggiormente sviluppare, vedrà anche il motivo di quelle distinzioni così frequenti presso gli antichi scrittori tra' *majorum gentium Dii*, *majorum gentium Patricii*, e *minorum gentium Dii*, *minorum gentium Patricii.* I *majorum gentium Dii* erano gli Dei più antichi, anteriori alle origini delle città, come Saturno, Giove, Marte, Mercurio ed altri che la mitologia chiama con questo

nome (1). I *minorum gentium Dii* erano quelli che furono venerati dopo la formazione delle città, come *Quirinus*. Della maniera istessa i Romani chiamarono *Patricii majorum gentium* quelli che discendevano da' primi padri scelti da Romolo nella fondazione della città, vale a dire ch' erano stati nella naturale indipendenza; e *minorum gentium Patricii* quelli che discendevano da' Patrizii posteriormente creati. Per l' istesso motivo si chiamavano *Gentes majores* le famiglie nobili antiche, quali erano quelle che discendevano da que' primi padri de' quali Romolo compose il Senato; e *Gentes minores* le famiglie *nobili nuove* che discendevano da' padri posteriormente creati, quali erano quelli de' quali Giunio Bruto, cacciati i Re, riempì il Senato quasi esausto per l' eccidio de' senatori fatti morire da Tarquinio il Superbo.

CAPO XXXVI.

Proseguimento dell' istessa teoria.

Eccoci pervenuti a quella parte di questa teoria che più interessa lo stato presente delle nazioni dell' Europa. L' influenza che debbono

(1) Questi furono presso i Caldei fino al numero di dodici, per esprimere i quali i Greci, come si sa, si servivano della sola parola δώδεκα; e questi erano Giove, Giunone, Diana, Apollo, Vulcano, Saturno, Vesta, Marte, Venere, Minerva, Mercurio, Nettuno.

avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli già pervenuti alla loro maturità, sono l' oggetto di questo capo. Io comincio dalla natura del governo.

Nell' aristocrazia vi è una classe che comanda, ed un' altra che ubbidisce. La sovranità e il potere è nell' ordine de' nobili, l' ubbidienza è nel resto del popolo.

Nella monarchia vi è un Sovrano che dà la legge, un corpo di magistrati che la fa eseguire; un ordine di nobili che illustra il trono e che ne viene illustrato; una graduazione di gerarchie distinte per prerogative di onore, e non d' impero; un' ultima classe finalmente che non conosce molto l' onore, e teme poco l' infamia.

Nella democrazia comanda il popolo, e ciascheduno cittadino rappresenta una parte della sovranità: nella *concione* egli vede una parte della *corona* poggiata ugualmente sul suo capo che sopra quello del cittadino più distinto. L' oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annunzia la sua debolezza, egli non ha che a dare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità. Se per la strada egli incontra un cittadino molto più ricco di lui, seguito da molti servi, circondato da molti aderenti, ornato dalle insegne della più

illustre magistratura, egli non ha che a ricordarsi dell' uguaglianza politica che passa tra lui ed il suo concittadino, per appropriarsi una parte della di lui grandezza, invece di umiliarsi a fronte della di lui superiorità.

Ecco l'aspetto diverso col quale ci si presentano le tre semplici forme di moderati governi. Vediamone l'influenza sull'uso delle pene.

Nell'aristocrazia il nobile proscritto dalla sua patria è proscritto dalla sede del suo impero; l'uomo del popolo perde i suoi amici e i suoi parenti, ma la sua politica condizione non vien deteriorata dall'esilio: nella sua patria, o fuori di essa, questa è sempre l'istessa. Ubbidire alle leggi, senza mai aver parte alla loro formazione, costituisce il suo stato politico in qualunque nazione egli vada, presso qualunque popolo, così nella sua patria come lungi da essa. Nell'aristocrazia dunque l'esilio dalla patria sarà una gran pena per un nobile, ed una pena molto piccola per un uomo del popolo; e come tale non dev' essere adoperata contro di lui, giacchè, come si è altrove provato (1), una pena molto piccola che non potrebbe esser destinata che per un delitto molto leggiero, e che priva lo Stato d'un uomo, è una pena perniciosa che deve dal legislatore essere sostituita da un' altra che ottenga l'istesso effetto, senza recare l'istessa perdita.

L'uso dunque della pena dell'esilio non sarà

(1) Cap. XXXIV.

opportuno nell'aristocrazia, che per l'ordine de' nobili. Questa pena minacciata, per esempio, contro il perturbatore dell'ordine pubblico, distoglierà da simili attentati il nobile ambizioso, e difenderà nel tempo istesso la costituzione dalle nuove trame che il perturbatore potrebbe ordire, quando la pena del suo delitto non lo allontanasse dalla sua patria.

Nella monarchia questa pena dovrebbe essere interamente proscritta dal codice penale. Niuna classe, niun ordine dello Stato deve avere in questo governo un potere *inerente* alla persona de' suoi individui. Niuno tra' privati partecipa in questo governo alla sovranità; niuno deve rappresentare una parte del potere legislativo; niuno deve nascere col dritto di esercitare una parte del potere esecutivo (1). Non vi è monarchia, o la monarchia è viziosa, sempre che uno di questi inconvenienti si osserva nella sua costituzione. Supponendosi dunque una monarchia regolare, noi troveremo che l'esilio dalla patria è una pena che non si deve adoperare contro alcun ordine dello Stato. Il nobile che ha prerogative di onore, e non d'impero (purchè il suo delitto non fosse infamante, ciò che richiederebbe una pena molto più forte dell'esilio), il nobile, io dico, esiliato dalla patria conserverebbe tutto il lustro della sua condizione, senza perdere alcun potere reale. Egli consumerebbe fuori dello

(1) Nella prima parte di questo III. libro si è diffusamente dimostrata questa verità. Veggasi il capo XVIII.

Stato le sue rendite; egli lascerebbe nell' ozio molti cittadini occupati dal suo lusso; egli nuocerebbe alla società e col delitto e colla pena. Il magistrato esiliato dalla sua patria non piangerebbe che la perdita della sua carica, della quale potrebbe esser privato, senza esserne proscritto. L' umiliazione del suo stato sarebbe molto più sensibile per lui, e molto più istruttiva per gli altri, quando la sua persona degradata ricordasse di continuo colla sua presenza le conseguenze del delitto. Così per questi finalmente, come per tutti gli altri ordini dello Stato, la pena dell' esilio dovrebbe in questo governo esser considerata sotto l' istesso aspetto che si è considerata relativamente al popolo nelle aristocrazie, e dovrebbe per conseguenza esser proscritta dal codice penale di una monarchia pel motivo istesso pel quale si è mostrato non doversi adoperare contro il popolo ne' governi aristocratici (1).

Non si può dir l' istesso riguardo alla democrazia. In questo governo, come si è detto, ogni cittadino rappresenta una parte della sovranità. Il popolo intero è nella democrazia

(1) Una pruova di questa verità ce l' offre l' istoria della romana legislazione. Prima di Cesare l' interdizione dell' acqua e del fuoco non era accoppiata alla confiscazione de' beni. La perdita della patria bastava a formare la più gran pena pel Romano libero. Perduta la libertà, la perdita della patria divenne una pena troppo piccola; e siccome si trovava destinata a' più gravi delitti, Cesare, per non alterare interamente il sistema penale, vi accoppiò la confiscazione de' beni. Vedi Svet. *in Vita Jul. Caesar.* c. XLII, e Dion. lib. 50.

quello ch' è l' ordine de' nobili nell' aristocrazia. L' istessa causa dunque che rende efficace ed opportuna la pena dell' esilio per l' ordine de' nobili nell'aristocrazia, la renderà efficace ed opportuna per tutto il popolo nella democrazia. In questo governo il cittadino proscritto dalla sua patria vien privato della sua politica condizione, decade dalla sua sovranità, perde il suo impero; e dovunque egli vada, trova una dipendenza che è infinitamente più dura, quando non vien preparata dall' educazione, ingentilita dall' abito, e nascosta dall' ignoranza de' piaceri che vanno uniti alla preziosa libertà. L' istessa pena dunque (l' esilio) dev' esser diversamente considerata ne' diversi governi. Essa sarà adoprabile contro una sola classe in un governo (nell'aristocrazia): essa non sarà opportuna per alcun ordine, per alcuna classe in un altro (nella monarchia): essa sarà opportuna ed adoprabile contro tutti gl' individui della società in un altro (nella democrazia). Ecco l' influenza della natura del governo sull' uso della pena di esilio.

Dall' esilio passando all' infamia, noi vedremo anche l' influenza che deve avere la natura del governo sull' uso di questa pena. Richiamando alla nostra memoria ciò che si è detto su questa specie di pena ne' principii generali poc' anzi sviluppati, noi ci ricorderemo di aver dimostrato che le pene d' infamia non debbono cadere che su' delitti di loro natura infamanti, e non debbono essere adoperate che per quelle classi dello Stato che conoscono e danno un peso all' onore. Applicando ora questi generali

principii a' particolari che determinar debbono l'uso di questa pena ne' diversi governi, noi troveremo che nella sola democrazia l'infamia può essere indistintamente adoperata contro tutti gl' individui della società; ma che nell'aristocrazia e nella monarchia l'uso di essa esser non deve così universale.

Nella democrazia, come si è detto, ogni cittadino è penetrato dall' idea della sua dignità. La sua mano che gitta nell' urna il decreto della guerra o della pace; che soscrive il trattato di una confederazione, di una tregua, di un'alleanza, dalla quale dipende forse la tranquillità, la sicurezza, la sorte della sua patria e di molti popoli; la sua lingua che propone, rifiuta, o approva una nuova legge, che ne deroga un' antica; che palesa le virtù o i vizi del candidato che ambisce la più illustre magistratura; la sua casa che, per angusta e povera ch' ella sia, non lascia di essere frequentata dalle persone più distinte della repubblica, che vanno col rispetto che suggerisce l'ambizione, ad implorare da lui un suffragio, ed a disporlo in loro favore; la piazza pubblica finalmente, dove, nel tempo delle concioni, e il magistrato che le convoca, e il Senato che prepara gli affari su' quali si deve deliberare, e l'oratore che accusa, difende, oppone, o sostiene, e i candidati che ambiscono le cariche; dove, in poche parole, tutti coloro che seggono più alto di lui, sono quelli che dipendono dalle sue deliberazioni; tutti questi oggetti, io dico, debbono in ogni istante ricordare al cittadino in questo governo il suo

potere e la sua dignità. Or questa coscienza fomentata e sostenuta da tante concause; questa coscienza comune a tutti gl' individui di questa società; questa coscienza che ha tanta affinità col vero onore, che può dirsi esser la cosa istessa; questa coscienza, io dico, deve nella democrazia render generalmente prezioso l'onore, generalmente terribile l' infamia.

In questo governo dunque le pene d' infamia possono essere indistintamente adoperate contro tutti gl' individui del corpo sociale. Ma questa regola potrebbe essa aver luogo in un' aristocrazia, in una monarchia? Qual prezzo può l' uomo della plebe dare all' onore in queste due specie di governo, qual peso può egli dare all' infamia? Privo di potere, di onori, di fortune, di lumi; sepolto nell' oscurità della sua condizione; ignoto a' suoi concittadini, e, per così dire, a se stesso; egli non può mai dare all' opinione pubblica quel valore che si richiede per renderne tanto spaventevole la perdita, quanto bisogna che lo sia per poter adoprare con vantaggio contro di lui le pene d' infamia.

La pena d' infamia, che altro non è che un segno del pubblico disprezzo, non può mai essere molto sensibile per un uomo che non è nè avvezzo, nè ha mezzi da essere rispettato. Voi vedrete l' uomo della plebe subire con intrepido volto quell' infamante pena che il nobile permuterebbe volentieri con una morte la più dolorosa, purchè questa lo garantisse dall' infamia.

Così nell' aristocrazia, come nella monarchia, il legislatore non può dunque adoperare indistintamente contro tutti gl' individui della società le pene d' infamia, come potrebbe fare in una democrazia. Coloro che, ne' due governi de' quali si parla, formano quell' infima classe della società che volgarmente chiamasi *plebe* (1), debbono con ogni altra pena esser distolti da' delitti, fuorchè con questa. Ma la giustizia, si dirà, è una divinità che uguaglia agli occhi suoi tutti coloro che hanno ardito di violarla. Il nobile ed il plebeo sono ugualmente rei, ugualmente punibili, quando l' hanno ugualmente offesa. Io lo concedo. Ma il nobile punito coll' infamia sarà forse meno punito del plebeo condannato alla schiavitù perpetua? Il valore della pena non si deve forse misurare dalla sua intensità? e l' intensità non si deve forse misurare dall' opinione che si ha del dolore che reca a colui che la soffre? Permutando nella persona del plebeo delinquente l' infamia in una schiavitù perpetua, o *ad tempus*, la legge non si rende più severa contro di lui che contro il nobile, il quale per l' istesso delitto vien punito coll' infamia: essa non fa altro che uguagliare la pena del plebeo a quella del nobile. Punendo coll' infamia e

(1) Si avverta che nell' aristocrazia io non intendo per la cosa istessa popolo e plebe. Il popolo è la parte della società che ubbidisce, la plebe è l' infima classe del popolo; e contro quest' infima classe io dico che adoperar non si debbono le pene d' infamia.

l'uno e l'altro, essa sarebbe parziale pel plebeo, essa sarebbe troppo debole contro di lui: la sua sanzione sarebbe nel tempo istesso ingiusta ed inefficace. Se si trattasse di una pena che reca un dolore fisico, della mutilazione di un membro, per esempio, in questo caso io direi che, per l'istesso delitto, il nobile ed il plebeo vi dovrebbero essere ugualmente esposti; ma non si può dir l'istesso quando si tratta di pene d'opinione.

Il nobile preferirebbe qualunque altra pena all'infamia, ed il plebeo preferirebbe forse l'infamia a qualunque altra pena. Pel primo dunque il timor dell'infamia sarebbe un gran freno; e pel secondo sarebbe un freno molto piccolo, molto debole. In tutti que' governi dunque ove è una classe di cittadini che, per una conseguenza della natura istessa della costituzione, non può dare un gran prezzo all'onore, e deve temer poco l'infamia, le infamanti pene non si debbono contro di essa adoprare, ma riserbar si debbono per le altre classi, per gli altri ordini dello Stato. Ecco ciò che deve avvenire nell'aristocrazia e nella monarchia; ecco ciò che non deve avvenire nella democrazia, ed ecco l'influenza che la natura del governo deve avere sull'uso di questa pena.

Determinata l'influenza che la natura del governo deve avere sul sistema penale, vediamo ora quella che vi debbono avere le circostanze morali, vale a dire il genio e l'indole particolare de' popoli, e la loro religione.

Un popolo è egli avido, o orgoglioso? inclinato all' interesse, o alla ferocia? laborioso, o amante dell' ozio e del riposo? I suoi costumi si sono essi molto ingentiliti? La sua religione promette essa delle pene e de' premii in una vita futura? Permette forse ciò che le leggi debbono proibire, o condanna ciò ch' esse debbono permettere; o pure, venendo in soccorso delle leggi, proibisce ciò ch' esse condannano, tollera ciò ch' esse promettono, e comanda ciò ch' esse prescrivono? Ammette essa la necessità delle azioni umane, e la dottrina del destino; o è essa fondata sul sistema della libertà? Accorda essa la remissione delle colpe ad alcuni mezzi che non interessano lo spirito; o fa, come la nostra, dipendere la giustificazione dalla migliorazione del cuore, dalla correzione del costume, e dall' intimo rammarico del delinquente? La dottrina assurda ed antica della metempsicosi è ella ricevuta da un popolo come un dogma religioso? Il legislatore non deve trascurare alcuno di questi oggetti nella costruzione del codice penale.

Le pene pecuniarie, per esempio, potranno essere con maggior frequenza e con maggior efficacia adoprate contro un popolo avido; e le pene d' infamia produrranno più felici effetti presso un popolo orgoglioso. Solone fece maggior uso delle pene pecuniarie (1), e Licurgo delle pene d' infamia (2). Gli Ateniesi, industriosi

(1) Plutarc. *in vita Solon.*
(2) L' istesso autore *in vita Lycurgi.*

e commercianti, amar dovevano il danaro, ch'era l'oggetto de' loro sudori Gli Spartani, fieri ed orgogliosi, non apprezzavano le ricchezze che non conoscevano, e non cercavano, ma temevano molto l'ignominia.

In un paese dove l'interesse è la passione dominante di coloro che l'abitano, la maggior parte de' delitti dipendono dall'amor del danaro. In una nazione inclinata alla ferocia, la maggior parte de' delitti sono cagionati dal risentimento, dalla vendetta, dalla *bravura*, dalla vanità di dar pruove di ardire e di coraggio. Il legislatore deve frenare l'avidità coll' avidità istessa nella prima; deve ad ogni delitto che, o direttamente o indirettamente, dipende da questo principio, combinare la pena pecuniaria con quella che va unita al delitto istesso. Nell'altra, al contrario, non deve ricorrere che rare volte alle pene pecuniarie, perchè i delitti dipendenti dall'avidità del danaro debbono esser molto rari. Egli non deve neppure sperare di ritrovar nella pena di morte un freno sempre opportuno contro que' delitti che dipendono appunto dal disprezzo della morte. La pena non farebbe altro che accrescere in molti casi il merito dell'azione, e dare un nuovo pascolo alla vanità ed al fanatismo del delinquente.

Un popolo è egli laborioso, o amante dell'ozio e del riposo? Nel primo caso il sistema penale può esser molto raddolcito. Un popolo laborioso è ordinariamente un popolo virtuoso. L'occupazione è il maggiore ostacolo a' delitti, e la sanzione penale può presso questo popolo

con pene più miti ottenere effetti più grandi. I Chinesi sono una pruova di questa verità. In un popolo, al contrario, inclinato all'ozio ed al riposo, la corruzione è più facile ad introdursi; le pene debbono essere più rigorose; e le condanne a' lavori pubblici saranno le pene le più reprimenti, e le più adattate all' indole ed al carattere nazionale. Questa regola potrebbe aver luogo presso molti popoli dell' India. Essi sono, come si sa, così inclinati all'ozio, che riguardano l' intera inazione come lo stato più perfetto, e l' oggetto unico de' loro desiderii. Essi danno al supremo Essere il soprannome d' *Immobile* (1); e i Siamesi credono che la felicità suprema consista nel non essere obbligato ad animare una macchina, ed a fare agire un corpo (2).

Un popolo finalmente ha egli fatti gran progressi nella coltura? I suoi costumi si sono essi raddolciti? Umano e sensibile, abborrisce egli le atrocità? Il codice penale deve anche raddolcirsi, deve anche ingentilirsi. Quando le leggi sono in contraddizione coi costumi, o si corrompono i costumi, o si elude il rigore delle leggi.

Popoli dell' Europa, sopra la maggior parte di voi cade questa spiacevole riflessione. Nell' osservare i vostri codici penali noi dobbiamo dire, o che i vostri costumi sono ancora quelli de' vostri barbari padri, o che le vostre leggi

(1) *Panamanack*. Veggasi Kircher.
(2) La Loubre *Relation de Siam*, p. 446.

sono in contraddizione co' vostri costumi. Voi che non parlate che di *delicatezza* e di *sensibilità;* voi che accarezzate tutto ciò ch' è amabile, e gustate con tanto trasporto tutto ciò ch' è dolce; voi che non avete altro che fiori nelle mani e canti nella bocca; voi che alla musica, al ballo, al teatro v' intenerite e piangete; voi, l' anima de' quali è compressibile da tutt' i teneri sentimenti; voi avete ancora delle leggi, voi avete ancora delle pene atte a far fremere cuori di ferro. O correggete dunque le vostre leggi, o soffrite che ne sia deluso il rigore coll' impunità e col giudiciario arbitrio, o ritornate nell' antica ferocia, alla quale le vostre leggi, quando avessero tutto il vigore che la legge deve avere, non tarderebbero molto a ricondurvi.

Ma che diremo noi della religione? Un popolo, la religione del quale ammette delle pene e de' premii in una vita futura, e minaccia queste pene a' delitti che le leggi puniscono, ed offre questi premii alle azioni che le leggi prescrivono; un popolo, io dico, dove una religione così cospirante al bene sociale è stabilita, è suscettibile di un codice penale molto più dolce e moderato, che non lo è un altro popolo che, essendo in tutte le altre circostanze a quello uguale, differisce nel sistema della sua religione, la quale o non ammette pene e premii in una vita futura, o minaccia queste pene, e promette questi premii ad alcune azioni che non interessano la società e le leggi; o proibisce ciò che le leggi debbono tollerare, e tollera ciò che le leggi debbono proibire. La religione dominante de'

Giapponesi, per esempio. non ammette nè Paradiso, nè Inferno. Quella degli abitanti di Formosa ammette un luogo di tormenti posteriore alla vita, ma destinato per coloro che non sono andati nudi in alcune stagioni dell'anno; che si sono vestiti di tela e non di seta; che han pescate delle *ostriche*; che hanno intrapreso un affare senza consultare il canto degli uccelli (1). Quella de' Tartari di Gengis-Kan (2) considerava come un peccato contro a' Numi il porre un coltello nel fuoco, il battere un cavallo colla sua briglia, il rompere un osso con un altro osso; ma considerava come azione indifferente il violar la fede nelle promesse, il rapire la roba d'altri, il fare un' ingiuria, l'uccidere anche un uomo.

La religione de' Peguesi al contrario condanna severamente l'omicidio, il furto, l'impudicizia; proibisce di recare il menomo torto al suo prossimo, e ordina di fargli tutto il bene possibile. La possibilità di salvarsi in qualunque religione, purchè si adempiano questi doveri, è un articolo di fede per essi (3).

Non vi vuol molto a vedere che, supponendosi tutte le altre circostanze uguali, il

(1) Veggasi la Collezione de' Viaggi che han servito allo stabilimento della Compagnia dell' Indie, tom. v. part. I. p. 122.

(2) Veggasi la Relazione di Frère Jean Duplau Carpin spedito in Tartaria dal Papa Innocenzo IV. nell'anno 1246.

(3) Veggasi la citata Collezione de' Viaggi che han servito per lo stabilimento della Compagnia dell' Indie, t. III. part. I. p. 63.

codice penale de' Peguesi dovrebbe essere molto più dolce di quello de' Giapponesi, degli abitanti di Formosa e de' Tartari di Gengis-Kan. Quello che mancherebbe al rigor delle pene nel primo di questi popoli, sarebbe supplito dalla religione; e quello che manca alla religione degli altri, sarebbe supplito dal maggior rigore delle pene.

Se la religione di un popolo stabilisce il dogma della necessità delle azioni umane; se la dottrina del fatalismo e del destino, questa dottrina ch' è nata insieme col dispotismo, colla schiavitù e colla perdita della politica libertà, forma uno degli articoli della sua credenza, è chiaro che presso questo popolo le leggi debbono essere più severe, l'amministrazione più vigilante, e la sanzion penale più rigorosa, che presso un popolo dove la religione stabilisce l'opposto dogma della libertà. I motivi sensibili per tener lontani gli uomini da' delitti, debbono essere più forti, a misura che i morali sono più deboli. Il supporre la necessità delle azioni umane, è l'istesso che distruggere ogni idea di merito e di demerito, di virtù e di vizio, di virtuoso e di malvagio. L'uomo dunque persuaso di questo assurdo principio, non trova in sè freno alcuno alle sue passioni. Che ne sarà, se le leggi non suppliscono a questo difetto? Che ne sarà, se l'eccesso delle pene non compensa il difetto de' rimorsi.

L'istesso presso a poco deve avvenire in un popolo, la religione del quale fa dipendere la giustificazione da alcune cose che non hanno

rapporto alcuno collo spirito. Alcuni popoli dell'India, per esempio, credono che le acque del Gange abbiano una forza così santificante, che, per empio che sia stato un uomo, le sue colpe sono espiate, subito che si sono in esse immerse le ceneri del suo cadavere (1).

A che giova l'essere stato malvagio, o onesto? Le acque del fiume uguagliano il primo al secondo. Esse conducono l'uno e l'altro all'istesso luogo di delizie e di piaceri.

Un popolo ove una così perniciosa credenza è stabilita, ha bisogno di un codice penale anche più rigoroso di quello di un popolo presso al quale (*caeteris paribus*) la religione non ammette nè pene, nè premii in una vita futura. In questo l'uomo non ha nè che sperare, nè che temere dopo la vita. Perderla, o menarla infelicemente, è il peggiore de' mali. Ma in quello egli non ha che temere, ma ha molto da sperare e da ottenere con sicurezza. Or quando l'idea di un luogo di ricompensa non è unita all'idea di un luogo di tormenti; quando si spera senza temere, questa sicurezza di una felicità futura rende l'uomo meno sensibile all'infelicità presente. Bisogna dunque scuoterlo con pene maggiori. Bisogna che l'illusione della opinione sia riparata dalla maggiore impressione su' sensi. Bisogna che la severità delle leggi sia maggiore, e l'apparato delle pene più terribile.

Io mi vergognerei di dimostrare più diffusamente queste verità che sono da per loro stesse

(1) *Lettres edif.* quinzième recueil.

evidenti; ma, prima di terminarne l'esame, vediamo ciò che il dogma della *metempsicosi*, e quello dell'altra vita de' cristiani hanno di diverso tra loro, per quel che riguarda l'influenza che aver debbono sul codice penale. Servendomi della distinzione di Platone, io chiamo *metempsicosi* il passaggio dell'anima in un corpo dell'istessa specie, a differenza della *metensomatosi*, ch'è il passaggio dell'anima in un corpo di specie diversa (1).

Sotto questo aspetto considerata la metempsicosi, non vi vuol molto a vedere che la morte deve essere poco spaventevole a' popoli ove questa antica e diffusa credenza è in vigore. La sicurezza di animare un nuovo corpo dopo l'estinzione del primo; la speranza di ricomparire sulla terra in una più fortunata condizione; i lusinghieri presagi di una vita felice più della prima; la rimembranza de' piaceri della fanciullezza e della gioventù, unita alla sicurezza di doverli di bel nuovo gustare; illusioni sono queste così consolanti per colui che si vede vicino a perire, che il momento della morte può da lui considerarsi come il termine delle sue sciagure, e l'esordio della sua felicità. Cesare attribuisce con ragione a questa causa il valore prodigioso de' Galli, ed il coraggio col quale si esponevano alla morte (2); e l'esperienza ci fa vedere che i

(1) μετεμψύχωσις, μετενσωματῶσις. Plat. lib. 10 *de Legib.*

(2) *In primis hoc volunt persuadere, non interire*

suicidii sono molti frequenti ne' paesi ove questa opinione si è introdotta (1). Il lettore mi ha già prevenuto nella conseguenza di queste premesse. Egli vede che la pena di morte non dovrebbe aver luogo nel codice penale di un popolo ove il dogma della metempsicosi è ammesso.

Come giustificare in fatti l'uso di questa pena, quando con essa l'uomo perde la sua esistenza, lo Stato perde un uomo, il pubblico un esempio, e la legge la sua efficacia?

Ma si dirà: questa regola non dovrebbe forse aver anche luogo in un popolo di cristiani? La nostra religione non permette forse una felicità eterna al delinquente che muore riconciliato colla Divinità? Quale spavento può recare ad un fedele il patibolo, che può essere il punto che separa una vita infelice da un'eterna felicità? Ma a queste dimande se ne possono opporre delle altre. Chi assicura il delinquente della sua giustificazione? Chi assicura e lui e gli spettatori che il suo pentimento non sia un prestigio piuttosto della *grazia*, derivato dallo spavento della morte e dalla sicurezza di morire? Accanto alla misericordia di un Dio, sempre pronto a perdonare, la nostra religione non

animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios; atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto. Caes. *de Bello Gallico* lib. VI. cap. 13.

(1) Si sa troppo dagl' Italiani il coraggio col quale pochi anni fa, cioè l'anno 1775, andò alla morte il celebre Sala in Milano, e la quantità de' suicidii che si commisero in Cremona, dopo che questo fanatico aveva diffusa ed insegnata la dottrina della metempsicosi.

ci mostra forse la sua terribile giustizia? Alla speranza di un' eterna felicità non si unisce forse il terrore di un tormento eterno? Se un momento solo di rassegnazione può compensare una vita intera di delitti, un momento solo di disperazione non può forse distruggere un lungo corso di penitenze e di pentimenti? Questa incertezza non deve forse rendere tanto più spaventevole la morte, quanto ne sono, secondo la nostra credenza, più interessanti e più irreparabili le appendici? Il ministero istesso della religione non accresce forse tra noi gli errori della tragedia che il delinquente va a terminare sul patibolo?

Queste riflessioni spero che basteranno per mostrarci che la religione cristiana non toglie alla pena di morte parte alcuna di quella efficacia che si richiede per renderla adoprabile nel codice penale, purchè le altre circostanze del popolo non l' impediscano; e se a queste riflessioni noi uniremo quella che ci mostra la conformità de' suoi precetti con quelli delle leggi, noi vedremo che, in vigore di ciò che si è detto, il sistema penale di un popolo di cristiani può, supponendosi tutte le altre circostanze uguali, esser molto più moderato di quello di un altro popolo ove questa divina religione non è stabilita.

Dall' influenza che le morali circostanze di un popolo aver debbono sul codice penale, passando a quella che vi debbono avere le circostanze fisiche, io comincio dal clima.

Senza mai allontanarci da' principii generali premessi nel primo libro di quest' opera, noi

non dobbiamo far altro che richiamare alla nostra memoria ciò che si è detto relativamente al rapporto delle leggi col clima, per applicare queste generali vedute al sistema penale.

L'influenza del clima, si è detto (1), sul fisico e sul morale degli uomini è quasi insensibile ne' climi temperati: essa non è decisiva, non è grande che ne' climi estremamente caldi, o estremamente freddi. Ne' primi agisce appena come una delle più deboli cause concorrenti; negli ultimi agisce come causa *principale*. Nelle regioni, per esempio, dove l'astro del giorno comparisce appena sull'orizzonte; dove il corso dell'onde è sospeso per lo spazio di otto mesi dell'anno; dove le nevi ammucchiate cuoprono per altrettanto tempo un suolo ordinariamente sterile; dove i fenomeni più orribili lasciano di essere spaventevoli per la loro frequenza; dove il sonno, questa tregua che la natura offre alle sciagure de' mortali ed alle angosce degl'infelici, si converte spesso in causa, in esordio o in annunzio di morte; dove le braccia che il fanciullo tende alla madre, si gelano, e le lagrime che grondano da' suoi occhi, si vetrificano sulle sue gote ammortite; dove, per due terze parti dell'anno almeno, ogni comunicazione è interrotta, ogni

(1) Veggasi il capo XIV. del primo libro. Io prego il lettore di rileggere questo capo, se mai gli verranno delle difficoltà su quello che son per dire in questo. Mi pare di aver ivi esposto con bastante chiarezza il mio sistema, per non esser nell' obbligo di maggiormente dimostrarlo.

società sospesa, e l'uomo isolato per tutto questo tempo colla sua famiglia rimane sepolto nella sua casa, come nella sua tomba (1); dove finalmente, come si è da noi altrove provato (2), l'eccessivo freddo istupidisce i corpi e gli spiriti, distrugge quasi interamente la sensibilità, priva l'anima della sua energia, e ritarda lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo: in un paese, io dico, di questa natura il sistema del codice penale potrebbe egli esser l'istesso di quello di un paese situato in un clima dolce e temperato?

Si potrebbe forse sperare di recar l'istesso spavento, di ottenere l'istesse impressioni coll'istesse pene? Si potrebbe forse senza ingiustizia richiedere l'istesso numero di anni, l'istessa età, per supporre un uomo capace di delinquere, che si richiede in un paese ove un clima più temperato non ritarda, non impedisce lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo? Se la legge richiede tra noi l'età di 18 anni per condannare un delinquente all'ordinaria pena, non dovrebbe forse richiedere quella di trenta almeno nella Lapponia, o nella Groenlandia? E se le romane leggi dichiaravano incapace di dolo, e per conseguenza di delitto, l'impubere (3), cioè l'uomo prima dell'età

(1) Che si leggano le diverse Relazioni de' diversi viaggi fatti nella Lapponia, e si troverà che niente vi è di esagerato nelle mie espressioni.

(2) Nel citato capo XIV. del primo libro.

(3) L. 23 § *excipitur etiam ille* D. *aedil. et* L. *impuberem* 22. D. *ad leg. Corn. de fals.* L. 1 § *impuberes* C. *de fal. mon.*

di 15 anni, e la femmina prima de' 13, le leggi di questi popoli non dovrebbero forse estendere questo benefizio dell'impubertà fino a' 20 anni almeno? Si potrebbe forse in un paese di questa natura, dove gli uomini son costretti a rimaner per tanto tempo isolati colle loro famiglie nelle mura delle loro case; si potrebbe, io dico, ottenere la conservazione de' costumi e *l'onestà domestica*, senza aumentare il rigore di quelle pene ed il numero di que' rimedii che son destinati a tener lontani gli uomini da que' delitti che la natura abborre, ma che l'abito e la necessità di convivere fomentano e facilitano? L'ubbriachezza al contrario, così perniciosa altrove, e degna di tutto il rigore delle leggi, non dovrebbe forse meritar la loro indulgenza in un paese dove la freddezza eccessiva del clima esige l'uso delle bevande calorose, e dove l'abuso di esse non fa che istupidire l'uomo, ma non lo pruomove mai agli eccessi, a' delitti? L'istessa causa per la quale Aristotele ci dice che Pittaco, vivendo in un clima molto temperato, stabilì che fosse maggiormente punito l'offensore ubbriaco che l'offensore non ubbriaco (1), non è forse

(1) Εγένετο δὲ καὶ Πιττακος νομῶν δὴμιουργος..... νόμος δ' ἴδιος ἀυτοῦ τὸ τοῦς μεθυοντας αν τὺπτησῶσι, πλέιω ζήμιαν ἀποτίνειν τῶν νηφοντῶν; δία γὰρ τὸ πλειους ὑβριζειν μέθυοντας ἢ νέφοντας, ὅου πρὸς τήν σύγγρῶμην ἀπιβλέψε, ὅτι δεῖ μεθυοῦσιν ἔχειν μαλλον, ἀλλὰ πρὸς τὸ σὺμφερον. *Fuit autem et Pittacus legum opifex . . . Lex autem propria ipsius est, ut*

quella che dovrebbe persuaderci in favore dell'indulgenza delle leggi su questo vizio ne' climi gelati? Anche nell'ipotesi nella quale noi abbiam creduto opportuno l'uso dell'esilio, si potrebbe forse adoperare con vantaggio questa pena in un paese ove il delinquente appena uscito dalla sua patria temerebbe di esservi richiamato, ed annunzierebbe a' suoi concittadini la felicità del suo stato e l'infelicità del loro? La pena di morte non dovrebbe forse essere interamente proscritta dal codice penale di questo paese, ove alcuni lavori pubblici e necessarii alla conservazione della società, ma micidiali per coloro che vi sono impiegati, non potrebbero nè eseguirsi, nè esigersi se non da coloro che han perduto il dritto alla vita? Si potrebbero finalmente adoprare con tanto vantaggio le pene d'infamia presso un popolo istupidito dal clima, privo quasi d'immaginazione, ed incapace di dare all'opinione pubblica quel peso che la comunicazione sola può ispirare e sostenere?

Ecco l'influenza di un clima gelato sul codice penale: quella di un clima estremamente caldo non è meno forte, nè diversa ne' suoi effetti.

Nel citato capo del I. libro di quest'opera

ebrii, si aliquem pulsarint, majore poena afficiantur quam sobrii; quia enim plures ebrii quam sobrii contumeliosi sunt, non respexit ad veniam, quum decet temulentis magis dare, verum ad id quod conducit. Aristot. *de Repub.* lib. II. in fine.

noi mostrammo che se lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo non è nè impedito, nè ritardato ne' climi *moderati* (1), lo è però ugualmente ne' climi estremamente freddi e ne' climi estremamente caldi. Tutte le conseguenze dunque che abbiam veduto dover produrre nel codice penale il ritardamento dello sviluppo di queste facoltà morali ne' climi estremamente freddi, debbono aver luogo nel codice penale di un paese situato in un clima estremamente caldo.

Noi dimostrammo in oltre che la poca sensibilità, l'eccessiva stupidezza, il difetto di energia dell'animo, erano ugualmente gli effetti di un clima estremamente caldo e di un clima estremamente freddo (2).

(1) Il lettore che si ricorda ciò che si è detto in questo capo, si ricorderà anche ciò che io intendo per clima moderato.

(2) Questo è evidente. Siccome il naturale meccanismo dell' uomo è ugualmente alterato ne' climi brucianti che ne' climi gelati; è chiaro che queste due cause fisiche opposte debbano produrre gli stessi effetti morali. Se Montesquieu avesse riflettuto a questo, non avrebbe senza alcuna distinzione attribuito il coraggio agli abitanti de' climi freddi, e la viltà a que' de' climi caldi. Quando si tratta di climi, la temperatura de' quali differisce poco tra loro, le concause morali e politiche possono rendere più coraggioso l'abitante del clima più caldo, che l'abitante del clima più freddo, e viceversa. L'istoria, che tanto distrugge il sistema di Montesquieu, è una costante pruova di questa verità. Il difetto di coraggio, di energia, di sensibilità ec. prodotto dal clima, io non lo trovo che o tra gli abitanti di un clima eccessivamente freddo, o tra

Le altre modificazioni dunque del sistema penale dipendenti da questi effetti comuni così

gli abitanti di un clima estremamente caldo, dove il naturale meccanismo dell' uomo è ugualmente alterato e deteriorato dal clima, e, per conseguenza è ugualmente alterato e deteriorato il suo morale. In tutti gli altri le concause morali e politiche producono questi effetti, ed il clima non vi ha che una infinitamente piccola parte. È bizzarra la maniera colla quale Montesquieu a questo proposito cerca di liberarsi da un contrasto di fatti. « Gl' Indiani » (che secondo il mio sistema vivono, almeno la maggior parte de' popoli che vanno sotto questo nome, in un clima moderato, giacchè non è la sola posizione riguardo al sole che determinar deve l' estremo caldo o l' estremo freddo del clima, come si è da noi dimostrato nel citato capo); « gl' Indiani (dice Montesquieu lib. XIV. « cap. 3) sono naturalmente senza coraggio. I figli « stessi degli Europei nati nell' Indie perdono quello « del loro clima. Ma come combinare questo difetto « di coraggio colle loro atroci azioni, co' loro costumi, « colle loro barbare penitenze? Gli uomini si sotto- « mettono in questa regione a mali incredibili, e le « femmine si bruciano volontariamente dopo la morte « de' loro sposi. Come combinare tanta forza con tanta « debolezza? » (L' enigma si scioglie facilmente dal nostro autore.) » Quell' istessa delicatezza di organi (dice « egli) prodotta dal clima, e che fa loro temere la « morte, fa loro temere molte altre cose più della « morte istessa. » Questa soluzione basterebbe a mostrarci a quali stranezze può condur l' amor del sistema. Io vorrei che Montesquieu mi dicesse, se il coraggio consiste nel non temer la morte, o nel superare questo timore? nel non amar la vita, o nell' amar più della vita qualche altra cosa? Il Romano era forse così bravo nella guerra, perchè non temeva la morte, o perchè più della morte temeva l' ignominia, la schiavitù, la perdita della sua libertà? Sono i soli Indiani forse che temono la morte, ma che in alcuni casi non

dell'uno, come dell'altro clima, debbono aver luogo in un paese situato in un clima estremamente caldo, non altrimenti che si è detto dover aver luogo in quello situato in un clima estremamente freddo.

Finalmente, il lettore che riflette, senza che io sia nell'obbligo di dir tutto, vedrà che gl'istessi motivi pe' quali si è mostrata l'inopportunità delle pene di esilio, di morte, o d'infamia pe' popoli che abitano un clima estremamente freddo, e che gl'istessi motivi pe' quali si è detto doversi presso questi popoli aumentare il rigore di quelle pene ed il numero di que' rimedii che sono destinati a tener lontani gli uomini da que' delitti che la necessità di segregarsi per una gran parte dell'anno dal sociale consorzio, e di familiarmente convivere, fomenta e facilita; vedrà, io dico, che que' motivi istessi debbono cagionare le stesse modificazioni nel sistema penale de' popoli che abitano in un clima estremamente caldo, giacchè in questi, come in quelli, la perdita della patria è un acquisto di felicità per un uomo; giacchè in questi, come in quelli,

apprezzano la vita, perchè più della morte temono tante altre cose? Il guerriero più coraggioso non è forse, riguardo a quest' oggetto, simile all' Indiano? Se egli fugge innanzi all'inimico, questo non deriva dunque dal clima, ma dall'indifferenza che il dispotismo inspira per la patria; dalla bassezza che cagiona la servitù; dalla mollezza cagionata dal lusso e dall'abbondanza; dalla sicurezza di dovere essere sempre ugualmente oppresso o dall'antico o dal nuovo tiranno, o vincitore o vinto.

per un effetto del clima istesso, non mancano mai de' lavori pubblici da fare, necessarii alla conservazione della società, ma micidiali per coloro che vi sono impiegati, e che per conseguenza non si possono nè eseguire nè esigere se non da coloro che hanno co' loro capitali delitti perduto il dritto alla vita; giacchè finalmente così negli uni, come negli altri, la sociale comunicazione è ugualmente interrotta per una gran parte dell'anno, tanto dall'estremo calore che obbliga gli uni a rimaner isolati e sepolti colle loro famiglie nelle viscere della terra, per difendersi dall'azione de' raggi del sole nelle stagioni più calde, quanto dall'estremo freddo che obbliga ad una simile custodia gli altri (1).

Ecco tutto ciò che mi pare che si possa dire e determinare circa l'influenza del clima sul sistema penale. Da quel che si è detto, si vede dunque chiaramente che la differenza che deve direttamente il clima produrre tra' codici penali di due diversi popoli, non può aver luogo se non tra due popoli, uno de' quali abiti un clima moderato, e l'altro un clima o estremamente caldo o estremamente freddo. Tra due popoli situati in due climi tutti e due moderati, ma l'uno alquanto più freddo o più caldo

(1) Combinando le relazioni de' viaggiatori che ci descrivono i costumi de' paesi eccessivamente caldi, con quelli che ci descrivono la maniera di vivere de' popoli più settentrionali, si troverà vera e l'una e l'altra asserzione.

dell'altro, questa differenza non può aver luogo; giacchè, come si è tante volte detto, l'influenza diretta di un clima moderato sul fisico e sul morale degli uomini è così impercettibile, è così debole, è così oppressa dalle altre concause morali e politiche, che possiamo, senza esitare, dire che non debba produrre alcuna modificazione, alcuna diversità, riducibile a' principii generali nel codice penale.

Si dovrà forse dir l'istesso delle altre fisiche circostanze di un popolo?

Io chiamo fisiche circostanze di un popolo, oltre del clima del quale si è parlato, la natura del suo terreno e delle sue produzioni, la situazione e l'estensione del paese. Questi oggetti, come si è veduto ne' primi due libri di quest'opera, debbono avere una grande influenza diretta ed immediata sopra alcune parti della legislazione: ma ne dovranno esse avere una uguale sul codice penale?

Io parlo d'influenza *diretta* ed *immediata*; giacchè se si considerano come concause che possono contribuir molto al genio, all'indole, al carattere, alla religione ed alla natura del governo di un popolo; sotto quest'aspetto considerate, esse possono anche avere una grande influenza *indiretta* sul sistema penale. Ma il nostro scopo non è qui di considerare questa influenza indiretta; giacchè se queste fisiche concause contribuiscono, per esempio, a fare che una nazione abbia piuttosto un governo che un altro, questo non deve qui interessarci, poichè noi abbiamo già esaminati i principii che dipendono dal rapporto che debbono aver le pene

colla natura del governo. Se influiscono sul genio, sull'indole, sul carattere di un popolo; se influiscono sulla sua religione istessa, questo neppur c'interessa; poichè abbiamo già determinati i principii dipendenti dal rapporto che deve avere il sistema penale con questi oggetti. Noi non dobbiamo dunque andare in cerca che della loro influenza diretta ed immediata; e se questa, come si è veduto, è grande nella parte politica ed economica della legislazione, non vi vuol molto a vedere che dev'essere molto piccola, molto tenue in quella che contiene il codice penale. Vediamo a che può tutta ridursi.

Il terreno di una nazione, io domando, è forse molto sterile? Le braccia libere del popolo sono forse molto deboli, o molto dispendiose per fecondarlo, senza il soccorso di coloro che pe' loro delitti possono esser condannati ad una maggior fatica e ad un minore stipendio? In questo paese dunque il legislatore dovrebbe far maggior uso di quelle pene che privando il reo della sua personale libertà, l'obbligano a compensare co' lavori delle sue braccia i mali che ha recati alla società co' suoi delitti. In un paese, al contrario, ove l'ubertà del suolo rifiuta questi servili soccorsi, e dove gli oggetti de' pubblici lavori sono molto ristretti, il legislatore dovrebbe con molta economia far uso di questa specie di pena, che profusa più del bisogno, altro non farebbe che obbligare il popolo ad alimentare coloro che l'hanno offeso, ed aumentare colla pena istessa i mali che il delinquente ha col delitto già recati allo Stato.

Un altro paese, un altro popolo ha egli sorgenti tali di ricchezze che conservar non si possano senza il dispendio della vita d'una porzione di coloro che vi sono occupati? Che in vece dunque di comprare l'innocente abitatore dell'Affrica, per condurlo ad una morte sicura; che in vece di sostenere questo commercio infame, che degrada ugualmente e l'uomo che vende, e l'uomo che compra, e l'uomo ch'è venduto; che in vece di soffrire che si commettano con intrepida mano, e sotto la protezione istessa delle leggi, tanti omicidii esecrabili; o in vece di permettere al cittadino che non ha violate le leggi, di esporre venali i suoi giorni, di mettere in commercio la sua esistenza, e di commettere un suicidio che le leggi puniscono con una mano, e comprano quindi coll'altra; che in vece, io dico, di ricorrere a tutte queste ingiustizie che niun principio di morale, niun sistema di religione, niun motivo d'interesse pubblico può giustificare, ma che la sola superstizione favorisce in molti paesi dell'Europa colle sue assurde ed abbominevoli massime; che il legislatore sostituisca in un paese di tal natura alle pene di morte le condanne a questa specie di lavori pubblici; che l'effigie del delinquente vada al patibolo per indicare la pena che ha meritata; ma che la sua persona sia trasportata nel luogo ove la sua morte ritardata sarà compensata dalle ricchezze che procura allo Stato, dalla vita che risparmia a tanti innocenti, dalle contraddizioni e da' rimorsi da' quali libera le leggi ed i loro autori.

Passiamo alla situazione ed estensione del paese. Per quel che riguarda la prima, dopo replicate riflessioni, io non trovo quale possa essere la sua influenza diretta sul codice penale; e per quel che riguarda l'altra, veggo che questa non dev'esser messa a calcolo che in un solo caso, e che in questo caso deve produrre il più grande effetto.

Un immenso paese, sotto un istesso impero, viene abitato da molti popoli diversi tra loro per genio, per indole, per carattere, per religione, per clima. Popoli avidi, orgogliosi, amanti della fatica, inclinati all'ozio, vivono sul suo suolo immenso. Climi estremamente freddi o estremamente caldi, e climi temperati sono compresi ne' suoi vasti confini. Deità diverse con diversi riti, con dogmi di religione diversi, formano i varii culti delle diverse parti dell'impero. Nell'ipotesi che il governo di questa nazione possa essere un governo moderato, si cerca di sapere quale debba essere il sistema del suo codice penale. La soluzione del problema è evidente. Questo paese non può avere un solo codice penale, come aver non può una sola legislazione. In esso l'universalità non potendo esser unita all'opportunità delle leggi, bisogna che questa prevalga a quella.

Il lettore, combinando questa soluzione cogli antecedenti principii, ne vedrà le conseguenze. Egli vedrà anche che nell'Europa esiste una nazione, quale io l'ho qui supposta. Io riposo sulla sua penetrazione; e gittando un'occhiata sullo stato della prosperità di un popolo,

passo ad esaminare quale sia l'influenza diretta che questa può avere sul codice penale, e quali i principii che ne dipendono.

Se la pena, come si è veduto (1), altro non è che la perdita di un dritto, e se i sociali dritti sono tanto più preziosi, quanto è maggiore la pubblica prosperità; un'istessa pena dunque sarà più dolorosa, a misura che si aumenta la prosperità del popolo.

Se la giustizia determina i limiti del rigor della pena; se non si può recare al delinquente maggior male di quello che si richiede per distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio (2); quando i progressi della pubblica prosperità han fatto crescere insieme col valore de' sociali dritti il rigore delle pene già stabilite, è chiaro che in questo caso il codice penale dev'esser raddolcito.

Se bastava prima una pena come dieci per tener lontani gli uomini da un delitto, ne basterà quindi una come otto per ottenere l'istesso effetto. Coll'istessa pena colla quale si puniva prima un delitto più leggiero, si potrà quindi punire un delitto più grande, diminuendosi proporzionatamente quella del più leggiero. A questa ragione se ne aggiugne un'altra. A misura che si aumenta in uno Stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano e s'indeboliscono. La reazione dunque che si deve opporre alla loro azione indebolita,

(1) Nel primo capo di questa II. parte, o sia nel capo XXV. di questo libro.

(2) Veggasi il capo XXVII. di questo III. libro.

può essere anche senza rischio indebolita e ingentilita.

Queste conseguenze sono così semplici, così evidenti, come lo sono i principii da' quali vengono dedotte. Illustrarle maggiormente sarebbe l'istesso che diffidare del talento di colui che legge. Io temo sempre di dir troppo, e rare volte mi pento di dir poco. Contentiamoci dunque di aver in questa maniera esposta e sviluppata la difficile teoria del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione, e di avere applicati al codice penale i generali principii della relativa bontà delle leggi già stabiliti nel I. libro di quest'opera. Passiamo a' delitti; e dopo d'avere sviluppati i principii che determinar debbono l'opportunità delle pene nelle diverse circostanze de' popoli, cerchiamo ora di esaminare quelli che la determinano relativamente a' delitti. Per ottenere questo fine, bisogna vedere che cosa sia delitto, e quale ne sia la misura.

CAPO XXXVII.

Del delitto in generale.

Non tutte le azioni contrarie alle leggi sono delitti: non tutti coloro che le commettono, sono delinquenti. L'azione disgiunta dalla volontà non è imputabile; la volontà disgiunta dall'azione non è punibile. Il delitto consiste dunque nella violazione della legge, accompagnata dalla volontà di violarla.

La volontà è quella facoltà dell' animo che ci determina dopo le spinte dell' appetito, e dopo i calcoli della ragione. L' appetito ci sprona, l' intelletto esamina, la volontà ci determina. Per volere bisogna dunque appetire e conoscere.

Conoscere un' azione altro non è che conoscere il fine dove tende, e le circostanze che l' accompagnano. Questa è l' opera dell' intelletto, e questo è il risultato de' calcoli della ragione. L' azione volontaria sarà dunque quella che dipende dalla determinazione della volontà preceduta dalle spinte dell' appetito, e dalla cognizione del fine e delle circostanze dell' azione; e l' azione involontaria sarà quella che procede dalla violenza, o dall' ignoranza (1).

La violenza è l' urto di una forza esterna che ci strascina, malgrado il dissenso della volontà, verso la sua direzione. L' ignoranza, relativamente all' azione, è lo stato dell' uomo che non ne conosce il fine e le circostanze. Colui dunque che una forza esterna obbliga ad agire; o colui che, mosso dalle spinte dell' appetito, non conosce, nè può conoscere il fine e le circostanze dell' azione: costui, io dico, non sarà delinquente, quantunque abbia violate le leggi.

Premessi questi principii, applichiamoli ora,

(1) Δόκει δέ ἄκυτια εἶναι τὰ βία, ἢ δῖ ἄγνωσιαν γινομένα. *Videntur invita ea esse, quae aut vi, aut ignoratione efficiuntur.* Aristoteles *Moral. ad Nicom.* lib. III. cap. I.

e vediamo le disposizioni legislative che ne derivano.

Si è detto che il delitto consiste nella violazione della legge, accompagnata dalla volontà di violarla. Coloro dunque che le leggi debbono supporre incapaci di volere, debbono considerarsi anche come incapaci di delinquere.

Si è detto che la volontà è quella facoltà dell'animo che ci determina dopo le spinte dell'appetito, e dopo i calcoli della ragione. Coloro dunque che o per difetto di età, o per un disordine del loro meccanismo, non hanno ancora, o han perduto l'uso della ragione; costoro, io dico, sono quelli che debbono considerarsi dalle leggi come incapaci di volere, e per conseguenza di delinquere. I fanciulli, gli stupidi, i lunatici, i frenetici sono compresi in questo numero. La legge dee dunque fissare il periodo dell'infanzia e della pubertà relativamente al clima, che, come si è altrove dimostrato, accelera o ritarda lo sviluppo delle facoltà intellettuali dell'uomo. Deve dichiarare incapace di volere l'infante (1).

(1) Le romane leggi estendono anche all'età prossima all'infanzia questo beneficio. L'impubere, fino all'età di dieci anni e mezzo, vale a dire sino alla metà del secondo periodo, non può esser esposto a pena alcuna, perchè la legge lo dichiara incapace di dolo. L. *infans* 12. D. *ad L. Corn. de Sicar.* La legge de' Sassoni l'estendeva fino a 12 anni. Le leggi presenti d'Inghilterra lo restringono nel solo primo periodo che termina a' sette anni, e Blackstone rapporta un giudizio nel quale furono condannati a morte due ragazzi dell'età l'uno di nove e l'altro di dieci anni. Cod. Crim. d'Inghilt. cap. 11.

Deve nel secondo periodo, o sia nell'età posteriore all'infanzia, lasciare a' giudici del fatto il decidere se l'impubere accusato abbia, o no, l'uso della ragione (1). Deve finalmente sottoporre all'istesso giudizio l'esistenza della frenesia o della stupidezza in coloro che colla privazione o colla perdita della ragione possono giustificarsi della violazione delle leggi (2). Ecco le disposizioni legali che dipendono da questo principio.

Si è detto inoltre che per volere bisogna appetire e conoscere; che conoscere un'azione altro non è che conoscere il fine dove tende, e le circostanze che l'accompagnano; e che per fare che un'azione si possa dir volontaria, bisogna supporre in colui che agisce, questa necessaria cognizione. Quali sono le conseguenze che dipendono da questo principio? La distinzione tra il *caso* e la *colpa*.

Il *caso* suppone in colui che agisce, l'ignoranza assoluta della possibilità dell'effetto che l'azione ha prodotto (3). La *colpa* suppone

(1) I giurati in Inghilterra sono quei ch'esaminano se l'impubere accusato abbia, o no, l'uso della ragione. Prima de' sette anni non vi è bisogno di quest'esame, perchè la legge l'assolve; dopo i sette anni, se l'accusato impubere si trova da' giurati capace di dolo, vien condannato.

(2) Questo è un fatto, e per conseguenza l'esame di esso deve, secondo il nostro piano, dipendere dal giudicio e dall'esame de' giudici del fatto.

(3) Eccone un esempio. Nel mio terreno murato, le porte del quale son chiuse, e le chiavi in mio potere, io veggo una lepre; le tiro un colpo di fucile, e questo, in vece di ferir la lepre, uccide un uomo che

un effetto diverso da quello che colui che agisce, si era proposto di conseguire, ma che non ignorava che potesse avvenire, attesa la cognizione che aveva di tutte le circostanze dell'azione (1). Il caso non è dunque imputabile, ma è imputabile la colpa. Nel *caso* manca la volontà, perchè vi è l'ignoranza; nella *colpa* non manca interamente la volontà, perchè non manca interamente la cognizione. Nel *caso* non esiste nè la volontà di violare la legge, nè la volontà di esporsi a rischio di violarla; nella *colpa* non vi è la volontà di violare la legge, ma vi è quella di esporsi al rischio di violarla.

A misura che la cognizione di questa possibilità di questo rischio è maggiore, cresce dunque il valore della *colpa*, si avvicina più al dolo; a misura che è minore, si allontana più dal dolo, si avvicina più al *caso* (2).

era ivi nascosto, e che io era sicuro che quivi non potesse trovarsi. Quest'omicidio si chiamerà omicidio per caso, e la legge non può a niuna pena condannarmi per questo.

(1) Se, tirando ad una lepre che fugge per una strada pubblica, io uccido un uomo, questa sarà una colpa: l'omicidio si chiamerà colpabile. Quantunque il fine che io mi era proposto, fosse quello di uccider la lepre; nulladimeno io non ignorava la possibilità che vi era, che un uomo passasse per quel luogo in quel momento; e questa era una delle circostanze dell'azione che doveva determinare la mia volontà a lasciar in pace la lepre, piuttosto che espormi al rischio di commettere un omicidio.

(2) È diverso l'uccidere un uomo tirando ad una

Da queste premesse dipendono i seguenti canoni legislativi.

Se il caso non è imputabile, le leggi non debbono dunque punirlo.

Se la colpa è imputabile, le leggi debbono dunque punirla.

Se la colpa è meno imputabile del dolo, perchè nel dolo vi è la volontà di violare la legge, e nella colpa non vi è che la volontà di esporsi al rischio di violarla; la pena della colpa non dovrà mai dunque, nell'istessa azione, uguagliare quella del dolo.

Se a misura che la cognizione della possibilità dell'effetto che l'azione ha prodotto, è maggiore, cresce il valore della colpa, e si avvicina più al dolo; e se a misura che la cognizione di questa possibilità è minore, minore è anche il valore della colpa, e si avvicina più al caso; vi saranno dunque varii gradi di colpa, e le leggi vi dovranno dunque destinare diversi gradi di pena.

Se non è possibile determinare tutt' i varii gradi di colpa; e se al contrario è perniciosa ed ingiusta cosa di lasciare nell' arbitrio de' giudici la scelta e destinazione della pena; le leggi dovranno dunque fissare tre diversi gradi

lepre che fugga in una strada di campagna poco frequentata, che uccidere un uomo tirando ad una lepre che fugge per la strada d' una città, ed in un' ora nella quale vi è in quella gran concorso di popolo. Chi non vede la gran diversità del valore di queste due colpe?

di colpa, a' quali tutti gli altri possano riferirsi; la *massima*, la *media* e l'*infima*: dovranno stabilire una regola, un canone generale, per indicare a' giudici a quale di questi tre gradi debba riferirsi la colpa.

Dovranno stabilire, *che quando le circostanze che accompagnano l'azione, mostrano che nell'animo di colui che agisce, la possibilità dell'effetto alle leggi contrario, che l'azione ha prodotto, è uguale o maggiore alla possibilità dell'effetto che si era proposto di conseguire, la colpa sarà* massima; *quando è minore, ma non è molto rimota, la colpa sarà* media; *quando è rimotissima, la colpa sarà* infima: dovranno finalmente, nel determinare la sanzion penale, distinguere in ciaschedun delitto (1), oltre la pena del *dolo*, quella della *massima*, quella della *media* e quella dell'*infima* colpa (2).

Questi sono gli altri canoni legislativi che dipendono da' premessi principii. Ritorniamo ad essi, e proseguiamo questa interessante analisi.

Si è detto che le azioni involontarie son

(1) S'intende de' delitti che si possono commettere per colpa, giacchè ve ne sono alcuni che non ne sono suscettibili: tale è l'assassinio, il furto ec.

(2) Secondo il nostro piano di criminale procedura i giudici del fatto, combinando le circostanze dell'azione con questo canone, indicar dovrebbero a qual grado di colpa dovrebbe essa riferirsi; e i giudici del dritto dovrebbero trovare nella legge la pena a quel grado di colpa fissato. Si osservi ciò che si è detto nella prima parte di questo libro cap. XIX. art. 7 e 12.

quelle che procedono dalla violenza, o dall' ignoranza; che la violenza è l' urto di una forza esterna, che ci strascina, malgrado il dissenso della nostra volontà, verso la sua direzione; che l' ignoranza, relativamente all' azione, è lo stato di un uomo che non ne conosce il fine e le circostanze; e per conseguenza le azioni contrarie alle leggi che procedono o da questa violenza, o da questa ignoranza, essendo involontarie, non sono imputabili, e non essendo imputabili, non sono punibili. L' applicazione di questo principio è dunque nel principio istesso. Il canone generale che ne deriva, è interamente espresso nella conseguenza che se n' è dedotta. La sua evidenza è tale, che ogni illustrazione sembrerebbe inutile. Ma si potrebbe forse dir l' istesso delle due quistioni, alle quali l' esposizione di questo incontrastabile principio ci conduce? Che dovremo noi dire delle azioni che nel tempo istesso procedono, in una certa maniera, dalla violenza e dalla volontà, dall' ignoranza e dalla cognizione? Cominciando dalle prime che Aristotile chiama *miste* (1), noi non dobbiamo far altro che gittare un' occhiata su' varii accidenti della vita, per vedere che l' uomo può qualche volta trovarsi nella dura necessità di non aver che a sceglier tra due o più mali. Il male che in queste circostanze egli preferisce, dipende, è vero, dalla sua volontà, giacchè *non vi è nè ladro, nè tiranno della*

(1) Arist. *Moral. ad Nicomach.* lib. III. cap. I.

volontà, dice un antico (1); ma la sua volontà l'avrebbe distolto da questo male, se la necessità di evitarne un altro non l'obbligasse a questa scelta. Il piloto che vede il naufragio inevitabile, se non diminuisce il peso del suo naviglio, gitta nel mare le merci. Quest'azione è volontaria (2): ma l'avrebbe egli fatta, se la necessità di evitare il naufragio non glie lo avesse prescritto? Se il tiranno arma la mia mano di un pugnale, e da' suoi satelliti mi fa intimare la scelta o della perdita della vita, o di un assassinio, qualunque de' due mali io scelga, l'avrei io voluto fuori di questa dura alternativa?

Lasciamo a' moralisti l'esame de' principii direttori del foro interiore, e noi memori della diversità infinita del nostro ministero contentiamoci di esporre quale esser dovrebbe la determinazione delle leggi su questa specie di azioni.

Tre canoni generali basteranno al legislatore

(1) Δήσης προαιρεσεῶς οὐ γίνεται, τυράννος οὐ γίνεται. Questa sentenza è del celebre Epitteto.

(2) Απλῶς μὲν γὰρ οὐδεὶς λαμβανέται (τὰ, ἐκβολας) ἑκῶν; ἐπι σωτήρια και δε αὐτοῦ, καὶ τῶν λοιπῶν, ἀπάντες οἱ νοῦν ἔχοντες. Μίκται μεν οὖν εἰσιν αἱ τοιαυταῖ πραξεις, εοίκασι δὲ μᾶλλον ἑκουσιοῖς.

Nemo enim sponte absolute (in tempestatibus) sua projicit, sed ob salutem tum suam, tum aliorum, omnes, modo mentis compotes sint, facere id videntur. Mixtae igitur hujusmodi actiones quum sint, spontaneis tamen magis sunt similes. Arist. ibid.

per dirigere la soluzione di tutti i casi possibili nella questione compresi. Io prego colui che legge, di ricordarsi che se le civili leggi debbono ispirare, non possono però esigere la perfezione nell' uomo. Esse possono dare all' eroismo de' martiri, come la religione gli ha dati alla Fede; ma non possono, come quella, punire coloro che non hanno il coraggio che richiede un simile sforzo. Con questa prevenzione io lo prego di osservare i tre seguenti canoni, de' quali lascio a lui l' esame ed il giudizio.

1. Tra due o più mali uguali non è mai punibile la scelta.

2. Tra due o più mali disuguali la scelta del minore non è punibile, ma la scelta del maggiore lo è, quando non vi è interesse personale di mezzo.

3. Tra due o più mali disuguali, il minore de' quali ferisce l' interesse dell' uomo che a scegliere vien costretto, la preferenza data al maggior male non può esser punibile che in un solo caso; cioè quando il male personale che si evita, è molto piccolo, è molto soffribile; e quello che si elegge, è molto grave, molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad un altro uomo (1).

(1) Non è inutile l' avvertire che, secondo il nostro piano, l' esame dell' uguaglianza o della disuguaglianza de' mali dovrebbe farsi da' giudici del fatto, e l' applicazione del canone legislativo da' giudici del dritto. Da essi si dovrebbe anche esaminare se 'l minor male che si è evitato, feriva l' interesse personale di colui

Che il lettore esamini questi canoni, e ne troverà la ragione e l'opportunità. Io passo all' altra questione, che riguarda le azioni che procedono nel tempo istesso dalla cognizione e dall' ignoranza. I delitti commessi nell' ubbriachezza sono l'oggetto di quest' esame.

L' uomo nell' ubbriachezza non conosce nè il fine nè le circostanze dell' azione; ma prima di inebriarsi egli conosce il fine e le circostanze dell' eccesso nel bere: egli sa quali sogliono essere gli effetti dell' ebrietà (1). Colui che vuole la causa, non può negare di volere anche gli effetti. L'ignoranza dunque dell' ebrio non esclude la volontà delle sue azioni, perchè la sua ignoranza è volontaria. Prima d'inebriarsi egli conosceva il fine e le circostanze dell' intemperanza che era per commettere; egli conosceva dunque anche il fine e le circostanze delle azioni che dall'ebrietà dipendono. Per servirmi de' termini delle scuole, io dirò, che se la violazione della legge commessa nell' ubbriachezza non dipende da una volontà *immediata*, è nulladimeno imputabile e punibile, perchè dipende da una volontà

che a scegliere è stato costretto, e se questo è bastante a giustificare la sua scelta. Il seguente capo dissiperà tutte le difficoltà che potrebbero nascere su questa teoria; giacchè in questo noi distingueremo tre gradi di dolo, come si son distinti tre gradi di colpa.

(1) Io prego il lettore di paragonare queste idee con quello che nell' antecedente capo si è detto sull' ubriachezza ne' climi estremamente freddi. Egli vedrà che ciò che qui si determina, non deve aver luogo ne' paesi situati in questi climi.

mediata. Ma, si domanda: lo sarà essa quanto al *dolo*, o quanto alla *colpa?* Qual è mai la differenza che passa tra la violazione della legge commessa per *colpa*, e quella commessa nel disordine della ragione prodotto dall' ebrietà? Nell' uno e nell' altro caso, l' effetto che l' azione ha prodotto, non è forse diverso da quello che colui, che agisce, si era proposto di conseguire? Chi è mai quell' uomo che s' inebria per uccidere un altro uomo? La volontà di esporsi al rischio di violare la legge non è forse la sola causa che dovrebbe rendere imputabile e l' una e l' altra azione? Come pretendere che una istessa causa produca effetti diversi? La maggior pena dunque che le leggi possono assegnare alle azioni commesse nell' ubbriachezza, non dovrebbe eccedere quella delle istesse azioni commesse per una *colpa* del *massimo grado* (1): essa non dovrebbe dunque mai uguagliare quella del *dolo*.

Questa conseguenza è erronea, perchè erroneo è il principio dal quale vien dedotta. Vi è una gran differenza tra la violazione della legge commessa per *colpa*, e quella commessa nell' ebrietà. Nella prima l' azione che ha prodotto l' effetto contrario alle leggi, è da per se stessa indifferente; nell' altra vi è un male nella causa, vi è un male nell' effetto. Il tirare ad una lepre che fugge, non è da per se stesso un male, ma diviene tale, quando per uccider la lepre io mi metto nel rischio di

(1) Questa è quella che noi abbiam chiamato colpa massima, e che i moralisti chiamano lata.

uccidere un uomo. L' intemperanza al contrario nel bere, la volontaria perdita della ragione, è da per se stessa un male. Diviene quindi un doppio male, quando nell' ubbriachezza io commetto un altro delitto. Nella violazione della legge commessa per *colpa* il legislatore non dee dunque punire che un solo male, e in quella commessa nell' ubbriachezza dee punirne due.

Più: nella violazione della legge commessa per colpa vi è il male della società, ma non ve n' è lo scandalo; in quella commessa nell' ebrietà esiste l' uno e l' altro. Finalmente se noi osserveremo l' inclinazione troppo frequente a questo vizio; il vantaggio che vi è nel tenerne lontani gli uomini quanto più sia possibile; la difficoltà che vi è nel provare la non esistenza dell' ebrietà; la facilità che vi sarebbe di eludere con questo mezzo il rigore delle leggi, quando l' ubbriachezza liberasse il delinquente da una parte della pena; se noi uniremo, io dico, queste alle antecedenti riflessioni, noi troveremo che, molto lungi dall' esser condannabili di soverchia severità, sono anzi da seguirsi que' legislatori che han punito coll' istessa pena la violazione della legge commessa nell' ubbriachezza, che quella dove esiste evidentemente il *dolo*. Altro non potrebbe fare la legge, che stabilire che la pena sia dell' *infimo grado* di dolo. Il lettore comprenderà quest' idea dopo che avrà letto il seguente capo.

Esposti tutti questi principii, determinati

tutti questi canoni, sviluppate tutte queste regole relative all'esistenza ed al concorso della volontà, noi non dobbiamo far altro che riflettere sull' idea che data abbiamo del delitto, per vedere che quel che finora si è detto, non è ancora tutto quello che doveva dirsi. Se per formare il delitto vi è bisogno del concorso della volontà coll'atto; della maniera istessa dunque che si è determinato tutto quello che riguarda la volontà, determinar si deve quello che ne riguarda la manifestazione.

È fuor di ogni dubbio che la sola volontà di delinquere non può formare il delitto civile. Il giudizio de' cuori è riserbato alla Divinità ispettrice de' nostri pensieri, la quale della maniera istessa che premia l'assenso della nostra volontà al bene, quantunque disgiunto dall'opera, punisce l'assenso di essa al male che si è da noi voluto, ancorchè non si sia giammai commesso. Lasciamo dunque alla religione lo spaventare colle terribili sue minaccie le ree ed occulte volontà degli uomini, e non cerchiamo dalle leggi, che sono l'opere degli uomini, quel che ottener dobbiamo dalla religione ch'è l'opera di Dio. La legge non può punire l'atto senza la volontà, nè la volontà senza l'atto. *Cogitationis poenam nemo patitur.* Questa era una regola del romano dritto (1); regola ignota alla giurisprudenza de' tiranni; regola che Dionisio violò a tal

(1) L. 18. D. *de poenis.*

segno, che si fece lecito di punire il sogno, come indice de' pensieri (1).

Ma, si domanda, l'*atto* che la legge deve punire, è soltanto quello che contiene in sè la violazione della legge, o anche quello che manifesta la volontà di violarla? Il *conato*, il semplice e nudo tentativo al delitto, dev' egli esser punibile, quanto il delitto stesso consumato e riuscito? Ecco le quistioni che han divisi i giureconsulti, gl' interpreti e i legislatori, e che noi risolveremo, chiamando in soccorso i principii eterni della giustizia e della ragione (2). Non ci allontaniamo da' premessi principii. Il delitto, si è detto, consiste nella violazione della legge accompagnata dalla volontà di violarla. Quando dunque si manifesta la volontà di violare la legge, ma non si manifesta coll' azione dalla legge vietata, non esiste il delitto. Se io dico, per esempio, ad un altr' uomo: io ho determinato di uccidere il tale; voglio immergere nel suo seno questa spada che non deporrò, finchè con essa non gli abbia trapassato il cuore; andrò in traccia di lui e non riposerò, finchè non vegga disteso sotto i miei piedi il suo estinto cadavere;

(1) Plutarco nella vita di Dione ci ha conservato il nome di questa vittima della giurisprudenza de' tiranni. Questi fu un certo Marsia che aveva sognato di scannare il tiranno Dionisio.

(2) Veggansi le opinioni opposte di Binkershoek e di Cujacio sulla Leg. 14. D. *ad L. Cornel. de Sicar.* dove si dice: *in maleficiis voluntas spectatur, non exitus.* Vedi Binkershoek *Observ.* lib III. cap. 10., e Cujacio lib. XIX. *Observat.* cap. 10.

se questo discorso vien provato con tutte quelle solennità che stabilisce la legge, potrei io esser condannato come omicida? Dopo questo discorso non potrei io forse cambiar di volontà? non potrei io divenir l'amico di colui che io odiava, ed il difensore di colui che io aveva determinato d'uccidere? La legge potrebbe forse punirmi di un delitto che non ho ancora commesso (1)?

Se al contrario io dico o scrivo ad un sicario: va, ed uccidi il mio inimico; il prezzo della tua opera sarà la tale somma; questa ti sarà pagata subito che mi porterai una prova del felice esito della tua commissione: in questo caso, ancorchè il sicario non riesca nella sua intrapresa, se vien provata la commissione, o se la lettera vien sorpresa prima che l'attentato si esegua, non sono io forse condannabile all'istessa pena alla quale sarei condannabile se l'omicidio fosse avvenuto? Io lo sarei sicuramente, perchè l'atto col quale ho manifestata la mia volontà, è da per se stesso contrario alla legge. Subito che ho indotto il sicario a violarla, l'ho già io stesso violata. La causa al delitto è già data; il reato per la mia parte è già commesso, o che l'uomo muoia, o che non muoia.

(1) In questo caso la legge altro non deve fare che obbligare il magistrato, al quale è commessa la custodia della pace, di assicurarsi della mia persona, finchè non mi avrà interamente distolto dal delitto. Ma questo non sarebbe una pena, sarebbe soltanto un mezzo da impedire il delitto.

L'istesso dir si può riguardo alla congiura. Se io manifesto ad una o più persone la volontà che ho di tramare una congiura contro il governo; se questa manifestazione è dimostrata, il magistrato altro non potrebbe fare che assicurarsi della mia persona, finchè non sia accertato di aver io rinunziato a questo perfido disegno: ma potrei io esser condannabile al rigor delle leggi contro la congiura? Se al contrario nel silenzio della notte e nel ritiro delle domestiche mura convoco i congiurati; do le disposizioni necessarie all'orrendo attentato; consegno loro le armi, ricevo da essi il giuramento terribile del silenzio e della fedeltà; fo girare intorno la coppa insanguinata, e fo loro bere, secondo l'antico rito, il sangue della vittima, simbolo di vendetta e di strage; se, terminato questo congresso, la congiura si scuopre, son sorpresi i congiurati, prima che il momento nel quale scoppiar doveva la congiura, fosse giunto: in questo caso, i miei complici ed io non saremmo forse condannabili all'istessa pena che meritata avremmo se si fosse eseguito l'orrendo attentato? Nel primo caso io non ho manifestata la mia volontà con alcun atto dalla legge vietato; nel secondo i miei complici ed io manifestata l'abbiamo colle azioni dalla legge istessa vietate. Nel primo caso esiste la volontà di violare la legge, ma non vi è la violazione della legge; nel secondo vi è la violazione della legge, e la volontà di violarla; nel primo caso non vi è dunque il delitto, e nel secondo vi è.

Da queste premesse dedur possiamo il seguente canone generale, col quale il legislatore regolar potrebbe la soluzione di tutt' i casi possibili nella questione compresi.

La volontà di violare la legge non costituisce il delitto, se non quando si manifesta coll' atto dalla legge istessa vietato; ed in questa sola ipotesi il conato *al delitto è punibile, quanto il delitto istesso consumato e riuscito* (1).

Stabilito questo canone, io veggo già la schiera de' moderni giuspubblicisti scagliarsi contro di me. Secondo i vostri principii istessi, mi si dirà, il danno che si reca alla società, se non è la sola, è almeno la principal misura della gravezza del delitto (2). Come pretendere dunque che vi sieno de' casi ne' quali il delitto tentato e non riuscito punir si debba ugualmente che il delitto tentato e riuscito? Il danno che riceve la società dal secondo non è molto maggiore di quello che riceve dal primo?

Questa obiezione non può sembrar vigorosa che al primo aspetto: basta profondarsi in essa per vederne la debolezza.

Qual è l' oggetto, io domando, che la legge si propone nel punire? È forse questo la vendetta del male recato alla società dal delinquente, o pure la sicurezza e l' istruzione? Noi l' abbiam detto e dimostrato. La vendetta è una

(1) Veggasi il primo capo di questa II. parte.

(2) Veggansi i principii generali premessi nel primo capo di questa II. parte.

passione, e le leggi ne sono esenti; e i miei oppositori sono i primi a confessare che terminata la barbarie, quando lo stato civile di un popolo è già perfezionato, l'oggetto della pena altro non può essere che la sicurezza e l'istruzione. Se la pena dunque che siegue il delitto, non è destinata ad altro che a garantire la società dalla perfidia del delinquente, e distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio; nella volontà di violare la legge manifestata coll'azione dalla legge istessa vietata, si trova l'uno e l'altro motivo della pena. Il delinquente ha mostrata la sua perfidia; la società ne ha ricevuto il funesto esempio. O che l'evento abbia, o no, corrisposto all'attentato, questi due motivi di punire esistono ugualmente. L'istessa causa deve dunque produrre l'istesso effetto, e quest'effetto è l'uguaglianza della pena.

Più: il delitto, come si è altrove detto (1), non è altro che la violazione d'un patto. A misura che il patto che si viola, è più prezioso alla società, la pena dev'essere maggiore, sì perchè la società ha un maggior motivo da temere il delinquente, come anche perchè ha un maggior interesse di tenerne lontani gli altri. Ma nella nostra ipotesi il patto è violato, ancorchè l'effetto dell'azione non abbia corrisposto a' disegni del refrattario: la pena dunque dev' esser quell'istessa che meritata avrebbe se avesse conseguito il fine.

(1) Nel capo primo di questa II. parte.

L'evidenza mi pare unita a questi principii. Svilupparli, dimostrarli maggiormente, sarebbe un difetto, dal quale io procuro di tenermi sempre lontano. Per racchiudere una materia così vasta in un solo capo ed in pochi principii, io ho dovuto ricorrere alla precisione, della quale molti de' miei lettori rimarranno disgustati. Ma il mio oggetto è d'istruire e non di piacere. Determinata la natura del delitto in generale, e fissati tutt'i principii e tutt'i canoni legislativi che da questa dipendono, passiamo ora ad esaminare la misura de' delitti, per vederne quindi la proporzione colle pene.

CAPO XXXVIII.

Della misura de' delitti.

Le azioni contrarie alle leggi sono, come si è detto (1), le violazioni de' sociali patti, dei quali le leggi sono le formule che gli esprimono. Interesse della società è, che ciascheduno patto sia religiosamente osservato; ma questo interesse non è, nè può essere uguale relativamente a tutt'i sociali patti. Egli è maggiore in quelli che hanno una maggiore influenza sull'ordine sociale; è minore in quelli che vi hanno un'influenza minore. La prima misura dunque del delitto, o sia dell'azione alla legge contraria, sarà l'influenza che ha il patto che la legge esprime, e che dal delinquente

(1) Nel I. capo di questa II. parte.

si viola, sulla conservazione di quest' ordine. Questa ci mostrerà i gradi di maggiore o minore reità tra la violazione di una legge e la violazione di un' altra. Questa ci mostrerà la differenza tra l' assassinio, per esempio, ed il furto; tra il regicidio e l' omicidio; tra il peculato e l' espilazione di un' eredità. Ma ci mostrerà essa la differenza tra la violazione di un' istessa legge accompagnata da circostanze diverse? Un uomo può uccidere un altr' uomo nell' impeto dell' ira, può ucciderlo a sangue freddo, può ucciderlo con maggiore o minor sevizia, può mostrare maggiore o minor perfidia, maggiore o minor crudeltà. Il patto che ha egli violato, è sempre l' istesso: nell' uno o nell' altro caso è sempre quello col quale si è obbligato a rispettare la vita de' suoi simili. Ma nell' uno o nell' altro caso può dirsi forse ugualmente reo, ugualmente punibile? Se la misura del delitto è destinata a regolare la quantità della pena; e se lo scopo della legge nel punire è di distogliere colui che non ha ancora violata la legge, dall' imitare l' esempio di colui che l' ha violata, e di garantire la società dagli ulteriori mali che il delinquente recar le potrebbe, se non fosse o corretto dalla pena, o da essa messo nell' impotenza di più offenderla; essendo, io dico, questi due soli gli oggetti delle pene, il secondo di essi non esige forse che colui che violando una legge, ha mostrata una maggior disposizione a violarne altre, sia maggiormente punito di colui che violando l' istessa legge, l' istesso patto, non ha mostrata l' istessa perversità di cuore,

non si è reso ugualmente spaventevole alla società? Le circostanze dunque che accompagnano un istesso delitto, possono renderlo più o meno grave, più o meno punibile. Ma come ridurle ad una generale misura? Ecco lo scoglio che convien superare. Se per circostanze di un delitto noi intender volessimo tutto ciò che, nel sistema erroneo della presente legislazione, sotto questo nome si comprende, noi perderemmo in vano il nostro tempo nel cercare di ridurle ad una general misura. I nostri legislatori non avendo saputo distinguere i delitti pe' loro oggetti, han dovuto distinguerli per le loro circostanze. Essi han chiamato circostanza di un delitto non solo quel fatto che ne accresce o diminuisce il valore, ma anche quello che, secondo il nostro piano di ripartizione che da qui a poco sarà esposto, altera la *qualità* del delitto, e lo rende di una specie diversa. Essi hanno, per esempio, considerato come circostanza dell' omicidio la condizione politica dell'ucciso. Ma, secondo il nostro piano di ripartizione, l'uccidere un magistrato, e l' uccidere un privato cittadino, sono due delitti tra loro diversi, sono due delitti di qualità e di specie diversa. Questi contengono la violazione di due diversi patti, e non di un istesso patto con circostanze diverse Il patto che si viola col primo, ha una maggiore influenza sull' ordine sociale che non vi ha il patto che si viola col secondo. La prima misura dunque da noi stabilita regolerà la destinazione della pena dell' uno e dell' altro delitto.

Anche il luogo, secondo la nostra giurisprudenza, è una circostanza del delitto. Ma l'uccidere un uomo in un tempio, e ucciderlo in un postribolo, sono, secondo il nostro piano, due delitti di diversa specie. Col primo si violano due patti; col secondo non se ne viola che uno. Col primo si viola il patto col quale ci siamo obbligati a risparmiare la vita de' nostri simili, e quello col quale ci siamo obbligati a rispettare il patrio culto: col secondo delitto non si viola che il primo di questi patti. L'autore del primo delitto sarà omicida e sacrilego nel tempo istesso; e l'autore del secondo non sarà che omicida.

Non confondiamo dunque le idee delle cose, non chiamiamo circostanze di un delitto quelle che ne cambiano la *qualità* e la *specie;* diamo semplicemente questo nome a quelle che, senza alterare la *qualità* del delitto, lo rendono più o meno grave, più o meno punibile. Sotto questo aspetto considerate, non è impossibile il ridurle ad una general misura.

Della maniera istessa che noi distinti abbiamo tre diversi gradi di colpa, e che a questi abbiam tutti gli altri riferiti, distinguer potremo tre diversi gradi di dolo in ciaschedun delitto; e della maniera istessa che il legislatore dovrebbe, come si è detto, in ciascun delitto suscettibile di colpa, fissare per ciaschedun de' tre diversi gradi una diversa pena, così una diversa pena fissar dovrebbe per ciaschedun grado di dolo. Ecco il canone generale, col quale la legge indicar dovrebbe l'esistenza dell'infimo, del medio e del massimo

grado di dolo, e ridurre ad una general misura tutte le varie circostanze *aggravanti* di un delitto. *Quando la causa impellente è forte, o l' azione si è commessa nell' impeto della passione, il grado del dolo sarà* l' infimo; *quando la causa impellente è debole, o l' azione si è commessa a sangue freddo e con matura riflessione, il grado del dolo sarà il* medio; *quando si è commessa o senza causa* (1) *o con causa, ma con perfidia o con atroce sevizia, il grado del dolo sarà il* massimo.

Secondo il nostro piano di criminale procedura, i *giudici del fatto*, combinando le circostanze del fatto colle caratteristiche in questo canone stabilite, decider dovrebbero con qual grado di dolo si è commesso il delitto dall' accusato, siccome si è detto appartenersi ad essi il determinare a qual grado di colpa debba riferirsi, quando mancasse il dolo. I *giudici del dritto* cercherebbero quindi nella legge la pena stabilita da essa per quel delitto e per quel grado di dolo, come abbiam detto che far dovrebbero, quando si trattasse di *colpa* (2).

(1) Un uomo, per provare il valore della sua polvere, non ha gran tempo, tirò un colpo di fucile ad un infelice che neppur conosceva. Ecco un omicidio senza causa.

(2) Ne' delitti dunque suscettibili di colpa, giacchè, come si è osservato nelle note dell' antecedente capo, non tutti lo sono; in questi delitti, io dico, il legislatore deve nella sanzion penale stabilire sei gradi di pena, cioè per l' infima, per la media e per la massima colpa, e per l' infimo, il medio ed il massimo

Con questo metodo finalmente, che distingue la *qualità del grado* ne' delitti, il legislatore troverà il modo da risolvere tutte le infinite questioni che riguardano i socii e complici di qualunque delitto. Tutti coloro che hanno avuta parte diretta o indiretta nella violazione della legge, saranno rei di quel delitto col quale quella legge si viola; ma non tutti lo saranno nell' istesso *grado*. La *qualità* sarà comune, ma il *grado* sarà diverso. Tutti han contribuito alla violazione della legge, ma forse tutti non han mostrata l'istessa malvagità nella parte che vi han presa. I giudici del fatto giudicheranno dunque, colle regole stabilite ne' proposti canoni, del *grado* del quale ciaschedun di essi si è mostrato reo; e i giudici del dritto su questo loro giudizio decreteranno la pena che a ciaschedun complice si appartiene. Ecco come la scoperta di una nuova strada ci garantisce da tutti gl' insuperabili ostacoli dell' antica: ecco come la metafisica di una scienza qualunque rende facile ciò che sembrerà sempre un impossibile al casista, che non ha l'occhio per iscoprire que' primi anelli da' quali procede l' immensa e complicata catena; ed ecco finalmente ridotte ad una general misura le circostanze che aumentar possono o diminuire il valore di un istesso delitto. Con questo metodo noi avremo dunque due misure, l'una per distinguere il valore

dolo; ed in quelli che non sono suscettibili di colpa, tre gradi, cioè per l'infimo, il medio ed il massimo grado di dolo.

relativo de' delitti diversi, l'altra per distinguere quello di un istesso delitto accompagnato da circostanze diverse. La maggiore o minore influenza che ha il patto che si viola sull'ordine sociale, sarà la prima; il grado del dolo sarà la seconda.

Che il lettore esamini profondamente queste idee, che le combini con quelle nell'antecedente capo esposte e sviluppate: i suoi dubbii svaniranno; le folte tenebre che gli nascondevano la strada per la quale si deve giugnere alla perfezione del sistema penale, comincieranno a dissiparsi: egli comincierà finalmente a vedere che un codice penale dove l'arbitrario nome di *pena straordinaria* sia interamente proscritto, e nel quale la legge non permetta mai a' giudici di far da' legislatori, non è, come si è finora creduto, un impossibile politico. Egli si confermerà in questa consolante opinione, quando vedrà come ottenere si possa la proporzione tra i delitti e le pene.

CAPO XXXIX.

Della proporzione tra' delitti e le pene.

La disuguaglianza de' delitti c'indica la disuguaglianza delle pene; e ciò che si è detto, ci mostra bastantemente la necessità di serbare questa giusta proporzione. Ma come ottenerla?

Ognuno vede che la violazione di un patto dev' essere seguita dalla perdita di un dritto;

che la violazione di un patto più prezioso dev' essere seguíta dalla perdita di un dritto più prezioso; che la violazione di un patto meno prezioso deve portare la perdita di un dritto meno prezioso; che la violazione di un patto accompagnata dalle circostanze che mostrano la disposizione che ha il delinquente di violare altri patti, dev' essere maggiormente punita della violazione dell' istesso patto accompagnata da circostanze diverse. Ognuno vede finalmente che colui che con un solo delitto viola più patti, deve perdere più dritti; e che colui che con un solo delitto viola tutt' i patti, deve perdere tutt' i dritti. Se egli esamina i principii eterni della giustizia, se egli consulta le imprescrittibili regole della ragione, se fissa la sua riflessione su gl' interessi sociali, egli troverà che la giustizia, la ragione e l' interesse pubblico ricercano ugualmente questa desiderata proporzione tra i delitti e le pene. Da che dunque deriva che noi non troviamo neppure un solo codice penale ove questa proporzione si trovi serbata? Dovremo noi attribuire questo male all' impossibilità dell' intrapresa, o all' ignoranza della strada per la quale vi si deve pervenire? Indichiamo la strada, e lasciamo a colui che legge, il giudizio della possibilità di giugnere al desiderato scopo.

Una similitudine può molto preparare l' intelligenza delle mie idee. Un edifizio si deve innalzare. Si conducono nella piazza vicina, e si gittano senza ordine i materiali che debbono comporlo. Lo spazio che questi occupano, è per lo meno venti volte maggiore

di quello che occupar deve l'edifizio. Se da' materiali, se dallo spazio da essi occupato giudicar si dovesse della grandezza dell'edifizio, quelli del tugurio di un miserabile annunzierebbero l'abitazione di un grande, e quelli della casa di un ricco annunzierebbero la reggia di un principe. Quando questi sono ancora in disordine, l'architetto sente i giudizi dell'idiota, e sorride.

Mutiamo i nomi, e noi troveremo l'istesso fenomeno nell'edifizio politico della criminale legislazione.

Quando si presenta alla nostra immaginazione, come in un caos senza ordine e senza ripartizione, la confusa serie de' delitti; quando si richiama la nostra riflessione su questo mucchio informe, la massa ci pare così grande, il numero ci pare così immenso, che o sembra impossibile il riuscire nell'intrapresa di formare un codice penale, ove ciaschedun delitto aver potesse la sua pena proporzionata e dalla legge fissata; o ci pare che questo codice dovrebbe essere di un'estensione così grande da non potersene adattare l'uso alla pratica, e da moltiplicare ed accrescere la confusione e i disordini, invece di diminuirli.

Ma ordiniamo questo caos informe; riduciamo questa confusa serie ad alcune classi; distinguiamo queste classi secondo i principali oggetti a' quali si rapportano i sociali doveri; ed in ciascheduna classe distinguiamo i delitti secondo la loro *qualità*, secondo i loro *gradi*; ed allora il prestigio dell'ineseguibilità del lavoro, o l'illusione sull'immensità dell'edifizio si vedranno contemporaneamente svanire, e si

conoscerà questa grande e nuova verità, che, così in fisica, come in morale, l'ordine è quello che fa sparire l'apparente immensità delle masse, e le restringe in spazi più angusti.

La *qualità* del delitto è il patto che si viola; il *grado* è il grado di colpa o di dolo col quale si commette l'azione. Bisogna dunque proporzionare la pena alla *qualità* ed al *grado*.

Tutte le differenze prodotte dal *grado* sono state già determinate con due canoni generali ne' due antecedenti capi (1). Queste non ci debbono dunque imbarazzare nella ripartizione de' delitti. Basta che il legislatore fissi, come si è detto, questi due canoni, l'uno de' quali è destinato ad indicare il grado della *colpa*, e l'altro ad indicare il grado del *dolo;* e basta che a ciascheduna specie di delitto suscettibile di colpa fissi sei gradi di pena proporzionati a' tre gradi di colpa e a' tre gradi di dolo, ed in quelli ove non può esser colpa, fissi tre gradi di pena proporzionati a' tre gradi di dolo; basta, io dico, far questa semplicissima e facile operazione, per aver superato il più grande scoglio che si oppone alla perfezione del codice penale, quale è quello che dipende dal proporzionare la pena a' diversi gradi di malvagità co' quali un istesso delitto può esser commesso. È vero che questa proporzione non potrà in molti casi aver un'esattezza geometrica; ma ne avrà sempre una tale da poter ottenere il morale ed il politico effetto che

(1) Vedi i due canoni relativi alla colpa e al dolo, il primo a p. 152, ed il secondo a p. 163.

si desidera; vale a dire, di non punire ugualmente due rei che, violando l'istesso patto, hanno mostrata una notabile disuguaglianza di malvagità nel violarlo, e di non lasciare nell'arbitrio del giudice il destinare la quantità e la natura della pena.

Con quest'operazione noi avremo dunque la proporzione tra la pena ed il grado. Ma la pena dev'essere proporzionata alla *qualità* ed al *grado*. Bisogna dunque vedere come combinar si debba la proporzione coll'una e coll'altro.

La *qualità* del delitto, si è detto, è il patto che si viola; la misura del valore di due delitti diversi è, come si è osservato nell'antecedente capo, l'influenza che ha sull'ordine sociale il patto che si viola coll'uno, e quella che vi ha il patto che si viola coll'altro. La proporzione dunque tra la pena e la *qualità* del delitto dipender deve da questa influenza che ha il patto che si viola sull'ordine sociale. Il delitto col quale si viola un patto che ha maggiore influenza sull'ordine sociale, deve dunque avere una pena maggiore di quello col quale si viola un patto che vi ha un'influenza minore. Questa differenza di pena, proporzionata alla *qualità* di questi due delitti, si combini con quella che nascer deve dal grado, e si avrà la totale proporzione. Io mi spiego. Supponiamo che tutti e due questi delitti siano suscettibili di colpa, vale a dire, che per ciascheduno di essi il legislatore fissar debba sei gradi di pena relativa a' tre gradi di colpa e a' tre gradi di dolo. Per serbare la perfetta proporzione tra la pena del primo delitto e

quella del secondo, bisogna che la pena del primo delitto superi sempre quella del secondo, nell'istesso grado. Se, per esempio, la pena del primo delitto nel massimo grado di dolo è come dieci, quella del secondo delitto nel massimo grado di dolo dev'esser al più come nove; e se quella del primo delitto nel medio grado di dolo è come nove, quella del secondo nel medio grado di dolo dev'essere al più come otto; e se quella del primo delitto nell'infimo grado di colpa è come cinque, quella del secondo delitto nell'infimo grado di colpa dev'essere al più come quattro; e così per gli altri gradi intermedii. Che si rifletta a questa progressione, e si troverà che, senza alterarsi la proporzione che si è stabilita, la pena del minor delitto in un *grado* può esser maggiore della pena del maggior delitto in un altro *grado*. L'omicidio, per esempio, è senza dubbio un delitto maggiore del furto. Col primo si viola un patto molto più prezioso, che col secondo. La pena dell'omicidio nell'istesso grado deve dunque esser maggiore della pena del furto nell'istesso grado. Ecco ciò che richiede la stabilita proporzione: ma questa proporzione non vien alterata, se la pena del furto commesso col massimo grado di dolo è maggiore della pena dell'omicidio commesso, o con uno de' tre gradi di colpa, o coll'infimo grado di dolo; perchè la pena, come si è detto, deve proporzionarsi alla *qualità* combinata col *grado*. Premesse queste idee, non è difficile il vedere come ottener si possa la proporzione tra le pene e i delitti nell'intero codice penale.

Che il legislatore valuti la quantità relativa dell'influenza che hanno sull'ordine sociale i varii patti che si violano co' diversi delitti; che adoperi, prima di tutto, la massima pena, qual è la perdita di tutti i dritti, contro quel delitto col quale si violano tutti i patti, e si violano col massimo grado di dolo; e passi quindi a quello col quale non si violano tutti i patti, ma si violano quelli che hanno la maggiore influenza sull'ordine sociale. Stabilita la più esatta proporzione che si può tra la pena di ciaschedun grado del primo delitto colla pena di ciaschedun grado del secondo, passi quindi a quel delitto col quale si violano uno o più patti, che hanno anche una considerabile influenza sull'ordine sociale, ma minore di quella che vi hanno i patti che si violano col secondo delitto; e serbi l'istessa proporzione tra la pena del secondo delitto con quella del terzo, che ha serbata tra la pena del primo delitto con quella del secondo; in maniera che la pena di ciaschedun grado del terzo delitto sia minore della pena del corrispondente grado del secondo, e così vada gradatamente discendendo fino all'ultimo delitto, ch'è quello col quale si viola un patto che ha la minore influenza di tutti sull'ordine sociale.

Ecco la strada che io ho promesso d'indicare. Questa comparirà molto più facile, allorchè si vedrà la ripartizione de' delitti: ma prima di venire a questo grande oggetto, è necessario di prevenire alcuni dubbii, e di premettere un'eccezione alla regola. Questa sarà la materia de' due seguenti capi, dopo de' quali si verrà alla ripartizione de' delitti.

CAPO XL.

Appendice all' antecedente capo.

I materiali delle pene, de' quali si è parlato, basteranno essi per corrispondere a questa lunga e numerosa progressione di delitti? Potrà sempre ridursi a calcolo il loro relativo valore? Basteranno essi a conseguire la desiderata proporzione?

A tre oggetti può ridursi l'intera questione: al numero, alla qualità, alla quantità. Al numero, per vedere se i materiali delle pene possano essere così ripartibili, come lo sono i delitti; alla qualità, per vedere come serbar si possa la progressione delle pene in quelle che sono tra loro eterogenee; alla quantità, per vedere se ne' massimi delitti conseguir si possa la desiderata proporzione senza uscir dagli spazi da noi prefissi, e ne' confini della moderazione compresi. Si cominci dal numero. Siamo di buona fede con noi medesimi. Non nascondiamo a chi legge, gli ostacoli che si presentano a' nostri sistemi: cerchiamo di superarli; e non facciamo, come pur troppo si fa da una gran parte de' moderni scrittori, che con un dispotismo più irritante di quello ch' essi condannano, comandano piuttosto che ragionano, e tradendo il loro ministero, sostituiscono all'evidenza delle ragioni ed alla profondità dell' esame l'artificioso suono di un' equivoca e brillante espressione, che fa tacere l'ignorante che

vi crede nascosto l'arcano, e fa ridere il savio che ne conosce il motivo e ne vede il vuoto.

Per cominciare dunque dal numero, io credo che se si pon mente all'ordine col quale, secondo il piano nell'antecedente capo proposto, proceder si dee per ottenere la proporzione tra le pene e i delitti nell'intero codice penale; se si richiamerà alla nostra memoria ciò che si è detto e dimostrato in que' capi di questa seconda parte, dove una distinta analisi si è fatta delle cinque classi di pene, che dipendono dalle cinque classi di dritti, de' quali un individuo della società può essere dalle leggi privato pe' suoi delitti; se si riflette finalmente al prodigioso aumento che può ricevere il numero delle pene dalla loro combinazione, o sia dall'unione di più pene per un solo delitto, quando con un solo delitto più patti si violano; si vedrà che i materiali delle pene sono bastantemente copiosi per corrispondere al vasto piano che ci siamo proposti. In questo piano noi non abbiam preteso che ogni azione alle leggi contraria debba esser diversamente punita di qualunque altra azione da quella dissimile, ed anche alle leggi contraria. In questo caso converrei ancor io nel credere troppo ristretti i materiali delle pene, per corrispondere a tutta questa immensità di oggetti. Ma io ho bastantemente sviluppate le mie idee, per non temere che un così strano disegno mi si possa attribuire. Il mio sistema è tanto da questo lontano, che, secondo il piano

di progressione da noi esposto., la pena del massimo delitto commesso coll' infimo grado di colpa può essere uguale alla pena di un delitto molto inferiore commesso col massimo grado di dolo. L'uguaglianza della pena allora distrugge, secondo il nostro piano, la proporzione, quando cade sull' istesso grado in delitti di qualità diversa. Se, per esempio, si punisse coll'istessa pena l'omicidio commesso col massimo grado di dolo, ed il furto commesso anche col massimo grado di dolo, allora l'uguaglianza della pena distruggerebbe la desiderata proporzione. Ma se la pena dell' omicidio commesso coll' infimo grado di dolo è uguale alla pena del furto commesso col massimo grado di dolo, la proporzione non è per questo alterata, secondo il nostro sistema, perchè il valore del delitto e la proporzione della pena dipende dalla qualità combinata col grado. Un'istessa pena può dunque essere adoprata per più delitti in gradi diversi. Può, per esempio, essere adoprata in un delitto per l'infimo grado di colpa: può in un altro delitto, di *qualità* inferiore al primo, essere adoperata pel medio grado di colpa; può in un altro, inferiore al secondo, essere adoperata pel massimo grado di colpa; può in un altro, inferiore al terzo, essere adoperata per l'infimo grado di dolo; può in un altro, inferiore al quarto, essere adoperata nel medio grado di dolo; può finalmente in un altro delitto, inferiore al quinto, essere adoperata pel massimo grado di dolo, senza che la desiderata proporzione possa dirsi

distrutta da questo ripetuto uso dell'istessa pena. La sola pena che, secondo il nostro sistema, non può adoprarsi che in un solo delitto e per un solo grado, è dunque quella colla quale punir si deve il massimo delitto commesso col massimo grado di dolo. La progressione delle pene dee da questo primo anello cominciare, come da quel primo anello cominciar deve la progressione de' delitti. Questa dev' esser come la base del cono, il diametro della quale dev' esser maggiore di qualunque altro diametro di qualunque altro cerchio nella superiore del cono descritto.

Premessa questa illustrazione nel nostro sistema, se alle riflessioni che ci han fatto vedere meno difficile, di quel che si credeva, il conseguimento dell' effetto che si desidera, noi uniamo quelle che ci mostreranno più copioso il numero de' mezzi che abbiamo per conseguirlo; il primo de' proposti dubbii svanirà da sè medesimo, e chi legge rimarrà, io spero, interamente convinto.

Mio dovere non è di ripetere quel che ho detto, e di richiamare alla memoria del lettore le idee che ho diffusamente sviluppate in que' capi di questa seconda parte, dove esposte si sono tutte le diverse specie di pene, delle quali l'autorità legislativa può far uso, senza uscire dagli spazi ne' confini della moderazione compresi. S'egli non ha presenti queste idee, non ha che a rileggere quella parte di questo libro che si estende dal capo xxx fino al capo xxxv, per persuadersi

che il numero delle pene separatamente considerate è da per se stesso molto più copioso di quello che a primo aspetto appare.

Ma questo numero istesso può anche venire molto accresciuto dalle combinazioni delle pene. Ecco ciò che debbo qui aggiugnere a quel che ivi si è detto.

I nostri legislatori hanno unite le pene quando bisognava separarle, e le han separate quando bisognava unirle. Con questa operazione erronea essi hanno doppiamente impoveriti i materiali delle pene. Si è, per esempio, unita l'infamia ad una gran parte delle pene. Si è, presso alcuni popoli, unita all'esilio così dalla patria, come da un dato luogo, alla deportazione, alle galee, ad ogni specie di condanna a' lavori pubblici, alla morte civile o naturale, alle pecuniarie pene. O che il delitto sia o non sia infamante, o che sia molto grave o molto leggiero, basta incorrere in una di queste pene, per incorrere anche nell' infamia di dritto.

Non vi vuol molto a vedere che questo metodo non solo ha resa inutile la combinazione delle due pene, ma ha indebolito anche il valore dell' infamia. Ha resa inutile l'unione delle due pene, perchè l'infamia così adoperata non è più una conseguenza del delitto, ma è un effetto della pena. Ha indebolito il vigore dell' infamia, perchè, come si è da noi dimostrato (1), quando questa pena non

(1) Nel cap. XXXI. di questa seconda parte.

si riserba pe' soli delitti che sono di loro natura infamanti; quando si moltiplica troppo il numero degl' infami; quando si adopera contro quelle classi della società che conoscono poco l'onore, il suo valore s'indebolisce tanto, che diviene quasi interamente inutile.

Ho detto che i legislatori non solo hanno unite le pene quando bisognava separarle, ma che le han separate quando bisognava unirle. La seconda parte di questa proposizione non è meno vera della prima.

Qual è il motivo, io domando, pel quale si trovano in alcuni codici penali dell'Europa alcune pene degne della sevizia de' tiranni più fieri? Qual è il motivo pel quale nelle pene di morte, secondo la diversità de' delitti, si tormenta più o meno l'infelice vittima, prima d'immolarla alla pubblica tranquillità? Questo deriva, si dirà, dalla necessità di porre una differenza tra le pene di due delitti ch'entrambi meritano la morte, ma de' quali l'uno è meno, l'altro è più pernicioso e più funesto per la società. Ma io domando di nuovo: senza ricorrere alla ferocia, senza inasprire contro la legge l'animo dello spettatore che voi volete istruire e non corrompere, ispirargli l'amore per le leggi e non l'odio contro di esse, ma che corrompete ed inasprite, quando punite con sevizia e crudeltà; senza uscire dagl' inviolabili limiti della moderazione, non potreste voi ottenere l'istesso effetto coll'unione di più pene, ma tutte in que' limiti comprese? Non si potrebbe forse dare al reo del minor delitto la morte sola, ed all'altro

la morte unita ad altre pene con quella combinabili? Perchè separare in questi casi le pene, quando conveniva unirle?

Più: si è separata l'*inustione* dalla perdita perpetua della personale libertà. Si è permesso che l'infame che porta sul suo corpo il segno della sua ignominia e del suo delitto, rientrasse nel civile consorzio. Si restituisce alla società un uomo che dev'esserne abborrito, e che non troverà mai da impiegare le sue braccia che per offenderla di nuovo. Non vi vuol molto a vedere che o bisognava proscrivere dal codice penale questa pena, o bisognava adoperarla per que' delitti soltanto ne' quali l'*inustione* combinar si potesse o colla morte, o colla perdita perpetua della personale libertà. Il servo della pena, riacquistando la libertà dopo aver espiato il suo delitto, può divenire uomo da bene. Egli può lusingarsi che il tempo scancelli la memoria della sua espiata malvagità, e che un nuovo tenor di vita gli apra l'adito alla fortuna ed alla gloria. Ma queste speranze potrebbero esse allignare nel cuore dell'infelice che l'*inustione* ha degradato per sempre? Portando sul suo corpo l'impressione indelebile del suo delitto e della sua infamia; temendo in ogni istante la scoperta della sua ignominia; fremendo alla sola idea dell'orrore che questa scoperta deve ispirare; come potrebbe egli innalzarsi da questo abisso di obbrobrio fino al coraggio della virtù? Chiuse per lui, e dalla diffidenza degli altri e dalla coscienza della sua ignominia,

tutte le porte della sussistenza, dell'industria, della fortuna e dell'onore, qual altro partito gli resta a prendere, fuorchè quello di dichiarar la guerra alla società, dalla quale non ha più che sperare, e di cercare nel delitto istesso una sussistenza ed una celebrità che la virtù gli negherebbe? Restituire la libertà ad un uomo di questa natura non è forse l'istesso che scatenare una tigre fiera ed indomabile? O bisognava dunque abolire questa pena, o combinarla colla schiavitù perpetua, o colla morte (1).

Ma lasciamo l'esame di ciò che si è fatto, e vediamo quel che si dovrebbe fare.

L'unione delle pene deve avere due oggetti: moltiplicare i materiali delle pene, e facilitare la proporzione tra esse e i delitti. Per ottenere questo doppio fine, il legislatore non dee dunque mai unire inutilmente due o più pene. Se la pena di morte è, per esempio, bastante a punire l'omicidio commesso col massimo grado di dolo, perchè unire in questo caso la morte all'infamia? L'omicidio commesso col massimo grado di dolo è sempre inferiore all'omicidio commesso coll'istesso grado di dolo, ma unito al furto; e se all'omicidio ed al furto si unisce anche la concussione coll'istesso grado di dolo, noi avremo un terzo

(1) Il lettore mi troverà qui in contradizione con quel che ho detto nel cap XXIII. del II. libro sulla pena da stabilirsi pe' fallimenti fraudolenti. Ma questa non è una contradizione, ma è piuttosto la correzione di una idea erronea che sarà riparata nel proseguimento di questo terzo libro.

delitto maggiore degli altri due. Che si adoperi dunque la morte non infamante pel primo; che si unisca alla morte l'infamante *inustione* pel secondo; ed alla morte ed all'infamia si unisca una pecuniaria pena pel terzo. Ecco come vanno unite le pene. Senza questa economia, o bisognerà ricorrere ad una specie di morte feroce e tirannica, o bisognerà trascurare la proporzione tra le pene e i delitti. Quel che si è detto della pena di morte, si può anche dire delle altre pene che sono tra loro combinabili. Perchè unire inutilmente la perdita della libertà coll'infamia? Perchè non distinguere i casi, cioè i delitti, pe' quali si deve aggiugnere la seconda pena alla prima, da quelli pe' quali può soltanto la prima bastare? Non basterà forse al legislatore il mutare i nomi delle pene, e l'alterarne in piccola parte le forme, per correggere le prevenzioni dell'opinione, e separare l'infamia da quelle pene alle quali oggi è unita, e unirvela in que' casi soltanto ne' quali egli crede di doverla unire? Non potrà egli forse combinare colla perdita della libertà la pecuniaria pena in que' casi ne' quali l'unione coll'infamia non sarebbe opportuna, e la semplice perdita della libertà sarebbe troppo debole (1)?

(1) Che non mi si opponga il sistema di una gran parte delle antiche legislazioni, di non unire la pecuniaria pena alla pena afflittiva di corpo. *Moderata populi judicia*, dice Cicerone, *sunt a majoribus constituta, primum ut poena capitis cum pecunia non conjungatur* (Cic. *pro domo sua*). Demostene ci ha

Queste pecuniarie pene non potrebbero forse essere unite alla perdita o alla sospensione delle civiche prerogative, alla esclusione dalle cariche ed a qualunque altra specie di pena, in tutti que' casi ne' quali l'avidità ha dato causa al delitto, e la sola pecuniaria pena non può bastare per punirlo?

Non vi vuol molto a vedere che i materiali delle pene in questa maniera combinati quadruplicherebbero almeno il loro numero. O

conservata una legge antica degli Ateniesi a questa simile Μηδὲν τιμῆμα ὑ παρκεῖν ἐπί κρίσει πλέον, ἢ ἑν ὁποτερον αν το δικαζηριον, πάδειν ἢ ἀποτίσαι; αμφοτερα δε μὴ ἐχεττω. *Poenae plures ne inrogantor: quamcumque inflixerint judices luendam sive in corpore, sive in aere: utramque simul ne inroganto.* Anche le leggi barbare che si sono tante volte citate, convengono tutte relativamente a quest' oggetto. Quando le pene pecuniarie non si adoperano come pene, ma come transazioni delle pene afflittive di corpo, è chiaro che non debbono con quelle concorrere. Ma nel nostro piano le pene pecuniarie si adoperano come pene, e non come transazioni di altre pene. Il *luat in corpore, aut in aere*, non deve aver luogo nel nostro sistema. Manca dunque il motivo pel quale queste pene non potevano alle altre unirsi. In Roma istessa, quando col progresso della civiltà disparvero gli avanzi del sistema barbaro delle pecuniarie transazioni, noi troviamo i giudici corrotti condannati dalle leggi alla perdita della carica, all' ignominia, ed al quadruplo di quanto avevan preso (L. 1. C. *ad* L. *Jul. repetund.*, e L. 3. C. *eod.*). Noi troviamo anche l' ambito punito colla confiscazione di tutt' i beni e colla deportazione dagl' imperadori Arcadio ed Onorio (C. *Theod. de ambitu*): e troviamo anche combinate queste due pene pel ratto di qualche vergine a Dio consagrata (L. 2. C. *Theod. de rapt. vel matr.*).

che si rifletta dunque all' ordine col quale proceder si deve alla progressione delle pene, per serbare la proporzione tra esse e i delitti; o che si osservino i materiali delle pene, o che se ne veggano le combinazioni, si vedrà sempre svanire il primo de' tre dubbii nella quistione compresi. Con maggior facilità si dileguerà il secondo. Questo riguarda la *qualità*.

Come serbare, si è detto, la progressione fra quelle pene che sono tra loro eterogenee? Come ridurre a calcolo il relativo valore delle pene pecuniarie e delle pene afflittive di corpo, dell' infamia e della morte? Nell' istessa classe di pene la progressione è facile ad ottenersi, perchè il paragone si raggira tra *quantità* omogenee. La semplice privazione, per esempio, della personale libertà è sicuramente inferiore alla condanna a' lavori pubblici; e la condanna a' lavori pubblici per un anno è evidentemente inferiore a quella per due anni. Ma come serbare questa progressione, quando si passa da una classe di pena ad un' altra? Ecco a che si raggira il secondo de' proposti dubbii.

La pena, si è detto, è la perdita di un dritto. Non tutt' i dritti sono ugualmente preziosi, nè un istesso dritto ha un ugual prezzo presso tutt' i popoli. Noi abbiamo evidentemente dimostrata questa verità. Se la pena dunque è la perdita di un dritto; se i dritti non sono ugualmente preziosi, e se un istesso dritto può avere un prezzo diverso per due diversi popoli; il legislatore non dee dunque

far altro che indagare il prezzo relativo che il suo popolo dà ai varii dritti, per determinare il relativo valore delle pene; e la scienza della legislazione non può determinare questo relativo valore, che varia, come si è veduto, col variare delle politiche, fisiche e morali circostanze de' popoli; ma altro non può fare che stabilire i principii generali che guidar debbono il legislatore in questa operazione. Ecco ciò che mi pare di aver eseguito con bastante chiarezza nei precedenti capi, per non esser nell'obbligo di rischiarar maggiormente le mie idee su questo soggetto (1). In un'opera di questa natura, dove l'autore e chi legge, sono, per così dire, oppressi dall'immensità degli oggetti, che ne sarebbe se ci permettessimo le inutili ripetizioni?

Passiamo al terzo dubbio. Questo riguarda la *quantità* delle pene, e si raggira nel vedere, come ne' massimi delitti conseguir si possa la desiderata proporzione, senza uscire dagli spazi da noi prefissi, e ne' confini della moderazione compresi.

Per ricredersi da questo dubbio, basta ricordarsi di una verità che si è altrove accennata, ma che conviene qui illustrare. In ogni pena, si è detto, vi è un valore assoluto ed un valore di posizione. Il primo dipende dal prezzo che gl' individui di una società danno al dritto che con quella pena si perde, ed il

(1) Veggasi il capo del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione.

secondo dall' uso che se ne fa, o sia dal delitto contro il quale si minaccia. Da questi due fonti combinati procede la forza ed il vigore delle pene. Si rischiari questa idea, e si scelga l' esilio per esempio.

In un governo libero, l' esilio dalla patria, come si è osservato, è una gran pena. Il prezzo che il cittadino dà nella democrazia al dritto che con questa pena si perde, è grande. Questo uguaglia il valore della Sovranità.

L' esilio potrà dunque in questo governo essere una pena proporzionata a gravi delitti; ma in qual caso? Quando non si adoperi che per i gravi delitti. Ma se la legge punirà con questa pena istessa i più leggieri misfatti, essa non la troverà più efficace; non potrà più adoperarla contro i più grandi; essa dovrà cercare una nuova pena; essa vedrà il valore assoluto dell' esilio indebolito dal valore di posizione che gli si è dato. Il cittadino, avvezzo a vederlo adoperato contro i più leggieri delitti, si abituerà anche a crederlo meno doloroso; giacchè tale è la natura dell' uomo, ch' egli a vicenda ora giudica del valore della causa da quello degli effetti, ed ora del valore degli effetti da quello della causa. Basta conoscere l' indole degli animali della nostra specie per persuadersi di questa verità.

Premessa questa riflessione, non ci dee recar meraviglia il vedere che la più gran parte de' legislatori han trovato troppo angusti gli spazi delle pene ne' limiti della moderazione compresi, in maniera che essi han dovuto percorrere quelli della tirannide e della ferocia

per punire i più gravi delitti, vale a dire quelli, contro i quali han voluto ispirare maggior terrore. Se essi conosciuta avessero l'arte di combinare il valore assoluto col valore di posizione in ciascheduna pena, essi ottenuta anche avrebbero la desiderata proporzione tra' delitti e le pene, senza dare un passo fuori degl' inviolabili confini della moderazione. Qual meraviglia ci dee, per esempio, recare il sentire che nel paese più culto dell'Europa, in quello ove lo spirito di umanità ha fatto i maggiori progressi, e dove tutto è *sensibilità*, *delicatezza*, *forza di sentimento* ec.; qual meraviglia, io dico, ci dee recare il vedere che ne' fasti de' Tiberii, de' Neroni e degli altri mostri che atterrirono l'Impero, non si trovi un supplizio più atroce di quello che si fece soffrire in questa nazione all'assassino dell'ultimo Re. Se il semplice furto di pochi soldi commesso o in una strada pubblica con violenza, o senza violenza nelle mura domestiche, è in questo paese punito colla morte; se in questo istesso paese, una giovane donzella, custode infelice del deposito che la disonora, deve espiare sopra un infame patibolo il delitto dell'onore e dell'amore (1); se l'introduttore armato di qualche derrata proibita deve pagare sopra una ruota il

(1) In Francia è ancora in vigore l'assurda legge di Arrigo II. che condanna alla morte la donzella, il parto della quale perisce, quando, trattenuta da un sentimento di onore, essa non ha avuto il coraggio di palesare la sua gravidanza al magistrato.

piccolo lucro che ha sottratto agli uomini più opulenti dello Stato; se questo è l'abuso che si è fatto, e si fa tuttavia in questo paese della più grave delle pene; qual meraviglia poi che le più terribili e le più studiate invenzioni della ferocia sieno state tutte esaurite nel punire il più orrendo, il più pernicioso degli attentati? Il primo male, il primo errore deve necessariamente produrre il secondo.

Quando il sangue si è esaurito per i minori delitti, non ne rimane, per così dire, più per punire i più grandi. Quando si adopera la morte contro i delitti che paiono scusati dalla natura o dall'onore, quali supplicii bisognerà serbare per quelli che offendono e l'una e l'altro? Come si punirà un assassinio atroce, un parricidio esecrabile, un regicidio, col quale tutti i patti si violano? La ferocia, la crudeltà dovranno venire in soccorso dell'abuso che si è fatto delle pene e della viziosa loro destinazione. Che si corregga dunque questo vizio, che si diminuiscano le pene de' delitti minori, che si distrugga, in una parola, la causa del male, ed allora sparirà anche l'effetto. Allora, io dico, senza uscire dagli spazi da noi prefissi, si troveranno le pene proporzionate a' più gravi delitti: allora la progressione delle pene seguir potrà la progressione de' delitti, senza macchiare la sanzion penale colle sevizie della tirannide; allora finalmente la perdita di tutt' i dritti basterà a punire la violazione di tutt' i patti, e sarà la più gran pena proporzionata al più gran delitto.

Dissipati e prevenuti i dubbi che insorger

potevano contro il nostro sistema, io passo ad esporre colla maggior brevità l'eccezione che ho promesso d'indicare, prima di venire alla ripartizione de' delitti.

CAPO XLI.

Eccezione.

Un' eccezione non distrugge mai una regola. Questo principio, ricevuto in tutte le scienze, deve aver luogo anche in quella della legislazione, ch'è di tutte le altre la più complicata.

Si è detto che il valore del delitto dipende dalla *qualità* combinata col *grado*; si è detto che la *qualità* del delitto è il patto che si viola; si è detto che la misura di questa *qualità* è l'influenza che ha il patto che si viola sulla conservazione dell'ordine sociale; si è detto finalmente che la pena dovendo esser proporzionata al valore del delitto, e questo dipendendo dalla qualità combinata col grado, ne deriva che tra due delitti di ugual grado, ma di *qualità* disuguale, la pena di quello col quale un patto si viola che ha maggiore influenza nell'ordine sociale, dev'esser maggiore della pena dell'altro delitto col quale si viola un patto che vi ha un'influenza minore. Ecco la regola generale: vediamone l'eccezione.

Se si rifletta sulla numerosa serie de' delitti, se ne troveranno alcuni che sono di loro natura più degli altri occultabili, più difficili a scoprirsi, e molto più difficili anche a provarsi. La speranza dell'impunità dovendo dunque

esser maggiore in questi delitti che negli altri, l'efficacia della pena sarà relativamente minore. Che deve dunque fare il legislatore per metterla al suo livello? Richiedere minori pruove per questi delitti che per gli altri, sarebbe, è vero, correggere la causa del male, ma sarebbe l'istesso che correggerla con un male molto maggiore. L'innocenza esposta, la civile libertà lesa, la calunnia fomentata, sarebbero le conseguenze di questo pernicioso ed assurdo rimedio. Quello che io propongo, non produrrebbe alcuno di questi mali. Alterare alquanto la proporzione tra la pena ed il delitto; interrompere il corso della progressione; dare al delitto più occultabile di *qualità* minore la pena che sarebbe proporzionata al delitto meno occultabile di *qualità* maggiore; accrescere il rigore della pena tanto, quanto basti a compensare la maggiore speranza dell'impunità che vi è unita; ecco il rimedio più semplice che il savio legislatore adoperar dovrebbe per dare alla sanzion penale di questi delitti quell'equilibrio che, senza aumentare il rigor della pena, sarebbe distrutto dalla facilità di occultarli. Questa è un' eccezione alla regola che non la distrugge, ma non fa altro che sospenderla per que' delitti che di loro natura sono più degli altri occultabili. Nella ripartizione che faremo de' delitti, noi indicheremo quelli che sono di questa natura, senza farne una classe distinta: faremo anche vedere fin dove debba estendersi l'uso di questa eccezione. Colui che legge, non deve far altro che ricordarsi di ciò che si è detto sull'oggetto generale delle pene,

per vedere su quali principii è fondata la giustizia della qui proposta eccezione. È ormai tempo di passare alla ripartizione de' delitti. Questa sarà l'oggetto de' seguenti capi. La prima distinzione tra' delitti pubblici e privati non servirà ad altro che a regolare l'ordine della procedura.

CAPO XLII.

De' delitti pubblici e de' delitti privati.

Il piano di procedura criminale che ho proposto, mi obbliga ad esporre preliminarmente la distinzione di queste due classi di delitti. Richiamata l'antica libertà dell'accusa, richiamar si dovrebbe l'antica distinzione tra' delitti pubblici e i delitti privati. Noi sappiamo che presso i Greci e presso i Romani si distinguevano con questi due nomi i delitti de' quali a ciaschedun cittadino era permesso di divenir accusatore, da quelli, l'accusa de' quali era esclusivamente riserbata alla parte offesa, o a' suoi stretti parenti (1).

(1) Per quel che riguarda gli Ateniesi veggasi Plutar. *in Solon.*. Isocrates *contra Lochitam*, Pollux lib. VIII, Sigonius *de Republica Atheniensium* lib. III. cap. 1, Potter. *Archaeologiae Graecae* lib. I. cap. 20 e 24.; e per quel che riguarda i Romani veggasi Domat *Jus Pub.* lib. III. introd., e Mattei *Prolegomena ad Comment.* ec. cap. 4. § 8, *Institutionum* lib. IV. tit. 18. § 1.

Quantunque ogni delitto sia pubblico, perchè ogni delitto suppone la violazione di un patto, del quale l'intera società è garante; nulladimeno non si può negare che nella serie delle obbligazioni che ogni cittadino contrae colla società e co' suoi individui, ve ne sono alcune, nell'adempimento delle quali l'interesse che ha la società è massimo, ed altre, nelle quali è minimo. In queste, se la parte offesa vuol perdonare al delinquente, la società può tollerarne l'impunità; ma nelle altre questa tolleranza sarebbe perniciosa. Essa deve punire, ancorchè l'offeso perdoni. La guerra pubblica dee subentrare alla guerra privata. Ogni individuo, indirettamente interessato nella punizione di quel delitto, deve aver il dritto d'impugnare le armi della legge contro colui che l'ha violata; e se la parte offesa si tace, se niun privato cittadino ardisce di chiamarne in giudizio il reo, allora, secondo il piano che si è proposto, il magistrato accusatore deve comparire in iscena, per evitare quell'impunità che il silenzio dell'offeso e degli altri concittadini avrebbero procurata al reo.

Ecco il principio dal quale deve dipendere la distinzione de' delitti *pubblici* e de' delitti *privati*. Ne' primi ogni cittadino che, secondo il nostro piano (1), non fosse dalla legge privato della libertà di accusare, dovrebbe avere il dritto di esserne l'accusatore; e negli ultimi questo dritto non dovrebbe appartenersi

(1) Vedi i capi II. III. e IV. di questo libro.

che alla parte offesa, o a' suoi stretti parenti. Ma quali sono i delitti che dovrebbero esser compresi nella prima classe, e quali quelli che dovrebbero annoverarsi nella seconda? Noi non possiamo su quest' oggetto seguire le disposizioni delle antiche legislazioni. La diversità della natura de' governi, della religione, de' costumi e delle politiche circostanze de' popoli ce lo impedisce. Molti delitti che allora dovevano richiamare la massima vigilanza delle leggi, oggi più non esistono, e molti delitti ignoti agli antichi sono subentrati a quelli. Ma senza fare un lungo catalogo de' delitti, che io credo annoverar si dovrebbero in ciascheduna di queste classi, io colloco nella classe de' delitti pubblici tutti que' delitti che, secondo la pratica quasi comune dell' Europa, la parte pubblica, o sia il magistrato che rappresenta il fisco, può a sua istanza perseguitare in giudizio; e colloco nella classe de' delitti privati que' delitti che, senza la *querela* della parte offesa, la parte pubblica non può perseguitare: come le *piccole ingiurie*, le *vie di fatto leggiere*, ed altri piccoli delitti, nella punizione de' quali l' interesse che ha la società è minimo.

Ecco la prima divisione de' delitti, che ad altro non serve, se non che a regolare l' ordine della procedura. Passiamo ora a quella che serve a regolare la distribuzione delle pene.

CAPO XLIII.

Divisione generale de' delitti.

Io debbo annoiare colui che legge, con queste minute divisioni de' delitti, senza delle quali il mio sistema rimarrebbe imperfetto, nè il mio lavoro potrebbe mai sperare di divenir utile. La sua tolleranza sarà compensata dalla chiarezza che spero di portare in questa oscurissima parte della legislazione; e se col soccorso di queste distinzioni io giugnerò a mostrare la possibilità di formare un codice penale, nel quale ciaschedun delitto aver potesse la sua pena proporzionata ed assegnata dalla legge, io potrò gloriarmi di aver ottenuto quello che gli altri non han fatto che desiderare, e che hanno appena ardito di proporre.

La divisione generale de' delitti, ch' è l' oggetto di questo capo, non consiste che nel ridurre ad alcune classi i delitti relativamente a' loro *oggetti*.

La Divinità; il Sovrano; l' ordine pubblico; la fede pubblica; il dritto delle genti; il buon ordine delle famiglie; la vita; la dignità; l' onore; la proprietà privata di tutti gl' individui della società, formano gli oggetti de' nostri sociali doveri e de' nostri sociali delitti.

Classi diverse di delitti.

I. Oltre i doveri che ogni cittadino ha verso la Divinità come uomo, ne ha alcuni come

cittadino. Le leggi civili non debbono ingerirsi nei primi, ma debbono prescrivere gli ultimi. Rispettare la patria religione e il pubblico culto, è l'aggregato di tutt'i doveri che un cittadino deve alla Divinità come cittadino. Tutte le azioni dunque che si oppongono a questa venerazione, debbono esser comprese nella prima classe de' delitti. Noi distingueremo questa classe col nome di *delitti contro la Divinità.*

II. Ogni società civile suppone l'esistenza di una costituzione, e di una persona morale che rappresenti la Sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qualunque sia questo rappresentante della Sovranità, ogni cittadino nascendo contrae il dovere di conservare illesa la costituzione del governo, e di difendere quella persona morale che ne rappresenta la Sovranità. Tutti gli attentati dunque *diretti* (1) o contro la costituzione del governo, o contro il rappresentante della Sovranità, saranno compresi nella seconda classe, che noi chiameremo *delitti contro il Sovrano.*

III. Tra la serie delle obbligazioni che ogni cittadino contrae colla intera società, oltre quelle delle quali si è parlato, ve ne sono delle altre che non hanno direttamente per oggetto

(1) Dico *diretti*, perchè altrimenti ogni abuso di autorità nella persona di un magistrato, ogni disubbidienza agli ordini del Sovrano nella persona di un cittadino, potrebbero esser compresi in questa classe. Ma questo sarebbe l'istesso che annoverare tutt'i delitti nella classe de' delitti che comunemente si dicono di *maestà.* Ecco perchè ho detto i soli *attentati diretti.*

nè il Sovrano, nè la costituzione del governo, ma che indirettamente interessano tutto il corpo sociale collettivamente considerato: queste sono quelle che dipendono dalle leggi destinate a conservare l'*ordine pubblico*. Noi collocheremo dunque in questa classe tutti que' delitti che turbano l'ordine pubblico e la pubblica economia. Tali sono tutt'i delitti contro la *giustizia pubblica*, contro la *tranquillità* e *sicurezza pubblica*, contro la *salute pubblica*, contro il *commercio pubblico*, contro l'*erario pubblico*, contro la *continenza pubblica*, contro la *polizia pubblica*, e contro l'*ordine politico*.

IV. Oltre le obbligazioni che ogni individuo della società implicitamente contrae nascendo colla sua patria come cittadino, ve ne sono altre che non si contraggono da lui che in quel momento nel quale affidata gli viene una parte della pubblica confidenza. Tutt'i delitti contrarii a queste obbligazioni, tutti gli abusi che si possono fare di questa confidenza, saranno compresi nella quarta classe, che noi chiameremo *de' delitti contro la fede pubblica*.

V. È chiaro che le obbligazioni contratte da una nazione verso di un'altra, sono nel tempo istesso contratte da tutt'i suoi individui. O che queste dipendano dal *dritto universale delle genti*, o da' particolari trattati di una nazione con un'altra, ogni privato cittadino vi è obbligato, come la nazione intera: egli non può violarle, senza esporre a' maggiori rischi la pubblica tranquillità. Tutte le violazioni dunque di queste nazionali obbligazioni saranno

comprese in questa quinta classe, che si chiamerà *de' delitti contro il dritto delle genti.*

VI. Tra la città e il cittadino vi è una società intermedia, e questa è la famiglia. Capo di questa è il padre; e la moglie e i figli ne sono gl' individui. La natura ha dettate le prime leggi di questa società; essa ha stabiliti i diritti e le obbligazioni reciproche de' suoi componenti. Le civili leggi non debbono far altro che combinare questi diritti e queste obbligazioni coll' ordine della società generale, e dare alle naturali leggi il suggello della loro sanzione. In questa classe dunque, che noi distingueremo col nome *de' delitti contro l' ordine delle famiglie*, si comprenderanno tutte le violazioni di quelle familiari obbligazioni nelle quali le leggi debbono interessarsi, e vi uniremo anche gli attentati degli estranei contro questi preziosi dritti. Il parricidio, l' infanticidio, il lenocinio ne' parenti, l' adulterio, l' incesto, il ratto, ed altri delitti di questa natura, saranno compresi in questa classe.

VII. Da' delitti che più direttamente interessano tutto il corpo sociale, o i suoi principali elementi che sono le famiglie, passando a quelli che più direttamente offendono i privati individui, noi collocheremo nella settima classe tutti gli attentati contro la vita e la persona del cittadino;

VIII. Nell' ottava, tutti gl' insulti recati alla sua civile e naturale dignità;

IX. Nella nona, tutte le insidie tramate contro il suo onore;

X. Nella decima finalmente, tutti gli attentati contro la sua proprietà.

Ecco la general divisione de' delitti, dalla quale dipender deve la loro particolare ripartizione, o sia l'analisi de' delitti che in ciascheduna di queste classi debbono collocarsi. Si cominci dunque da quelli che annoverar si debbono nella prima.

CAPO XLIV.

Prima Classe

De' delitti contro la Divinità.

Platone, facendo l'analisi de' delitti che offendono la Divinità, mette nel primo luogo i seguenti. È un empio, dice egli, colui che nega l'esistenza di un Dio; è un empio colui che dice esservi un Dio, ma che non cura ciò che gli uomini fanno sulla terra; è un empio colui che crede che la Divinità si plachi co' doni (1). Quest'idea è sublime: noi non dobbiamo far altro che applicarla a' principii antecedentemente esposti, per dedurne i delitti che, tra quelli in questa prima classe compresi, richiamar debbono il maggior rigore delle leggi.

Si è detto che ogni individuo della società ha alcuni doveri verso la Divinità come uomo, e ne ha altri come cittadino: si è detto che

(1) Veggasi il dialogo x. *de Legibus* di questo divino filosofo. Io prego i miei lettori a non trascurare la lettura di questo profondo libro.

le leggi, lasciando alla Divinità il punire la violazione de' primi, debbono riserbare la loro sanzione per i secondi. Ogni trasgressione dunque di uno di questi doveri è una violazione di un patto; e se a misura che il patto che si viola, ha una maggiore influenza sull'ordine sociale, cresce il valore del delitto col quale si viola; a misura dunque che il dovere verso la Divinità, che si prescrive al cittadino, ha un' influenza maggiore sull' ordine sociale, il peso della trasgressione diviene maggiore, cresce il valore del reato, e crescer deve il rigore della pena.

Ritorniamo all' idea di Platone. Un uomo che nel segreto del suo cuore nega l' esistenza della prima causa; un uomo che ne ammette l' esistenza, ma crede che la Divinità non curi ciò che gli uomini fanno sulla terra; un uomo che sostituisce all' idea delle perfezioni del supremo Nume quella di un essere avido che espone venali le sue grazie, vende la sua giustizia, e non si placa che co' doni e le offerte; un uomo, io dico, che sedotto da uno di questi errori, non cerca di sedurre gli altri, sarà un empio come uomo, ma non sarà un empio come cittadino. Se, malgrado queste idee, egli rispetta la patria religione ed il pubblico culto, ancorchè l' autorità pubblica sappia il suo errore, sarebbe essa in dritto di punirlo? Qual è il patto ch' egli viola; qual è mai il sociale dovere che conculca; qual è la legge che trasgredisce?

Se essa lo strascina innanzi all' altare; se innalza nell' atrio del tempio un rogo; se al

cospetto di un popolo credente essa immola alla Divinità quest' essere che la nega, o non la conosce; qual è il bene che può nascere da questo male, giacchè è sempre un male, ed un gran male, la perdita di un uomo? Se si trattasse di vendicare la Divinità, io la vendico, potrebbe dire la legge. Ma la Divinità ha essa bisogno di noi per vendicare i suoi torti? Supporre in lei questa impotenza, o questo bisogno, non sarebbe forse lo stesso che offenderla nel tempo istesso che si cerca di placarla o di vendicarla? Se tra gli spettatori vi è un uomo che pensa come l'infelice che si tormenta, si correggerà egli dal suo errore? Le grida di quest' infelice, invece di palesare alla sua ragione il suo errore, non inaspriranno forse il suo cuore contro la legge che confonde le opinioni colle azioni, gli errori co' delitti? L'empio istesso che muore, non mescolerà forse co' suoi gemiti le più esecrabili bestemmie? non manifesterà forse le sue opinioni nel momento istesso che non ha più alcun interesse nell' occultarle? non diverrà forse reo anche come cittadino, quando non lo era che come uomo? I suoi tormenti non daranno forse alla Divinità istessa molti inimici, invece di darle un adoratore di più.

Terribile e funesta Inquisizione, tu sei presente alla mia immaginazione in questo momento. La religione divina, in mezzo alla quale sei nata, avrebbe forse avuto tanti detrattori e tanti inimici, se i tuoi roghi avessero bruciati i tuoi ministri, invece di bruciare le tue vittime? Questa religione, che colla sua morale

e co' suoi dogmi perfeziona l'uomo, forma il cittadino, ed atterrisce il tiranno, non vedrebbe forse sotto i suoi vessilli combattuto l'errore da que' filosofi istessi che tu hai armati contro di lei? Se tu non avessi dati tanti martiri all'errore, quanti proseliti di più avrebbe avuti la verità!

Mostro, una volta terribile, ma oggi fuggitivo ed impotente, io inveirei maggiormente contro di te, se il mio Re non avesse in questi ultimi tempi incenerito il tuo simulacro istesso ne' suoi dominii, e se i lumi del secolo, proscrivendoti da tutto il resto dell'Europa, non ti riducessero a tenere un solo e vacillante piede nella parte più estrema di essa; nella quale ogni piccolo urto basterà, io spero, o per gittarti negli abissi del mare, o per respingerti ne' deserti dell'Affrica, dove il dispotismo, la ferocia e l'ignoranza ti daranno forse un più degno, ma meno scandaloso asilo. Che mi si perdoni questa digressione: l'occupazione di colui che scrive, sarebbe troppo penosa, se non gli fosse mai permesso di cedere agli urti del sentimento che l'opprime.

Riprendiamo l'ordine delle nostre idee. Le leggi, si è detto, non debbono punire l'empietà nell'uomo, ma debbono punirla nel cittadino. I delitti contro la Divinità non debbono soggiacere alla sanzione delle leggi, se non quando divengono delitti civili. Finchè l'ateo rispetta il patrio culto, e non cerca de' proseliti al suo errore, l'ateo non viola alcun patto, e per conseguenza non deve perdere alcun diritto; ma se dimentico de' doveri che ha

contratti colla società, egli cerca di comunicare agli altri il suo errore, egli cerca di trovar de' compagni alla sua empietà; se egli diviene l'apostolo dell'ateismo, o il conculcatore del pubblico culto, in questo caso la legge dee dichiararlo reo, e sottoporlo alla pena che avrà riserbata per questo delitto. Questa pena, si è detto, dovrà esser determinata dall'influenza che ha il patto che si viola sull'ordine sociale. Or sotto questo aspetto considerate le violazioni di tutti que' patti che han per oggetto i doveri civili verso la Divinità, le maggiori, a mio credere, sono quelle che si raggirano intorno alle tre empietà da Platone enunciate.

Le due prime, distruggendo l'una ogni idea della Divinità col negarne l'esistenza, e l'altra distruggendo quel principio, senza del quale l'opinione dell'esistenza di un Dio è interamente inutile, distruggono il fondamento istesso di ogni religione: la terza ne fa un istrumento di delitti. La dottrina dell'espiazione male intesa ha in tutti i tempi rovinata la morale, e corrotti i costumi de' popoli. Questa ha fatto più male dell'ateismo istesso. Chi sa l'istoria, non condannerà questa proposizione. Nella classe dunque de' delitti contro la Divinità noi metteremo nel primo luogo le tre empietà di Platone, ma con ordine inverso tra loro. Noi metteremo nel primo luogo la terza, nel secondo la seconda, e nel terzo la prima. Noi metteremo l'empietà dell'ateo seduttore nell'ultimo luogo, perchè l'ateismo è molto più difficile a trovar de' seguaci, che non lo sono gli altri

due errori; e tra questi due, il sistema di Epicuro è meno espansibile di quello dell' espiazione male intesa. A questa ragione se ne aggiugne un'altra, per la quale noi crediamo che la terza specie di empietà di Platone debba mettersi nel primo luogo, e debba esser punita con maggior rigore delle altre due. Questa è l'interesse che si può trovare nel promuovere la dottrina di questa erronea espiazione; interesse che non si trova nell'apostolato degli altri due errori. L'istoria è una costante pruova di queste verità.

Da questi primi delitti contro la Divinità io passo agli altri d'inferior valore. Il primo tra questi è il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza. Bisogna distinguere il non conformista dal derisore o seduttore. Il primo viola doveri religiosi; il secondo viola doveri religiosi e civili. Il primo non deve dunque soggiacere che alla sanzione delle leggi ecclesiastiche, ed il secondo a quella dell' ecclesiastiche e delle civili (1).

(1) Una legge degli Ateniesi condannava a pena capitale colui che sgravava il suo ventre nel tempio di Apollo. Τον ἅλεντα θακεύοντα ἐν τῷ τεμένει τοῦ Απολλῶνος ἑαυτον ἀιτιασάσθαι, καὶ θνήσκειν. *Qui in aede Apollinis ventrem exoneraverit, se impium in judicio deferto, eique capital esto.* La pena di questo delitto si risente della tirannide dell'autore della legge, che fu Pisistrato; ma non per questo il delitto non meritava una pena. Il legislatore doveva per altro distinguere il caso nel quale l'azione si commetteva per disprezzo, da quello nel quale si commetteva per ignoranza o bisogno. Potter. *Archaeologiae Graecae* lib. 1. cap. 26. tit. 1. l. 7.

Cicerone nel II libro del suo celebre trattato delle Leggi ci fa bastantemente vedere che questa verità non isfuggì a' suoi luminosi sguardi. Mescolando egli alcuni frammenti delle antiche leggi della romana repubblica con alcune istituzioni attinte dalla greca filosofia, ci dà una raccolta di leggi religiose molto analoghe a questo gran principio. Osservando queste leggi, noi ne troviamo alcune prive di sanzion penale, ed altre accompagnate dalla minaccia delle pene pe' trasgressori. La prima di queste leggi, regolando il culto, non stabilisce pena alcuna, ma lascia agli Dei la cura di punirne la violazione (1). Noi ne troviamo molte altre dirette all' istesso oggetto, prive affatto di sanzione. La proibizione di adorare privatamente deità nuove, o straniere, dal pubblico non ricevute (2); quella d'innalzare altari al vizio (3); quella di ammetter le donne ai sacrificii notturni, e d'iniziarle a' misteri (4); la legge che

(1) *Ad Divos adeunto caste: pietatem adhibento: opes amovento. Qui secus faxit, Deus ipse vindex erit.* Su questo principio si fondava, io credo, la massima profferita da Tiberio nel senato: *Deorum injuriae Diis curae.* Tacit. *Ann.*

(2) *Separatim nemo habessit Deos, neve novos; sed ne advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto.*

(3) *Divos, et eos, qui caelestes semper habiti, colunto, et ollos, quos in coelum merita vocaverunt, Herculem, Liberum, Æsculapium, Castorem, Pollucem, Quirinum; ast olla, propter quae datur homini adscensus in coelum, Mentem, Virtutem, Pietatem, earumque laudum delubra sunto; nec ulla vitiorum sacra solemnia obeunto.*

(4) *Nocturna mulierum sacrificia ne sunto; praeter olla, quae pro populo rite fient. Neve initianto, nisi, ut assolent, Cereri, Graeco sacro.*

prescrive la stabilità del culto privato nelle famiglie (1); quella che regola la religiosa osservanza delle feste, e la maniera di solennizzarle (2); la legge finalmente che proibisce all'empio di placare la Divinità co' doni (3), sono tutte prive di sanzion penale. Noi ne troviamo al contrario delle altre dove la pena è indicata. Il ladro sacrilego è condannato come parricida (4); lo spergiuro è punito coll'ignominia (5); l'incesto sacrilego coll'estremo supplicio (6); il disprezzo alle determinazioni degli Auguri con

(1) *Sacra privata perpetua manento* (et alibi)..... *Constructa a patribus delubra habento. Lucos in agris habento, et larum sedes: ritus familiae, patrumque servanto.*

(2) *Feriis jurgia amovento; easque in famulis, operibus patratis, habento, itaque, ut ita cadat in annuis amfractibus, descriptum esto; certasque fruges, certasque baccas sacerdotes publice libanto, hoc certis sacrificiis, ac diebus; itemque, alios addes, ubertatem lactis, foetusque servanto; idque ne committi possit, ad eam rem et rationem, cursus annuos Sacerdotes finiunto.*

(3) *Impius ne audeto placare donis iram Deorum.* Questo stabilimento è una conseguenza di ciò che scrisse Platone sulle tre prime specie di empietà.

(4) *Sacrum, sacrove commendatum, qui clepserit, rapseritque, parricida esto.* Questa ha tutti i caratteri di *legge decemvirale.* La pena è eccedente; ma il mio fine non è qui di esaminare l'opportunità della pena, ma il vedere in quali casi Cicerone credeva che si dovesse minacciar la pena, ed in quali lasciava alla Divinità il punire il trasgressore.

(5) *Perjurii poena divina, exitium; humana, dedecus.*

(6) *Incestum Pontifices supremo supplicio sanciunto.*

una pena capitale (1). Senza difendere l'eccessivo rigore di alcune di queste pene, io ammiro la distinzione fatta tra le leggi che andavan prive di sanzion penale, e quelle ove la pena andava indicata. Le prime riguardavano doveri puramente religiosi; le seconde riguardavano doveri religiosi e civili. Dove non vi era delitto civile, non vi era pena. Dove vi era il delitto religioso unito al delitto civile, ivi era la pena. Se da tutti i legislatori si fosse sempre fatta questa distinzione, quanti errori di meno ci offrirebbero i nostri codici! Nella Sassonia, nella Fiandra, nella Franca Contea non si sarebbe condannato a morte colui che rompeva il digiuno nella quaresima. Noi non troveremmo uno dei più terribili monumenti della superstizione nell'archivio di un piccolo paese della Borgogna (2), dove si conserva ancora il processo di un infelice che fu condannato a morte per essersi sottratto dalla fame colla coscia di un cavallo in un giorno di sabbato; le ordinanze di Francesco I e di Arrigo II non riempirebbero ancora di orrore la Francia; ed alcune leggi inserite ne' due titoli del codice: *De summa Trinitate, et de Haereticis et Manicheis*, non ci mostrerebbero le

(1) *Interpretes autem Jovis optimi maximi, publici augures, signis, et auspiciis postea vidento, disciplinam tenento . . . . . quaeque augur injusta, nefasta, vitiosa, dira defixerit, irrita, infectaque sunto; quique non paruerit, capital esto.*

(2) Questo paese si chiama S. Clodio, e questa orribile esecuzione porta la data de' 26 luglio 1629.

funeste conseguenze della superstizione nell'Impero, e la condizione infelice de' tempi ne' quali furono dettate.

Se il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza occupar deve il quarto luogo nella classe de' delitti contro la Divinità, la promulgazione del fanatismo deve occuparne il quinto.

Colui che accende l'immaginazione de' credenti, e fa loro vedere de' doveri e delle colpe che non esistono; colui che insegna delle pratiche che sono contrarie alla morale o perniciose allo Stato; colui che dà alla forma quel che toglie alla materia; colui, che formando delle coscienze erronee, fa loro confondere i consigli coi precetti, il fanatismo colla pietà; costui, io dico, oltraggia la religione e turba lo Stato; la rende ridicola pel savio, e pericolosa pel volgo. Le leggi non potrebbero mai essere soverchiamente vigilanti contro i delitti di questa specie. Esse dovrebbero distinguere quelli che procedono da uno spirito persecutore, da quelli che, senza estendersi fino a questo eccesso, si riducono ad ispirare alcune erronee idee sul sistema della religione. Il grado distinguerà il valore di questi delitti, e la pena si proporzionerà alla qualità ed al grado.

Io passo a' sacrilegii, che occuperanno il sesto luogo in questa classe.

Il sacrilegio è un abuso, una profanazione delle cose sante, un delitto commesso contro le persone o le cose al pubblico culto consegrate. Le pene più orribili sono dalle leggi di una gran parte de' popoli d'Europa minacciate a questa specie di delitti.

Noi troviamo maggiormente punito il violatore di un vaso sacro, che il parricida; il ladro sacrilego, più del ladro assassino; colui che ruba i sacri arredi, più del sicario che per una vil mercede toglie la vita ad un uomo ed un cittadino allo Stato.

Effetti funesti della superstizione e dell'ignoranza, e fino a quando seguiterete voi a deturpare i nostri codici, e ad oltraggiare la Divinità, rendendola la causa di questi orrori? Dovremo noi credere che la Divinità sia maggiormente offesa dalla perdita di un vaso sacro, che da quella di un uomo? Se per impedire che un infelice perisse dalla fame, bisognasse spogliare tutt'i tempii dell'universo, la santità della nostra morale non ci obbligherebbe forse a quest'operazione? Nel tribunale della ragione, ch'è anche quello della Divinità, colui che ruba ad un infelice quello ch'era necessario per la sussistenza della sua famiglia, non è forse più reo di colui che ruba un sacro arredo? Quando il solo ornamento de' tempii era la Divinità che l'abitava; quando si sacrificava nel legno, o nella creta; quando le mani de' sacerdoti erano più pure, e i sacri vasi meno risplendenti; quando il trono del Pontefice era di pietra, e le sue tuniche eran di ruvida lana; quando, io dico, l'oro e l'argento non era ancora penetrato ne' tempii, la Divinità era forse meno onorata? Con un candelabro di più, con un candelabro di meno, il culto del supremo Essere sarà forse alterato?

Queste riflessioni, che ci debbono indurre a condannare l'eccessivo rigore delle leggi contro

questa specie di delitti, non ci debbono però ugualmente indurre a crederne inopportuna una più moderata sanzione. Ma siccome vi sono varie specie di sacrilegii, così è ragionevole che si distinguano quelli che sono più gravi da quelli che lo sono meno. La progressione delle pene, in quest' istessa specie di delitti, sarà con questo mezzo indicata al legislatore.

Ne' sacrilegii la profanazione delle cose al pubblico culto consecrate è o il fine dell' azione, o n' è l' effetto. Quando la profanazione n' è il fine, il delitto è maggiore; quando n' è l' effetto, il delitto è minore.

Se il sacrilego entra in un tempio, sale sull' ara, gitta a terra, calpesta, conculca le statue e le immagini che fanno l' oggetto del pubblico culto, costui è più reo del sacrilego che ruba un vaso sacro per venderlo. Nel primo caso la profanazione è il fine dell' azione; nel secondo n' è l' effetto. Nel primo caso il disprezzo pel pubblico culto è maggiore, che non lo è nel secondo.

Nel primo caso dovrà dunque esser maggiore la pena, che nel secondo. Questa conseguenza è semplicissima: ma qual è la differenza, si domanda, che passar deve fra la pena del ladro sacrilego, per esempio, e quella del semplice ladro?

L' unione della pena ecclesiastica colla pena civile; la privazione di tutti, o di una parte dei vantaggi che dà la religione; l' espulsione da' tempii; la privazione del consorzio de' fedeli per sempre, o per un dato tempo; l' esecrazione, ed altre simili pene, formano gli

oggetti della ecclesiastica sanzione. Tutte, o una parte di queste pene unite alla pena civile del furto, formeranno la differenza tra la pena del ladro sacrilego e quella del semplice ladro.

Quello che si è detto del furto sacrilego, si deve applicare anche all'omicidio sacrilego, all'incesto sacrilego, e a tutti que' delitti che più gravi divengono per la qualità sacra o dell'oggetto sul quale cadono, o del luogo nel quale si commettono. Ecco ciò che la ragione ci detta sulla direzione della sanzione penale di questa specie di delitti.

Da' sacrilegii io passo allo spergiuro, che occuperà il settimo luogo nella classe de' delitti contro la Divinità.

Le presenti leggi dell'Europa distruggono con una mano ciò che cercano di sostenere coll'altra. Esse abusano de' giuramenti, e puniscono quindi ferocemente lo spergiuro: esse promuovono un delitto, che puniscono quindi con soverchio rigore: esse sono ingiuste, feroci ed inutili nel tempo istesso. Ne' tempi liberi di Roma l'infamia Censoria (1) era la sola pena dello spergiuro (2). In niun paese, in niun tempo, presso verun popolo, il giuramento ebbe maggior forza, lo spergiuro fu

(1) Noi abbiamo in un'altra occasione detto ciò che s'intendeva sotto questo nome. Vi era gran differenza tra l'infamia Censoria, e quella per l'editto del Pretore. Quella era molto a questa inferiore.

(2) Aul. Gell. *Noct. Attic.* lib. III. cap. 18. Valer. Max. lib. II. cap. 4. Cic. *de Offic.* lib. III. c. 31.

più raro. L'economia colla quale se ne faceva uso, conservava il vigore di questo sacro vincolo, così indebolito presso di noi dall'abuso che se n'è fatto. Che si restringa dunque l'uso de' giuramenti, e che si diminuisca la pena dello spergiuro. La *semplice infamia* farà in questo caso più che tutte le pene che oggi vi sono minacciate. Seguiamo anche riguardo a questo oggetto i consigli del divino Platone, e ricordiamoci che ogni pena minacciata contro un delitto è sempre ingiusta, finchè non si sono adoperati tutt'i mezzi per prevenirlo.

« Io lodo Radamanto (dice egli), che ripo-
« sava con tanta fiducia su' giuramenti de' li-
« tiganti, e che con tanta facilità e sollecitudine metteva termine con questo mezzo
« a' litigii. Ne' suoi tempi tutti credevano agli
« Dei, e molti se ne credevano i discendenti.

« Ma oggi che le opinioni degli uomini re-
« lative agli Dei si sono mutate; oggi chè vi
« sono molti che negano la loro esistenza, al-
« tri che credono ch' essi non curino ciò che
« gli uomini fanno sulla terra, ed altri che
« credono che il loro sdegno si plachi co' doni;
« oggi questo cangiamento nell'opinione dee
« produrne uno nelle leggi. Lasciamo a' giudici
« il giurare; esigiamo il giuramento d'impar-
« zialità dagli elettori de' magistrati, da' giudici
« della musica e del canto, da' distributori
« de' premii ne' giuochi ginnici ed equestri:
« sottomettiamo a questo sacro vincolo coloro
« che non hanno, o aver non dovrebbero in-
« teresse di mentire; ma guardiamoci dal mol-
« tiplicare il numero degli spergiuri coll' esigere

« il giuramento da coloro che noi possiam « presumere interessati ad abusarne (1).

Io non mi distendo più sopra quest' oggetto, per non ripetere ciò che ho detto nella prima parte di questo libro (2).

Passiamo alla bestemmia, che occuperà l' ultimo luogo di questa classe. Io comprendo sotto questo nome le imprecazioni contro la Divinità, o contro gli altri oggetti del pubblico culto. La totale impunità mostrerebbe l' indifferenza del legislatore su questa specie di delitti; il soverchio rigore ne mostrerebbe l' ignoranza, la ferocia, la superstizione. Una moderata pena di quelle che noi chiamate abbiamo correttive, piuttosto che afflittive; una pena che non richiedesse la solennità di un ordinario giudizio, ma che si desse dal magistrato incaricato, secondo il nostro piano (3), alla conservazione della pace o del buon ordine nel suo distretto; una pena, io dico, che non eccedesse questi confini, sarebbe giusta ed opportuna.

Giustiniano che credeva di espiare i delitti del trono cogli eccessi della superstizione; Giustiniano che immolava tesori a Teodora, e umane vittime alla Divinità; Giustiniano, del

(1) Plat. *de Legib.* Dialog. XII.

(2) Nel capo XV. nella nota al canone XII., dove si è parlato dell' uso de' giuramenti ne' giudizi criminali.

(3) Veggasi il capo XIX. all' articolo XV. nella prima parte di questo III. libro.

quale lo storico parlerà sempre con disprezzo, ed il filosofo con orrore; Giustiniano, io dico, spinse tanto oltre la sua superstiziosa severità contro questa specie di delitti, che vi destinò la pena di morte. Egli minacciò della sua disgrazia i magistrati che avessero trascurato di far eseguire una legge così feroce (1).

Una legge simile venne promulgata in Francia sotto il governo di Filippo Augusto. Questo principe che cominciò il suo regno colla proscrizione degli Ebrei e de' commedianti, volle manifestare anche il suo zelo religioso col condannare ad un'ammenda di pochi soldi i nobili, e ad essere annegati gl' ignobili che profferite avessero alcune imprecazioni fin d'allora frequenti nella bocca de' Francesi (2). Questa legge, che ci fa nel tempo istesso vedere l'indipendenza de' grandi, la depressione del popolo e la superstizione di quei tempi, rimase fortunatamente priva di esecuzione; ma non ebbe l'istessa sorte quella di S. Luigi, colla

(1) *Praecipimus . . . . . permanentes in praedictis illicitis et impiis actibus (blasphemiarum) post hanc admonitionem nostram comprehendere, et ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniatur et civitas, et respublica per hos impios actus laedi. Si enim et post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes, hos subtercelaverint, similiter a Domino Deo condemnabuntur. Ipse etenim gloriosissimus praefectus, si invenerit quosdam tale aliquid delinquentes, et vindictam in eos non intulerit, secundum nostras leges, primum quidem obligatus erit Dei judicio; post haec autem et nostram indignationem substinebit.* Cap. *igitur*, parag. *praecipimus:* Nov. 77.

(2) *Teteblen*, *ventrebleu*, *corbleu*, *sangbleu*. Questa legge fu del 1181.

quale si prescriveva che si forasse la lingua, o il superior labbro, a colui che veniva convinto dell' istesso delitto. Vi volle tutta l' autorità di un papa (1) per indurre questo principe a moderare una pena così obbrobriosa; e vi vogliono più secoli di lumi per espiare questi errori dell' ignoranza.

Io non parlo delle pene che si trovano minacciate contro la magia ed il sortilegio. Il comune dritto ci offre su quest' oggetto leggi di sangue e di fuoco. Le leggi municipali della maggior parte delle nazioni europee non hanno di che invidiare riguardo a questo punto la ferocia di quelle del moribondo Impero. Io non voglio maggiormente inorridire chi legge con nuovi orrori. Mi riserbo di parlarne nel capo che avrà per oggetto l' analisi de' delitti che il legislatore non deve punire. Sospendiamo dunque la curiosità del lettore, e rivolgiamo i nostri sguardi alla seconda classe de' delitti, quelli contro del Sovrano (2).

(1) Innocenzo IV.

(2) In questa classe di delitti contro la Divinità io non ho parlato contro di que' delitti che particolarmente dipendono dall' abuso del ministero ecclesiastico, vale a dire di quelli che si commettono da' ministri della religione sotto gli auspicii di quella confidenza pubblica che loro da il ministero che esercitano, come sarebbe tra noi il delitto di *sollicitazione* e quello di *rivelazione*, allorchè si tratta di confessione, ed altri di questa natura. Siccome tutto quello che riguarda il corpo del Sacerdozio, sarà da me trattato nel v. libro di quest' opera, così mi astengo dal permettermi qui alcun esame relativamente a questi oggetti.

CAPO XLV.

Seconda Classe.

Delitti contro il Sovrano, e prima di ogni altro,

Esposizione dell'antica e moderna legislazione riguardo a quest' oggetto.

Il funesto cambiamento della condizione del popolo e della sorte di Roma; la degenerazione del governo e le vicende dell' Impero; gl' interessi opposti dell'ambizione e della libertà; la combinazione mostruosa delle antiche massime della Repubblica co' posteriori principii del dispotismo; la violenza della tirannia, e gli spaventi, i sospetti e gli odii de' tiranni; il contrasto continuo tra l' amor del potere che dettava le leggi, e l' odio della dipendenza ch' era sempre da presumersi che si conservasse vigoroso in una parte de' concittadini di Bruto; il passaggio rapido dell'Impero in tante mani diverse, per lo più feroci, spesso usurpatrici, molte volte deboli e qualche volta virtuose; il concorso, io dico, di tutte queste cause, ha prodotto in quella parte della romana legislazione che riguarda i delitti di maestà, quelle contradizioni, quegli orrori, quelle ingiustizie, che infelicemente o sono state adottate o aumentate in una gran parte de' codici criminali dell' Europa.

Finchè su' fondamenti della politica libertà si sostenne la civile sicurezza, la classe de'

delitti di maestà fu nella romana legislazione così ristretta, come dovrebbe esserlo. Il *proditore*, che la legge di Romolo immolava alle furie infernali, e del quale ciascheduno poteva essere impunemente l'omicida, era il vero traditore della patria, il vero reo di maestà (1).

Alcuni frammenti delle decemvirali tavole, la legge *Gabinia*, l'*Apuleia* e la *Varia*, ci mostrano quali erano i delitti che fino alla dittatura di Silla furono in questa classe compresi. Suscitare inimici alla Repubblica, o dare in mano degl'inimici un cittadino (2); turbare la sicurezza pubblica colle assemblee notturne (3), o colle clandestine unioni (4); eccitare delle sedizioni tra' figli della patria (5),

(1) Questa legge è rapportata da Dionisio di Alicarnasso lib. II. pag. 84.

(2) *Legem XII. tabularum jussisse* (dice il giureconsulto Marciano L .3. D. *ad Leg. Jul. majest.*) *eum qui hostem concitasset, quique civem hosti tradidisset, capite puniri.*

(3) Porcio Latro ci ha conservata quest'altra determinazione delle decemvirali tavole: *Primum XII. tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in urbe coetus nocturnos agitaret* ec. *In declamat. adv. Catilin.* c. XIX. Fulvio Ursino ne' Comentarii al libro di Antonio Augustino *de Legibus et Senatusconsultis* ci ha rapportato il testo di questa decemvirale legge: *Quei. calim. endo. urbe. nox. coit. coiverit. Kapital. estod*

(4) L'istesso Latro ci riferisce la disposizione della legge Gabinia. *Deinde lege Gabinia promulgatum, qui coitiones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more majorum capitali supplicio mulctaretur.* Idem *ibid.*

(5) Questa legge porta il nome d'Apuleio tribuno della plebe nell anno 651 *ab U. C.*, e se ne fa menzione da Cicerone *de Orat.* lib. II. c. 49. Sigonio crede

o determinare gli alleati ad armarsi contro di essa (1); ecco a che si riducevano i delitti di maestà fino a' tempi di Silla.

Questo mostro, che non potè mettere sul suo capo la corona, ma che distrusse la libertà; che gittò i fondamenti del dispotismo, senza poterne perfezionare l'edifizio; che sparse i semi della tirannia, senza partecipare de' suoi frutti; che combattè due volte contro i suoi concittadini, conquistò due volte la sua patria, e abdicò finalmente la dittatura; Silla, io dico, fu il primo a violare i giusti confini ne' quali la classe de' delitti di maestà si era fino al suo tempo ristretta. La celebre legge di maestà che porta il suo nome (2), fu l'urto più forte che fino a quel tempo dato si fosse alla civile libertà. Tra i delitti ch'egli aggiunse a questa classe, ce ne sono alcuni che mostrerebbero bastantemente l'insidioso oggetto della legge, se l'impunità da essa conceduta ai calunniatori in questa specie di accuse non ce lo manifestasse evidentemente. Disubbidire agli ordini di un magistrato, o essergli d'impedimento nell'esercizio delle sue funzioni; condurre senza ordine del senato un'armata fuori de' limiti della sua provincia, o intraprendere

che con questa legge si stabilisse la *questione perpetua* dei delitti di maesta. V. Sigon. *de Judiciis* lib. II. c. 29.

(1) Anche questa legge porta il nome di un tribuno della plebe, cioè di Vario, nel tribunato del quale fu emanata. Veggasi Valer. Mass. lib. III. cap. 7. n. 8, et lib. VIII c 6. n. 4., e Ascon. in *Orat. pro Scauro.*

(2) Cornelia.

una guerra di sua propria autorità; sedurre l'esercito; perdonare a' capi degl'inimici presi nella guerra, o restituir loro per danaro la libertà; rimandare impunito un capo di ladri dopo averlo avuto nelle mani; coltivar l'amicizia di un Re straniero, essendo cittadino di Roma; non aver fatto rispettare l'autorità del popolo romano nell'esercizio di qualche carica: ecco i nuovi delitti di maestà in questa legge compresi (1).

Basta riflettere all'estensione arbitraria che dar si poteva al primo ed all'ultimo di questi articoli, per vedere che una gran parte de' delitti, non solo de' più piccoli, ma anche una negligenza, una disgrazia, poteva divenire un delitto di maestà. Che si aggiunga a questo l'impunità concessa a' calunniatori, e la pena stabilita pe' delinquenti (2), e si vedrà che

(1) *Praetor, qui ex hac lege quaeret, de eo quaerito qui intercessionem sustulerit, aut magistratui, quo minus munere suo fungatur, impedimento fuerit; qui exercitum e provincia eduxerit, aut sua sponte bellum gesserit; qui exercitum sollicitaverit; qui ducibus hostium captis ignoverit, aut pecunia liberarit; qui ducibus praedonum captis ignoverit; qui potestatem suam in administrando non defenderit; qui civis Romanus apud regem externum versatus fuerit. Mulieris testimonium accipiatur. Calumniatoribus nulla poena sit. His damnatis poena aquae et ignis interdictio sit.* Questi capi della legge Cornelia si trovano sparsi nelle opere degli antichi scrittori, e tra gli altri nelle orazioni di Cicerone *in Pisonem* e *pro Cluentio*, nella terza Verrina di Asconio, nella Vita di Claudio di Svetonio, ed in altri, da' quali il dotto Sigonio gli ha estratti. Veggasi Sigon. *de Judiciis* lib. II. cap. 29.

(2) Questa, come si è veduto nel rapportato testo, era l'interdizione dell'acqua e del fuoco.

l'oggetto della legge altro non era che di favorire colle sue sanzioni le proscrizioni del tiranno.

Il dispotismo, che non si forma tutto ad un tratto, ma ch'è molto rapido ne' suoi progressi, non si fermò a questi primi passi, ch'erano per altro bastantemente estesi. La legge di Silla fu confermata da Cesare, estesa da Augusto, e portata fino all'eccesso da Tiberio. Il primo de' Cesari non fece altro che togliere l'appellazione al popolo da' decreti del pretore, al quale la *questione* di *maestà* era affidata (1). Questo fu un nuovo urto che Silla non potè dare alla civile libertà, ma di cui si contentò di preparare i materiali. Augusto fece molto più. Egli rinnovò tutte le leggi che si erano fatte contro i delitti di maestà, ne accrebbe la severità delle pene, e vi aggiunse nuovi altri delitti. I giureconsulti Ulpiano (2), Marciano (3), Scevola (4), Venuleio (5), Modestino (6), Papiniano (7), Ermogeniano (8) ci han

(1) Cicerone facendo menzione della legge Giulia, così detta dal nome di Giulio Cesare, che ne fu l'autore nella sua dittatura, ci fa vedere ch'egli tolse quest'appellazione al popolo, quanto a' rei *de vi et de majestate damnatis*. Il luogo di Cicerone può farci credere anche che questa novità fosse stata fatta da Antonio console dopo la morte di Cesare. Veggasi Cic. *Philip.* 1. c. 9.

(2) L. 1. 2. ed 11. D. *ad Leg. Jul. Majest.*

(3) L. 3. e 5. D. eod.

(4) L. 4. D. eod.

(5) L. 6. D. eod.

(6) L. 7. D. eod.

(7) L. 8. D. eod.

(8) L. 9. e 10. D. eod.

conservati i diversi capi di questa celebre legge, che per brevità io non rapporto. Basta sapere che il vendere o bruciare una statua dell'Imperatore già consacrata, e il menomo insulto recato alle sue immagini, divennero delitti di maestà. I *libelli famosi* furono anche compresi in questa classe (1), e la penna del satirico ardito fu confusa colla spada del parricida e del ribelle. Silla si era contentato di concedere l'impunità legale a' calunniatori. Augusto non contento di confermare questa scandalosa eccezione, ve ne aggiunse un'altra, colla quale esteso veniva il dritto d'accusare all'infame, al servo contro il proprio padrone, e al liberto contro colui che data gli aveva la libertà (2). Egli volle di più, che i servi di coloro che accusati venivano di maestà, fossero al pubblico venduti, e venissero ammessi a deporre contro i detti accusati. Egli si servì di questo mezzo per eludere l'antica legge che proibiva a' servi di far da testimonii ne' delitti de' loro padroni; legge che favoriva nel tempo istesso l'ordine delle famiglie e la civile libertà (3). I

(1) *Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis de majestate tractavit.* Tacit. *Ann.* lib. 1. c. 14. Da' libelli si passò subito a tutti quegli scritti ne' quali lo scrittore si era alquanto abbandonato alla ingenuità de' suoi sentimenti. Cordo fu accusato come reo di maestà, per aver ne' suoi Annali chiamato Cassio l'ultimo de' Romani. Idem *Annal.* lib. IV. c. 5.

(2) Cit. L. 7. D. *ad Leg. Jul. Majestatis.*

(3) L'imperatore Tacito abolì questa feroce istituzione di Augusto; ma è da presumersi che la sua legge avesse poca durata, perchè noi non la troviamo neppure accennata nella Giustinianea Collezione. Veggasi Flavio Vopisco *in vita Taciti* c. 9.

rispettosi riguardi di Augusto verso una libera costituzione che aveva egli stesso rovesciata, erano dettati dal timore, ed erano dall'istessa passione sovente distrutti. La funesta rimembranza della morte di Cesare, e la venerazione nella quale era in Roma la memoria di Bruto, non gli permettevano nè di violare manifestamente, nè di rispettare, riguardo a questi oggetti, le antiche massime della Repubblica. Tiberio fu più ardito nel disprezzarle, perchè trovati aveva i Romani più avvezzi al giogo che Silla, Cesare ed Augusto avevano loro imposto, e che l'abito di più anni reso aveva meno pesante. Senza abolire la legge di Augusto, senza far una nuova legge di maestà, egli non ebbe a far altro che dare a' diversi capi della legge Giulia quella estensione della quale erano suscettibili per portar la cosa a quell'eccesso al quale egli la condusse. Egli in fatti estese con questo mezzo alle parole, a' segni, alle imprecazioni, alle azioni istesse più indifferenti il delitto di maestà. Molti cittadini si trovarono rei di questo delitto, per aver battuto uno schiavo innanzi alla statua di Augusto; per essersi spogliati e rivestiti innanzi all'istesso simulacro; per aver portato una moneta o un gioiello colla sua effigie in qualche luogo destinato a soddisfare a' bisogni della vita, o a' piaceri della voluttà (1). Un magistrato di una colonia espiò

(1) *Hoc genus calumniae eo processit, ut haec quoque capitalia essent, circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestem mutasse, nummo, vel annulo effigiem impressam, latrinae aut lupanari intulisse.* Veggasi Svetonio *in Tib.* cap. 58.

col maggior rigore della pena a questi delitti minacciata, la piccola vanità di permettere che decretati gli fossero alcuni onori nell'istesso giorno nel quale il Senato gli aveva alquanti anni prima concessi ad Augusto (1).

Un discorso profferito nella confidenza dell'amicizia, un sospiro, una lagrima gittata sulla sorte di Roma, erano tanti delitti di maestà che si espiavano coll'esilio, o colla deportazione (2). È terribile la dipintura che Tacito ci ha lasciata di questi orrori, e la sua robusta penna ci ha in poche parole mostrata l'impossibilità nella quale era anche l'uomo più avveduto di garantirsi da queste accuse (3).

Questa breve, ma funesta esposizione delle leggi di maestà, che furono successivamente fatte da Silla e da' primi Cesari in Roma, basterà, io spero, per mostrarci quanto impuro sia il fonte dal quale la più gran parte

(1) Sveton. *ibid.*

(2) Svet. *ibid. et sequent. capitib.*, Tacit. *Annal.* lib. 1. c. 14.

(3) Parlando egli dell'accusa fatta da Ispone a Marcello nel tribunale di maestà, per aver tenuti de' discorsi ingiuriosi sulla persona di Tiberio, soggiugne: *inevitabile crimen, quum ex moribus Principis foedissima quaeque deligeret accusator, objectaretque reo; nam, quia vera erant, etiam dicta credebantur.* Tacit. *ibid.* Traiano fu molto lontano dal lasciarsi trasportare da questo timido furore. Egli non permise mai che si facessero delle inquisizioni contro i detrattori del suo nome, del suo onore: *quasi contentus esset magnitudine sua, qua nulli magis caruerunt, quam qui sibi majestatem vindicarunt.* V. Plinio nel Panegirico di Traiano.

delle nazioni dell'Europa attinte hanno le loro leggi su questa specie di delitti.

Ma chi lo crederebbe? Queste acque, che una sorgente così immonda ci ha tramandate, invece di purificarsi nel loro corso, si sono maggiormente imbrattate, a misura che si sono sparse pe' vasti spazi che contengono le moderne monarchie dell' Europa. Una costituzione creduta la più libera, ma della quale noi abbiamo altrove (1) bastantemente mostrati i vizi ed indicati i rimedi, ha in questa parte della sua giurisprudenza leggi molto più barbare ed ingiuste di quelle che la nascente tirannia avesse mai prodotte in Roma.

Senza parlare di ciò che avvenne in Inghilterra sotto il regno infelice di Riccardo II, lo statuto del quale dichiarava delitto di alto tradimento la semplice intenzione di uccidere o di deporre il Re, quantunque alcun' azione non esistesse che indicar potesse questo detestabile disegno; senza parlare, io dico, delle leggi di maestà fatte sotto il governo di questo principe, che sperimentò egli stesso quanto son deboli le leggi troppo forti per prevenire i delitti (2); senza neppur ricorrere agli statuti fatti su quest' oggetto in quel funesto periodo del governo Britannico che si raggira dopo il governo di Arrigo IV fino al regno di Maria; e, più d'ogni altro, di ciò che avvenne sotto il sanguinario regno di Arrigo VIII, il

(1) Lib. I. cap. XI.

(2) Egli fu deposto, e quindi ucciso dopo 20 anni di regno.

quale, non altrimenti che Augusto e Tiberio, rendendo il Parlamento complice de' suoi attentati e ministro della sua ferocia, moltiplicò tanto il numero de' delitti di alto tradimento, che il furto di un bestiame nel paese di Galles; un discorso privatamente tenuto sulla legittimità del matrimonio del Re con Anna di Cleves, o contro la sua *supremazia;* il profetare sulla morte del Re; il silenzio dettato dal pudore di una fanciulla che, avendo perduta la sua integrità, accettata avesse la mano del Re, senza avvertirlo della sua disgrazia, furono, insieme con molti altri casi a questi simili, compresi sotto il terribile nome d'alto tradimento (1): senza, io dico, ricorrere alle leggi di questi tempi di turbolenze e di tirannide, e senza richiamare la riflessione di colui che legge, su questi periodi infelici dell'istoria di questo popolo, noi abbiamo di che provare la nostra proposizione con quel che oggi è ancora in vigore, malgrado i progressi che la Gran Brettagna ha fatti nella sua libertà, e le correzioni che si son portate nella sua legislazione.

Chi crederebbe che nel secolo decimottavo, e nel paese dell'Europa nel quale il popolo è visibilmente penetrato dall'idea della sua libertà, debbano ancora essere in vigore le leggi che dichiarano delitto di *alto tradimento* il sostenere la giurisdizione del Papa (2); il

(1) Blackstone Cod. criminale cap. VI.
(2) Statuto 5. cap. 1. di Elisabetta.

dimorare per tre giorni in Inghilterra senza uniformarsi al culto della Chiesa Anglicana, essendo suddito della Gran Brettagna e prete papista (1); il lasciare di riconoscere la *supremazia* del Re, e riconciliarsi colla Sede Apostolica, o aver indotto un altro a questo cangiamento (2); spargere o costruire delle false monete, o contraffare il suggello o la firma del Re (3); costruire, vendere, comprare, o custodire gl' istrumenti atti alla monetazione, o estrarli dal luogo ove sono dalla pubblica autorità adoprati (4); alterare il valore delle monete, o limandole (5), o dando a quelle di argento il color d' oro, ed a quelle di rame il color d' argento (6); sostenere con qualche scritto pubblico che il Re in Inghilterra, anche d' accordo col Parlamento, non abbia il dritto di disporre della successione al trono (7); rendere qualche servizio al Pretendente, o ad alcuno de' suoi figli, anche senza l' intenzione di richiamare questa famiglia al trono, dal

(1) Statuto 27. cap. 2. di Elisabetta.
(2) Statuto 3. cap. 4. di Giacomo I.
(3) Statuto 2. cap. 6. di Maria.
(4) Statuti 8. e 9. cap. 26. di Guglielmo III. confermati dallo Statuto 7. cap. 25. della Regina Anna.
(5) Statuto 4. cap. 11. di Elisabetta.
(6) Statuti 15. e 16. cap. 28. di Giorgio II. Tutte queste leggi, che dichiarano alto tradimento i delitti concernenti la monetazione, sono state attinte dall' assurda legge di Costantino.
(7) Statuto 13. cap. 1. di Elisabetta. Blackstone per altro dice che dopo la morte di questa Regina questo delitto fu tassato d' *alta incondotta*, punibile colla confiscazione de' beni.

quale fu cacciata (1): chi crederebbe, io dico, che in questo secolo e nella Gran Brettagna questi delitti siano ancora dalle leggi chiamati col nome di *alto tradimento*, e confusi col parricidio, coll'assassinio del Re, colla vera ribellione? Chi crederebbe che in questo secolo e nella Gran Brettagna l'augusto Corpo che fa le leggi e rappresenta la sovranità, lasci ancora in vigore l'assurda ed abbominevol legge, che ne' casi, così moltiplicati nella Britannica legislazione, che si chiamano di *piccolo tradimento*, dà al principe il più assurdo ed il più abbominevole de' dritti? I rei saranno condannati a morte, dice la legge, ed il Re avrà i loro beni per un anno ed un giorno, e può commettervi tutt' i danni che egli crede potervi fare, il che si può chiamar *l'anno ed il giorno ed il guasto del Re.*

Chi crederebbe, io dico, che in questo secolo, e nel paese ove si detronizzano i Re, e si fanno così spesso impallidire i ministri, vi sian poi in questa parte della sua legislazione tanti sintomi del dispotismo e della tirannia? Quale dovrà essere su quest' oggetto lo stato della legislazione degli altri popoli, se quello della Gran Brettagna è così deplorabile? Ahi! Squarciamo per un momento il velo che cuopre questa parte della legislazione europea, e confermiamoci nell' opinione, tanto vera quanto spiacevole, che tra noi la tirannia esiste nelle leggi, se non si manifesta su' troni.

(1) Statuti 13. e 14. cap. 3. di Guglielmo III.

Qual è la legge di Silla, di Augusto e di Tiberio, che paragonar si possa con quelle che han vigore in una gran parte dell'Europa? Chi di questi tiranni ha mai permesso che nei delitti di maestà il figlio accusi il padre, ed il padre il figlio? Augusto concesse, è vero, questo dritto all'infame, al servo contro il proprio padrone, ed al liberto contro colui che gli aveva data la libertà (1); ma egli non ardì di estenderlo fino a' figli contro i padri, ed a' padri contro i figli. Egli disprezzò l'ordine civile e l'ordine domestico; ma non conculcò le leggi del sangue, e quelle della natura. Il buon Traiano fece anche mettere in disuso la determinazione di Augusto (2); e noi non solo l'abbiamo adottata, ma l'abbiamo così vergognosamente estesa! Quale in oltre è la legge di Silla, di Augusto o di Tiberio, che stabilisca come una regola generale,

(1) Cit. L. 7. D. *ad L. Jul. Majest.*

(2) *Reddita est* (dice Plinio nel Panegirico di Traiano) *amicis fides, liberis pietas, obsequium servis. Verentur, et parent, et dominos habent. Non enim jam servi, Principis nostri, amici, sed nos sumus; nec pater patriae alienis se mancipiis cariorem, quam civibus suis credit. Omnes accusatore domestico liberasti, unoque salutis publicae signo, illud, ut sic dixerim, servile bellum sustulisti, in quo non minus servis quam dominis praestitisti: hos enim securos, illos bonos fecisti. Non vis interea laudari; nec fortasse laudanda sint, grata sunt tamen recordantibus Principem illum in capita dominorum servos subornantem, monstrantemque crimina, quae tanquam delata puniret; magnum et inevitabile, ac toties cuique experiendum malum, quoties quisque similes Principi servos haberet.*

che ne' giudizi di maestà receder si possa da tutte le regole del dritto (1)? Sotto l'imperio di Tiberio, sotto quello del feroce Domiziano istesso, che furono i più clamorosi pe' giudizi di maestà, non si ardì di stabilire una regola così assurda e dispotica (2). Giudici iniqui e corrotti, sotto il pretesto di vendicare la maestà del popolo romano violata nella persona del suo primo magistrato, immolavano, è vero, una quantità prodigiosa di vittime a' sospetti ed agli odii del tiranno; per favorire le sue mire, si era, è vero, trasferita dal popolo al senato la cognizione di questi delitti che sino al tempo di Tiberio giudicati si erano ne' *Gran Comizi;* ma, malgrado tutto questo, quando non col pugnale del sicario, ma colla spada della legge si voleva trucidare un infelice, l'esterna forma de' giudizi era rispettata, l'accusato era difeso, le solennità giudiziarie che proteggevano la sua innocenza, erano ancora in vigore, e quando egli succumbeva malgrado i loro soccorsi, il vizio era negli uomini, e non nelle leggi.

Noi non troviamo neppure nelle leggi di questi mostri quella che in Francia ordina

(1) *Constit. ad reprimendum, in extrav.* tit. *Quomodo in laesae maj. crim. proced.* Questa Costituzione è dell' imperatore Arrigo VII, e dalla Germania si è infelicemente estesa anche in molti altri tribunali dell'Europa.

(2) V. Tacit. *Ann.* lib. III., Sveton. *in Domitian.* e Plin. *in Panegyr.*

a' magistrati di sentire, ne' giudizi di maestà, anche i testimonii che sono *notoriamente* inimici dichiarati dell'accusato. Silla, come si è veduto, ammise in questi giudizi le testimonianze delle donne (1); Augusto, quella de' servi contro i padroni, i quali, per eludere l'antica legge, egli ordinò che fossero, prima di deporre, al pubblico venduti (2); ma nè l'uno, nè l'altro, nè alcuno de' loro successori estese questa eccezione fino agl'inimici dell'accusato.

Niuno di essi ebbe neppur la feroce impudenza di stabilire ciò che forma uno degli articoli della giurisprudenza Gallicana, e che infelicemente è stato più di una volta messo in esecuzione. Ne' casi di maestà, dice la legge, la semplice volontà di commettere il delitto disgiunta da qualunque atto, e manifestata anche dopo che questa volontà istessa più non esiste, sarà punita, come punito sarebbe il delitto consumato e riuscito (3).

(1) Vedi l'antipenultimo articolo della legge Cornelia di maestà, qui sopra rapportata nella nota a p. 215.

(2) Veggasi ciò che qui sopra a questo proposito si è detto.

(3) Veggasi Domat Supplemento al Dritto pubblico lib. III. tit. 2. art. 5. Noi abbiamo nell'istoria di Francia due casi ne' quali si trova eseguita questa barbara legge. 1. Un nobile vicino a morire si confessò di aver avuto in un certo tempo di sua vita il pensiere di uccidere il re Arrigo III. Il confessore ne dette l'avviso al Procuratore generale. L'infelice moribondo essendosi ristabilito dal suo male, fu sopra questa confessione condannato a morte ad Halles, e la sentenza fu

Augusto trovò, come si è detto, de' delitti di maestà negli scritti, Tiberio nelle parole e ne' segni; ma era riserbato alla moderna giurisprudenza di un popolo che si crede il più umano di tutti, di trovarli ne' pensieri e ne' desiderii. Dionisio, il tiranno di Siracusa, ponendo il sogno come indice de' pensieri, avrebbe egli mai preveduto di trovare nella più tarda posterità così umani imitatori? Facendo egli troncare il capo all' infelice Marsia per aver sognato di ucciderlo (1), avrebbe mai creduto che in una gran monarchia, e dopo il corso di molti secoli, su questo suo attentato si sarebbe foggiata una legge? Ma non finiscono qui gli orrori della moderna legislazione. Il Codice Vittoriano (2), l'Ordinanza di Luigi XI

eseguita. 2. Un Vicario di S. Niccola de' Campi a Parigi fu appiccato in esecuzione di un decreto degli 11 di gennaio del 1590, per aver detto che si sarebbe trovato anche qualche altro uomo da bene, come Giacomo Clemente, per uccidere il re Arrigo IV; e che in mancanza di ogni altro, vi sarebbe stato egli stesso. Veggasi Bouchel nella Biblioteca del Dritto Franzese, all' articolo *Lesa Maestà*. I giureconsulti franzesi pretendono di difendere questa legge con quella del romano dritto che dice: *eadem severitate voluntatem sceleris, qua effectum, in reos laesae majestatis jura puniri voluerint*. Questa è la L. 5. C. *ad Leg. Jul. Majest.* Ma essi sono nell' errore, poichè per *voluntatem sceleris* qui non s' intende il semplice pensiero, ma l' intenzione accompagnata dall' atto, sebbene non riuscita. Un' altra legge espressamente ci dice: *cogitationis poenam nemo patitur:* e questa antinomia era troppo visibile per non saltare agli occhi di Triboniano istesso.

(1) Veggasi Plutarco nella Vita di Dionisio.

(2) Il Codice Vittoriano lib. IV. cap. 7. art. 5.

inserita nel Codice di Arrigo III (1), le nuove Costituzioni del Senato di Milano (2), e le leggi di un' altra gran parte dell' Europa (3) considerano come reo dell' istesso delitto tanto colui che, avendo cognizione di una congiura che si trama, non ne dà avviso al governo, quanto colui che n' è l' autore o il complice. Tutti gli sforzi possibili fatti per prevenirla o per distoglierla, non bastano per garantirlo dalla pienezza del reato; e l' uomo che non ha saputo disprezzare i vincoli dell' amicizia o le leggi del segreto, colui che non ha avuto il coraggio d' immolare alla patria l' amico o il parente, colui che ha rispettate le leggi dell' opinione che lo condannerebbero ad un' eterna infamia; quest' uomo, io dico, colla migliore anima, col cuore il più retto, colla coscienza della propria innocenza, vien confuso nella pena e nel reato coll' autore del più orrendo e del più esecrabile de' delitti.

(1) Ordinanza del 22 dicembre del 1477.

(2) *Constitutiones novae Senatus Mediolanensis* lib. IV. tit. *de crimine laesae majestatis.*

(3) Veggasi Farinacio tomo I. *opp.* I. *quaest.* I. n. 69. e 72. Giulio Claro lib. V. *Sententiar.* § *laesae majestatis crimen*, ed altri. Anche Godofredo ci dice che l' opinione della maggior parte de' dottori è questa; e questa opinione ha infelicemente avuto vigor di legge, dove questa mancava. *Qui nudam factionis notitiam habet citra participatae factionis crimen*, (*de quo aliae sunt leges*) *certe in proprio perduellionis crimine capitali*, *et hunc conscium poena puniri frequentior schola recte sciscit.* V. Jacob. Gothof. *ad* L. *quisquis* C. *ad Leg. Jul. Majest.*

Questa legge, ch' è stata modificata nel Codice Britannico (1), conserva tuttavia il suo vigore nel resto dell' Europa. È troppo nota la funesta tragedia avvenuta nella persona di uno de' primi magistrati della Francia, e figlio di uno de' migliori istorici che abbia avuto l' Europa. Francesco Augusto Tuano terminò i suoi giorni sul patibolo, per non aver rivelata la cospirazione che si tramava dal duca di Bouillon, fratello unico del moribondo Luigi XIII, e dal gran scudiero Arrigo d' Effiat marchese di *Cinq-Mars*. L' oggetto della congiura non era di dare alla Francia un Re straniero, o di abbreviare i giorni del regnante. Tra il duca di Bouillon ed il trono non vi era che un fratello moribondo, e due figli nelle fasce. Egli era l' erede presuntivo del trono, o almeno di una lunga amministrazione. La congiura, se può chiamarsi con questo nome, era diretta a prevenire i colpi dell' ambiziosa politica del cardinale di Richelieu. Tuano aveva cercati tutt' i mezzi per distogliere il suo amico Cinq-Mars da questa impresa. Egli non volle mai prendervi parte alcuna. Fu costata la sua innocenza riguardo a quest' oggetto; ma il non avere scoperta la congiura, il non aver tradito l' amico, il non aver abusato della sua confidenza, bastò per render reo di maestà Tuano, e per far perire sotto la mano del carnefice

(1) Gli Statuti 1. e 2. cap. 10. di Filippo e Maria dichiarano il delitto di non rivelazione, semplice *Fallo-mépris*.

un uomo che tutta la nazione credeva innocente (1).

Platone voleva che il legislatore invitasse i cittadini a scoprire le congiure che si tramavano contro la libertà della patria, ma non consigliava che ne fosse punito il silenzio (2); e noi puniamo come reo di maestà colui che non è accusabile di altro, che o di una negligenza o di una rispettosa delicatezza. Nelle leggi di Silla, di Augusto e di Tiberio noi non troviamo simili eccessi, simili abusi fatti del terribile nome di maestà.

Rivolgendo finalmente il nostro esame sulle pene per questi delitti adoperate, noi troveremo ancora la comparazione svantaggiosa per la moderna legislazione. Io non voglio fare l'apologista dell'antichità, nè il detrattore de'

(1) Veggasi l'istoria di questo processo alla fine del xv. volume della traduzione dell'Istoria generale di Tuano. Sotto il regno di Arrigo IV. vi fu anche un altro esempio di questa natura nella persona di un cuoco del Re, al quale un gentiluomo del Delfinato aveva offerta una somma di danaro, perchè avvelenasse il suo padrone. Il cuoco rifiutò l'offerta, ma non dinunziò il delitto del gentiluomo; e fu condannato e punito come reo di maestà. Veggasi Bouchel nella Biblioteca del Dritto Franzese all'articolo *Lesa Maestà*. In Firenze Bernardo del Nero gonfaloniere fu condannato a morte per non aver rivelata una congiura contro il governo. Guicciardini Istoria delle guerre d'Italia sotto l'anno 1407.

(2) *Quare unusquisque vir, qui modo alicujus precii civis fore studet, haec Judicibus referat, eumque in judicium trahat, qui patriae insidiatus, vi ad iniquam gubernationem vertere illam conatur.* Plato *de Legib.* Dialog. IX.

moderni; ma io non trovo nelle leggi di Silla, di Augusto e di Tiberio minacciata altra pena che la privazione *dell' acqua e del fuoco* (1). Questa moderazione fu, è vero, cagionata più dalle dispotiche mire di Silla e de' primi Cesari, che dalla loro umanità. L' interesse che vi era di confondere sotto l' istesso nome e sotto l' istessa pena delitti di qualità e di grado molto diversi, e il timore di mostrare al popolo il disprezzo che si aveva per le antiche leggi, per quelle ch' erano a lui più care (2), dettarono, è vero, la sanzione di queste prime leggi; ma quando questo motivo istesso più non esisteva; quando al civile governo istituito da Augusto si sostituì il dispotismo militare di Severo; quando l' ombra istessa dell' antica repubblica fu dissipata; quando dall' istessa mano

(1) Il giureconsulto Paolo ce lo fa vedere manifestamente. Veggasi Paul. *in Sententiis* lib. v. tit. 29. Si rileva anche da un luogo del 1 libro degli Annali di Tacito, e dalla poc' anzi citata 1. Filippica di Cicerone, cap. 5. e 9. Ottomanno sopra debolissime congetture ha diversamente opinato. Veggasi Hottoman *in comment. de verb. jur.* verbo *perduellis*. Non dee recar meraviglia, se l' istoria ci mostra apparentemente il contrario. Quando si faceva dal tiranno morire un cittadino, questo non si faceva colle armi della legge, ma co' sicarii, cogli assassini. Silla, Tiberio ed Augusto istesso fecero fare molte di queste esecuzioni; ma la legge non veniva alterata, e la pena seguitava ad esser la stessa.

(2) La legge Porcia e Sempronia. Veggasi ciò che dice su quest' oggetto il dotto sig. Cremani nella sua rinomata opera *de Jure Criminali* lib. 1. part. 2. cap. 4. § 106. nota 7.

e sull' istesso trono esercitata veniva palesemente l' autorità legislativa e l'esecutrice; allora niun freno trattener poteva la ferocia del legislatore, niun interesse moderar poteva il suo rigore. In questi tempi noi troviamo la legge di Arcadio e di Onorio, la quale sebbene fosse la più fiera di quante se n' erano fatte fino a quel tempo, era nulladimeno molto lontana da quel grado di ferocia al quale sono giunti nostri umani legislatori (1).

Essa condannava alle fiere il perduelle dell' infima condizione, ed alla semplice morte quegli di una condizione più nobile; ma Arcadio non ardì di prescriver l' esordio tormentoso che si fa oggi, dove più e dove meno, soffrire al delinquente prima di morire. Il carnefice non doveva con istudiata crudeltà dilaniare le membra del reo, squarciare con tanaglie infuocate le sue carni, immergervi del piombo liquefatto, bruciare a fuoco lento la mano parricida, fargli, in poche parole, soffrire tutt' i più acerbi dolori, de' quali l' umana natura è suscettibile (2). Egli non ardì

(1) Veggasi la Costituzione di Arcadio ed Onorio in L. *Quisquis* 5. C. *ad Leg. Jul. Majest.*

(2) Questa è la pena che si adopera in Francia. Veggasi Domat, Supplemento al Diritto pubblico lib. III. tit. 2. art. 6. In Inghilterra si strappa il cuore del condannato, e gli si dà sulle gote: è cosa meravigliosa il vedere quanto le leggi de' tempi barbari erano più dolci riguardo a quest' oggetto. Veggasi il Codice dei Visigoti L. 11. cap. 11., Editto di Teodorico cap. 107., il Codice de' Bavaresi tit. 2. cap. 1. art. 1., e cap. 2. art. unico.

di prostituire il linguaggio sacro delle leggi fino a questo punto; e quantunque l'umanità fosse da gran tempo abituata allo spettacolo della più feroce tirannia e delle stragi le più sanguinose, le leggi non furono mai così fiere, come lo era il tiranno che le dettava. La nostra condizione è per l'appunto l'opposto di quella de' sudditi del Romano Impero. Noi abbiamo la tirannia nelle leggi, e l'umanità su'troni. I costumi distruggono, o, per meglio dire, ingentiliscono il dispotismo ch'è dalle leggi favorito e protetto. Queste ci condurrebbero alla schiavitù, se quelli non ci spingessero verso la libertà. Questo contrasto è nulladimeno pericoloso; e l'equilibrio che ne nasce, è molto precario. Non vi è che il bene prodotto dalle leggi che possa esser durevole nella società. Correggiamole, e noi saremo stabilmente felici e tranquilli.

CAPO XLVI.

Proseguimento dell' istesso soggetto: su quello che si dovrebbe fare.

Dopo aver osservato lo stato dell' antica e della moderna legislazione su i delitti di maestà; dopo aver mostrato l'abuso che la tirannia ha fatto di questo nome, e che l'ignoranza o la negligenza ha perpetuato; dopo questa orribile esposizione di ciò che si è fatto, è giusto che io manifesti le mie idee su quello che si dovrebbe fare. Io richiamo, prima di ogni altra cosa, l'attenzione di colui che legge,

sul piano che mi son proposto di tenere per la ripartizione de' delitti. Io ho detto di volerli distribuire in varie classi relative a' loro oggetti. In questa ripartizione noi non ci occupiamo del *grado*, ma della *qualità*.

Ogni delitto, come si è detto, è ripartibile in sei o in tre gradi; in sei, quando non è suscettibile di colpa; in tre, quando non è suscettibile che di dolo. Questa particolare suddivisione è stata già stabilita con alcuni canoni generali; ed il lettore può esser contento de' nuovi lumi e della chiarezza che si è sparsa su quest' oggetto.

Ristrette dunque le nostre cure alla generale ripartizione, noi non dobbiamo occuparci che della *qualità*. Questa, come si è detto, è determinata dal patto che si viola; e dall' influenza maggiore o minore che hanno i varii patti sull' ordine sociale, vien determinato il maggiore o minor valore de' delitti co' quali si violano. Richiamate alla memoria di chi legge queste premesse, io vengo all' esposizione delle mie idee.

Allorchè io parlo di Sovrano, io intendo di parlare di quella persona morale ch' esercita il potere supremo; ed il potere supremo è il potere legislativo. Se il Re, per esempio, in Inghilterra non avesse parte alcuna nel Parlamento, egli non avrebbe parte alcuna della sovranità. Nelle altre monarchie dell' Europa il Re è sovrano, perchè è legislatore, e sotto questo aspetto soltanto noi possiamo, senza degradarci, chiamare i nostri Re nostri padroni.

L' espressione della pubblica volontà non è

che nella *facoltà legislativa*. L' esistenza della persona, o del corpo che l' esercita, forma l' essenza della società. Fuori di essa non vi è chi abbia il dritto di comandare; senza di essa non vi è chi abbia il dovere di ubbidire. Quando questa perisce, la società civile si discioglie, l' anarchia ritorna, la naturale indipendenza si riacquista, e con essa si riacquista il dritto di difenderla.

Data quest' idea della sovranità, non vi vuol molto a vedere che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso, quello che ha la maggiore influenza, o, per meglio dire, che non si può violare senza distruggere la società, è appunto quello che l' obbliga a non attentare contro la sovranità. La violazione dunque di questo patto è il maggiore de' delitti. « Colui « che cerca di rovesciare questo potere, dice « Platone; colui che cerca di sostituire al vi- « gore delle leggi l' arbitrio dell' uomo; colui « che tenta di soggiogare la patria colle fa- « zioni, e che opponendo la forza alle leggi, « riempie la città di sediziosi e di rubelli, « costui è di tutta la società l' inimico mag- « giore (1). »

Ecco il vero delitto di maestà in primo capo. Ma determiniamo meglio quest' idea.

Ho detto che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso è quello che l' obbliga a non attentare contro la sovranità. Ho detto *Sovranità* e non *Sovràno*, perchè colui che si scagliasse contro l' uomo o contro i membri del

(1) Plato *de Legib.* Dial. IX. pag. 860.

corpo ch' esercita e rappresenta questa sovranità, senza cercar d' usurpare questa sovranità è meno reo di colui che facesse l' istesso male con questo peggiore disegno.

In una monarchia ereditaria, per esempio, dove il potere legislativo è stato affidato alla famiglia regnante colui che, attenta sulla vita del Re, senza cercar di usurpare la sua corona, è meno reo di colui che, commettendo l' istesso eccesso, cercasse d' impadronirsi della sovranità e del trono. La ragione n' è semplicissima: essa dipende dagli antecedenti principii. Nel primo caso l' autorità legislativa non vien distrutta, la società non è disciolta, il nodo sociale non vien rotto. Una convulsione orribile ha sofferta il corpo civile, ma non è morto; perchè lo spirito che lo anima, non si è estinto. L' erede legittimo del trono ha l' istesso potere che aveva il suo predecessore: egli ha gl' istessi dritti sugl' individui della società, e questi hanno gl' istessi doveri verso di lui. Ma se il regicida sale sul trono, se unisce l' usurpazione al parricidio, allora la società è disciolta, il nodo è rotto, l' autorità legislativa è distrutta, è estinta; perchè colui che l' esercita, non ha il dritto di esercitarla. Non vi è più sovrano, non vi son leggi, non vi è potere, non vi è sovranità. L' anarchia in questo caso è fondata sopra un dritto, il potere sulla forza, l' autorità sulla violenza. Nella classe dunque de' delitti contro il Sovrano, il primo di tutti è l' attentato contro la sovranità, il secondo è il regicidio, o sia l' attentato contro la vita del Re, o del capo della repubblica.

I sacri titoli che mettono la corona sul capo del Re; il muto decreto dell' urna che crea il dittatore o il console; la libera scelta di un Senato che elegge il capo di una repubblica, sono gli oggetti che richiamar debbono la maggior venerazione del popolo, e gli atti più solenni della civile società. La vita più preziosa per uno Stato è quella del rappresentante della sovranità del popolo, o del suo primo magistrato. Quando un cittadino ardisce d'imbrattarsi le mani con un sangue così prezioso, la famiglia civile perde il suo padre, ed un suo individuo ne diviene il parricida. La pace pubblica turbata, l' ordine pubblico alterato o distrutto, la fedeltà de' giuramenti violata, la maestà del trono, o della repubblica, vilipesa, lo scandalo del popolo, ed il timore che s'inspira a chi deve governarlo, sono le funeste appendici di questo orribile attentato. Noi lo collochiamo dunque con ragione nel secondo luogo (1), come collochiamo nel terzo la *prodizione.*

Il proditore è colui che dà o cerca di dare la patria o l'esercito in mano degl'inimici. Ne' governi i più liberi questo delitto ha richiamato sempre il maggior rigore delle leggi. Questo è direttamente contro il Sovrano, perchè o cerca

(1) Nella monarchia ereditaria l' attentato contro la vita della moglie del Re, o dell' erede del trono, è giusto che sia della maniera istessa punito. La prima associata alla sovranità, ed il secondo destinato a succedervi, debbono avere gl' istessi riguardi che la legge esige per colui ch' è sopra il trono.

di privarlo della sovranità, o d'indebolirne la forza che la garantisce e la conserva. Il lettore istruito vedrà i varii delitti che, senza dare luogo alcuno all'arbitrio, sarebbero sotto questo nome compresi.

La *resistenza violenta* ed armata contro gli ordini del Sovrano occuperà il quarto luogo in questa classe. In ogni governo è necessario che vi sia un'autorità assoluta la quale escluda dalla parte de' sudditi, non il dritto di lagnarsi, di rappresentare, d'illuminare, non la facoltà di reclamare e di avvertire, per così dire, il Sovrano della reazione che vi è intorno a lui; ma ch'escluda il potere di superare e il dritto di resistere violentemente. O che la sovranità risegga sul capo di un sol uomo, o che appartenga alla moltitudine, o che sia affidata ad un piccol numero, qualunque sieno le mani nelle quali è stata depositata, essa è sempre della medesima natura: essa non è mai altro che quel potere assoluto che può costringere ed obbligare ad ubbidire, e può trionfare di tutti gli ostacoli.

Nella democrazia, quando il popolo ha parlato, quando la concione ha deliberato, non vi è potere, fuori del suo istesso, che possa impedire l'esecuzione de' suoi ordini. Nell'aristocrazia deve dirsi l'istesso riguardo al senato, e nella monarchia riguardo al monarca. Senza questo potere non vi è governo; e siccome non vi è costituzione ove l'uomo possa esser sottomesso alle volontà arbitrarie, così non ve n'è neppure alcuna dove egli non debba esser soggiogato dalla legge, e dove

non vi sia cosa alcuna così imperiosa, così autorevole come essa. Quando dunque una porzione de' sudditi ricorre alla forza per impedire l'esecuzione degli ordini del Sovrano; quando, in vece di reclamare, illuminare, esporre delle ragioni, per indurlo a rivocare la legge, si ricorre alla violenza, si prendono le armi, si dichiara una guerra aperta al suo potere, allora la sovranità è lesa, e i refrattarii sono veri rubelli (1).

Il Sovrano non esige solo da' sudditi conservazione, difesa ed ubbidienza, ma esige anche venerazione ed ossequio. Questo è un altro patto, un altro dovere che, nascendo, il cittadino contrae colla società. La violazione di questo patto, i veri e manifesti insulti recati al Sovrano, occuperanno dunque il quinto luogo in questa classe. Ma che mai deve comprendersi sotto il nome d'insulto recato al Sovrano? La legge deve definirlo, se non vuol lasciare l'adito all'arbitrio il più funesto. Io chiamo insulto recato al Sovrano ogni azione manifestamente ingiuriosa, e nella quale il rispetto che si deve alla sovranità, viene manifestamente violato. Un libello famoso, per esempio, pubblicato contro il Sovrano potrebbe esser compreso in questo numero. Io non chiamo insulto

(1) In Inghilterra in vigore del contratto fatto con Guglielmo III., contratto che ha il vigore di legge fondamentale, la nazione può legittimamente sollevarsi per mantenerne l'osservanza; ma si avverta che in questo caso la nazione non si solleva contro il Sovrano, ma contro il suo primo magistrato: si può dire che, in questo caso, il Sovrano si arma contro del Re.

lo scritto libero di un filosofo che rileva i mali della sua patria per accelerarne le correzioni. Io non chiamo insulto una parola, un'imprecazione, una maledizione profferita nello sdegno. Io non chiamo neppure con questo nome un discorso libero privatamente tenuto sulla condotta del capo della nazione. Se noi vogliam fare delle parole un delitto, la società si troverà piena di delatori e di rei. Il delitto di maestà diverrà, come disse Plinio, *il solo delitto di colui al quale non si può alcun delitto imputare* (1). La confidenza, la buona fede, l'amicizia spariranno per dar luogo alla diffidenza ed alla tristezza. La nazione perderà il suo originario carattere; l'ignoranza o subentrerà a' lumi, o vedrà perpetuate le sue tenebre, i suoi errori, i suoi pregiudizi; i costumi si corromperanno, ed il trono sarà più esposto. Anche negli Stati dispotici bisogna lasciare al popolo, che si opprime, la libertà di lagnarsi, che lo solleva. La scontentezza che si svapora, non è quella che deve temersi. Le ribellioni nascono da quella che racchiusa si esalterà colla fermentazione interna, e si sviluppa con effetti improvvisi e terribili. Il trono non è mai tanto esposto, se non quando crescono le vessazioni e cessano le lagnanze.

Non vi è forse nazione in Europa nella quale le rivoluzioni sieno state così frequenti, quanto nella Russia; e non vi è nazione forse nella quale si sia fatto tanto conto delle parole,

(1) *Majestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine vacant.* Plin. *Panegyr.*

quanto in questa. Un viaggiatore rinomato ci assicura che il giorno dopo la morte dell'imperatrice Elisabetta, non vi era persona in Russia che ardisse d'informarsi della sua salute. Ella era morta: tutti lo sapevano; ma niuno ardiva di parlarne (1). Era un delitto il domandare se il principe Ivan fosse vivo o morto (2). Basta che un Russo proferisca a voce alta queste due parole, *slovvo dielo*, (io vi dichiaro reo di maestà in parole e in azioni) per obbligare tutti gli astanti ad arrestare l'infelice, contro del quale le ha profferite. Il padre arresta il figlio, il figlio il padre, e la natura geme nel silenzio. L'accusatore e l'accusato vengono all'istante condotti nelle carceri; e se il primo si contenta di soggiacere alla pruova del *Knout*, l'altro si suppone convinto; e vien condannato a morte, ancorchè il suo delitto non sia provato (3). Nel nuovo codice che si prepara, questi orrori saranno sicuramente aboliti; e Caterina ha bastantemente manifestate

(1) Viaggio in Siberia dell' abate Chappe d' Auteroche t. 1. p. 192. dell' ediz. di Amsterdam del 1769. Il Manifesto della fu Czarina del 1740, fatto contra la famiglia Olgaurouki, conferma ciò che dice il citato viaggiatore. Uno di questi principi fu condannato a morte per aver proferite alcune parole indecenti che avevano rapporto alla persona dell' Imperatrice; ed un altro per aver malignamente interpetrate le sue disposizioni per l' impero, ed offesa la sua persona con parole poco rispettose.

(2) Viaggio in Siberia ibid.

(3) Ibid.

le sue idee su quest'oggetto (1). Essa darà alle parole quella libertà che ha cercato di dare alle persone; e nel mentre che quelle esprimeranno le lodi delle sue virtù, queste la sosterranno sopra un trono intriso tante volte di sangue.

Dagl'insulti recati alla sovranità io passo a' delitti che si commettono nella reggia, o nel luogo ove il Corpo che rappresenta la sovranità esercita le sue funzioni. In tutti i paesi, anche ne' più liberi, si è sempre venerata la sede del supremo potere; ma non in tutti i paesi si è inasprita la pena de' delitti in questo luogo commessi. Quando nel delitto vi fosse un diretto insulto al Sovrano, allora la legge deve stabilire che alla pena del primo delitto si unisca anche quella del secondo. Ma se questo diretto insulto non esiste, perchè aggravare la pena? Tutti gli spazi della monarchia o della repubblica non sono forse la sede della sovranità? Il suo potere, simile a quello della Divinità, non si deve forse ugualmente sentire in tutti i luoghi? In qualunque luogo che si commetta il delitto, la sovranità non n'è forse ugualmente offesa?

Il ladro che nella reggia ruba un gioiello ad un ricco cortigiano, è forse più reo di colui che ruba l'istrumento della sua sussistenza al colono nella sua capanna? Il patto ch'egli viola, è forse più prezioso per lo Stato? la

(1) Veggansi le Istruzioni di Caterina alla Commissione stabilita per la formazione del nuovo codice, art. xx. § 460.

sua influenza sull'ordine pubblico è forse maggiore? Il bue e la zappa del colono non sono forse più preziosi pel Sovrano, che l'anello del ricco ozioso? La capanna del pastore non deve forse esser maggiormente custodita dalle leggi, che la reggia, che lo è bastantemente dalle soldatesche e dalle guardie?

Quando si consulta la ragione, quante leggi si trovano assurde! Chiamando in soccorso i suoi principii, noi troveremo anche come giustificare le nostre invettive contro le leggi che in quasi tutta l'Europa dichiarano reo di alto tradimento colui che avendo cognizione di una congiura che si tramava, non ne ha dato l'avviso al governo, ancorchè tutti i mezzi possibili abbia tentato per impedirla. Il primo principio che stabilisce la ragione, è che la legge non deve essere mai direttamente in opposizione coll'opinione pubblica. Se questa è erronea, il legislatore deve cercare di correggerla, ma non deve urtarla. Il secondo principio ugualmente certo è, che se la legge può trovare fuori di sè un ostacolo al male, non deve distruggerlo. Il terzo principio finalmente è, che non bisogna mai preferire un rimedio che preverrà in un solo caso il male, a quello che lo preverrà in molti. Applichiamo ora questi principii. Se un amico viene ad avvisarmi di una congiura che ha tramata; se dopo che tutti i mezzi possibili per distoglierlo dalla sua intrapresa sono stati da me adoperati; se dopo aver io costantemente rifiutato di aderire a' suoi pravi disegni, la congiura, o per altro mezzo si scuopre, o scoppia secondo il disegno del

suo autore, in questo caso, se, convinto di aver avuta cognizione della congiura e di non averla rivelata, io sono condannato alla morte, come lo fu il presidente Tuano, l'opinione pubblica non vedrà forse in me una vittima dell'onore, e gli spettatori, applaudendo alla mia virtù, non malediranno forse la legge che la punisce? Qual vantaggio raccoglierà la società da questa pena? Essa la priverà di un cittadino che ha preferito l'onore alla vita, e le renderà odiosa la forza che glielo toglie.

Più. Quando la legge punisce in questo caso il silenzio, il ribelle che sa l'interesse che ha l'amico di tradirlo, ardirà egli mai di manifestargli il suo disegno? non si nasconderà forse a lui, come a suo delatore? Tutti i consigli, tutte le ragioni che l'amico avrebbe potuto dargli per distoglierlo dal suo attentato, non saranno forse impediti da questa ragionevole diffidenza? Un solo esempio di un segreto tradito pel timore della pena, o di una fedeltà punita colla morte, non basterebbe forse per distruggere una confidenza nella quale la legge avrebbe in cento altri casi trovato un ostacolo al male? Una sola congiura, prevenuta con questo mezzo, non ne farebbe forse riuscire cento altre, che sarebbero forse state distolte, se la legge non l'avesse mai adoperato? Se la legge può trovare fuori di sè un ostacolo al male, perchè distruggerlo? Se quest'ostacolo può prevenire in cento casi il male, perchè preferirgliene un altro che non lo preverrà che in un solo? Se finalmente la legge non deve mai direttamente opporsi all'opinione pubblica,

perchè punire quando questa assolve, ed assolvere quando questa condanna?

Ecco le ragioni per le quali io credo che la legge non dovrebbe mai punire in questo caso il silenzio.

Ma che diremo noi delle pene che minacciar si dovrebbero alle diverse specie di delitti in questa classe compresi? Chi ha presenti le mie idee relative al sistema penale, vedrà il motivo pel quale, in questa ripartizione e distinzione di delitti, io non vengo mai a fissare la pena che sarebbe a ciaschedun di loro proporzionata. Io non scrivo per una sola nazione, nè per un solo popolo: io scrivo per l'umanità intera; e dopo avere sviluppati i generali principii che determinano il relativo valore delle pene presso i diversi popoli, e dopo aver mostrata l'alterazione che le diverse circostanze politiche, fisiche e morali delle nazioni produr debbono nel loro sistema penale, io mancherei all'universalità del mio argomento ed all'uniformità de' miei principii, se per ciaschedun delitto indicar ne volessi la pena. Questa sarebbe forse proporzionata al delitto presso un dato popolo; ma potrebbe mai esserlo in tutt' i popoli, presso tutte le nazioni?

Ma se io indicar non posso la pena, il lettore potrà trovare ne' miei principii istessi quel termine che non si deve mai oltrepassare nel fissare la sanzion penale. Or questo termine è stato infelicemente oltrepassato presso tutte le nazioni di Europa nelle pene di questi delitti. Io l'ho già detto altre volte: l'aver ecceduto

nella pena di delitti meno gravi ha costretti i legislatori ad oltrepassare questo termine ne' più gravi. Se si fa morire sopra una ruota un monetario falso, che si farà soffrire al regicida ed al ribelle? Quando dunque la correzione si portasse sopra tutto il sistema penale, allora anche questa parte potrebbe esser corretta; ed il legislatore, senza uscire dagli spazi ne' limiti della moderazione compresi, ritrovar potrebbe la pena proporzionata al massimo de' delitti, qual è quello che in questa classe occupa il primo luogo. Siccome con questo delitto si violano tutt' i patti, così perder si dovrebbero tutt' i dritti. La vita, l'onore, la proprietà dovrebbero esser sostituiti dalla morte, dall'infamia, dalla confiscazione. Le più terribili cerimonie, le più infamanti accompagnar dovrebbero la morte di questo mostro; ma i tormenti non dovrebbero precederla, non dovrebbero accompagnarla. L'esecuzione richiamar non dovrebbe le lagrime degli spettatori, nè la loro compassione, ma l'orrore pel delitto, l'odio pel delinquente, e gli applausi per la pena. Per mettere una differenza tra la pena del primo delitto e quella del secondo, ch'è anche sommo, cioè tra 'l regicidio accompagnato dal disegno di usurpare la sovranità, e 'l regicidio disgiunto da questo pravo disegno, il legislatore potrebbe regolare la confiscazione. Nel primo delitto la confiscazione cader potrebbe sopra tutti i beni, nel secondo sulla più gran parte. Finalmente il legislatore non dovrebbe far altro che applicare i principii antecedentemente sviluppati, per determinar la pena degli altri delitti in questa classe compresi.

Io porrei termine a questo capo, se la *confiscazione*, che ho proposta, non mi obbligasse a manifestare i principii su' quali è fondata. L'uso di questa pena, che riguarda piuttosto i figli e gli eredi del delinquente, che il delinquente istesso, pare a primo aspetto che non dovrebbe entrare nel piano di una legislazione dettata dalla giustizia e dall'umanità. Se la perdita di un dritto non è mai giusta, se non quando è preceduta dalla violazione di un patto, qual è il patto che han violato i figli che la legge priva in questo caso della paterna eredità? Prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma (1), e sotto il Triumvirato istesso si lasciò la decima a' figli e la ventesima alle figlie de' proscritti (2). Platone vuole che la pena pecuniaria non obblighi mai il delinquente a vendere il suo fondo (3): egli non vuole che la pena del delitto del padre venga a cadere su' figli (4). Si può finalmente

(1) *Tam moderata judicia populi sunt a majoribus constituta, ut ne poena capitis cum pecunia conjungatur* (Cicero *pro domo sua*). La legge Cornelia *de proscrip.* dichiarò i figli de' proscritti incapaci di godere di alcuna dignità e de' beni de' padri confiscati.

(2) Matthaei *Comm. ad lib. XLVIII. Dig.* tit. 2. cap. 5. § 7. Cesare finalmente fu quegli che unì la confiscazione de' beni all' esilio in tutt' i delitti che prima eran con quest' ultima pena puniti. V. Svet. *in Caesar.*

(3) *Sed quando quis ea patravit, quae pecuniarum mulcta luenda sunt, quod supra sortem possidetur, id impendatur; sors integra maneat.* Plato Dial. IX. *de Legib.*

(4) *Et ut breviter dicam, peccata patris non luant filii* ec. Plato ibid.

addurre contro la confiscazione l'abborrimento che ne hanno avuto i buoni principi. Traiano, Antonino il Pio, Marco Aurelio, Adriano, Valentiniano e Teodosio il Grande la rilasciarono o in tutto, o in parte. Ecco ciò che può dirsi contro la confiscazione.

Ma queste riflessioni, questi esempi, queste autorità non mi distolgono dal credere in alcuni casi giusta ed opportuna questa specie di pena. Se prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma, un popolo ugualmente libero l'aveva adoperata. L'esilio perpetuo era in Atene accompagnato dalla confiscazione de' beni (1). Il proditore era punito colla morte e colla confiscazione (2). Se i buoni principi l'abborrirono, o ne dispensarono, questo derivava dall'abuso che se n'era fatto in Roma, e non dalla sevizia della pena. Finalmente l'autorità dello scrittore, che io venero più che ogni altro, non mi dà alcun peso, perchè da ciò che siegue si vede chiaramente che l'oggetto di Platone non era di risparmiare i figli, ma di

(1) Quest' esilio si chiamava φυγὴ, a differenza di quello che si chiamava ὀστρακίσμος, che non durava più di dieci anni. Potteri *Archaeologia Graeca* lib. 1. cap. 25.

(2) Εὰν τῆς ἢ πόλιν πρόδιδῶ, ἢ τά ἱερα κλεπτῃ, κριθέντα ἐν δικαστήριῳ, αν κάταγνῶθη, μή τάφηναῖ ἐν τῇ Αττικῇ, τὰ δὲ χρήματα αυτοῦ δήμοσια εἶναι. *Si quis in judicio proditionis, aut sacrilegii damnatus fuerit, intra Atticam ne sepelitor: bona ejus publicantor.* Questa legge è rapportata da Senofonte nel lib. 1. ἑλληνικῶν.

non alterare il censo. Le sue leggi, dopo avere stabilita l'egual ripartizione de' fondi, cercavano di conservarla; e su questo piano regolando le successioni, egli regolar doveva anche le pene: questo si deduce manifestamente anche da ciò che siegue al secondo luogo da noi rapportato. Dopo aver egli detto che i figli non debbono pagare la pena de' delitti del padre, soggiugne: fuorchè in un solo caso, cioè quando il padre, l'avo ed il bisavo fossero stati rei di morte. In questo caso la Repubblica gli espellerà dalle sue mura; li rimanderà all'antica patria; lascerà loro i beni mobili; ma il loro fondo, la porzione di terreno che nella censoria ripartizione pervenuta era nella loro famiglia, si torrà loro, e si darà a quel cittadino che la legge indica e destina (1).

Vi era dunque un caso nel quale Platone credeva che spogliar si potessero i figli non delinquenti della paterna eredità. Ma ancorchè questo profondo filosofo avesse altrimenti pensato, io potrei sempre sostenere la mia opinione nel tribunale della ragione. Che la perdita di un dritto debba essere preceduta dalla violazione di un patto, è un principio che io stesso

(1) *Peccata patris non luant filii, nisi pater, avus, ac proavus deinceps capitis rei sint: hos autem cum bonis suis,* SORTE SEMPER EXCEPTA, *in antiquam civitas patriam mittat. Et de filiis civium, quibus plures quam unus sunt, non pauciores quam decem annos nati, eos sorte deligant, quos patres aut avi paterni, maternive nominaverint, nominaque ipsorum Delphos mittant, et qui oraculo Apollinis approbabitur, huic feliciore fortuna* SORS *et domus destituta reddatur.* Plato *de Legib.* Dial. IX.

ho stabilito; ma qual è il dritto che perdono i figli colla confiscazione de' beni del padre delinquente? Il dritto di succedere non dipende forse dal dritto di disporre? Se la legge priva il padre del dritto di disporre; dov' è più il dritto di succedere ne' figli? Se il padre avesse dissipati i suoi beni, potrebbero mai i figli, che non ebbero parte ne' suoi disordini, pretendere alla successione degli alienati beni? Essi non sarebbero anche in questo caso privati senza lor delitto della paterna eredità? Se il dritto dunque di succedere non esiste, quando non esiste il dritto di disporre; e se la perdita di questo dritto è una giusta pena pel parricida e pel ribelle, qual è in questo caso l'ingiustizia della *confiscazione*? Questa non priva i figli di un dritto che più non esiste, subito che il padre, tra gli altri dritti che ha perduti colla violazione de' patti, ha perduto anche quello di disporre. In un solo caso la confiscazione sarebbe ingiusta, cioè quando cadesse su' beni i quali il padre non aveva il dritto di alienare, nè di disporre, e pe' quali il dritto di succedere ne' figli supponeva un dritto di disporre in un'altra persona, e non in quella del padre delinquente. Per prevenire questo caso, la legge stabilir dovrebbe che la confiscazione cadesse sempre su' beni disponibili del delinquente.

Ecco il principio sul quale è fondata la giustizia della confiscazione. Per quello poi che riguarda la sua opportunità, questa dipende dall'ostacolo che il paterno amore può mettere ad attentati così funesti. La certezza o il timore di lasciare i figli nell'indigenza può in

alcuni casi aver più forza che il rischio istesso della propria esistenza. La speranza dell' impunità, che potrebbe incoraggiare la sua mano parricida, l'abbandona subito, allorchè rivolge i suoi sguardi sopra i suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla pena colla fuga, egli non potrà con questa liberare i suoi figli dall' indigenza. Ma questa pena giusta ed utile, sempre che viene colla maggiore economia adoperata, diviene ingiusta e perniciosa, subito che se ne abusa. L' istoria di Roma ce ne offre luminose pruove. Per evitare i mali che produsse nell' Impero, io credo che se ne dovrebbe restringere l'uso a' soli delitti che occupano i primi tre luoghi tra quelli in questa classe compresi. Tra questi limiti ristretta la confiscazione entrar potrebbe anche nel piano di una savia legislazione. Ma i principii istessi co' quali noi difeso abbiamo l'uso di questa pena, non ci annunziano essi l'ingiustizia di quelle leggi che distendono su' figli le pene de' delitti del padre?

Che diremo noi della legge che con pari sevizia e con uguale assurdità condannava alla morte i figli de' perduelli in Persia (1), in Macedonia (2) ed in Cartagine (3)? Che diremo noi di quell' articolo della legge di Arcadio, il quale, parlando de' figli de' rei di questi delitti, vuole che vengano esclusi da qualunque eredità; che l'indigenza tormenti i loro giorni,

(1) Ammian. Marcell. lib. XXIII. cap. 6. Erodoto lib. III. Giustino lib. X. cap. 2.
(2) Q. Curzio lib. VI. cap. 2., e lib. VIII. cap. 6.
(3) Giustino lib. XXI. cap. 4.

che l'infamia cuopra il loro capo; che si renda così infelice la loro condizione, che la vita sia per essi un supplicio, e la morte un sollievo (1)? Che diremo finalmente della legge che condanna in Francia all' infamia ed al perpetuo esilio il padre, la madre e i figli del parricida (2)?

Io lascio a colui che legge, il giudicarne. Non voglio indebolire la forza dell' evidenza coll' impegnarmi inopportunamente ad accrescerla. Io mi affretto di passare alla terza classe de' delitti, nella quale noi collocheremo una gran parte di quelli che dalla seconda abbiamo esclusi, ed a' quali abusivamente si è dato e si dà tuttavia il terribile nome di Maestà. Questa terza classe comprenderà tutt' i delitti che direttamente si commettono contro l'ordine pubblico, come abbiam compresi nella seconda quelli che direttamente si commettono contro il Sovrano.

(1) *Filii vero ejus, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est, haereditarii criminis exempla metuuntur) a materna, vel avita, omnium etiam proximorum haereditate ac successione habeantur alieni; testamenti extraneorum nihil capiant; sint perpetuo egentes et pauperes; infamia eos paterna semper comitetur; ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium, et vita supplicium.* L. 5. § 1. C. *ad Leg. Jul. Majest.*

(2) Domat. Supplemento al Dritto pubblico lib. III. tit. II. § 6.

CAPO XLVII.

Terza Classe di Delitti

Di quelli che si commettono contro l'ordine pubblico.

Tutt'i patti sociali concorrono alla conservazione dell'ordine pubblico; ma non tutt'i patti sociali hanno immediatamente per iscopo quest'ordine. Tutt'i delitti turbano l'ordine pubblico, ma non tutt'i delitti riguardano immediatamente quest'oggetto. Tutt'i patti sociali che ci obbligano a rispettare l'onore, le proprietà, la vita di ogni privato cittadino, hanno tutti un'influenza sull'ordine pubblico; ma questa influenza non è così immediata, così diretta, come quella de' patti che ci obbligano a non turbare o violare *la giustizia pubblica*, *la tranquillità pubblica*, *il commercio pubblico*, *l'erario pubblico*, *la salute pubblica*, *la continenza pubblica*, *la polizia pubblica*, *il dritto politico*, o sia le fondamentali leggi che regolano la costituzione del governo. Nella violazione de' primi l'ordine pubblico è turbato, perchè si turba l'ordine privato; nella violazione degli altri l'ordine privato è turbato, perchè si turba l'ordine pubblico. Questo, direm così, è un male di conseguenza negli uni, ed è un male di principio negli altri. In questa classe noi non collocheremo dunque che i delitti che immediatamente turbano o violano l'ordine pubblico. La moltiplicità di questi ci

obbliga ad una suddivisione che noi enuncieremo co' seguenti titoli.

TITOLO I.

De' delitti contro la giustizia pubblica.

Dopo il Sovrano, autore delle leggi, vengono i magistrati che ne sono i depositarii. I primi omaggi si debbono al Re, al senato, alla concione; i secondi agli amministratori della giustizia. Il loro augusto carattere richiamar dee la pubblica venerazione, come gli abusi della loro autorità richiamar debbono il rigore delle leggi. Il cittadino nascendo contrae il dovere di rispettarli, di ubbidire a' loro ordini, di non opporsi al corso della giustizia protettrice della civile libertà. Attentare sulla vita di un magistrato, insultarlo, oltraggiarlo, nel mentre ch'esercita le sue auguste funzioni (1); resistere a mano armata agli esecutori de' suoi ordini; strappare dalle loro mani il reo ch'essi conducono ne' legami della giustizia; favorire la fuga di un delinquente ch'è stato condannato, o che i giudici chiamano in giudizio per condannarlo; aprire le carceri dove sono i depositi della vendetta pubblica, per rimetterli impuniti nella società che hanno offesa; dare asilo agli esuli ch' essi hanno proscritti (2), o dar

(1) Veggasi su quest'oggetto il titolo del Digesto: *Si quis jus dicenti non obtemperaverit.*

(2) In Atene questo delitto era punito coll'esilio:

ricetto e garantire dal rigore delle leggi i mostri che le hanno conculcate (1); favorire i furti con custodire o comprare le cose rubate (2); disprezzare gli ordini del magistrato che ci chiama in giudizio, o impedire col dolo o colla forza ad un altro di presentarsi, allorchè è *citato* (3); rubare, sopprimere, mutilare, alterare e foggiare un registro, una scrittura pubblica, per favorire la propria causa o

Μή ὑποδεχέσθαι τῶν φεύγοντῶν οὔδενα; ἢ ἐν τοίσαυτοις ἐνεχεσθαι ὑποδεχόμενον τοὺς φευγοντας. *Exulum nullum recipito: qui secus faxit, in exilium mittitor.* Demosthenes *in Polyclem.* Veggasi anche Platone nel luogo qui appresso citato.

(1) *Qui exulem, seu quemvis hujuscemodi fugientem susceperit, moriatur; quippe, quem civitas amicum sibi vel hostem decreverit, eundem sibi quisque similiter existimare debet.* Plato *de Legib.* Dial XII. Veggasi anche la legge 1. *Cod. de his qui latron. vel alios crimin. reos* ec., e L. 1. D. *de recept.* I parenti dovrebbero essere esclusi da questa pena. Le romane leggi, malgrado il rigore eccessivo col quale punivano questo delitto, volevano che si diminuisse la pena ne' cognati, ed in quelli che avevano qualche affinità col delinquente. V. L. 2. D. *de receptator.* La moglie, il padre, la madre, il figlio, i fratelli dovevano dunque essere interamente esclusi.

(2) *Si quis rem furto sublatam sciens receperit, in eadem culpa sit, qua ille qui furatus est.* Plato ibid.

(3) Chi volesse vedere le disposizioni del dritto romano riguardo a quest' oggetto, potrà leggere Noodt *Commentar. ad Pand.* lib. II. tit. 5. et tit. 7, ed i due titoli del Digesto: *Ne quis eum, qui in jus vocabitur, vi eximat;* e l' altro: *De eo, per quem factum erit, quominus quis in judicio sistat.* Per quel che riguarda la contumacia negli affari criminali, io ho bastantemente enunciate le mie idee su quest' oggetto nella prima parte di questo terzo libro al cap. VIII.

quella di un altro (1); impedire il corso di un processo in una causa criminale; impedire a un testimonio di deporre, o indurlo con minaccie o con danaro a tradire la verità; corrompere o cercar di corrompere un giudice, e privare la giustizia de' mezzi ch'ella deve adoperare per difendere l'innocenza (2); servirsi della libertà dell'accusa per calunniare un innocente (3), o per contrattare e vendere ad

(1) Leggansi le disposizioni del romano dritto su questi delitti nelle Pandette sotto il titolo *de Lege Cornelia de falsis*, *et de SC. Liboniano*. La legge Cornelia non riguardava propriamente che 'l falso testamentario e nummario, ma i senatusconsulti e le costituzioni de' principi l'estesero alle falsificazioni degl' istrumenti, lettere, nomi, testimonianze, accuse, obbligazioni, misure e pesi. Da ciò nacque la distinzione tra' delitti di falso e di quasi falso. I primi erano quelli de' quali parlava la legge Cornelia, i secondi quelli che nascevano da' senatusconsulti e dalle costituzioni de' principi (V. L. 1. § ult. e L. 16. D. h. tit.).

(2) La legge di Atene che riguardava queste ultime due spezie di delitti, era la seguente: Εἀν τις Αθηναιῶν λαμβάνη παρὰ τινος, ἢ αὐτός διδω ἑτερῷ, ἢ διαφθείρη τινας ἐπαγγελλομενοη ἐπὶ βλαβυτοῦ δημοῦ, καὶ τινος τῶν πολιτῶν, τροπω ἢ μηχάνη ἥτινιȣν, ἀτιμος ἔςω, και πὰιδες, καὶ τὰ ἐκεινοῦ. *Si quis Atheniensium ab alio munera accipiat, aut ipse det alteri, aut pollicitationibus corrumpat alios in perniciem populi, aut alicujus civis, aut quocumque alio modo et arte, ignominiosus esto cum liberis et bonis suis.* Demosthenes *in Midiana.*

(3) Veggasi il II e III. capo della prima parte di questo III. libro, dove si è detto come è stato e come anderebbe punito questo delitto.

un delinquente il proprio silenzio (1), o per rendersi reo di *prevaricazione*, di *collusione* o di *tergiversazione* (2); tradire la verità collo spergiuro ne' giudizi, essendo accusatore o testimonio (3); ricever danaro, o altro premio, per non far testimonianza in un giudizio (4); favorire la parte contraria, essendo avvocato dell'altra (5): ecco i delitti de' privati contro

(1) Questo è l'istesso che convertire un dritto prezioso, che dà la legge, in un'arme infame di estorsione. Contro questo delitto competeva in Roma il giudizio pubblico della legge Cornelia *de falsis*. V. L. 2. D. *de concuss*. L. 8. D. *de calumniat*. L. ult. D. *ad L. Cornel. de falsis*, ec.

(2) Io mi servo di quest' adottata nomenclatura. Senza dilungarmi nel definire questi delitti, io mando il lettore alla legge 212. D. *de verbor. significat.* ed al titolo del Digesto *ad Senatusconsultum Turpillianum*, ed al Cod. *eod. tit.*

(3) Veggasi il capo dove si è parlato dell'uso de' giuramenti ne' giudizi criminali, nella prima parte di questo III libro.

(4) Mi piace qui rapportare un frammento delle decemvirali Tavole relativo a questo delitto. *Qui se firit. testarier. Libripens. ve. fuerit. ni. testimonium. fariatur. improbus. intestabilis. que. estod.* Aulo Gellio lib. 15. cap. 13. così riportato in una nota al cap. 15. del lib. II. *de Judic.* del Sigonio. Quell' espressione *Libripens. ve. fuerit* c' indica, che ancorchè colui che chiamato in testimonio rifiutava di deporre, fosse una persona pubblica, la sua condizione non lo escludeva dal comun dovere, e per conseguenza dalla pena.

(5) Questa è un' altra specie di prevaricazione. Le romane leggi le danno l'istesso nome. L. 3. § *quod si advocatus* D. *de praevaricat.* L. 1. C. *de advocat.* Cujac. *in Observat.* lib. IX. cap. 40.

la giustizia pubblica. Passiamo ora a quelli de' magistrati e degli altri ministri della giustizia.

Servirsi del deposito delle leggi per violarle; opprimere colle loro armi l'innocente che dovrebbe esserne difeso; alterare il corso de' giudizi, o negare que' rimedii che la legge offre per assicurare la civile libertà; servirsi di un' autorità conservatrice dell'ordine pubblico per turbarlo; trascurare i doveri del proprio ministero; opprimere i cittadini con esazioni o superiori a quelle che la legge prescrive, o diverse da quelle ch'essa permette; ricever del danaro per assolvere o condannare, per affrettare o ritardare il giudizio, per favorire o nuocere all'una delle parti; permettere a' subalterni ministri della giustizia di vessare, rubare ed abusare del loro ministero (1); rendersi, in poche parole, reo di negligenza, di parzialità, di venalità, di estorsione o di concussione: questi sono i delitti de' magistrati, e de' giudici contro la giustizia pubblica.

A misura che la libertà civile è stata più rispettata da' legislatori, la venalità ne' magistrati e ne' giudici è stata maggiormente punita. Platone vuole che il magistrato che accetta

(1) Leggansi le disposizioni della legge Calpurnia (chiamata anche Cecilia, forse dal nome dell' altro tribuno della plebe che fu collega di Lucio Calpurnio Pisone autore di questa legge), della legge Giunia, della legge Servilia, della legge Acilia, della legge Cornelia e della legge Giulia *de pecuniis repetundis*. Sigonio ha raccolti tutt' i monumenti degli antichi scrittori relativamente a queste leggi nel cap. 27. del lib. II. *de Judiciis*. Che il lettore legga anche il titolo del Digesto e del Codice *ad Legem Juliam repetundarum*, dove troverà i delitti qui sopra accennati.

un dono, ancorchè sia per operar il bene, sia condannato a morte (1); e la legge in Atene, sebben meno severa, non richiedeva l'ingiustizia per punirlo (2). In Roma la pena di questo delitto variava secondo le circostanze, ma poteva anche giugnere fino alla morte (3). Ma il miglior metodo di punirlo, il più opportuno, il più giusto, quello che convenir potrebbe a tutt' i governi ed in tutte le diverse circostanze de' popoli, pare che sarebbe quello che

(1) *Qui patriae in aliqua re ministrant, nullo modo munera recipiant; nec ulla occasione, aut ratione nobis persuadeamus, in rebus quidem bonis suscipienda esse munera, in aliis minime. Nam nec cognoscere facile est, neque, quum cognoveris, continere. Idcirco tutius est legibus obtemperare dicentibus, nulla pro patriae ministerio munera esse suscipienda. Si quis vero minus obtemperasse damnatus fuerit, moriatur.* Plato *de Legib.* Dial XII.

(2) Τοὺς δῶροδοκοῦντας, ἢ θανατῶ ζυμιωθῆι, ἢ δέκαπλον τοῦ ἐξ ἀρχης λήμματος ἐκτινειν. *Si quis eorum, qui Rempublicam gerunt, dona acceperit, capite luito, aut ejus, quod accepit, muneris decuplum pendito.* Dinarch. *in Demosthenem.*

(3) L. 7. § *hodie* D. *ad L. Jul. repetundarum.* Questo era un avanzo della disposizione delle leggi delle XII. Tavole relativa a quest' oggetto. Il frammento indicato da Cecilio in Aulo Gellio lib. XX. cap. I. è il seguente: *Sei judex. arbiter. ve. jure. datus. ob. rem. dicendam pecuniam. accepsit. capital. estod.* Una conseguenza dello spirito di queste antiche leggi era anche il giuramento che i magistrati, e tutti coloro che avevano qualche officio pubblico, dovevano prestare di non ricevere doni nè durante nè dopo il corso della loro incumbenza, per qualche oggetto che potesse quella riguardare. Leg. ult. *Cod. ad Leg. Jul. repetund.*

distinguesse i tre diversi casi: quando il dono si accetta dal magistrato o dal giudice, ma dopo l'esercizio della sua autorità, o dopo il giudizio; quando si è ricevuto o accettato prima, ma la giustizia non è stata violata; quando si è ricevuto o contrattato per violarla. Nel primo caso basterebbe una pena pecuniaria; nel secondo alla pena pecuniaria unir si dovrebbe la perdita della carica e l'infamia; nel terzo finalmente alla pena pecuniaria, alla privazione della carica ed all'infamia, unir si dovrebbe la pena del taglione. Ne' civili giudizi il taglione dovrebbe cadere sulle facoltà del magistrato, ne' criminali sulla sua persona. Ecco come andrebbe punita la venalità de' magistrati e de' giudici ne' suoi tre diversi gradi di dolo.

Finalmente, oltre i magistrati e i giudici, la giustizia pubblica ha bisogno di alcune mani subalterne per eseguire gli ordini di questi magistrati istessi e di questi giudici; per intimare, assicurarsi o custodire le persone ch'essi chiamano in giudizio, per eseguire i decreti ch'essi hanno proferiti. La negligenza, la venalità, le sevizie in questi subalterni ministri sono tanto più da prevenirsi, quanto meno onorevole è la condizione delle persone alle quali queste funzioni vengono affidate.

Favorire la fuga di un delinquente che condur dovrebbero in giudizio, o che viene alla loro custodia affidato; usare delle sevizie sulla sua persona per indurlo a comprare i loro venali favori; convertire i luoghi ove la giustizia pubblica è costretta a custodire il cittadino che gli è divenuto sospetto, ma che non ha

ancora giudicato, in tanti patiboli, ove l'umanità geme sotto quelle mani istesse che dovrebbero soccorrerla; inasprire o raddolcire la pena che gli viene da' giudici decretata: ecco a che si ridurrebbero i delitti contro la giustizia pubblica di questi subalterni ministri in un piano di procedura come quello che si è da noi proposto pe' giudizi criminali, e quello che si proporrà pe' giudizi civili, ove ogni influenza nella ricerca della verità fosse ad essi tolta.

TITOLO II.

De' delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Premio del sacrifizio della naturale indipendenza è la civile tranquillità. Colui che la turba, priva gli esseri socievoli del maggior bene che la società ci offre. È un male, allorchè si turba la tranquillità e la sicurezza privata; è un maggior male, allorchè si turba la pubblica. Le azioni che producono direttamente quest' effetto, vengono comprese sotto questo titolo.

L'unioni tumultuose di più uomini attruppati o per conseguire un oggetto illegale, o per riuscire in una legittima pretensione, ma colla violenza e col disordine, sono delitti contro la tranquillità pubblica. La legge, che dee cercare di prevenire piuttosto i delitti che di punirli, deve concedere la sua indulgenza a coloro che dopo un ordine di qualche magistrato, o altro subalterno ministro della giustizia, si sono ritirati; deve anche fissare il numero delle persone che si richiede per dichiarare

tumultuosa un' unione; deve porre una differenza tra la pena de' capi e quella degli accessorii; deve finalmente distinguere, nel determinar la pena, l'unione tumultuosa destinata al conseguimento di un oggetto illegale, da quella nella quale l' oggetto è legittimo, ma il mezzo solo è ingiusto e violento.

Gli altri delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica sono le aggressioni nelle strade pubbliche o per rubare, o per uccidere, o per abusare violentemente delle donne o degli uomini che per quelle passano. È perniciosa ed assurda cosa il confondere sotto l'istessa pena delitti così diversi. Noi abbiamo altrove combattuto quest'errore ancora esistente in molti paesi dell' Europa. Noi abbiam fatto vedere che non bisogna torre al ladro ed al rapitore l'interesse di non essere assassino; che punirlo nell'uno e nell' altro caso colla morte, era l'istesso che indurlo a commettere due delitti in vece di un solo; che finalmente la giustizia e l' interesse pubblico erano ugualmente contrarii a questa erronea sanzione. Le romane leggi distinsero le pene di queste tre diverse specie di delitti (1).

Un altro delitto contro la tranquillità e la sicurezza pubblica è la guerra privata. Quando una porzione de' cittadini si arma contro dell'altra; quando due potenti inimici seguíti da' loro aderenti vengono alle armi; quando il civil sangue si sparge dalle due opposte fazioni;

(1) Veggasi la L. 1. D. *de effractor.*, L. 28. § 8. e 12. D. *de poen.*, L. 15. D. eod.

allora l'ordine pubblico è turbato, e tutto il corpo sociale è in disordine.

Nel principio tutte le fazioni sono piccole e deboli. I loro progressi crescono e si estendono con esse. Nate da interessi privati e da particolari discordie, esse finiscono col dividere la nazione intera. Perniciose per tutti gli aspetti pe' quali vengono osservate, esse si oppongono direttamente all' oggetto delle società civili formate per profittare de' mutui soccorsi. Quando il tempo le ha fortificate, una parte della società vien privata dell' appoggio dell' altra; la discordia e la confusione si manifestano nello Stato; il nodo sociale s' indebolisce o si rompe, e le mani de' cittadini si bagnano col sangue civile. La fazione Verde e la Blù sotto l' impero di Giustiniano; i Guelfi e i Ghibellini in Italia; i Whigs e i Torris in Inghilterra; le discordie tra la casa di Guisa e di Montmorancy in Francia, saranno sempre memorande nell' istoria delle sciagure de' popoli, e saranno tante terribili istruzioni a coloro che governano, su' mali a' quali è esposto uno Stato ove si è lasciato ad una fazione il tempo di fortificarsi e di estendersi.

Nelle monarchie questo disordine è più raro, o almeno è più facile a prevenirsi; ma nelle repubbliche è più frequente e più difficile ad impedirsi. Nelle prime l' autorità del monarca è bastantemente forte per estinguere nel loro nascere quelle scintille che, circondate da materie combustibili, producono quindi sì grandi incendii. Una fazione allignata in una monarchia è un sintoma della massima oscitanza del

governo. La vigilanza dell' amministrazione ha infiniti mezzi per prevenirle e per estinguerle nel loro nascere senza il minimo dispendio. Ma non si può dir l' istesso delle repubbliche. In queste il potere si trova nelle stesse mani de' componenti delle fazioni. La custodia delle leggi può trovarsi affidata a' loro capi istessi. I primi magistrati della repubblica possono essere i primi faziosi.

Il Sovrano istesso, sia questo il senato o il popolo, è anche diviso negli opposti partiti. La legge, molto diversa dall' amministrazione, è impotente per prevenirle. La sua sanzione non può riconciliar gli animi di due inimici potenti. Essa può minacciar loro delle pene allorchè si offendono, ma non allorchè si odiano. Essa può punire i faziosi, allorchè vengono alle mani; può punire la guerra privata, ma non la fazione. Il suo impero non può farsi sentire che quando il male è giunto all' estremo, ed allora il rimedio è sovente inutile. Questo è dunque un inconveniente necessario delle costituzioni repubblicane, ed il rimedio ideato da Solone n' è anche una convincente pruova. Egli condannò all' infamia quel cittadino che nell' interne fazioni non si determinasse per l' uno de' due partiti (1). La neutralità era un delitto. Egli vide che 'l miglior rimedio per indebolire l' irruenza di queste acque, era di espanderle; che

(1) Ἀτιμος ἔςω, ὃ ἐν ςάσει μηδέτερας μέριδος γενομένος. *Si quis in factione non alterius utrius partis fuerit, ignominiosus esto.* (Lex Solonis *ex Plutarcho*)

bisognava rendere universale il male per mitigarne gli effetti; che conveniva mescolar nelle fazioni i cittadini più virtuosi per renderle meno funeste; ch' era necessario di creare, fuori del governo e nel disordine istesso, una forza che potesse richiamar l'ordine, la tranquillità e la pace. Questa legge è ammirabile, questa è la migliore che poteva idearsi; ma la saviezza e la violenza istessa del rimedio c' indica l'esistenza del vizio del governo. Che mi si perdoni questa breve digressione in un esame nel quale, per non annoiare chi legge, io corro con tanta rapidità.

Un altro delitto contro la tranquillità e la sicurezza pubblica sono i collegii illeciti e le clandestine unioni. L'ordine pubblico e la pubblica tranquillità richiede che si prevengano i gravi mali e i funesti disordini nelle loro cause istesse. La legge, promovendo il cittadino al bene della patria, deve toglierli, quanto può, i mezzi di nuocerle. L'unione di più uomini, per un oggetto comune radunati, è sempre sospetta allo Stato, quando non è o dalla legge diretta, o dalla legge approvata. Ne' paesi istessi della libertà quest' oggetto ha richiamata la vigilanza ed il rigore delle leggi. In Roma, dove era unione di molti uomini, vi doveva essere il magistrato che aveva il dritto di convocarla e di presedervi (1); e fin da' primi tempi della

(1) *Majores vestri* (dice Livio lib. XXXIX. cap. 15.) *ne vos quidem, nisi cum, aut vexillo in arce posito comitiorum gratia, exercitus edictus esset, aut plebi*

repubblica le assemblee notturne e le clandestine unioni erano severamente proibite (1). Ne' tempi posteriori i misteri di Bacco giustificarono bastantemente la vigilanza e la severità di queste antiche leggi. L'impenetrabilità del velo che li copriva, era destinata a nascondere quanto di più osceno e di più orribile sia capace di commettere l'umana malvagità (2). Ma se la legge deve punire le clandestine e pericolose unioni, dev'essa proibire ogni specie di unione? La soverchia oscitanza e l'eccessiva diffidenza riguardo a questo non sono forse ugualmente viziose? Se la prima espone lo Stato a' pericoli dell'anarchia, l'altra non gli fa forse sentire tutto il peso del dispotismo e della servitù? Quando il governo ha come assicurarsi dell'innocenza d'un'unione, ancorchè il secreto sia uno de' doveri de' suoi componenti, non sarebbe forse una tirannia il proibirla? Gl'innocenti piaceri che incontra l'uomo

concilium tribuni edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad concionem vocasset, forte temere coire voluerunt; et ubicumque multitudo esset, ibi et legitimum multitudinis rectorem censebant debere esse.

(1) Noi abbiam rapportato poc'anzi nel capo XLVI. di questa seconda parte il luogo di Porcio Latro che ci ha conservate le disposizioni delle leggi delle XII Tavole, e della legge Gabinia su questi oggetti.

(2) È terribile la dipintura che ne fa Livio lib. XXXIX. cap. 13. *Primo sacrarium id feminarum fuisse . . . et interdiu Bacchis initiatas . . . post permistos feminis viros, et licentiam noctis accepisse; nihil ibi facinoris, nihil flagitii praetermissum; plura virorum inter sese, quam feminarum esse stupra; si quis minus patientes dedecoris, et pigriores ad facinus sint, pro victimis immolari.*

in un' unione, nella quale alcuni più stretti rapporti l'uniscono ad altri uomini, dovranno forse richiamare lo spavento del governo ed il rigore delle leggi? L' Egitto, la Persia e la Grecia non rispettaron forse il segreto de' suoi Iniziati? L' arcano che nascondeva i misteri d' Iside, di Mitra e di Cerere, li rese mai sospetti a' legislatori di questi popoli? La legge in Atene, molto lontana dal vietarli, non puniva essa colla maggior severità colui che avesse ardito di svelarli (1)? Il carattere delle persone che compongono una società, non basta forse al governo per indagarne lo spirito e l' oggetto? Il voler tutto permettere ed il voler tutto proibire, l' ignorar tutto ed il voler tutto sapere, indicano ugualmente la debolezza ed il vizio del governo. Non si può dare un passo fuori degli spazi della civile libertà senza entrare in quelli della tirannia.

Finalmente, per non trascurare alcuno de' delitti che vanno sotto questo titolo compresi, noi vi uniamo i seguenti. Cercar danaro per via di lettere, o per altro mezzo, colla minaccia di uccidere o incendiare, nel caso di rifiuto; spargere de' falsi vaticinii o funesti presagi per ispaventare e sedurre il credulo volgo; turbare la pubblica tranquillità e sicurezza col venire alle mani; o impugnar le armi in luogo ed in tempo destinato a' pubblici affari, o a' pubblici

(1) Τον ἐξειπωντα τα Μυςηρια τέθνανάι. *Qui mysteria vulgarit, ei capital esto.* Samuel Petito nel Trattato delle Leggi Attiche tit. 1. L. 15.

piaceri (1); preferire alla via pacifica ed ordinaria della giustizia e delle leggi quella della violenza e della forza, per mettersi in possesso di un bene, per ricuperarlo, o per ritenerlo (2); incutere spavento e terrore col portare armi dalle leggi proibite (3): ecco gli altri delitti contro la pubblica tranquillità e sicurezza.

(1) In Atene, colui che turbava il buon ordine del teatro, ne veniva espulso da' ministri dell' Arconte che vi presedeva; e non volendo ubbidire, era con una pena pecuniaria punito. Bastava un' altercazione di parole, bastava un contrasto di competenza di luogo, per soggiacere al rigore della legge. Veggansi nella Collezione delle Leggi Attiche di Petito al tit. 1. le leggi 35. 36. e 38.

(2) Le disposizioni del romano dritto su quest' oggetto si troveranno nelle seguenti leggi. L. *qui coetu* 5. D. *ad L. Jul. de vi publica*, L. *si quis*. 5. D. *ad L. Jul. de vi privata*, L. *si creditor. ult.* D. eod., L. *jubemus* 1. C. *de privatis carceribus inhibent.*

(3) Che che ne dica l' autore del libro de' Delitti e delle Pene, io trovo che il portar armi nella città è stato proibito ne' paesi ove la civile libertà e sicurezza è stata più rispettata. La legge di Atene era la seguente: Οσ τις ἐν ἄστει σιδηροφοροιη, μηδεν δεον, ἢ ὁπλα ἐξενεγνοι ἔις το δὴμοσιον, τιμαθᾶι. *Si quis intra urbem, nulla necessitate cogente, ferro accinctus, armisque instructus prodierit, mulctator.* Solonis *Lex ex Luciani Anacharside.* L' istessa proibizione vi era in Roma ne' tempi liberi della Repubblica, e fu quindi estesa sotto gl' imperatori molto anche di più. Veggasi Sigonio *de Judiciis* lib. II. cap. 33., Antonio Mattei *Comm. ad lib. XLVIII. Dig.* tit. 4. cap. 1. n. 4., e l' accuratissima opera del signor Cremani *de Jure Crim.* lib. 1. par. 3. cap. 4. *de vi publica et privata.* Quello che sarebbe da permettersi, è il portar armi allorchè si viaggia. Non bisogna privare il viaggiatore di un

TITOLO III.

De' delitti contro la salute pubblica.

Da' delitti contro la tranquillità pubblica io passo a quelli contro la salute pubblica. Malgrado la velocità colla quale io corro in questa enumerazione, mi par sempre di fermarmi troppo sugli oggetti ne' quali m' incontro. Io accelero il mio corso a misura che la stanchezza si fa maggiormente sentire in me, e che la noia che questo esame mi cagiona, accresce la mia naturale impazienza. È difficile non annoiar gli altri, quando chi scrive annoia se stesso; ma nelle opere di sistema, e tanto più in quelle che riguardano la pubblica utilità, questo male dev' essere con pazienza tollerato e da chi scrive e da chi legge. Cerchiamo dunque di renderlo meno penoso col renderlo meno durevole.

Tra' delitti contro la salute pubblica, il più funesto è il contagio della peste. Tutte le nazioni hanno delle leggi per prevenire questo male, e queste leggi sono relative alla loro locale posizione ed alle altre particolari circostanze della loro industria e del loro commercio. Le violazioni di queste leggi formano tanti delitti contro la salute pubblica, il più grave de' quali è quello col quale si viola quella legge che

mezzo di difesa, ed il ladro pubblico di un timore di più. Nelle città il cittadino è bastantemente custodito dal governo, per non aver bisogno del loro soccorso. La legge di Solone non proibiva le armi che nella città.

ha una relazione più prossima col male che cerca d'impedire. Io non posso esprimermi qui che con termini generali, giacchè, come si è detto, le disposizioni delle leggi relative a quest'oggetto dipendono quasi interamente dalla situazione locale del paese, e dalle altre sue politiche ed economiche circostanze. Quel che ne ho detto basterà per indicare la differenza che vi dev'essere nella loro penale sanzione, ed è inutile aggiugnervi la distinzione che in ciascheduna di esse trovar si dovrebbe sulle pene de' respettivi gradi di colpa e di dolo.

Manifatturare e vendere de' veleni, è l'altro delitto contro la salute pubblica. Colui che ne fa uso per tor la vita ad un altr'uomo, è un omicida; ed il suo delitto non ha luogo in questa classe. Questi è l'inimico di un privato; ma colui che ne fa un oggetto di commercio, è l'inimico pubblico (1).

Non molto diverso è il delitto di coloro che preparano o vendono le bevande destinate a cagionare gli aborti, delle quali i disordini delle donne rendono anche più frequente l'uso. Questo delitto è anche maggiore, perchè è destinato

(1) Le decemvirali tavole chiamavano ugualmente parricida colui che manifatturava il veleno, e colui che lo dava. *Qui. malum. venenum. faxit. dait. ve. parricida. estod.* Veggasi il passo di Festo nel fine della lettera *P*, supplito, per le lagune che vi si trovano, da Scaligero. Co' proposti canoni, che determinar debbono i diversi gradi di ciaschedun delitto, noi non avremo bisogno di discendere a tutti que' dettagli che si ritrovano nella legge Cornelia *de Veneficiis*, e ne' senatusconsulti che l'interpetrarono.

a cagionare un parricidio, e l'autore della bevanda non può ignorare che la conseguenza della sua opera dev'essere il più orrendo de' delitti (1).

L'incendio direttamente, o indirettamente procurato, è un altro delitto contro la salute pubblica. Questo delitto riguarda le persone e le cose, la vita e le proprietà. L'incendio che si cagiona in un luogo pubblico, è un delitto maggiore che l'incendio che si cagiona in una casa privata; l'incendio di una casa in una città, in un paese, è più grave dell'incendio di una casa in campagna; l'incendio che si cagiona in una vigna, in un bosco ec. isolato, è minore dell'incendio che si cagiona in un luogo dove questo male può dilatarsi ed estendersi. La legge deve dunque distinguere l'incendio che non può recar male che a colui contro del quale si commette, da quello che può recar male ad una comunità intera, o a molti de' suoi individui. Nel primo caso il delitto è minore, nel secondo è maggiore; perchè nel primo caso il patto che si viola, ha un'influenza minore sull'ordine sociale, che nel secondo.

L'ultimo delitto finalmente che io comprendo sotto questo titolo, è la vendita de' cibi guasti e mal sani. Malattie epidemiche e

(1) In questo titolo io non parlo che de' venditori di veleno, o delle bevande destinate a procurare l'aborto. Il delitto di coloro che ne fanno uso, deve essere in un'altra classe allogato.

desolatrici hanno più di una volta avuto origine da questa causa. Alla vigilanza dell'amministrazione unir si deve la sanzione delle leggi, per allontanare l'avarizia de' venditori da questo pernicioso delitto. Le leggi d'Inghilterra non han trascurato quest'importante oggetto (1).

TITOLO IV.

De' delitti contro il commercio pubblico.

Molti delitti relativi a quest'oggetto non riconoscono la loro esistenza che dal difetto e dal vizio delle leggi. La parte economica di una nuova legislazione, fondata su' principii da noi esposti e sviluppati nel II. libro di quest'opera, farebbe sparire una gran parte di questa specie di delitti che oggi vengono puniti da quelle stesse leggi che li producono. Tolti gli ostacoli che trattengono il corso del commercio interno ed esterno di una nazione, ci sarebbe forse bisogno di punire il *monopolio* per evitarlo? Lasciando al contrario questi ostacoli, si eviterà forse il monopolio, punendolo? Lasciata la massima libertà all'ammissione ed all'estrazione de' generi e delle derrate, vi sarebbe forse bisogno di una legge per punire coloro che nascondono o lascian perire una porzione delle loro derrate, per

(1) Veggasi lo Statuto LI. cap. 6. di Arrigo III, e lo Statuto XII. cap. 25. di Carlo II.

vendere a più caro prezzo l'altra (1)? L'interesse privato non farebbe forse allora le veci della legge, senza aprir l'adito alle sue vessazioni? Corretto il sistema delle imposizioni e de' dazi; concessa la maggior libertà all'immissione ed all'estrazione de' generi e delle manifatture, adottato il gran sistema del dazio diretto, vi sarebbero forse più contrabbandi da punire e frodi da evitare col più assurdo rigore delle leggi (2)? La mano protettrice del governo, senza spaventare colla morte o colla servitù il cittadino industrioso e lo speculatore ardito; senza creare o sostenere quella giurisprudenza iniqua delle dogane autorizzate a pronunziare le più terribili pene contro l'avidità che le disprezza, nel tempo che sottopongono ad una rigorosa schiavitù ed alle più amare umiliazioni la probità medesima che le rispetta; senza, io dico, riempiere lo Stato di delinquenti e di vittime, di violazioni e di pene, di attentati e di supplizi, non potrebbe essa provvedere alla sussistenza del popolo, ed alla percezione delle pubbliche contribuzioni, concedendo la

(1) Questa legge esiste nel dritto comune. Veggansi le Pandette sotto il titolo *ad Leg. Jul. de Annona.*

(2) Quando le imposizioni si riducessero ad una tassa fissa su' fondi, basterebbe condannare al doppio del pagamento il fraudatore, per punire questo delitto. Allorchè ho parlato del dazio diretto, io ho bastantemente mostrato la semplicità della percezione, e la maniera di evitar le frodi. Il lettore non ha che a vedere il cap. 30. del II. libro.

massima libertà al commercio, ed introducendo la maggior semplicità ne' tributi?

Se la proprietà fosse così rispettata dalle leggi, come dovrebbe esserlo, si potrebbe forse condannare come delinquente il proprietario che non vuol vendere ad un moderato prezzo i prodotti del suo suolo o della sua industria? Lo stabilimento del romano dritto su quest'oggetto (1) non apparirebbe forse il più assurdo agli occhi del legislatore filosofo?

Se i dritti della proprietà personale fossero ugualmente rispettati dalla nuova legislazione; se la conservazione e la perfezione delle arti fosse interamente affidata alla libertà di esercitarle, ed all'emulazione della concorrenza; se le corporazioni delle arti e mestieri fossero abolite, come si è da noi proposto, quanti delitti sparirebbero dal codice criminale (2)? Di niuno di questi delitti noi parleremo dunque in questo titolo, perchè niuno di questi delitti esisterebbe più in una legislazione regolata su' principii da noi esposti. Noi non parleremo neppure de' fallimenti fraudolenti, rimettendo questo esame alla quarta classe, dove si parlerà de' delitti contro la fede pubblica. Noi non parleremo che del guasto delle strade, dell'alterazione e falsificazione delle monete, della falsificazione delle lettere di credito mercantile, dell'uso de' fraudolenti pesi e

(1) Veggasi la L. 2. D. *ad Leg. Jul. de Annona*, e L. *annonam* 6. *de extr. crim.*

(2) La Novella CXXII. di Giustiniano contiene le lesioni più enormi della proprietà personale.

misure, che sono i soli delitti contro il commercio pubblico che rimaner dovrebbero compresi sotto questo titolo nella nuova legislazione. Il primo di questi delitti turba l'ordine pubblico ed il pubblico commercio, o interrompendo o rendendo difficile la comunicazione che le pubbliche strade son destinate a mantenere ed accelerare. Il secondo produce gl'istessi effetti, alterando o falsificando i mezzi rappresentativi del valor delle cose, senza de' quali il commercio sarebbe ristretto negli angusti limiti delle permute, e gli uomini civili verrebbero ricondotti alla condizione de' loro barbari padri. Niuno ignora i gravi mali che può produrre al commercio interno ed esterno la falsificazione e l'alterazione delle monete; ma niuno ignora la poca distinzione che si è fatta dalle leggi ne' delitti relativi a quest'oggetto, e l'eccessiva severità colla quale sono stati puniti. Colui che diminuisce il peso delle monete che sono dalla pubblica autorità coniate, colui che le falsifica, colui che le smaltisce, colui che ne diminuisce il valore coniandole, e colui che le conia senza alterarne il valore, purchè sieno d'oro o d'argento, sono considerati rei dell'istesso delitto. La legge Cornelia, che Cicerone (1) chiamò *testamentaria* e *numeraria*, fu la prima a confondere delitti così diversi (2).

(1) Cic. *in Verrem* Orat. III.

(2) Questa legge di Silla riguarda i varii delitti *de falso*. L'articolo che riguardava la falsificazione delle monete, è il seguente: *Praetor, qui ex hac lege (idest de falso) quaeret, de ejus capite quaerito,*

Ma Silla incorrendo in questo primo vizio, non incorse anche nel secondo. Egli si contentò di condannare all' interdizione dell' acqua e del fuoco i rei di questi delitti (1). Non fu che ne' tempi posteriori che le condanne alle fiere, alla forca ed al fuoco furono adoperate per questi delitti (2).

Ne' codici della più gran parte dell' Europa l' errore di Silla e la ferocia de' posteriori legislatori di Roma si sono entrambi seguíti. La legge non ha messa distinzione alcuna nella pena de' delitti qui sopra accennati, e gli ha tutti puniti colla morte (3). I nostri legislatori non han veduto che chi conia una falsa moneta, dandole l' istesso valore della vera, non viola che un solo patto; e colui che la conia, dandole un valore minore, ne viola due. Essi non han veduto che nel primo caso non

qui nummos aureos partim raserit, partim tinxerit, vel finxerit; qui in aurum vitii quid indiderit; qui argenteos nummos adulterinos flaverit; qui cum prohibere tale quid posset, non prohibuit; qui nummos stanneos, plumbeos emerit, vendiderit dolo malo; eique damnato aqua et igni interdicito. Sigonius, *ut infra.*

(1) Sigonius *de Judiciis* lib. II. cap. 32.

(2) L *quicumque* 8. D. *ad Leg. Corneliam de falsis*, L. 9. D. eod., L. *si quis* 2. C. *de falsa moneta.*

(3) Nelle Costituzioni Napoletane noi troviamo per altro qualche differenza nella pena di questi delitti. La legge di Ruggiero condanna il falsificatore delle monete alla morte ed alla perdita de' beni, ed il rasore delle vere alla pubblicazione de' beni e della persona. Veggansi nella Collezione delle Leggi barbare di Lindembrogio le Costituzioni Sicule lib. III. tit. 40. § 2. e 3.

si reca che un piccol danno agl' interessi del fisco, privandolo del lucro del conio; e nel secondo a questo male si unisce il maggiore, qual è la frode pubblica ed il disturbo del commercio. Essi non han veduto che chi altera il valore delle monete dalla pubblica autorità coniate, è meno reo di colui che le conia senza dar loro il giusto valore. La giustizia e l'interesse pubblico richiedevano ugualmente una differenza nella sanzion penale. La progressione più giusta, e regolata da' principii da noi stabiliti, sarebbe la seguente. Coniare una falsa moneta, e darle un minor valore della vera, sarebbe il maggiore di questi delitti. Alterare il valore delle vere o limandole o tagliandole, o con altro mezzo, sarebbe il secondo. Coniarle, senza commettere alcuna frode nel loro intrinseco valore, sarebbe il terzo. Finalmente colui che d' accordo coll'artefice esitasse le monete ch' egli ha coniate o alterate, soggiacer dovrebbe all' istessa sua pena, vale a dire a quella o del primo, o del secondo, o del terzo caso, cioè alla pena relativa al valore del delitto del quale egli si renderebbe complice. Per le monete d' inferior condizione, la pena dovrebbe anche essere più mite; sì perchè il guadagno che si può sperare falsificandole o alterandole, essendo molto minore, avrebbe bisogno di un minor ostacolo per essere prevenuto; come anche perchè il danno che ne riceve la società, è molto minore.

La falsificazione delle lettere di credito mercantile, indebolendo i legami del commercio,

e diminuendo quella buona fede che ne accelera il corso, deve anch'essa richiamare la maggior vigilanza delle leggi. In Inghilterra questo delitto è punito colla morte; e non vi è caso che il delinquente si sottragga dal rigor della legge mediante la grazia del Re. Se i vantaggi del commercio richieggono l'inflessibilità del governo, non possono però giustificare il soverchio rigor della pena. Una pena più moderata potrebbe ottenere l'istesso fine, senza eccedere gl'inviolabili confini della moderazione, e senza trascurare i principii della proporzione tra la pena ed il delitto.

L'ultimo delitto contro il commercio pubblico è, come si è detto, l'uso de' fraudolenti pesi e misure. La relegazione e la prestazione del doppio è la pena che il comune dritto stabilisce per questo delitto (1). Una pena interamente pecuniaria pare che sarebbe più analoga alla sua natura. Questa discenderebbe anche da' principii da noi antecedentemente stabiliti sull'uso di queste pene. L'uniformità dei pesi e delle misure in uno Stato potrebbe contribuire più della pena istessa a prevenire questo delitto.

(1) L. *hodie* 32. D. *ad L. Cornel. de fals.*

TITOLO V.

De' delitti contro l' erario pubblico.

Se adottandosi il sistema economico del quale si è parlato, i delitti contro il commercio pubblico si ristringerebbero a quattro, quelli contro l'erario pubblico si ridurrebbero a due: il *peculato* e la *frode*. Il *peculato* è un furto pubblico *positivo;* la *frode* è un furto pubblico *negativo*. Se il peculato si commette dagli amministratori o depositarii delle pubbliche rendite, diviene un delitto di *qualità* diversa da quello del quale io qui parlo. Il depositario, l'amministratore unisce al furto l'abuso della pubblica confidenza; e questa è la ragione per la quale noi collocheremo questo delitto nella classe di quelli contro la fede pubblica. Il peculato dunque, del quale qui si parla, è quello che si commette da colui che non è nè depositario, nè amministratore, nè esattore delle pubbliche rendite. Le romane leggi distinguono ancor esse queste due specie diverse di delitto, dando all'uno il general nome di *peculato*, ed all'altro quello *de residuis* (1). Passiamo alla *frode*.

(1) L. 9. § 2. e L. 4. § 3. 4. 5. D. *ad Leg. Jul. peculat.* Vedi Cujac. *ad Cod.* lib. IX. tit. 28. Duaren. *in Commentar. ad Pandect.* tit. *ad Leg. Jul. pecul.* cap. I. e IV. Altro non vi era forse di comune tra questi due delitti, se non che la questione del peculato e quella *de residuis* erano all'istesso Pretore affidate. Veggasi il luogo di Asconio nella Corneliana presso Sigonio *de Judiciis* lib. II. cap. 29.

Adottandosi il gran sistema del *dazio diretto* da noi proposto, la *frode* si ristringerebbe all'occultazione del valore o dell'estensione de' fondi, per defraudare l'erario pubblico di una parte di quella contribuzione che gli sarebbe dovuta. Imitandosi uno stabilimento ammirabile dell'attica legislazione, noi troveremmo il modo dà prevenire e da punire nel tempo istesso questo delitto. Questo era la *permutazione delle facoltà*. In ogni tribù si ripartivano i *pesi pubblici*, e bisognava che cadessero su' più ricchi di ciascheduna tribù. Se la giustizia era lesa nella ripartizione, se si risparmiava il più ricco e si aggravava il più povero, questi aveva il dritto di reclamare e d'indicare la maggior ricchezza dell'altro. Se il più ricco ch'era rimasto immune nella ripartizione, confessava la superiorità delle sue ricchezze, il peso del più povero passava a lui, e tutto era finito; ma se negava di esser più ricco, l'accusatore permutava con lui le sue facoltà, ed egli non poteva rifiutarsi a questa permuta (1). Per

(1) Καθ' ἑκαστον ἐτος ποιεῖν ταν ἀντιδόσεις Τον εἰς λειτούργιαν τινα χειροτονημένον ὑπεξελθεῖν ἐν τοῦ συνταγματος, ἐι τινα ἑμυτοῦ πλουσιώτερον σχόλαζοντα ἐπεδεικνύε. Εἰ μέν ὁ προβληθεῖς ὡμολογει πλουσιωτερος ἔιναι, ἐις τοὺς τριακόσιους ἀντικαθιστατο. Ει δὲ ἠρνειτο, οὐσιαν ἀντεδιδοσαν. *Quotannis ad facultatum permutationes provocanto. Sepositus ad obeunda munera classe sua excedito, si quem se locupletiorem vacantem ostenderit. Si is, qui designatus est, locupletiorem se esse fassus sit, in trecentos alterius loco refertor; si neget, facultates inter se permutanto.* Demosthen. *in Leptin. et Phenipp.* La casa dell' accusato veniva subito

adattare questa istituzione al nostro piano, bisognerebbe modificarla. Siccome la tassa su' fondi dovrebbe esser fissa e permanente, il legislatore dovrebbe lasciare a ciascheduno pel corso intero di un anno, dopo formata la ripartizione, la libertà di accusare il proprietario che ha occultata una parte dell'estensione de' suoi fondi, e che ne ha fraudolentemente occultato l'effettivo valore; e trovandosi vera l'accusa, dovrebbe cederli all'accusatore per quell'estensione e per quel valore ch'egli istesso dato loro aveva. Questa pena sarebbe la più giusta; essa discenderebbe dalla natura istessa del delitto, e sarebbe la più efficace a prevenirla. Il proprietario istesso sarebbe il più rigido estimatore de' suoi fondi, quando la frode l'esporrebbe alla sicurezza di perderli. Egli sarebbe sicuro che non mancherebbe un accusatore al suo delitto, quando vi fosse tanto vantaggio nel manifestarlo.

TITOLO VI.

De' delitti contra la continenza pubblica.

Se le leggi penali formar non possono i costumi di un popolo, possono però contribuir molto a conservarli nella loro purezza. La corruzione degl'individui non si diffonde mai in

suggellata dall'accusatore, per impedire che se ne traessero le ricchezze che ivi si contenevano. Παρασημαινεῖν τὰ οἰκήματα τοῦ πρόβληθέντος. *Ejus, qui ad facultatum permutationem provocatus est, aedes obsignator.*

tutto il corpo sociale, se non quando la privata depravazione elude il rigor delle leggi, o vien da esse tollerata. Senza la Censura la virtù sarebbe comparsa in Roma, ma vi sarebbe forse rimasta per minor tempo. L'oggetto di questa magistratura non era di far nascere gli eroi, ma d'impedire che gli eroi si corrompessero. Ecco anche la parte che le leggi penali prender debbono nel costume pubblico. Esse, come si è detto, non debbono formarlo, ma conservarlo. Per ottener questo fine, esse punir debbono i delitti contro la continenza pubblica o particolare, vale a dire contro la polizia stabilita nello Stato sulla maniera colla quale è permesso di godere de' piaceri dipendenti dall'uso de' sensi e dall'unione de' corpi.

I clandestini matrimoni, gl'incestuosi coniugii con frode contratti, la poligamia e la poliandria, dove queste son proibite; il concubinato, il lenocinio negli estranei, la prostituzione, la pederastia, e gli altri delitti a questo ultimo simili, che si chiamano col generale nome di delitti contro natura, vengono sotto questo titolo compresi. Io non parlerò qui dell'adulterio, del ratto, dell'incesto e dello stupro, nè del lenocinio ne' parenti, perchè questi delitti saranno in un'altra classe collocati (1).

Le leggi che prescrivono le solennità delle nozze, per render certa la condizione degli sposi e quella de' figli, e prevenire le funeste conseguenze dell'inganno e della frode; quelle

(1) Nella VI. classe.

che per l'ordine delle famiglie, per la moltiplicazione de' sociali vincoli che le nozze producono, e per altre cause, determinano i gradi di parentela ne' quali non è permesso di contrarle; le leggi che stabilendo la monogamia, favoriscono i principii della patria religione e quelli dell'interesse pubblico; le leggi che veggono nel lenone il promotore dell'incontinenza pubblica, nel concubinato l'offesa de' costumi, la diminuzione de' matrimoni e dell'utile popolazione, che non può che da questi procedere; e quelle che veggono nella prostituzione un male che non si può estirpare, che non si può proscrivere, ma che si dee render penoso per le donne che l'esercitano, coll'infamia e colla perdita di una parte considerabile delle civili prerogative; le leggi finalmente che cercano di prevenire l'introduzione o i progressi di un vizio che degrada l'umanità, sconvolge l'ordine della natura e minaccia la rovina della popolazione: queste leggi, io dico, che hanno la più grande influenza sull'ordine pubblico, perchè dirette a conservare il pubblico costume, sono quelle che vengono violate da' delitti sotto questo titolo compresi (1). In Roma,

(1) La mannaja, la forca ed il fuoco non debbono sicuramente esser gl'istrumenti della sanzione penale in questi delitti. L'infamia, la perdita o la sospensione delle civiche prerogative, la privazione della personale libertà, l'esecrazione ec. sono le opportune pene pei delitti di questa natura. I nostri codici sono molto lontani da questo metodo di punire, ed il loro ingiusto ed inopportuno rigore cagiona l'impunità ed i progressi de' vizi, che una più moderata sanzione basterebbe a reprimere.

in Sparta, in Atene, in tutt' i paesi ne' quali i legislatori han conosciuta l'influenza che ha la conservazione de' costumi sulla civile libertà, questi delitti han richiamata la maggior vigilanza delle leggi. È un errore il credere che le leggi in Creta permettessero il delitto contro natura: è un maggior errore il credere che questo delitto si commettesse impunemente nelle altre repubbliche della Grecia. Uno scrittore celebre (1) ha fatto vedere che cosa era presso questi popoli l'amor de' fanciulli, ed ha vigorosamente difesa l'antichità da quest'obbrobrio. Non era la bellezza del corpo, dice Strabone (2), che determinava il Cretese all'amore di un fanciullo, ma le doti dell'animo, la verecondia, la candidezza de' costumi, e il vigore dello spirito e del corpo, gl'inspiravano questa virtuosa passione. Era un'ignominia per un fanciullo il non avere un amante: questo era un indizio del suo cattivo carattere, e della corruzione de' suoi costumi (3).

In Sparta, dove la legge non solo non proibiva, ma prescriveva l'amor de' fanciulli, ogni menomo attentato contro la più austera pudicizia era severamente punito coll'infamia e colla perdita delle civiche prerogative (4). Un fanciullo istesso, dice anche Plutarco (5),

(1) Maximus Tyrius *Dissert.* x.
(2) Strab. lib. x.
(3) Potteri *Archaeolog. Graecae* lib. iv. cap. 9.
(4) Xenophon. *de Repub. Lacedaem*, e Plutarc. *Instit. Lacon.*
(5) Plut. *in Lycurgo.*

poteva avere più amatori, senza che la gelosia si mescolasse tra loro. L' oggetto degli amanti era di educare il fanciullo, e di avvezzare il suo cuore ed il suo spirito all' amore ed all' esercizio della virtù. I suoi delitti, le sue mancanze venivano attribuite all' amatore; ridondavano in sua vergogna, ed erano in lui punite. Un fatto conservato da Eliano ce lo conferma (1). Quest' amore non si estingueva col crescere degli anni; ed il fanciullo amato, giunto alla virilità, non lasciava di dipendere da' consigli e dalle istruzioni del suo amatore (2). Finalmente basta gittare un' occhiata sull' attica legislazione, per vedere quanto l' amor de' fanciulli diverso fosse dal delitto del quale si parla. Eschine e Demostene ci han conservate le varie disposizioni delle attiche leggi relative a quest' oggetto.

Una legge di Solone proibiva l' amor de' fanciulli ingenui a' servi (3). Chi non è libero, non può formare un uomo per la libertà. La legge che vedeva nell' amante un educatore, non voleva che il cittadino fosse nella sua infanzia allevato ne' sentimenti della servitù.

Non altrimenti che in Creta ed in Sparta,

(1) Ælian. *Var. Histor.* lib. XIII. cap. 5.

(2) Plutarc. *in vita Cleomenis.*

(3) Δούλον ἐλευθεροῦ πάιδος μὴ ἐραν, μήτ ἐπακόξ λυθειν, ἢ τυπτέσθαι τῃ δημόσια μαστίγι πεντηκοντα πλήγας. *Servus ingenuum puerum ne amato, neve assectator: qui secus faxit, publice quinquaginta plagarum ictus illi infliguntor.* Æschines *in Timarchum.*

l' amor de' fanciulli era permesso in Atene (1); ma l' abuso di quest' amore era severamente punito. Il ratto violento di un fanciullo era punito colla morte (2). L' accusa d' impudicizia era istituita contro il padre, il fratello o il tutore che prostituiva il fanciullo ch' era sotto la sua potestà, o contro colui che condotto l' avesse a quest' atto infame (3). Non era necessario che il fanciullo che si prostituiva o si violava, fosse cittadino o libero; ancorchè fosse servo, s' incorreva in tutto il rigore della pena (4). La legge vedeva in questo delitto

(1) Solone istesso conobbe questo virtuoso amore, come ce l' attesta Plutarco *in vita Solonis.*

(2) Εὰν τις ἐλεὺθερον παῖδα ἢ γὺναεικα πρὸαγωγεὺση, τον πρὸαγώγον γραφεσθαι κὰν ἁλω θὰνατῳ ζήμιυστθᾶι. *Si quis ingenuum puerum, aut feminam abduxerit, dica ei scribitor: convictus morte mulctator.* Æschines *in Timarchum.*

(3) Εὰν τινα ἑκμισθώσῃ ἑταιρεὶν, πατὴρ, ἢ ἀδελφος, θεὶος, ἢ ἐπιτρόπος, ἢ ὁλως τῶν κὺριῶν τις; κατ αυτοῦ μὲν τοῦ πᾶιδος γραφὴν ἑταιρησεῶν οὺκ ἐιναι; κατὰ δὲ τοῦ μίσθωσὰντος, και τοῦ μίσθωμενοῦ, τοῦ μεν οτι ἐχεμίσθωτε, τοῦ δὲ οτι ἐμισθώσατο; και ἰσα τὰ ἐπιτίμια ἑκατερῷ ειναι. *Si quis alium prostituerit, sive pater is sit, sive frater, sive patruus, sive tutor, sive quis alius, in cujus potestate sit; adversus puerum impudicitiae actio ne esto, sed adversus illum qui prostituerit, et qui conduxerit; et uterque eamdem poenam incurrunto.* Idem *ibid.*

(4) Εαν τις ὕβριζη τινα ἢ πᾶιδα, ἢ γὺναικα, ἢ ανδρα, τῶν ἐλευθερῶν ἢ τῶν δὺλῶν, ἢ παρὰνομον τι πὸιηση, ἐις τοῦ τουτινα γροφέσθο προς Θεσμόθετας ο βούλομένος Αθηναιῶν οἷς ἐξεστιν. *Si quis puerum,*

più l'oltraggio che si recava alla natura, che quello che si recava all'uomo. Finalmente la pena di colui che veniva condannato d'impudicizia, era l'esclusione da tutte le cariche, dignità, onori, magistrature e prerogative della cittadinanza. Il delinquente non poteva più entrare ne' pubblici tempii, nè esser sacerdote o giudice; e violando la legge, era punito colla morte (1).

aut feminam, aut hominem, sive ingenuum, sive servum, corruperit, aut opprobrium contra leges fecerit, dicam ei Atheniensium quivis, cui fas est, scribito, ec. Idem *ibid.* Demosthenes *in Midiana.*

(1) Αν τις Αθεναιῶν ἑταιρησῇ μη ἐξέϛω ἀυτὼ τὼν ἐννεα Αρχοντῶν γενέσθαι, μήδ' ἱερωσύνην ἱερὰσασθᾶι; μὴδε τὺνδικησᾶι πῷ δημῷ; μηδε ἄρχην ἄρχετω μηδέμιαν, μητε ἐνδημον, μὴτε ὑπερόριον, μητε κληρωτην, μήτε χἐιροτοήτην, μηδ ἐπι κηρύκειαν, ἀποϛελλοσδω, μὴδε γνωμην λέγετω, μηδ' ἐις τἄδὴμοτέλη ιερα εισιτᾶ; μέδ' ἐν ταῖς κοινᾶις ϛηφιανηφοριαῖς ϛεφανούσθω, μὴδ' ἐντος τῶν τῆς ἄγορας περἰρραντηριῶν πὸρεῦέσθω. Εᾶν δέ τις τὰυτα πῶιῃ καταγνωσθέντος ἀυτᾶ ἑταιρεὶν, θἀνατῳ ζὴμιούσθω. *Si quis Atheniensium corpus prostituerit, inter novem Archontas ne sorte capitor; sacerdotium ne gerito; syndicum creari fas non esto; magistratum nullum, sive intra, sive extra fines Atticae, gerito, vel sorte captus, vel suffragiis creatus: praeco nullum in locum mittitor: sententiam ne dicito; in templa publica ne intrato; neque cum ceteris in pompis coronator; neque intra fori cancellos ingreditor. Si quis autem impudicitia damnatus legem hanc praeterhabuerit, capite luito.* (Æschines *in Timarchum*).

Io credo che l'amor de' fanciulli presso i Greci fosse simile al nostro Comparatico. I doveri del patrino

Questi fatti, queste leggi, queste testimonianze basteranno, io spero, per distruggere un pregiudizio che ha avuti ed ha tuttavia tanti seguaci. Una congettura si unisce a questi argomenti per dar loro maggior forza. Se l' amor de' fanciulli fosse stato nella Grecia unito al vizio, contro del quale le leggi di queste repubbliche furono così rigorose, Socrate, il divino Socrate, avrebbe egli alimentata senza alcun mistero questa passione? avrebbe egli palesato tanto poco riguardo per quelle leggi ch' egli rispettava tanto? il suo amico, il suo discepolo, il suo panegirista Platone avrebbe

paiono simili a quelli dell' amatore presso i Greci. Egli doveva educare il fanciullo, come il patrino è dall' ecclesiastiche leggi obbligato ad educare il suo figlioccio, ed a far le veci del padre. Non voglio qui trascurare di paragonare l' opportunità dell' attica sanzione colla feroce pena del fuoco stabilita per gli pederasti dagl' imperatori Costanzio, Costante e Valentiniano (Vid. Jacob. Gothofr. *ad Leg. Jul. de adult.*, e Cod. Theod. tit. *ad Leg. Jul. de adult.*) Io fremo nel vedere leggi così feroci adottate così universalmente: io fremo, allorchè veggo che tutta la correzione fatta in Inghilterra all' antica legge si sia ristretta a permutare il fuoco colla forca (Vedi lo Statuto xxv. cap. 6. d' Arrigo VIII). Io fremo più che d' ogni altro nel sentire che Giustiniano avendo pubblicata una legge contro questo delitto, si contentò della deposizione di un sol testimonio, qualche volta di quella d' un fanciullo, e qualche volta di quella di uno schiavo, per condannare l' accusato a tutto il rigore della pena (Ved. Procopio *Istoria segreta.*). Pare che alcuni legislatori si sian serviti delle leggi non per prevenire i delitti, ma per trovare de' delinquenti. In fatti l' istesso Procopio dice che i ricchi e quei della fazione Verde erano le più frequenti vittime di questa legge. (Procop. ibid.)

egli condannato con tanto orrore questo vizio, avrebbe egli chiamati omicidi del genere umano coloro che vi si danno in preda, se il suo eroe ne fosse stato intinto (1)? Callia, Trasimaco, Aristofane, Anito, Melito, e tutti gli altri nimici di quest' eroe, accusandolo di tanti supposti delitti, si sarebbero forse taciuti sul vero? Il silenzio di tutti questi nimici di Socrate non ci dee forse prevenire in favore dell' innocenza del suo amore (2)?

Io mi son disteso troppo in questa digressione, ma l'amor della verità me lo ha prescritto.

TITOLO VII.

De' delitti contro la polizia pubblica.

Ogni nazione ha alcune leggi di polizia che hanno un' influenza immediata e diretta sull' ordine pubblico. Le violazioni di queste formano i delitti sotto questo titolo compresi. Tali sono le leggi che proibiscono alcune specie di azioni che non sono da per loro stesse nocive alla

(1) Mi piace di rapportare qui un luogo di Platone, che concorre a garantire questo nume dell' antichità da questa falsa imputazione. *Abstinendum igitur a maribus jubeo: nam qui istis utuntur, genus hominum dedita opera interficiunt, in lapidem seminantes; ubi radices agere quod seritur, nunquam poterit.* Plato *de Leg.* Dial. VIII.

(2) Ved. cit. Maxim. Tyr. Dissert. VIII. IX. X. XI.

società, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze; tali quelle che proibiscono alcuni oggetti di fasto o di lusso; tali quelle che hanno in mira il comodo pubblico e la decenza pubblica nelle strade, negli edifizi e nelle pubbliche piazze; tali quelle che proibiscono le private case di dissolutezza e di postribolo; tali finalmente quelle che condannano l'ozio e l'inazione in quella classe di persone che, non avendo nè proprietà nè rendite, sono sempre pericolose per la società, e sospette alle leggi, allorchè non esercitano alcun' arte o mestiere per provvedere alla loro sussistenza. L'Areopago in Atene, per punir l'ozio, aveva il dritto d'interrogare ogni cittadino sulla maniera colla quale egli provvedeva alla sua sussistenza (1). Una simile funzione esercitar si dovrebbe da quel magistrato d'ordine e di pace che noi abbiam proposto nella prima parte di questo libro (2). La mendicità e l'ozio negli uomini che non hanno altro patrimonio che quello delle loro braccia, dovrebbe esser punito dalla legge: essa dovrebbe punire quell'uomo che perde nell'inazione la sua vigorosa gioventù, e che stende con bassezza e viltà al ricco quella mano che potrebbe essere utile allo Stato. Ma prima di punir l'ozio e la mendicità, essa dovrebbe estinguerne la sorgente.

(1) Diodoro lib. 1. ed Erodoto lib. 2., dove parlano dell'Egitto, ci fan vedere la legge contra gli oziosi venuta dall'Egitto nella Grecia. Una gran parte de' popoli dell'antichità l'ha anche adottata. Veggasi Perizon. *ad Ælian. Var. Hist.* lib. IV. c. 1.

(2) Capo XIX. articolo 15.

Essa dovrebbe torre all' agricoltura, alle arti, al commercio quegli ostacoli che le fan languire; essa dovrebbe dare a ciaschedun cittadino i mezzi da provvedere alla propria sussistenza con un discreto lavoro; essa dovrebbe far passare nelle campagne una parte delle ricchezze e degli uomini che marciscono nelle città; essa dovrebbe garantire il debole ed il povero dalle oppressioni del ricco e del potente; essa dovrebbe diffondere le proprietà, e moltiplicare i proprietarii; essa dovrebbe correggere il sistema delle imposizioni e de' dazi; essa dovrebbe, in poche parole, eseguire il gran sistema economico che si è da noi proposto, senza del quale vi saranno sempre nello Stato gli oziosi e mendici, e sarà sempre un' ingiustizia il punire l'ozio e la mendicità. Questi non son vizi naturali all' uomo. Egli deve superare un grande ostacolo, quello dell' umiliazione e della vergogna, per darvisi in preda. Se, distrutte le cause che ve lo conducono, vi è chi per un abborrimento al travaglio e per una degenerazione di carattere preferisce l' umiliazione della mendicità a' sudori della fatica, allora costui deve incorrere nel rigor della legge; allora la sanzione di essa è giusta, allora la pena è meritata.

TITOLO VIII.

De' delitti contro l' ordine politico.

L' ORDINE politico d' uno Stato è determinato dalle fondamentali leggi che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere, i confini di ciascheduna autorità, le prerogative delle diverse classi che compongono il corpo sociale, i dritti e i doveri che da quest' ordine procedono. Lo straniero che in una repubblica s'intrude nella concione del popolo, o si fa fraudolentemente ascrivere nel censo civile (1);

(1) Alcune leggi Attiche ci faran vedere quanto alcuni di questi delitti richiamar debbono la vigilanza del legislatore nelle Repubbliche. L' accusa di peregrinità era terribile in Atene. Demostene (*Orat. in Neaeram*) ci ha conservata la legge che permetteva a ciaschedun cittadino di accusare lo straniero che aveva illegalmente ottenuto, o si era arrogato il dritto di cittadinanza. L' istesso Demostene ci ha in altro luogo conservata la legge ch' escludeva l' accusato dal dritto di non esser prima del giudizio condotto nelle carceri (prerogativa che l' Ateniese godeva in altre accuse), e la pena che veniva minacciata a questo delitto: Τοῦς τής ξένιας γραφθέντας ἐντῶ ὑικηματι πρό τής κρίσεως μενεῖνη κάι μὴ ἐξειναι ἐγγυὴτας κατὰϛησᾶι; καν μὲν ἀλωνι, και παρὰ τῶ δίκαϛηριῶ πεπραστᾶι. *Peregrinitatis accusati in vincula, antequam judicium reddatur, conjiciuntor. Fidejussores dare iis jus non esto. Convicti apud judices venduntor.* Demosth. *in Timocratem.* Iperide ci ha indicata un' altra legge che stabiliva un' eccezione per i giudizi di questo delitto. Se l' accusato

il servo, il liberto, l' infame, o colui che non avendo dritto al suffragio, si mescola ne' comizi, stende la mano e gitta nell' urna quella frazione di un decreto che può decidere del destino del popolo; il candidato che senza avere i personali requisiti dalla legge prescritti, ambisce una magistratura, e cerca di sorprendere il popolo; il candidato che lo corrompe co' doni, colle seduzioni o colle promesse; l' oratore o il magistrato che viola le leggi della concione; il cittadino che senza giusta causa non v' interviene; il magistrato che eccede i limiti del suo potere, ch' estende la sua autorità, che oltrepassa i confini della sua giurisdizione; colui che disprezza o si arroga (1) i privilegi dalla legge concessi ad alcuni individui, o a' diversi ordini dello Stato (2); il cittadino

era assoluto, poteva esser accusato di nuovo di aver corrotti i giudici co' doni: Τοὺς αποφύγοντας ξένιας τῷ βȣλομένῳ παλιν γραψατȣαι δωροξένιας. *Absolutum judicio peregrinitatis jus esto, cuicumque libuerit, accusare corrupti muneribus judicii.* Hyperides *in Aristagoram.*

(1) Uno de' gravi delitti che Cicerone rimprovera a Verre, è di aver fatto perire sulla croce Gavio, che, come cittadino romano, non poteva soggiacere a questa specie di pena. « Tu hai violati i diritti della patria, dice egli, disprezzando i privilegi de' suoi individui ». Veggasi la settima Verrina, dove con uno de' più brillanti tratti di eloquenza quest' immortale oratore espone il valore di questo attentato.

(2) Le disposizioni delle leggi Attiche su quest' oggetto eran molte ed ammirabili: per conoscerle, il lettore potrà rivolgersi alla Collezione di queste leggi fatta da Petito, lib. I. tit. I. *de Legibus*, tit. II. *de Senatusconsultis et Plebiscitis*, tit. III. *de civibus aboriginibus et adscititiis*, tit. IV. *de Liberis legitimis*,

che rifiuta di servire la patria, o difenderla; il guerriero che fugge all' aspetto dell' inimico, che cerca nelle schiere nimiche un vile asilo, che si rende reo di diserzione; colui che senza il consenso della pubblica autorità milita sotto

nothis ec., lib. III. tit. I. *de Senatu Quingentorum et Concione*, tit. II. *de Magistratibus*, tit. III. *de Oratorib.* Il lettore potrà anche osservare le varie leggi in diversi tempi emanate in Roma contro l' ambito. La prima fu quella che proibiva a' candidati l' uso della toga molto bianca, per richiamare gli sguardi del popolo. *Ne cui album in vestimentum addere petitionis caussa liceret.* Questa è rapportata da Livio lib. IV. c. 25., e fu emanata nell' anno *ab U. C.* 322. La natura istessa della proibizione indica l' innocenza de' tempi. La legge Poetelia rapportata dall' istesso Livio lib. VII. c. 15., e considerata da lui come la prima legge contro l' ambito, mostrava l' introduzione del male. La Bebia Emilia, la Cornelia Fulvia, quelle rapportate da Cicerone nel lib. III. *de Legibus*, il nome delle quali si è perduto; la legge Maria, la legge Fabia, la legge Acilia Calpurnia, la legge Tullia, la legge Aufidia pubblicata due anni dopo; la legge Licinia, la legge Pompea, la legge Giulia di Cesare e la legge Giulia di Augusto, che, per così dire, si succedevano quasi senza interruzione l' una all' altra, ci mostrano i progressi del male, la corruzione della Repubblica e la rovina della libertà. Infelice quella Repubblica ch' è costretta a moltiplicare e rinnovare di continuo le leggi contro questo delitto! In questa Repubblica si avvererà la predizione di Giugurta: *O urbem venalem et cito perituram, si emptorem invenerit.* Veggansi Livio, oltre a' citati luoghi, anche nel lib. XL. c. 19. Id. *Epit.* 47., Dion. Cass lib. XXXV Ascon. *in Cornel. et in Milon.*, Cic. *pro Sext.* cap. 36., in *Vatin.* c. 15. Dion. Cass. lib. XXXIX. e lib. L. Svet. *in August.* cap. XXXIV. Veggasi anche Sigonio *de Judiciis* lib. II. cap. 30.

un principe straniero, o che ricoverandosi presso i nemici della patria, rivolge contro di essa quelle armi che gli erano state date per difenderla: costoro, io dico, violano l'ordine politico, e si rendono rei de' varii delitti sotto questo titolo compresi.

Alcuni di questi delitti non han luogo che in una specie di governo; altri han luogo in tutte. Alcuni di essi sono più perniciosi nelle repubbliche e meno nelle monarchie. Alcuni turbano maggiormente l'ordine pubblico in un governo, ed altri in un altro. Alcuni sono più spaventevoli in un tempo, ed altri lo sono ugualmente in tutt' i tempi. Si appartiene al legislatore di osservare queste differenze, di combinarle collo stato della sua nazione, e di dedurne la misura del rigore delle sue sanzioni. Io non posso esprimermi con maggior distinzione; ma potrei io tacermi sopra un di quegli orrori della moderna legislazione, contro del quale non si può mai bastantemente inveire, ed al quale l'esame di questi delitti ci conduce? Potrei io passare sotto silenzio la ferocia colla quale le nostre leggi puniscono uno de' minori delitti, la semplice diserzione?

Che una repubblica chiami tutt' i figli della patria al suo soccorso; che quando la sua libertà è esposta, la sua sovranità compromessa, la sua indipendenza minacciata, armi tutte le mani che la compongono; che dichiari, come in Atene, vile ed infame colui che rifiuta di difenderla, che fugge o abbandona il suo posto (1); che punisca come proditore e parricida

(1) Τὸν ἀστρατευτον, καὶ τον δεῖλον, καὶ τὸν λι-

il traditore che, abdicando il suo dritto alla corona, prostituendo la sua gloria e la sua dignità, vende i propri servigi a' nemici della società della quale è membro; essa non fa che secondare i principii della giustizia, e quelli dell' interesse pubblico (1). Il fuggitivo di Sparta e di Atene aveva goduto de' vantaggi, contro i quali egli cospirava; era concorso alla legge che condannava alla morte il reo di quel delitto del quale egli si rendeva colpevole; aveva avuta parte nella concione che proferito aveva una così giusta sanzione.

Che in una monarchia il monarca esiga l' istesso da' suoi sudditi; che adoperi l' istesse pene nelle stesse circostanze; che punisca coll' infamia il codardo che rifiuta di prender le armi, o che fugge ed abbandona il suo posto;

ποντα τῆν ταξιν, ἀπεχεσθᾶ ἄγορας, μὴτε ἰ στεφανούσθαι, μὴτ ἐιτιενᾶι εἰς τὰ ἱερα τὰ δὴμοτέλη. Qui militiam detrectat, aut ignavus est, aut ordinem deserit, a foro arcetor, neque coronator, neque in publica intrato templa. Æschines *in Ctesiphontem.* Demosth. *loc. cit.* Τόν τα ὁπλα ἀποβεβληκοτα ἀτιμον ἐικαι. *Qui arma abjecerit, ignominiosus esto.* Lysias *in Theomnestum Orat.*

(1) Τοῦς ἀυτομόλυντας θάνατῶ ζὴμιυςθαῖ . . . Ατιμος ἥστω καὶ πολέμος τοῦ δημοῦ Αθηναιῶν, καὶ τῶν συμμαγῶν, ἀυτος, καὶ γένος. *Transfugae capite puniuntor . . . . Ignominiosus esto, hostisque esto populi Atheniensis, et sociorum, quum is, tum ejus liberi.* La prima sanzione è rapportata da Ulpiano *ad Timocratem*, e la seconda da Demostene nella Filippica III. Si avverta che qui si parla di colui che, rifuggendosi presso l' inimico, ha rivolte le armi contro la patria.

che punisca anche colla morte colui che va ad arrolarsi nelle schiere inimiche, per rivolgere contro il proprio Sovrano quelle armi che avrebbe dovuto impugnare per difenderlo; in questi casi l' interesse della pubblica difesa pare che scusar potrebbe il soverchio rigor della legge. Ma che in una monarchia, e nel tempo di tranquillità e di pace, tra soldati vili, mercenarii e mal pagati; tra uomini che la frode, la seduzione, o la violenza ha condotti a vendersi per un dato numero di anni ed a trasformarsi in guerrieri; tra esseri che non conoscono altro sentimento, se non quello dell' indigenza che gli fa languire, e della schiavitù che gli opprime; che in queste circostanze, io dico, si minacci, nel caso di diserzione, la pena di morte a questi spettri, a questi fantasmi armati; che si conduca sopra di un patibolo l'infelice che, non potendo reggere alle molestie della fame, della nudità e della servitù, ha cercato di riacquistare la perduta libertà, e quel vigore che non le fatiche della guerra, ma l' ozio delle guarnigioni, i cenci che lo cuoprivano, e la scarsezza del cibo, avevano fatto perdere al suo corpo mal vestito e mal nudrito; che la paterna mano del padre della patria sottoscriva il decreto di morte di quest' infelice, che osservato da alcuni aspetti, non si può dir reo di alcun delitto; la natura freme, e tutti gli sforzi della più seduttrice eloquenza non basterebbero a scusare quest' orribile ingiustizia. Ma chi 'l crederebbe? Nel mentre che un ministro illuminato e savio ha fatto abolire la pena di morte pe' disertori in

una monarchia militare (1), il Congresso delle Provincie Unite d'America l'ha intimata a' bravi e liberi suoi difensori. Un giovane di 22 anni fu il primo a subire il decreto di una legge, della quale le Potenze istesse fondate sul dritto della spada oggidì arrossiscono. Anche nella città de' Fratelli, in un campo ornato da' vessilli della libertà, tra' difensori arditi di una contrastata indipendenza dovranno dunque penetrare i vizi delle nostre leggi? L'impero dell'errore dovrà dunque passare da un emisfero all'altro, e superare gli argini de' lumi e della virtù? Lo stendardo della libertà dovrà dunque essere ugualmente imbrattato di sangue che lo scettro del dispotismo? Gli uomini che hanno spezzate con una mano le catene della servitù, non isdegneranno dunque di fare sfolgorar coll'altra il pugnale di cui si arma il carnefice? No: l'assemblea rispettabile che proferì questa terribile sanzione, non macchierà sicuramente il nuovo codice, che prepara, con questa legge ingiusta. Essa troverà nel patriottismo e nell'onore il sostegno del coraggio, della costanza e del valore, e nell'infamia la pena opportuna della viltà e della diserzione.

Non togliamo la vita al fuggitivo ed al vile, dice Platone, ma rendiamogliela penosa coll'ignominia, e lunga coll'escluderlo per sempre dall'onore di difender la patria e di perire per essa (2).

(1) In Francia sotto il ministero del conte di Saint Germain.

(2) *Sed quaenam abjectionis armorum damnato, et*

Savi e gloriosi Pensilvani, perchè, in vece di seguire le massime di questo repubblicano antico, dovreste voi piuttosto preferir loro quelle dettate dal dispotismo e ricevute dalla servitù? Perchè, e nella guerra e nella pace, e nel foro e nel campo, non vi dovreste voi ugualmente ricordare che siete liberi; che avete comprata la vostra libertà col vostro sangue; che avete sconosciuta la vostra madre per le ingiustizie de' vostri fratelli; che avete proscritte le antiche leggi che vi regolavano, perchè vi opprimevano; che avete scosso un giogo troppo pesante per la vostra fierezza, ma che sarebbe sembrato leggiero agli altri popoli che hanno avuta la disgrazia di perdere fin anche la memoria della loro dignità?

Perchè, nel formare il gran codice che da voi si attende, non vi dovreste voi ricordare che voi siete, nel gran Continente che abitate, l'unico deposito della libertà, ed il più tristo

a virili fortitudine degeneranti poena congrua erit? praesertim quum impossibile sit hujusmodi in contrarium commutari, ut Ceneum Thessalum ferunt divina quadam vi in naturam viri ex faemina commutatum. Abjectiori enim armorum contrarium maxime conveniret, ut in mulierem ex viro translatus sic puniatur. Nunc vero, quoniam id fieri non potest, proximum aliquid excogitemus, ut, postquam ille usque adeo vivendi cupidus est, deinceps nullum periculum subeat, sed reliquam vitam, et quidem quam longissimam, improbus et cum dedecore vivat. Haec igitur lex sit: Eo, qui arma turpiter projecisse, damnatus est; nec imperator, neque praefectus aliquis pro milite unquam utatur, nec in aciem recipiat. Plato *de Legib.* Dial XII.

esempio pel dispotismo e per la tirannide? Ignorate voi forse che una legge come questa offrirebbe al vil partigiano del dispotismo un mezzo da calunniare la libertà; che gli errori degli uomini liberi sono spiati e numerati da coloro che non vogliono che gli uomini sian liberi; che ogni abuso dell'uguaglianza in una regione è un pretesto per distruggerla in un'altra; che i più gran mali della servitù sono fortificati e rassodati da' più piccoli inconvenienti della libertà? Nel mentre che il giovane disertore era da voi condotto al patibolo, credete voi che il difensore dell'antica dipendenza sia rimasto muto a questo spettacolo? Credete voi che egli non abbia profittato di questa occasione per ravvivare i semi della servitù nel cuore de' vostri concittadini? Credete voi che a mille leghe di distanza, quando la notizia di quest'atroce condanna pervenne nelle monarchie dell'Europa, il cortigiano infame ed il servo vile non abbian detto: « Ecco ciò che « avviene nell'America indipendente, in quel « governo libero che fa l'oggetto dell'ammi- « razione dell'entusiasta e del fanatico! Schiavi « fortunati (avrà ancor detto), ardite ora di « lagnarvi che io disprezzo le leggi e la li- « bertà. Sotto un despota voi potete sperare « d'intenerire il vostro padrone: ma chi pla- « cherà la legge, se la virtù istessa del ma- « gistrato è di renderla inflessibile? »

Cittadini liberi dell'indipendente America, voi siete troppo virtuosi e troppo illuminati, per non ignorare che conquistando il dritto di governarvi da voi medesimi, voi avete contratto

agli occhi dell' universo il sacro dovere di esser più savi, più moderati e più felici di tutti gli altri popoli. Voi dovrete dar conto al tribunale del genere umano di tutt' i sofismi che i vostri errori potrebbero produrre contro la libertà. Guardatevi dunque dal fare arrossire i difensori, e dal far parlare i nemici di essa.

CAPO XLVIII.

Quarta Classe

De' delitti contro la fede pubblica.

Un' appendice de' delitti contro l' ordine pubblico vien formata da quelli contro la fede pubblica. Servirsi del deposito della pubblica confidenza per violare que' doveri che dipendono da questo deposito istesso, è il carattere de' delitti in questa classe compresi. Anche i delitti de' magistrati e de' giudici contro la giustizia pubblica potrebbero essere in questa classe allogati. Ma siccome essi riguardano più da vicino altr' oggetto, noi abbiam creduto di doverli piuttosto inserire sotto il titolo de' *delitti contro la giustizia pubblica*. Il lettore che seguirà attentamente il corso delle mie idee, vedrà l' ordine occulto che io serbo in questa nuove *classificazione* de' delitti, e troverà il filo che mi conduce in questo laberinto immenso.

Il peculato negli amministratori o ne' depositarii delle pubbliche rendite (1); il delitto di

(1) Veggasi nell' antecedente capo il titolo v.

falso ne' notai o ne' pubblici scrittori (1); la falsificazione, o alterazione delle monete nelle persone incaricate del pubblico conio (2); la violazione de' segreti dello Stato nella persona pubblica che ne è depositaria (3); l' abuso del suggello del Sovrano in colui che lo custodisce; la frode del tutore sul suo pupillo; il fallimento fraudolento di un pubblico negoziante, sono i delitti che in questa classe si comprendono.

L'immensità della materia che ho per le mani, e la brevità della quale mi son fatta una legge, ma che violo sovente quando il sentimento mi trasporta, non mi permette d'indicare alcune mie idee relative alla natura di questi delitti. Io le immolo volentieri a questa penosa brevità; ma non potrei senza rimorso ommettere quelle che riguardano l'ultimo di questi delitti, il fallimento fraudolento. Il motivo pel quale non posso tacerle, è di riparare ad un mio errore istesso.

(1) Questo delitto è punito colla perdita della mano nella più gran parte de' codici d' Europa. Ma la mutilazione delle membra non dovrebbe aver luogo in una legislazione, nella quale l' umanità regolasse la sanzion penale. Questa pena è stata dagli Egizii introdotta. Ved. Diod. lib. 1. p. 89.

(2) Questa merita una pena maggiore, che non merita il falsificatore delle monete che non è impiegato nella zecca. Anche nel dritto romano si trova questa distinzione. Veggasi la L. *Sacrilegii* 6. § 1. D. *ad L. Jul. Peculat.*, e L. 2. C. *de fals. mon.*

(3) L' istesso legislatore che stabilì nell' Egitto la perdita della mano pel delitto poc' anzi menzionato, stabilì la perdita della lingua pel violatore del pubblico secreto. Diod. *ibid.*

Nel secondo libro di quest' opera, parlando dell' ostácolo che oppone al commercio la frequenza de' fallimenti, ed indicando un nuovo piano che tener si dovrebbe per prevenirli, ed una nuova sanzione che si dovrebbe adoperare per punirli, io proposi l' *inustione* sulla fronte del reo, che indicar dovesse colle iniziali lettere del suo delitto la sua infamia e la sua mala fede; e dissi che marcato di questo sfregio, si lasciasse libera la sua persona, e si restituisse alla società l' infame (1). Le ulteriori meditazioni fatte sul sistema penale mi obbligano a pentirmi di questo involontario errore. La legge, come si è da noi osservato (2), non deve adoperare l' inustione, se non in que' delitti ne' quali questa pena combinar si può colla morte, o colla perdita perpetua della libertà. Un uomo che porta sulla sua fronte il segno della sua ignominia, deve divenire un mostro, subito che è lasciato in libertà. Sicuro di non poter mai più acquistare la confidenza de' suoi simili in qualunque parte della terra che egli vada, egli non ha che a scegliere o tra un volontario e perpetuo carcere, o a darsi in preda a' più esecrabili delitti. Nel primo caso la legge che gli rende la libertà, non gli fa alcun benefizio: nel secondo lo dispone a nuovi delitti, e per conseguenza a nuovi supplizi; e dà nel tempo istesso alla società un uomo che non può avere altro interesse, altro oggetto, se non quello di offenderla. Alla pena da noi proposta bisognerebbe

(1) Nel secondo libro, cap. XXIII.
(2) Nel capo 41. di questo terzo libro.

dunque aggiungervi quella della perdita perpetua della personale libertà.

Questo delitto, come tutti gli altri, essendo suscettibile di varii gradi, il legislatore non dovrebbe adoperare la proposta pena che per quello commesso col massimo grado di dolo. Il fallimento non fraudolento, ma proceduto dalla violazione di quelle suntuarie leggi che noi proponemmo nel citato luogo, meritar dovrebbe una pena molto a questa inferiore; giacchè non dovrebbe considerarsi che o nel primo grado di dolo, o nel massimo di colpa. Il legislatore dovrebbe dunque fissar le proporzionate pene per i tre gradi di colpa e per i tre gradi di dolo. Egli potrebbe adoperare l' inustione colla perdita perpetua della libertà pel massimo grado di dolo; la perdita perpetua della libertà e la semplice infamia, senza l' inustione, pel secondo grado di dolo; la semplice infamia e la perdita della libertà per un dato tempo pel terzo; l' esclusione da tutte le cariche e dignità civili, colla perdita della libertà per un minor tempo, pel massimo grado di colpa; la semplice esclusione dalle cariche e dignità pel secondo grado di colpa; e finalmente la sola perdita della libertà per un ristretto tempo per l' infimo grado di colpa. Si apparterrebbe quindi a' giudici l' esaminare, secondo i proposti canoni, a quale de' sei gradi riferir si dovrebbe il fallimento del quale render dovrebbero il giudizio. La speculazione ardita non dovrebbe però mai entrare in alcuno di questi gradi. L' energia del negoziante non dev' essere indebolita dallo spavento della pena: è bastante quella che dipende dalla cosa

istessa. Il legislatore non dee punire che la negligenza o la frode. Io prego colui che legge, di richiamare alla sua memoria ciò che su quest' oggetto ho pensato, e di combinarlo colla correzione che qui ne ho fatto, per vedere quello che si dovrebbe modificare, e quello che lasciar si dovrebbe in tutta la sua integrità.

CAPO XLIX.

Quinta Classe

De' delitti contro il dritto delle genti.

L'uso ed il consenso tacito delle nazioni hanno introdotte e adottate alcune regole dipendenti dall' applicazione de' generali principii della ragione, per dirigere la reciproca loro condotta, per fissare i doveri e i dritti di un popolo verso di un altro popolo, e dare alle nazioni che sono tra loro indipendenti, alcuni morali vincoli che non potrebbero essere da alcuna di esse spezzati, senza dare all' altra il dritto di armarsi contro di lei, e di farle sperimentare co' mali della guerra la tacita sanzione di questa legge universale. L' aggregato di queste regole forma quello che si chiama *dritto delle genti.* La custodia di questo dritto tra i diversi popoli è affidata alle squadre ed agli eserciti; ma la custodia di questo dritto tra gl'individui di ciascheduna nazione dev' essere affidata al governo ed alle leggi.

Se un cittadino viola uno de' doveri dipendenti da questa universal legge, si appartiene al governo di punirlo come conviene, per conservar la pace sulla terra; poichè invano una nazione cercherebbe di osservarla religiosamente, quando i suoi individui potessero impunemente violarla. L'impunità di un delinquente che ha violato il dritto delle genti, può fare di un delitto particolare un delitto universale; può rendere il Sovrano complice del di lui attentato; può richiamare la guerra nello Stato; può far piombare sul capo di tutt' i suoi concittadini quella pena ch' egli solo meritata avrebbe pel suo delitto. Se se ne eccettui la Britannica legislazione, ne' codici criminali dell' Europa non vi sono pene stabilite per questi delitti. Il governo arbitrariamente li punisce, senzachè vi sia una legale sanzione. Ma questo metodo non potrebbe essere serbato in un nuovo codice, l' oggetto principale del quale fosse d' innalzare l' edifizio della libertà civile sulle rovine dell' arbitrario potere e sulla sicura base delle leggi. Ecco perchè, nella ripartizione de' delitti, non ho voluto trascurare di collocare in una particolar classe i delitti contro il dritto delle genti. Noi li ridurremo a cinque oggetti. 1. All' abuso del potere verso l' estere nazioni in coloro che comandano e dirigono un esercito. 2. Alla violazione de' dritti degli ambasciatori o rappresentanti. 3. Alla violazione del *salvo-condotto*. 4. Alla trasgressione di qualche particolare trattato della propria nazione con un' altra. 5. Alla pirateria.

1. Senza distrarci dal nostro argomento,

senza esaminare i motivi pe' quali un popolo può muover guerra ad un altro popolo, noi possiamo asserire con sicurezza che al solo Sovrano si appartiene il dritto di dichiararla. Se il generale o il duce, abusando dunque del suo potère, rivolge di sua propria autorità le armi contro un popolo che il suo Sovrano dichiarato non aveva per suo inimico, egli diviene reo del massimo dei delitti che in questa classe si comprendono. Platone vuole che il reo di questo delitto venga condannato alla morte (1); e questa sanzione dovrebbe essere adottata anche in un codice ove la massima moderazione fosse nelle pene serbata.

Le sevizie contro i prigionieri, proibite dalle adottate leggi della guerra, formano l' altro delitto del generale o del duce contro il dritto delle genti, la principale legge del quale è di farsi nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male che si può. L' umanità che il Cristianesimo e i progressi della coltura de' popoli dell' Europa hanno introdotta in questa parte del dritto delle genti, dev' essere vigorosamente appoggiata e sostenuta dalle particolari leggi di ciascheduna nazione. Il duce che le viola, deve essere considerato come un mostro dalla nazione istessa che difende. Egli

(1) *Si quis consilio suo, absque auctoritate communi, pacem inivit, aut bellum movit, ultimo supplicio condemnetur. Quod si pars aliqua civitatis id tentavit, hujus rei auctores a militiae imperatoribus tracti in judicium, et damnati, morte plectantur.* Plato *de Legib.* Dial. XII.

espone i difensori di essa alle calamità ed alle sevizie ch' egli ha fatte ferocemente soffrire agl' innocenti ed infelici suoi prigionieri. Ciò ch' è avvenuto nell' ultima guerra, è una trista pruova di questa verità.

Vi sono finalmente molti altri stabilimenti, riconosciuti e adottati da tutte le Potenze, sulla condotta da tenersi verso gl' inimici o gli stranieri, così sul mare come sulla terra, da coloro che comandano le navi o le truppe, che per brevità io non rapporto. Le trasgressioni di questi stabilimenti formano tanti delitti contro il dritto delle genti, pe' quali il legislatore stabilir dee le pene proporzionate alla natura ed all' importanza della trasgressione.

2. I rappresentanti dell' estere nazioni hanno, in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, esatta quella venerazione, godute quelle immunità, ottenuti que' riguardi che si dovrebbero al Sovrano istesso che rappresentano.

Violare i dritti degli ambasciatori, dice Tacito, è violare quelle regole che sono osservate e rispettate anche tra gl' inimici (1). Cicerone crede che si violi l' umano ed il divino dritto, violandosi quello degli ambasciatori e de' legati (2). Ammiano Marcellino ci ha conservata la religiosa opinione degli antichi riguardo a

(1) *Hostium quoque jus, et sacra legationis, et fas gentium rupistis.* Annal. lib. 1. circa med. et alibi: *Legatorum privilegia violare rarum est inter hostes.*

(2) *Sic enim sentio, jus legatorum, quum hominum praesidio munitum sit, tum etiam divino jure esse vallatum* Cicer. *Orat. de Harusp.* c. 16.

quest' oggetto. Essi credevano che la Divinità fosse inesorabile per questo delitto, e che le Furie ministre della sua vendetta non lasciassero mai di tormentare il mostro che se n'era reso colpevole (1). Basta leggere la dipintura che fa Livio dell' attentato de' Fidenati, per vedere l'orrore che gli antichi avevano per questo delitto (2).

Ne' nostri giorni l'uso introdotto presso tutte le nazioni dell' Europa di reciprocamente spiarsi per mezzo degli ambasciatori e de' ministri, fissando in ogni Stato, dove più e dove meno, un considerabile numero di rappresentanti, richiamar deve anche una maggior vigilanza delle leggi, affinchè vengano i loro dritti rispettati, essendo anche maggiore il numero delle combinazioni che cagionar ne potrebbero la violazione. Colui che attenta sulla vita dell' ambasciatore, colui che insulta ed oltraggia la persona di esso co' fatti o co' detti; il magistrato o il ministro della giustizia pubblica che non rispetta le di lui immunità, così personali come reali, così del rappresentante istesso, come di coloro che formano il suo seguito, si rendono rei di tanti delitti contro il dritto delle genti. Il valore di questi delitti essendo diverso, diverse ne debbono anche essere le pene.

Le leggi debbono dunque distinguere tutti questi delitti per ben distinguerne le pene; e siccome, se se ne eccettui la persona del Re in

(1) *Ultrices legatorum Dirae violationem juris gentium prosequuntur.*

(2) Vedi Liv. *Decad.* 1. lib. 4.

una monarchia, o del primo magistrato del popolo in una repubblica, non vi è persona, l'offesa della quale possa produrre sì gravi mali in uno Stato, quanti ne può produrre l'offesa recata al rappresentante di un'estera potenza; così è giusto che la sanzion penale di questi delitti sia più severa, giacchè la principal misura delle pene deve determinarsi dall'influenza che ha il patto che si viola sull'ordine sociale (1).

3. La violazione del *salvo-condotto* è l'altro delitto contro il dritto delle genti. La pace è la prima legge delle nazioni, e la guerra n'è uno de' maggiori mali. Tutto quello dunque che contribuisce a conservare o a ristabilire la pace in uno Stato, dev'esser religiosamente

(1) In Inghilterra per lo Statuto VII. cap. 12. della Regina Anna, se in virtù di un processo un ambasciatore, o alcuno degl'individui della sua casa venisse arrestato, o sequestrati i suoi effetti, il processo è *pleno jure* dichiarato nullo dalla legge, e tutti coloro che vi hanno avuta parte, sono dichiarati violatori della legge delle nazioni, e perturbatori del riposo pubblico, e puniti come tali. Nel caso poi di un'offesa enorme, la legge non ha stabilita una pena particolare, ma ha dato a' tre principali giudici del Regno un potere illimitato di proporzionare la pena all'oltraggio. Questa indeterminazione di pena non è per altro degna della Britannica Costituzione. In qualunque delitto bisogna che il cittadino sappia a quali rischi si espone commettendolo, e la fissazione della pena deve in qualunque delitto esser sempre l'opera della legge, e mai del magistrato o del giudice. Questa lunga e penosa ripartizione de' delitti che io fo, sarebbe inutile se destinata non fosse a conseguire questo grande oggetto.

praticato. Il *salvo-condotto* che si dà a coloro che vengono dall' estere Potenze commessi per quest' importante eggetto, rende, per così dire, sacre le loro persone. La violazione del *salvo-condotto* è stata dunque con ragione considerata sempre come uno de' più gravi e de' più funesti delitti.

4. Due nazioni possono contrarre tra loro alcune obbligazioni che non dipendono dall' universal dritto delle genti, ma da un particolare trattato; e queste obbligazioni possono alle volte essere di tal natura, che un individuo può violarle. Tali sarebbero quelle di una nazione che si obbligasse con un' altra a non fare un dato commercio in un dato luogo; a non innalzare degli argini ad un fiume che le separa, quando questi minacciar potrebbero la rovina del confinante popolo; a non pescare in un dato luogo; e tante altre a queste simili, nelle quali non si richiede la forza pubblica per violarle, ma la forza individua può bastare a trasgredirle. Anche queste trasgressioni entrano nella classe de' delitti contro il dritto delle genti, giacchè il dritto delle genti è quello ch' esige la religiosa osservanza de' trattati.

5. La pirateria è finalmente l' ultimo, ma forse uno de' più gravi delitti che in questa classe si comprendono.

Questo delitto, pernicioso in tutt' i tempi, lo è oggi maggiormente divenuto per l' influenza che ha il commercio sulla prosperità de' popoli. Fortunatamente è divenuto molto raro nell' Europa, perchè tutte le Potenze han conosciuto l' interesse che vi era di allontanarne

i respettivi loro sudditi. Ma chi 'l crederebbe? Nel mentre che le leggi colla maggior severità lo puniscono nel tempo di pace, i governi stoltamente lo fomentano nel tempo di guerra. Essi abituano gli uomini ad un delitto che le loro leggi cercano di prevenire, e gli avvezzano ad un mestiere che dovrebbe essere il più detestato fra gli uomini civili e culti.

I gravi danni che gli *Armatori* han fatto soffrire, particolarmente in quest' ultima guerra, alle nazioni dell' uno e dell' altro emisfero; il poco vantaggio che ne hanno raccolto le nazioni istesse, da' porti delle quali sono stati spediti; i progressi che fa il sistema della neutralità armata, sono tante cause che ci danno un motivo da sperare che una nuova legge sarà ben presto aggiunta al comune dritto delle genti, colla quale sarà proibito alle belligeranti nazioni di ricorrere nell' avvenire a quest' infame mezzo di nuocere a' loro inimici a spese dell' universale tranquillità.

CAPO L.

Sesta Classe

De' delitti contro l' ordine delle famiglie.

Dopo avere negli antecedenti capi enumerati e distinti nelle loro respettive classi que' delitti che hanno un più immediato rapporto con tutto il corpo sociale, è ormai tempo di rivolgerci a quelli che più immediatamente riguardano gl' individui che lo compongono. Tra la città

ed il cittadino vi è una società intermedia; e questa è la famiglia. Per conservar dunque in questa ripartizione de' delitti tutto quel metodo del quale quest'oggetto è suscettibile, è giusto che si cominci da quelli che l'ordine delle famiglie turbano o distruggono. Il primo tra questi è il *parricidio*.

Se si osservano le leggi degli antichi relative a questo delitto, si troverà o il loro silenzio, o lo studiato loro rigore.

Nella Persia la legge supponeva bastardo il figlio che aveva ucciso il suo creduto padre, e come tale punito era qual semplice omicida (1). In Atene Solone non fece legge alcuna contro il parricidio (2); ed in Roma passarono de' secoli, prima che questo delitto avesse una particolar sanzione. La legge di Numa, rapportata da Festo, ci fa vedere che si dava questo nome a qualunque omicidio di un uomo libero (3). *Si quis liberum hominem sciens*

(1) Erodoto. Forse l'istessa sottigliezza ha fatto che in Inghilterra la pena del parricidio non sia diversa da quella dell'omicidio pensato. Veggasi Blakstone Codice Criminale d'Inghilterra cap. XIV.

(2) Veggasi Cic. *pro Sext. Rosc. Amerino*, dove osserva che l'eccesso di questo delitto non ne fece credere a questo legislatore possibile l'esistenza.

(3) Voce *Parricidium*. Il frammento della legge Regia, che ci ha conservato l'istesso Festo, ci fa vedere che la legge non aveva preveduto il caso del vero parricidio, ma soltanto quello di un oltraggio recato al padre. *Sei. Parentem. Puer. Verberit. Ast. Oloe. Plorasit. Diveis. Parentum. Sacer. Estod. Sei. Nurus. Sacra. Diveis. Parentum. Estod.* Veggasi Festo voce *Plorare*.

dolo malo mortui duit, parricida esto. Questo ci conferma nell'idea da noi antecedentemente sviluppata (1), che in que' tempi i soli uomini liberi erano i Patrizi (*Patres*). Colui che uccideva un uomo libero, era parricida, perchè uccideva un *Padre*, un Patrizio. Nelle decemvirali Tavole noi troviamo stabilita la prima sanzione pel vero parricidio. La pena fu quindi inasprita ed estesa, e niuno ne ignora la natura e l'intensità (2).

(1) Nel capo XXXVI. di questo libro dove si è parlato del rapporto del sistema penale collo stato della società. Io non ho notizia che altri abbia data questa interpretazione a quest'antica legge: questo mi farebbe dubitare della mia, se una nuova serie d'idee non mi ci avesse condotto.

(2) *Qui malum carmen incantassit, malum venenum faxit, duitve, parricida esto. Qui parentem necassit, caput obnubito, culeoque insutus in profluentem mergitor.* (V. Valer. Maxim. lib. 1. cap. 1. § 13. Festo voce *Nuptias*, e Nonio cap. 2. su quel che dice delle voci *Perbitere e Perire*). Questa pena delle decemvirali Tavole fu quindi inasprita nel seguente modo. Si cuciva il parricida, dopo aver sofferta la fustigazione, in un sacco di cuoio, in compagnia di una scimia, di un cane, di una vipera e di un gallo, e si gittava quindi nelle acque (V. Modest. in L. 9. D. *de Leg. Pomp. de parricidiis*). La legge Pompea confermò quindi quest'antica pena, e l'estese agli omicidii che riguardavano il padre, la madre, l'avo, l'ava, il fratello, la sorella, il patrono o la di lui moglie. (V. Paul. lib. v. *Sent.* 24.) Io non parlo de' posteriori stabilimenti della romana legislazione relativi a questo delitto, perchè non potrei farlo senza molto estendermi. Il lettore potrà consultare la nota opera di Antonio Mattei nel *Comm. ad Lib.* Dig. XLVIII. tit. 6.

Le romane leggi passarono dal silenzio all'eccessivo rigore. L'istessa causa produsse forse il primo ed il secondo effetto; ma una più perfetta legislazione avrebbe ugualmente prevenuti i due estremi. Per quanto orrore ispiri un delitto, un savio legislatore non ne supporrà mai impossibile l'evento, nè si dimenticherà mai degli stabiliti principii co' quali determinar ne deve la pena. Platone, che io cito così sovente, perchè spesso m'istruisce e m'illumina, malgrado l'orrore col quale ci dipinge questo delitto, e malgrado la prevenzione ch'egli aveva in favore delle egiziache istituzioni, non adottò la terribile pena che presso quel popolo destinata veniva al parricida (1). Nella sanzione ch'egli propone, si scorge la moderazione della pena mirabilmente combinata coll'orrore e collo spavento che doveva produrre.

Che si faccia morire, dice egli, il parricida; che il suo denudato cadavere si conduca fuori della città nello stabilito luogo, ove tre determinate strade concorrono; che quivi, alla presenza del popolo ed in suo nome, ciascheduno

(1) Diodoro, lib. 1., ci ha conservata memoria della pena colla quale veniva punito il parricida in Egitto. Si trasforava il corpo del parricida con molte piccole canne della lunghezza di un dito; s'inviluppava poi in un fascio di spine, e vi si appiccava quindi il fuoco. La pena poi del padre che uccideva il figlio, era molto diversa. Egli veniva obbligato a tenere per tre giorni e tre notti continue l'ucciso figlio tra le braccia in mezzo alla guardia pubblica della città, che lo circondava. Se il pentimento non lo faceva morire, la legge lo lasciava in vita in preda a' suoi rimorsi. La pena del secondo delitto mi pare più plausibile di quella del primo.

de' magistrati gitti un sasso sul suo capo; che si trasporti finalmente il cadavere fuori de' confini della repubblica, e rimanga quivi insepolto, come le leggi prescrivono (1).

Ecco l'ammirabil sanzione proposta dal divino Platone. I legislatori che han cercato ne' tormenti la proporzione tra il delitto e la pena, hanno smarrito l'oggetto che si dovevan proporre. Essi hanno eccitata negli spettatori la compassione pel delinquente, in vece d'inspirar loro l'orrore pel delitto. La miglior pena, come si è da noi altrove dimostrato (2), è quella che fa la maggior impressione nell'animo degli spettatori col minor tormento del reo. Ecco ciò che nella proposta pena si ottiene. Essa dovrebbe dunque essere adottata pel parricidio, sotto il qual nome noi comprenderemo l'omicidio di tutti coloro da' quali o immediatamente o mediatamente si è ricevuta la vita, e di coloro a' quali immediatamente o mediatamente si è data, come il padre, la

(1) *Et qui caedis hujusmodi condemnatus fuerit, tam a judicum ministris, quam a magistratibus occidatur, trahaturque extra urbem in statutum trivium nudus, ubi singuli magistratus pro universa civitate in mortui caput lapidem mittant, atque ita civitatem omnem purificent. Demum, ultra regionis fines portatum, secundum leges insepultum ejiciant.* (*De Legib.* Dial. IX.)

Si avverta una volta per sempre, che i passi di Platone nelle note di quest'opera sono per lo più riportati in latino secondo la traduzione di Marsilio Ficino.

(2) Capo XXVIII di questo libro.

madre, l'avo, l'ava, il figlio, il nipote, ec. (1). Noi uniremo a questi l'omicidio della moglie, del marito e del fratello. Fuori di questi stretti vincoli di parentela, noi considereremo negli altri l'omicidio sotto l'istesso aspetto che si considera quello degli estranei. Io lascio al lettore l'indagare il motivo di questa determinazione, e rivolgo la mia riflessione ad un altro delitto che sfugge spesso al rigore della legge, e che la corruzione de' costumi ha reso pur troppo frequente: questo è *il procurato aborto.*

(1) Mi piace di far qui osservare a colui che legge, come la ripartizione che io fo de' delitti, combinata co' generali principii co' quali noi determinati abbiamo i loro diversi gradi di dolo o di colpa, la rendono adattabile all' uso, ed efficace a conseguire il nostro oggetto, quale è quello di somministrare al legislatore la maniera da fissare a ciaschedun delitto la pena, senza che il giudice alterare la possa. Si supponga, per esempio, che la pena del parricidio commesso col massimo grado di dolo sia quella da Platone proposta; si supponga che il legislatore abbia stabilita anche la pena per ciaschedun degli altri gradi di dolo o di colpa di questo delitto. In questa ipotesi, supponiamo che una donna abbia esposto il suo figlio appena nato in un dato luogo, per non render pubblico il suo parto, o per risparmiarsi la cura di allevarlo. Se questo fanciullo si ritrova morto, e si verifichi la madre che l'ha esposto, allora il giudice non deve far altro che co' proposti canoni determinare a quale de' gradi di colpa riferir si deve questo parricidio, e condannarla a quella pena che a questo grado di colpa è stata dalla legge fissata. Il lettore non deve far altro che rileggere il capo XXIX. di questo libro, per persuadersi della facilità di questa operazione, e degli ostacoli che impedirebbero ogni arbitrio a' giudici. Quante leggi sull' esposizione risparmiate con questo metodo!

Un pregiudizio della setta Stoica, ch' ebbe tanta parte nella romana giurisprudenza, ha data origine all' opinione universalmente adottata dagli antichi giureconsulti, che il procurato aborto entrar non deve nella classe degli ordinarii delitti; che questo o non è delitto civile, o pur non è nè omicidio, nè parricidio, ma un semplice straordinario delitto ad arbitrio del giudice punibile. Gli Stoici credevano che l'anima s' intromettesse nel corpo colla respirazione dell' aere, e per conseguenza che il feto fosse inanimato, finchè restava nell' utero della madre (1). Gli stoici giureconsulti, applicando questo principio erroneo alla criminale legislazione, non trovarono nè il parricidio nè l' omicidio nel *procurato aborto*, giacchè non era nè figlio nè uomo quello che privato veniva della sua esistenza (2).

(1) Vid. Plutarch. *de Placit. Philos.* lib. v. cap. 15, Just. Lips. *Physiolog. Stoicor.* lib. III. Dissert. 10.

(2) Noi troviamo in fatti ne' libri de' romani giureconsulti spesse volte chiamato il feto *pars ventris*, o *portio viscerum*, o considerato non ancor uomo, finchè non abbia abbandonato l' utero della madre. Veggasi tra le altre la L. 1. § 5. D. *de inspiciend. ventr.* e la L. 9. D. *ad Leg. Falcid.* Il celebre Gerardo Noodt crede che prima del rescritto degl' imperatori Severo ed Antonino, (che si trova nella L. 4. D. *de extraord. crimin.*) il procurato aborto rimanesse impunito anche nelle donne maritate. Binckersoeck al contrario crede che l' impunità non avesse luogo che per le donne libere. Vedi Noodt *in singulari libro qui inscribitur: Julius Paulus* cap. ult., e Bynckers. *de Jur. occid. liber.* cap. VII. Veggasi anche la L. 39. D. *de poen.* e la L. 4. D. *de extraord. crimin.* dove si rapportano i due particolari casi ne' quali questo delitto veniva punito.

Ecco come i pregiudizi degli uomini e gli errori de' filosofi hanno in tutti i tempi alterata la morale e guastate le leggi. Ma il sistema della posteriore legislazione è stato anche più funesto dell' errore de' giureconsulti antichi. Questo produceva l' impunità del delitto, ma quello ha immolati molti innocenti. La legge che condanna alla morte la donzella, il parto della quale è morto, senza che ell' abbia rivelata la sua gravidanza al magistrato; questa legge che suppone il parricidio, anche quando la morte del feto o del parto non è dipesa dalla madre; questa legge, che in molti casi punisce colla morte una donzella che altro delitto non ha se non quello di aver seguíti gl' impulsi del pudore, nascondendo l' effetto dell' amore e della fecondità; questa legge, io dico, ch' è così manifestamente contraria a' principii della ragione e della natura, è nulladimeno in vigore in una gran parte delle nazioni dell' Europa. Noi abbiamo più volte declamato contro questa legge assurda: occupiamoci qui a correggerla.

Il procurato aborto è uno di que' delitti, la pena de' quali può eccedere, come si è da noi altrove dimostrato (1), la regolar proporzione, per la facilità che vi è di occultarli. Io non indico qui la pena che in questo delitto potrebbe destinarsi, perchè il mio oggetto non è qui di determinar la pena, ma di distinguere i delitti. Dico soltanto che la pena dovrebbe

(1) Capo XLI. di questo libro.

esser tale che compensar potesse la facilità che ci è di scamparla (1). Ma se questo compenso può cercarsi nella pena, non si deve sicuramente cercare nella pruova del delitto. Noi abbiamo diffusamente dimostrata questa verità nella prima parte di questo libro. La correzione dunque che dovrebbe portarsi in questa legge, sarebbe di ricercare la piena pruova del delitto.

Che si punisca dunque rigorosamente il procurato aborto, ma che si punisca dopo essersi pienamente provato il delitto, e dopo essersi adoperati tutti i mezzi per prevenirlo; che si somministrino degli asili alle donzelle che hanno avuta la disgrazia di succumbere alle combinate spinte del senso e dell'amore; che si spargano in tutte le parti dello Stato de' recettacoli pe' loro clandestini parti; che la legge protegga le madri, e ne faccia allevare i fanciulli; che cuopra e nasconda la loro debolezza invece d'infamarle; che, invece di costringere il pudore, cerchi di riparare all'onore; ed allora i procurati aborti saranno più rari e più giustamente punibili (2). Non molto diversi esser debbono i principii legislativi che riguardano l'*incesto*.

(1) Nel Codice de' Visigoti la pena della donna ingenua che si procurava l'aborto, era la perdita della sua libera condizione, ed il passaggio nella servitù. Se il marito l'obbligava a bere la pozione dell'aborto, o permetteva che le si desse, tanto colui che preparata aveva la pozione, quanto il marito era condannato a scegliere tra la perdita della vita, o della vista. V. *Leg. Wisigot.* lib. VI. tit. 3. cap I.

(2) In Londra vi è una casa destinata a ricoverare

Questo è un altro delitto contro l'ordine delle famiglie, la pena del quale ecceder potrebbe l'osservata proporzione per la facilità di occultarlo. L'ordine delle famiglie richiede che il decoro de' costumi venga più di ogni altro conservato tra le domestiche mura; che queste siano, quanto più si può, inaccessibili alla depravazione ed al vizio; e che le familiarità necessarie tra gl'individui dell'istessa famiglia non eccedano i confini prescritti dalla natura, dalla religione e dalle leggi. Queste ragioni, unite alla facilità che vi è di occultare questo delitto, scusar possono il soverchio rigor della legge nel punirlo, purchè non giunga mai nè alla perdita della vita, nè alla perdita perpetua della libertà. Io non parlo qui degl'incestuosi maritaggi con frode contratti, perchè questi si riferiscono alla classe de' delitti contro l'ordine pubblico, e noi in fatti gli abbiamo tra quegli annoverati.

Il lenocinio de' parenti è l'altro delitto contro l'ordine delle famiglie, che le nostre leggi contemporaneamente promuovono da un lato, e rigorosamente puniscono dall'altro. La miseria di alcune classi, il celibato violento in altre, l'eccesso della miseria da una parte e l'eccesso dell'opulenza dall'altra; questi mali, che

le donne che vogliono di nascosto partorire. Il secreto vi è inviolabile, e l'onore della donna è al coperto. I fanciulli che nascono da questi parti, sono allevati ed educati in un' altra pubblica casa a quest' oggetto destinata.

il vizio delle nostre leggi e l'oscitanza de' nostri governi producono e sostengono, sono le cause di un delitto che l'opinione pubblica basterebbe a reprimere, quando nel concorso di tutte queste cause non venisse fomentato e promosso. In una nuova legislazione nella quale fossero queste cause distrutte, a punir questo delitto basterebbe un'infamante pena per alcune classi, e la condanna a' lavori pubblici per quella che non conosce nè dà un prezzo all'onore (1).

Non minore, relativamente considerata, potrebb'essere la moderazione colla quale punir si potrebbe il ratto, ma più distinta esser ne dovrebbe la sanzione. Il fiero Costantino, che in vece di meritare il nome di Grande, sarebbe un mostro nell'opinione degli uomini, se sostituito non avesse alla superba aquila l'umile vessillo della Croce; Costantino, che sarebbe ascritto nella serie de' tiranni, se non avesse protetta una religione che, condannando i suoi delitti, non poteva mostrarsi ingrata a' suoi

(1) Nelle nostre Costituzioni Sicule una legge di Ruggiero ed un'altra di Federigo condannavano alla mutilazione del naso quelle madri che prostituivano le loro figlie. Veggansi nella Collezione delle Leggi barbare di Lindenbrogio le Costituzioni Sicule lib. III. tit. 48 e 53. La pena infamante che noi proponiamo, non dovrebbe però lasciare sul corpo del delinquente il segno indelebile della sua ignominia. Essa dovrebbe esser convertita in una condanna a' lavori pubblici per un dato tempo nell' infima classe della società. Il lettore, che si ricorda de' principii antecedentemente sviluppati, conoscerà il motivo di questa determinazione.

favori; Costantino, che colle mani bagnate di sangue scrisse leggi di sangue; Costantino, io dico, fu l'autore della celebre legge contro il ratto che offende nel tempo istesso l'umanità, la ragione e la giustizia. Che un uomo violento ed ardito estragga con violenza una fanciulla dal paterno tetto; che, violando i doveri della natura e quelli della società, rapisca con violenza la moglie allo sposo; che, contaminando le domestiche mura, porti la desolazione e l'obbrobrio nella famiglia che le abita; che un uomo di questa natura espii colla perdita della vita l'oltraggio che ha recato alla donna, alla famiglia, alla società intiera; in questo caso la ragione non potrà condannare il sagrifizio, nè piangere sulla sciagura della vittima che s'immola al decoro de' costumi, alla sicurezza pubblica ed alla domestica tranquillità. Ma se la ferocia o l'imbecillità di un legislatore confonde col ratto violento una fuga intrapresa di comun consenso; se confonde il ratto non violento di una fanciulla col ratto violento di una moglie; se all'istessa pena destinata pel rapitore armato, che non si propone altro scopo nella sua violenza se non quello di soddisfare al suo brutale appetito, egli condanna due trasportati amanti, che non hanno altro oggetto nella fuga che quello di render legittima la loro unione con un sacro vincolo; se ciò che la natura permette e la sola società condanna, è ugualmente punito di quello che condannato viene dall'una e dall'altra; se, in poche parole, di tanti delitti così diversi tra loro se ne fa un

solo, con una sola legge, con una sola sanzione; in questo caso tutte le regole che dirigono il potere legislativo, e determinano i limiti della sua estensione, verrebbero conculcate e lese da una legge così feroce ed assurda. Ecco ciò che si ritrova nella legge di Costantino rinnovata da Giustiniano, ed inserita in quella mostruosa collezione de' monumenti della sapienza, della ferocia e dell'imbecillità de' varii legislatori di Roma. Il rapitore infelice viene in questa legge condannato alle fiamme o alle fiere. Se la vergine dichiara di aver prestato il suo consenso al ratto, lungi dal salvare il suo amante, si espone a dividerne il destino. I parenti della donzella sventurata e colpevole sono obbligati ad accusare in giustizia il rapitore, e se, cedendo a' moti della natura e del sangue, cercano di coprire l'insulto, e ripararlo con una legittima unione, sono essi medesimi condannati all'esilio, e confiscati i loro beni. Gli schiavi dell'uno e dell'altro sesso convinti di aver favorito il ratto o la seduzione, vengono bruciati vivi, o condannati a spirare sotto l'orribil tormento del piombo liquefatto. La prescrizione di questo delitto non è limitata ad un determinato numero di anni, e le conseguenze della sentenza si estendono fino a' frutti innocenti di questa illegittima unione (1). Questa è la legge di Costantino, contro la quale noi ci siamo con ragione scagliati.

(1) Vid. Jacob. Gothofred. *ad Cod. Theodos.* Leg. IX. tit. *de rapt. virg.* e L. unic. tit. *ad Leg. Fab.* Veggasi anche la legge di Giustiniano nel Codice sotto il titolo *de raptu virginum, seu viduarum* ec.

Per non incorrere dunque nell'istesso vizio, noi faremo la seguente progressione de' delitti che al *ratto* si rapportano, e lasceremo al legislatore il fissarne le varie sanzioni secondo i generali principii da noi proposti.

1. Il ratto violento di una moglie.

2. Il ratto violento di una donzella o di una vedova.

3. Il ratto senza violenza, o sia la semplice fuga di una moglie.

4. Il ratto violento di una meretrice.

5. Il ratto non violento, o sia la semplice fuga di una donzella o di una vedova, fatto di comune consenso, ma senza l'oggetto di legittima unione.

6. Il ratto non violento di una donzella o di una vedova, fatto di comun consenso, e coll'oggetto di una legittima unione.

Se l'universalità del mio scopo in quest'opera non mi proibisse d'indicar le pene che a' varii delitti andrebbero minacciate, giacchè, come si è da noi dimostrato, queste variar debbono secondo le diverse circostanze fisiche, politiche e morali de' popoli; se io scrivessi per un solo popolo e per un solo governo, io manifesterei anche le mie idee sulle pene a questi delitti proporzionate. Ma questo non mi è permesso che quando si tratta di alcuni delitti che sono suscettibili di una universale sanzione, e questo è il motivo pel quale poche volte io propongo la pena, e quasi sempre la taccio.

La seduzione di un *minore* che è tuttora sotto la patria potestà o sotto la tutela, per

indurlo ad abbandonare il paterno tetto, o la vigilanza delle persone alle quali la natura o le leggi lo hanno affidato, è anche un delitto contro l'ordine della famiglia, è anche una specie di ratto di seduzione che non dev'essere trascurato nel codice penale.

Dovrebbe entrare in questa classe anche il delitto detto *di parto supposto;* come dovrebbe anche esservi annoverato il *violento ingresso nell'altrui casa.* Quest' ultimo delitto è stato presso alcuni popoli punito colla massima severità. Il rispetto per gli Dei Penati che custodivano, secondo l'antica religione, le domestiche mura, considerar faceva questo delitto come un sacrilegio. Senza dargli questo spaventevole nome, senza secondare l'antica severità, il legislatore dovrebbe punirlo proporzionatamente all'influenza che hanno sull'interesse pubblico e sulla privata tranquillità i rispettosi riguardi che si debbono alle domestiche mura, che i nostri padri con ragione chiamarono il santuario della sicurezza del cittadino.

L'adulterio è l'altro delitto contro l'ordine delle famiglie.

Nell'infanzia de' popoli, quando la moglie entrava nella classe de' beni che si possedevano e si compravano; quando la patria potestà, combinata col coniugal potere, dava all'uomo sulla donna i dritti di padrone piuttosto che di marito; quando il sesso più debole languiva sotto il terribil giogo che la violenza del più forte gli aveva imposto; quando la metà della specie era degradata ed oppressa dall'altra; quando, in poche parole, il marito era

il padrone della moglie, ed il padre era il despota nella sua famiglia, le civili leggi lasciarono a lui il dritto e la cura di punir l'adultera; e se ne fissarono la pena, questa eccedè sempre di molto i limiti che una giusta e rigorosa proporzione avrebbe prescritti. La legge di Romolo abbandonava interamente al tribunale domestico non solo il giudizio dell'adultera, ma la scelta anche della pena, alla quale lo sdegno dell'offeso marito dar poteva quell'estensione che voleva (1). In Locri la pena era dalla legge fissata, ma era atroce. Si strappavano gli occhi dell'adultera, e non le si lasciava la vita, che per renderla più dolorosa della morte istessa. La legge de' Visigoti dava nelle mani del marito l'adultero e l'adultera, e gli dava il dritto di esercitare su dell'uno e dell'altra tutto quello che la sua vendetta gli avrebbe ispirato (2). Nelle nostre Sicule Costituzioni noi troviamo una legge di Federigo, che ci mostra l'eccesso del male colla correzione istessa. Per moderare l'antica ferocia, egli ordina che l'adultera venga rimessa al marito, al quale si proibisce di darle la morte, ma gli si permette di troncarle il naso (3). Io

(1) *Sei. stuprum. commisit. aliud. ve. peccassit. maritus. judex. et vindex. estod. de. que. eo. cum. cognatis. cognoscito.* Vid. Dion. Halic. lib. II. Gell. lib. X. c. 23.

(2) V. *Legis Wisigothorum* lib. III. tit. 4. *Lex.* 1. e 3.

(3) *Constitutionum Sicularum* lib. III. tit. 43. La mutilazione del naso per l'adultera ha avuto luogo presso altri popoli. L'antica legge attribuita ad Elio figlio di Vulcano prescriveva questa pena all'adultera

non la finirei mai, se volessi qui rapportare tutte le bizzarre disposizioni de' barbari codici relative a questo delitto. Distogliamo i nostri occhi da' monumenti di tempi così diversi da' nostri, e vediamo ciò che la ragione e lo stato presente de' costumi ci suggeriscono.

Presso di noi, presso tutti i popoli culti che oggi l'abitano l'Europa, l'adulterio infama ugualmente la moglie che il marito. L'opinione pubblica, che le leggi non debbono mai urtare, e contro la quale sono sempre impotenti, coprirebbe d'ignominia il marito, la moglie del quale fosse stata d'adulterio convinta e giudicata. La sicurezza del ricevuto torto lascerebbe nella sua famiglia un'indelebile macchia che priverebbe d'infiniti vantaggi la sua innocente posterità. Un delitto che la corruzione de' costumi ha reso così frequente; un delitto che si commette con tanta facilità, e il sospetto del quale fa così piccola impressione, è quindi seguito da appendici così funeste, allorchè vien condotto in giudizio. Tra le bizzarrie dell'opinione, quelle che offre quest'oggetto, sono forse le più strane; ma non per questo lasciano di avere una somma influenza su' costumi. L'opinione che comunica al marito l'infamia dell'adultera, favorisce l'impunità del delitto, obbliga il marito ad occultare i disordini della moglie, rende inutile il rigore delle leggi. Per quanto severa si renda la loro sanzione, essa

nell' Egitto (V. Diod. lib. 1.) Nelle antiche leggi d'Inghilterra si trovava prescritta l'istessa pena unita colla mutilazione delle orecchie.

sarà sempre impotente, finchè l'offeso e l'offensore avranno un uguale interesse di occultare il delitto. Cosa debbono dunque fare le leggi per prevenirlo?

Per risolvere il problema bisogna distinguere i paesi ove il ripudio per causa di adulterio è ammesso, da quelli ove l'assoluta indissolubilità è unita al coniugal vincolo. Ne' primi il marito è liberato dal contagio dell'infamia, subito che ha ripudiata l'adultera. L'opinione dunque in que' paesi non produce l'istesso effetto che negli altri, ove il ripudio è in qualunque caso proibito. In quelli il legislatore potrebbe senza alcun rischio adottare l'istituzione di Augusto sull'accusa dell'adulterio (1); la legge di Atene che obbligava il marito dell'adultera al ripudio (2); la pena che le leggi di Creta stabilivano per l'adultero (3), e quella

(1) L'estraneo non poteva accusare una donna d'adulterio senza prima convincere il marito di lenocinio. (L. *constante* 26. D. *ad Leg. Jul. de adulteriis*). Fuori di questo caso, l'accusa di adulterio non competeva che al marito. Questo temperamento alla libertà dell'accusa è necessario in questo delitto, per conservare la tranquillità domestica.

(2) Επειδαν δέ ἑλοι τόν μόιχον, μή ἑξεςω τῶ ἑλοντι σύνοικεῖν τῆ γύναικι; ἑαν δὲ σύνοικη, ἄτιμος ἑςω. *Postquam adulterum (maritus) adulterii damnaverit, ab uxore adultera divertito; nisi diverterit, ignominiosus esto*. Demosth. *in Neaeram*.

(3) Si coronava di lana l'adultero, si multava con una pecuniaria pena, e si escludeva da tutte le cariche e dignità della repubblica. Questa legge è rapportata da Eliano lib. XII. cap 12. *Var. Histor*. Secondo il nostro piano, non si dovrebbe far altro che convertire

che le leggi di Solone stabilivano per l'adultera (4).

Ma ne' paesi ove in qualunque caso è proibito il ripudio, ne' paesi ove il marito non ha questo mezzo da liberarsi dal contagio dell'infamia, le leggi debbono occuparsi a prevenire l'adulterio con ogni altro mezzo, fuori che con quello della pena. Un mezzo inutile discredita la legge che l'adopera, e sparge il ridicolo sopra il lavoro che dev'esser il più venerato dagli uomini. Un savio legislatore, correggendo i costumi, restringendo il numero de' celibi, favorendo i matrimoni, e più d'ogni altro aumentando e ristabilendo i patriarcali e coniugali dritti interamente estinti ne' nostri tempi e presso i moderni popoli, troverà in questi paesi i mezzi da prevenire l'adulterio, senza inutilmente punirlo.

l'infamante pena nella condanna a' lavori pubblici per gli uomini dell'infima classe della società, pe' quali l'infamia lascia di essere una pena.

(1) Την γύναικα, εφ η αν άλω μοίχος, μή ἐξεινᾶι κόσμεισθᾶι, ἐαν δέ κόσμηται, τέν ἐντυχοντα καταρρηγνύναι τὰ ἱματια, κὰι τὸν κόσμον ἀφαιρεσθᾶι, και τύπτειν, ἐιργομενον θανατοῦ, καὶ τοῦ ἀναπήρην ποιηται. *Adultera in publicum ornata ne prodito: si secus faxit, quivis ejus vestes discindito ejusque mundum auferto, atque eam pulsato, si libuerit, dummodo ne occidat, aut membro aliquo captam reddat.* Eschines *in Timarchum.* Questa pena mi pare più opportuna per punire l'adulterio, che tutte quelle che la ferocia di alcuni legislatori ha ideate. Si avverta che io qui adopero la voce *adulterio* nel senso de' giureconsulti, e non in quello de' moralisti.

Noi ci occuperemo di quest' oggetto nell' ultimo libro di quest' opera, dove si parlerà delle leggi che riguardano la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie. Quello che qui se ne è detto, basta per annunziare a colui che legge, le mie idee su questo oggetto, che non potrei qui sviluppare senza mancare all' ordine ed al piano che mi son proposto.

Con quest' istesso mezzo il legislatore cercherà di prevenire il semplice stupro, riserbando la sanzion penale pel solo *stupro* commesso con frode o con violenza. Una lunga esperienza ha fatto vedere che la legge che nel primo caso obbligava l' uomo a sposare la donzella o a dotarla, moltiplicava i disordini, favoriva il delitto ed esponeva l' innocenza. La fanciulla, che vedeva il vantaggio che trar poteva dal richiesto favore, aveva una ragione di più per concederlo, e qualche volta per suggerirne la richiesta. I parenti concorrevano colla loro tacita approvazione al delitto, dal quale dipender doveva la sorte della loro figlia. I loro occhi si chiudevano, allorchè era d' uopo di aprirli.

Finalmente le donne istesse che avevan messo in commercio il loro corpo con istudiati raffinamenti e con simulata verginità, turbavano di continuo la pace di tanti onesti cittadini che venivano in ogni giorno da esse chiamati in giudizio per un delitto del quale erano sicuramente innocenti. Esse avevan trovata la maniera da far pagare ad un Socrate istesso tutti i figli di Alcibiade.

Queste ragioni han determinati alcuni governi ad abolire questa legge, che sarà forse stata utile in altri tempi, ma che era divenuta perniciosa nel nostro (1). La mia patria ha già sperimentati i felici effetti di quest'utile correzione; e i clamori della classe che vive sulle civili discordie, ne sono un'evidente pruova. Quanto al secondo caso, io enuncierò in poche parole le mie idee su quest'oggetto: io dirò che la violenza sia punita non solo quando si commette contro la donzella onesta, o contro la vedova, ma anche quando si commette contro la prostituta; che la pena dell'ultimo delitto sia per altro inferiore a quella del primo, giacchè in tutti e due si violano i dritti della personale proprietà; ma nel primo si turba anche l'ordine della famiglia, si priva la donna dell'integrità del suo stato, si offende il suo pudore, e si prepara la sua posteriore sciagura; che non s'imiti, riguardo a quest'oggetto, l'uniformità

(1) Io mi servo di questa moderazione nel far la censura di questa legge, perchè è stata adottata da una gran parte de' popoli. Oltre gli Ebrei, anche gli Ateniesi obbligarono lo stupratore a sposare la vergine che aveva violata. Τὸν βιάσαμένον κόρην, ἄυτην γαμεῖν. *Qui virginem vitiarit, ducito.* V. Hermogenis *Schol.*, e per gli Ebrei *Deuteronom.* cap. XXII. v. 28. e 29. Essa ha avuto luogo presso una gran parte de' moderni popoli Ma se si consulta la ragione, essa ci dice che un delitto che si commette da due persone, non deve esser punito nell'una e premiato nell'altra. Se si consulta l'esperienza, questa ci ha pur troppo mostrati i disordini che derivano da questa determinazione. La ragione e l'esperienza prevaler debbono all'autorità ed agli esempi.

della pena prescritta nel codice Britannico (1) per questi due delitti di *qualità* diversi; ma che non si adotti neppure l' indulgenza delle romane leggi sulla violenza commessa contro le meretrici (2); che molto meno si richiami l' osservanza delle antiche leggi contro lo stupro di seduzione, o di comune consenso; che si bilancino i mali che nascono dal proposto silenzio delle leggi su questo delitto con quelli che produce l' opposto sistema; che si punisca inoltre lo stupro con frode commesso (3), ma che la pena di questo sia inferiore a quella dello stupro violento; che si consideri come violento lo stupro di una fanciulla che non è ancora uscita dall' infanzia, e come fraudolento quello della donzella che non ha ancora oltrepassato il dodicesimo anno della sua vita, ancorchè vi sia stato il suo consenso; che nella posteriore età, quando non vi è nè violenza nè frode, lo stupro si supponga sempre volontario per tutte e due le parti, e per conseguenza escluso dalla sanzione della legge (4). Ecco le

(1) Blackstone Codice Criminale d' Inghilterra cap. xv.

(2) Vide L. 22. C. *ad L. Jul. de adult.* L. *ancillarum* 27. D *de haered. petit.*, L. *verum est* 39. D. *de furt.*

(3) Tale sarebbe lo stupro fatto dopo un finto matrimonio, dopo aver dato qualche bevanda inebriante alla donzella, nel mentre che quella è fuori de' sensi.

(4) In Atene lo stupro di seduzione era maggiormente punito dello stupro violento. La ragione di questa istituzione era, che il seduttore corrompeva il corpo e lo spirito della donzella, laddove colui che adoperava la violenza, non corrompeva che il corpo. (V.

disposizioni del codice penale sullo stupro. Le altre parti della legislazione preverranno quello che non si potrebbe punire, senza moltiplicare i disordini ed indebolire la civile libertà.

CAPO LI.

Settima Classe

De' delitti contro la vita e la persona de' privati.

L'esistenza è il primo bene dell'uomo; ed il primo dovere che la società contrae col cittadino, è il garantirla. Il patto più prezioso che un individuo di essa può violare contro un altro individuo, è il privarnelo. Il primo delitto dunque in questa classe compreso sarà l'omicidio. Senza il metodo col quale noi regolato abbiamo la ripartizione de' delitti; senza la differenza da noi stabilita tra la *qualità* di un delitto ed il *grado*; senza i generali canoni co' quali noi indicate abbiamo le regole colle quali discerner si deve in ciaschedun delitto il suo *grado*, vale a dire la minore o maggior malvagità che mostrar si può nella violazione di un istesso patto, noi ci troveremmo, così in questo come negli altri delitti, ravvolti in quell' immenso numero di questioni, di divisioni e di casi che han riempiti i volumi degl' interpetri, che hanno intrigato i legislatori,

Lys. Orat. *pro caede Erathost.*) Io non credo per altro che vi sarebbe un solo uomo oggi che ne pensasse altrettanto.

e che han cagionata, dove più e dove meno, la confusione, il disordine e l'imperfezione in tutte le legislazioni di tutt' i popoli, in tutt' i tempi (1).

Il nostro metodo ci garantisce da tutti questi combinati ostacoli. Un uomo che uccide un altro uomo, può esser reo di un delitto di *qualità* diversa, o diverso *grado*, o di *qualità* e di *grado* diverso da quello che può commettere un altro uomo uccidendone un altro. Un figlio che uccide il padre, commette un delitto di *qualità* diversa da quello che commette un cittadino che uccide un altro cittadino che non ha alcun rapporto di famiglia con lui. Il sicario che uccide un privato cittadino per una vil mercede, commette un delitto dell' istessa *qualità*, ma di *grado diverso* da colui che l'uccide nell' impeto della passione, e per un grave insulto. Il cittadino che uccide con matura riflessione il capo della nazione, è reo di un delitto di *qualità* e di *grado* diverso da quello che commetterebbe un altro uomo uccidendo per negligenza, o nell' impeto della passione, un privato cittadino.

(1) I titoli del Digesto e del Codice *ad Legem Corneliam de Sicariis* basterebbero da se soli a mostrarci la necessità che vi era di trovare una nuova strada per perfezionare il codice penale. La legge di Silla accresciuta e riparata da tanti senatusconsulti, da tante disposizioni degl' imperadori, da tanti responsi de' giureconsulti, è tuttavia imperfetta e mancante; confonde sotto l'istessa pena delitti molto diversi; è troppo rigorosa e troppo indulgente nel tempo istesso.

Secondo il nostro metodo, la natura del patto che si viola, determina la *qualità* del delitto; e la maggiore o minor malvagità che si è mostrata nel violarlo, ne determina il *grado*. Nelle antecedenti classi noi abbiamo allogate le varie *qualità* di omicidii che, attesa la diversità de' patti che con esse si violano, avevano con quelle rapporto. In questa, nella quale non si comprendono che i delitti che si commettono contro la vita e la persona de' privati, noi non parliamo dunque che degli omicidii tra' privati.

Le sei diverse pene che, secondo l'esposto metodo, il legislatore determinar dovrebbe pe' tre gradi di dolo e pe' tre gradi di colpa, co' quali commetter si può questo delitto, basterebbero per ottenere tutta la proporzione possibile tra la gravezza del reato e la pena. I generali canoni indicherebbero al giudice il grado, e la sanzione della legge gl' indicherebbe la pena. Quelli gli annunzierebbero a qual grado di dolo riferir si dovrebbe l'omicidio, per esempio, del sicario, e questa gli mostrerebbe la pena che a quel grado vien fissata. Quelli gli mostrerebbero la differenza del grado tra l'omicidio a sangue freddo commesso, e l'omicidio commesso nell' ebrietà della passione; tra quello commesso senza causa, e quello commesso per causa; tra quello commesso con istudiata sevizia, con crudeltà o prodizione, e quello commesso per negligenza e per trascuraggine, piuttosto che per malvagità; e la sanzion della legge, senza lasciar alcun adito all'arbitrio del giudice, indicherebbe sempre la pena a questi ed

agli altri diversi casi proporzionata (1). Io prego il lettore di rileggere il capo XXXIX di questo libro, dove si sono esposti questi generali canoni, per vedere con qual facilità si potrebbe con essi regolare il giudizio, così negli altri delitti, come in quelli de' quali qui si parla.

La *mutilazione* è il secondo delitto che in questa classe si comprende. Bisogna distinguere il delitto che ha la sola mutilazione per oggetto, da quello nel quale la mutilazione non

(1) Fra' mezzi co' quali toglier si può la vita ad un uomo, uno de' più funesti per la società è il veleno. La difficoltà di provare l' omicidio, quando si è con questo mezzo commesso, può dare un incoraggiamento al malvagio per la maggiore speranza dell' impunità. Questo è uno di que' delitti occulti ne' quali, come si è da noi detto nel capo XLI. di questa seconda parte, la stabilita proporzione delle pene dev' essere alterata per la maggiore speranza dell' impunità ch' ispirano. Per corrispondere dunque a questo principio che si è da noi premesso, il legislatore potrebbe prescrivere una determinata alterazione di pena per l' omicidio commesso col veleno in ciascheduno de' suoi gradi di dolo e di colpa. Quest' alterazione non dovrebbe però mai eccedere i confini nella moderazione compresi; non dovrebbe nè farsi morire il delinquente nell' acqua bollente, come fece stabilire Arrigo VIII. in Inghilterra, nè farlo spirare nelle fiamme, come presso alcuni altri popoli si pratica. Non vi è delitto pel quale la legge possa profanare la sua sanzione con queste atrocità. In Inghilterra si è moderata l' antica pena; ma in un paese dell' Italia, dove si è scritto e pensato molto sulla criminale legislazione, esiste ancora la pena del fuoco. Vedi lo Statuto XXII. d' Arrigo VIII. cap. 9, e lo Statuto I. di Eduardo VI. cap. 12., che l' ha corretto. Veggansi anche *Constit. Domin. Mediolan.* lib. IV. tit. *de poen.* in princip.

è che una conseguenza del colpo che si è tirato per privare l'uomo, non del membro che ha perduto, ma della vita (1). Nel primo caso il delitto sarà di mutilazione, nel secondo sarà di omicidio. La *qualità* di questi due delitti è diversa, quantunque l'effetto ne sia lo stesso. Nel primo caso il delitto sarà minore che nel secondo, giacchè il patto che ci obbliga a non privar l'uomo della sua fisica integrità, è meno prezioso di quello che ci obbliga a non privarlo della sua esistenza; e giacchè, in vigore de' principii antecedentemente sviluppati (2), il *conato* al delitto è ugualmente punibile del delitto stesso perfezionato e riuscito, sempre che la volontà di delinquere si manifesta coll'azione dalla legge vietata.

Per essersi allontanata da questi principii la Britannica legislazione, è incorsa nella più strana assurdità. Le leggi di questo popolo puniscono colla morte la *mutilazione*, allorchè è l'oggetto del delitto; al contrario, siccome esse richieggono la perfezione del reato per la pienezza della pena, così sempre che il tentato

(1) Dalle circostanze che accompagnano il fatto, si può facilmente discernere l'oggetto dell'azione. Se io lego, per esempio, un uomo ad un albero e gli tronco il naso, l'oggetto dell'azione non potrebbe sicuramente esser altro che la mutilazione; ma se io tiro un colpo di fucile ad un uomo che fugge, ed invece di ucciderlo, lo privo dell'istesso membro, allora l'oggetto dell'azione non poteva sicuramente esser la mutilazione, ma la morte.

(2) Vedi il capo XXXVII di questa seconda parte.

omicidio non è seguíto dalla morte del ferito, la pena di morte ch'esse minacciano per questo delitto, viene in un'altra pena permutata, qualunque sia la mutilazione che l'attentato abbia potuto cagionare nel corpo dell'offeso. La volontà dunque di recare un maggior male ad un uomo garantisce in questo caso il delinquente dalla pena che subíta avrebbe se la sua volontà l'avesse determinato a recargli un danno minore. La causa celebre agitata pel delitto del Giurista Coke avrebbe dovuto avvertire il corpo legislativo di questa nazione della necessità di correggere quest'assurda determinazione delle sue leggi (1). Mostrandogli i combinati errori che vi si contengono, avrebbe

(1) Egli aveva data ad alcuni sicarii la commissione di uccidere un suo inimico. Questi credettero di aver eseguita la loro commissione co' replicati colpi che scaricati avevano sul collo e sul volto dell'uomo che Coke volea morto, e ch' essi credettero di avere ucciso. Il ferito si riebbe, ma il suo volto rimase da ogni parte malconcio, e mutilate alcune sue membra. Condotto in giudizio il Giurista come reo di mutilazione, per evitare la pena di morte, egli cercò di provare che il suo disegno e quello de' sicarii era stato di uccidere quell' uomo, e non di mutilarlo, e che essendo reo di un omicidio tentato ma non riuscito, non poteva soggiacere alla pena di morte. Questa difesa imbarazzò molto i giudici, i quali, per condannarlo alla morte, dichiarar dovettero che l' istrumento del quale si erano serviti i sicarii, indicava che il disegno di Coke poteva esser così di far mutilare, come di far uccidere il suo inimico; e ch' essendo avvenuta la mutilazione, doveva presumersi che questa ne fosse l' oggetto. Bisognò dunque provare ch' egli era reo di un delitto minore, per condannarlo alla pena maggiore.

dovuto ricordargli che la pena di morte non è proporzionata per la mutilazione; che la pena della mutilazione non dovrebbe uguagliare quella dell' omicidio; che la pena di colui che ha mutilato allorchè voleva uccidere, molto lungi dal dover essere minore, dev' esser maggiore della pena di colui che non ha avuto altro oggetto che di mutilare; che la prima dev' esser la pena dell' omicidio, e la seconda quella della semplice mutilazione; giacchè, come si è da noi dimostrato (1), la giustizia e l' interesse pubblico richieggono ugualmente che il conato al delitto sia punito ugualmente del delitto consumato e riuscito, sempre che la volontà di delinquere si manifesti coll' azione dalla legge vietata. Questo principio, adottato da' legislatori di Roma (2), fu insegnato dal divino Platone, quantunque i suoi rispettosi riguardi per la volgare superstizione l' obbligassero a garantirlo dall' opposizione delle ricevute opinioni su' tutelari demoni (3).

Questo fatto è rapportato da Blackstone in una nota al capo xv. del Codice Criminale d' Inghilterra. Io non so come questo dotto giureconsulto non abbia rilevato a questo proposito il vizio della legge.

(1) Nel capo xxxvii di questa seconda parte.

(2) L. §. 1. D. *ad L. Corn. de Sicar.*

(3) *De vulneribus igitur ita sanciamus. Si quis voluerit cogitaveritque, amicum hominem ex iis, quos prohibet lex, interficere; vulneraverit autem, nec interficere potuerit; hunc, omni remota misericordia, non aliter quam si vita privasset, dare cædis supplicium cogeremus, nisi fortunam ejus non omnino protervam, dæmonemque coleremus, qui, tam vulneratum quam*

Il delitto dunque del quale io parlo, è quello che ha la semplice mutilazione per oggetto (1). Questo è inferiore all'omicidio, ed è maggiore della privazione della personale libertà.

Prendere a viva forza un uomo per condurlo fuori della sua patria, e lontano dalla protezione delle leggi; sedurlo con speranze e lusinghe, e venderlo quindi come schiavo; impedirgli violentemente di ritornare nella sua patria, allorchè è da essa lontano; obbligarlo ad alcuni lavori, ad alcune fatiche contro la sua volontà; chiuderlo come in carcere, e privarlo di quella personale libertà, della quale un individuo della società non può essere spogliato se non per ordine delle leggi, e da colui che ne è il depositario; sono i varii delitti che sotto questo nome si comprendono.

vulnerantem, misericordia prosecutus, infelicitati utriusque obstitit, fecitque, ne vulnus huic lethiferum, illi fortuna, calamitasque execranda infligeretur. Plato *de Legib.* Dial. IX.

(1) Non è necessario stabilire una pena diversa per ciaschedun membro sul quale cadde la mutilazione. Le sei pene fissate per i sei gradi del delitto basteranno a conseguire la proporzione tra la natura della mutilazione e la pena. Una maggiore precisione poteva aver luogo nelle legislazioni de' tempi barbari, nelle quali, come si è da noi altrove osservato, (cap. XXXV, di questo lib.) il codice penale altro non era che la tariffa de' prezzi delle composizioni de' vari delitti. L' *Additio sapientium* al Codice de' Frigioni nei tit. II. e III. contiene una enumerazione di pene per la mutilazione di ciaschedun dito della mano, di ciaschedun dito del piede, e di ciaschedun membro del corpo. L' istessa precisione si trova a un dipresso nel Codice de' Bavaresi al tit. III, e nella Legge Salica tit. XIX.

La legge in Atene dava in questi casi all'offeso il dritto di uccidere l'offensore (1). Basta leggere nel Corpo del romano dritto le varie leggi contro la *violenza privata*, contro le *private carceri* e contro il *plagio*, per vedere con qual severità venivan questi delitti puniti (2). Noi nel tempo istesso che consigliamo a' legislatori di raddolcire il rigore delle romane leggi contro questi attentati, li preghiamo a sopprimere gli esempi funesti che essi ne danno. Quelle misteriose lettere che in alcuni paesi dell'Europa privano il cittadino della sua personale libertà senza l'organo e senza il ministero delle leggi; quelle *corvate* che sono ancora in uso presso molti popoli, malgrado le invettive che da ogni parte si sono contro di esse scagliate; l'abbominevole commercio degl'infelici Mori dell'Africa, che si fa sotto la protezione di quelle leggi istesse che puniscono con tanto rigore il *plagio*, non sono forse tanti delitti contro la personale libertà dell'uomo, de' quali i popoli ricevono l'approvazione o l'esempio da coloro che li governano? Perchè tollerare o prescrivere, riguardo ad alcuni oggetti, ciò che si vieta riguardo ad altri? perchè attentare con una mano ciò che

(1) Καὶ ἐαν, φεροντα ἢ ἄλοντα βία ἀδικεως, ἐυθυς ἀμυνομένος κτέινη, νὴποινι τέθνανῖ. *Si quis alium injuste vim inferentem continenti necassit, jure caesus esto.* Demosthen. *in Aristocratem.*

(2) Vedi nel Digesto e nel Codice i varii titoli: *Ad Legem Juliam de vi privata, de privat. carcerib. inhibend., ad Leg. Flaviam de plagiariis.*

si protegge coll'altra? perchè dare al popolo gli esempi della violenza, nel mentre che gli s' inculcano i dovuti riguardi alla preziosa libertà dell' uomo? Queste contradizioni sono manifeste, ma esistono nulladimeno in una gran parte delle nazioni dell' Europa.

Una contradizione ugualmente strana, ma meno dipendente dal governo, esiste anche tra le leggi civili e quelle dell' opinione, relative ad un altro delitto che in questa classe si comprende. Questo delitto è il *duello*.

Senza cercare l' origine di quel *punto di onore* che obbliga l' offeso a vendicare colla spada alla mano il ricevuto oltraggio; senza impegnarci a dimostrare l' inconseguenza di questa assurda legge dell' opinione, che avrebbe dovuto sparire co' lumi e co' progressi della coltura, ma che conserva tuttavia il suo vigore, malgrado le combinate opposizioni della religione, delle civili leggi e della ragione; senza inutilmente ripetere ciò che si è scritto e pensato riguardo a quest' oggetto da' teologi, da' moralisti e da' politici, contentiamoci di esaminare le conseguenze di questo stabilito errore, di combinarle co' principii da noi premessi, e di dedurne ciò che unicamente riguarda il penale sistema.

In quel capo di questa seconda parte dove stabiliti si sono i generali principii relativi al delitto, parlando della *volontà*, si è detto che vi sono alcune azioni che non procedono intieramente nè dalla volontà, nè dalla violenza, ma che partecipano dell' una e dell' altra, e

che vengono per questo motivo appunto chiamate miste; si è detto che l'uomo si può trovare in alcuni casi costretto a scegliere tra due o più mali, in maniera da non poterne evitare uno senza incorrer nell'altro; si sono stabiliti alcuni canoni per determinare in quali casi l'azione contraria alle leggi sia in queste circostanze punibile, ed in quali casi non possa esserlo; e si è detto nel terzo canone *che tra due o più mali disuguali, il minore de' quali ferisce l'interesse personale dell'uomo che a scegliere vien costretto, la preferenza data al maggior male non può esser punibile che in un solo caso, cioè quando il male personale che si evita, è molto piccolo, è molto soffribile, e quello che si elegge, è molto grave, è molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad un altro uomo* (1).

Richiamato alla memoria di colui che legge, questo principio fondato sulle imprescrittibili regole della giustizia e della ragione, vediamone l'applicazione all'oggetto che qui c'interessa, e vediamo le circostanze nelle quali si ritrova l'uomo, sul quale la legge dell'opinione fa cadere l'infamia, se per lavare la macchia del ricevuto oltraggio non ricorre al duello. Il ricorrere alla *violenza*, o sia alla forza privata, per vendicare il torto che si è ricevuto, è senza dubbio la violazione di quel patto, di quella legge che ci obbliga a cercare nella forza pubblica la riparazione de' mali che ci

(1) Veggasi il cap. XXXVII. di questa seconda parte.

son pervenuti dalla violenza privata. Il ricorrere a questa forza pubblica, quando si tratta di vendicare un oltraggio, è al contrario una trasgressione di quella legge di opinione che punisce colui che la viola colla pena più sensibile, più forte che vi sia per l'uomo d'onore, cioè colla ignominia e coll' infamia. Essa vuole che l'offeso ricorra in questo caso al *duello*, come all' unico mezzo per liberarlo dall' ignominia del ricevuto oltraggio. Fissati questi dati, io domando: la scelta del duello potrebbe mai esser punibile per l'offeso? Tra' due mali, tra' quali l'offeso a sceglier vien costretto, la preferenza data al duello potrebbe mai esser punibile secondo lo stabilito canone? Rinunciando a questa illegale riparazione, non incorrerebbe egli nell' ignominia e nell' infamia? E l'ignominia e l' infamia non sono forse il più gran male per un uomo d'onore? Io son persuaso che la morale e la religione dovrebbero renderlo superiore a questi riguardi; ma io prego colui che legge, di ricordarsi di ciò che io dissi prima di stabilire i canoni de' quali si è parlato, cioè che le leggi, se debbono ispirare, non possono però esigere l'eroismo dall'uomo.

Premesse queste riflessioni, non è difficile il ritrovare qual esser dovrebbe la disposizione delle leggi relative a quest'oggetto. Esse dovrebbero punire il duello nella persona di colui che ha recato l'oltraggio, e lasciarlo impunito nella persona dell' offeso. Ma se nel duello è avvenuta la morte o la mutilazione

in uno de' combattenti, in tal caso, che dovrebbe prescriver la legge? Essa dovrebbe stabilire anche in tal caso una differenza nella pena. L'omicidio, o la mutilazione dovrebbe sempre esser punita in uno de' gradi di colpa allorchè il mutilatore, o l'omicida è l'oltraggiato, ed in uno de' gradi di dolo allorchè è l'oltraggiatore. Siccome può esservi un duello senza mutilazione e senza morte, così, quando uno di questi mali ne deriva, si deve supporre che vi sia o la colpa, o il dolo. Nell'oltraggiatore si deve supporre il dolo, perchè ha egli cagionato il duello; nell'oltraggiato la legge deve supporre la colpa, perchè poteva forse evitare la mutilazione o la morte dell'inimico; deve supporre in lui la colpa e non il dolo, perchè l'azione che ha prodotto o l'uno o l'altro male, non è stata interamente libera, perchè l'oltraggiato è stato, per così dire, costretto a venire al duello che ha prodotto l'omicidio o la mutilazione. Dalle circostanze che hanno accompagnato il duello seguíto dalla mutilazione o dalla morte, i giudici del fatto giudicheranno del grado di colpa nel quale si deve punire o l'uno o l'altro delitto nella persona dell'oltraggiato; se egli è stato il mutilatore o l'omicida; e del grado di dolo, nel quale si deve punire o l'uno o l'altro delitto, se il mutilatore, o l'omicida è stato l'oltraggiatore. Se finalmente dall'una delle parti si sono violate le stabilite leggi dell'onore nel duello, colui che le avrà violate, sarà punito come assassino. In questo caso l'oltraggiato

non avrà alcun vantaggio sull' oltraggiatore, perchè dal poco rispetto che egli ha mostrato per le leggi dell' opinione, si deve dedurre che cessi in lui il motivo che poteva indur la legge a compatire i suoi trasporti.

Ecco quali dovrebbero essere, secondo gli stabiliti principii, le disposizioni delle criminali leggi relative al duello. Queste dovrebbero aver luogo, finchè non si fosse corretta l' opinione che lo prescrive. I mezzi co' quali ottener si potrebbe questa salutar correzione, non entrano nel piano di questa parte della scienza legislativa che ha per oggetto le leggi criminali. Nel seguente libro, quando si parlerà delle leggi che riguardano l' educazione, i costumi e l' istruzione pubblica, questo importante oggetto non isfuggirà dal nostro esame. Contentiamoci delle idee che per brevità abbiamo qui piuttosto accennate che sviluppate, e lasciamo a colui che legge, un più profondo esame delle ragioni che abbiamo taciute, e dei vantaggi che ottener si potrebbero adottandole (1).

(1) Io debbo manifestare a colui che legge, il motivo pel quale, in questa classe de' delitti contro la vita e la persona de' privati, non ho parlato della bastonatura. Questo motivo è semplicissimo. O la bastonatura è tale, che indica che il disegno dell' offensore era di uccidere, o di privare l' offeso dell' uso di qualche membro, ed allora il delitto, secondo gli stabiliti principii, sarà o di omicidio, o di mutilazione. Se poi dalle circostanze che hanno accompagnata l' azione, si vede che l' oggetto della bastonatura era di recare piuttosto un oltraggio, che storpiare l' offeso, in questo caso, il delitto di bastonatura avrà luogo nella seguente classe.

CAPO LII.

Ottava Classe.

De' delitti contro la dignità del cittadino, o sia degl' insulti e degli oltraggi.

A' generali canoni coi quali noi determinate abbiamo le circostanze che indicar debbono a' giudici il grado del delitto, noi dobbiamo qui aggiugnerne un altro che non deve aver luogo che per que' delitti a' quali l'opinione dà un *accidental* valore. Tali sono quelli che in questa classe si comprendono. Io mi spiego.

Ogni violenza, dalla legge vietata, fatta da un uomo sulla persona di un altr' uomo, ogni oltraggio, ogni ingiuria è un delitto, e per tale si è considerato presso tutt' i popoli, in tutt' i tempi. Battere un uomo, insultarlo colle parole o co' fatti, sono *ingiurie* che la legge di tutti i popoli han punite. Questa è un' offesa che si reca ad un altro, e come tale non poteva fuggire dalla sanzione delle leggi. Ma quest' offesa, questo male non era dell' istessa intensità presso gli antichi, che presso i moderni; non lo è neppur oggi ugualmente presso tutt' i popoli; non lo è neppure presso l'istesso popolo in tutte le classi, in tutti gli ordini della società. L'Ateniese illustre che, senza neppure adirarsi, rispose a colui che minacciava di batterlo: *batti, ma ascoltami*, sarebbe divenuto un infame presso una gran parte de' moderni popoli che abitano

l'Europa; e le vittorie di Agrippa non basterebbero oggi a liberarlo dall'ignominia, della quale sarebbe rimasto coperto per aver mostrata una simile moderazione in un pubblico convito (1).

L'opinione, che può essere dalle leggi maneggiata, ma che non è sotto il loro impero quando si tratta d'un insulto, cuopre oggi d'ignominia l'invendicato offeso, e lo priva di quella considerazione della quale goduta aveva fino a quel momento. Al male, all'offesa che si fa ad un uomo insultandolo, si unisce oggi il male d'opinione, incomparabilmente a quello superiore. Ma questo male istesso d'opinione, appendice necessaria dell'insulto, non è dell'istessa intensità per tutte le classi, per tutti gli ordini della società. Egli è maggiore a misura che maggiore è la dignità della condizione dell'offeso, e minore a misura che questa dignità è minore. Egli va decrescendo per gradi, e diviene quasi zero nell'infima classe del popolo, in quella che, come si è altrove detto, conosce poco l'onore e teme poco l'infamia. Il valore del bene determina il valore della perdita. La perdita di quella considerazione, della quale la capricciosa legge dell'opinione priva l'invendicato offeso, è maggiore o minore a misura che maggiore o minore è la considerazione istessa. Il patto dunque che si viola coll'insulto, non essendo ugualmente prezioso per tutte le classi, per tutti gli ordini della società, ugualmente severa non deve esserne la pena.

(1) Egli, come si sa, soffrì pazientemente che 'l figlio di Cicerone gli gittasse una tazza sul capo.

Questa conseguenza è semplice, è analoga ai principii che diriger debbono la penal sanzione. Ma un'obiezione ci si potrebbe fare, e noi non dobbiamo trascurarla. Questa è fondata sull'uguaglianza della protezione che ciascheduno individuo della società ha dritto di pretendere e di conseguire dalla legge. Se una parte degl'individui della società, si dirà, può fare all'altra un torto con minor rischio di quello che incorrerebbe l'altra a quella recandolo; in questo caso il beneficio della società sarà parzialmente ripartito, ed una parte de' suoi componenti diverrà tiranna dell'altra. L'uguaglianza della protezione sarà distrutta, subito che l'istrumento col quale questa si somministra ad una porzione de' cittadini, diviene più forte di quello col quale si somministra all'altra. Qualunque sia la costituzione del governo, ancorchè questa sia la più moderata, la società si dividerà allora in due classi, in oppressori ed in oppressi; i sintomi del dispotismo si faranno sentire nel seno istesso della libertà; la legge, molto lontano dall'uguagliare sotto la sua sanzione tutti coloro che si sono obbligati ad ubbidirla, diverrà lo scudo del potente che opprime, contro il risentimento del debole che ne viene oppresso; gli argini più forti contro l'aperta tirannia diverranno inutili; e l'insetto impercettibile che li rode, aprirà allora al torrente inondatore una tanto più perniciosa, quanto più occulta e non preveduta strada. Ecco le triste conseguenze che si potrebbero attribuire alla proposta disuguaglianza di pene. Ma queste conseguenze spariranno, allorchè si osserverà che

il luminoso ed incontrastabile principio dal quale dipendono, non è applicabile alla questione che si agita.

Io dovrei dimenticare tutti i principii da me stabiliti in quest' opera, per dubitare che l' uguaglianza della protezione sia il principale oggetto dell' ordine sociale. Io dovrei contrastare l'esperienza o ignorare l'istoria, per negare i funesti effetti che deve, presto o tardi, produrre in uno Stato la disuguaglianza della protezione e la civile parzialità. Ma non debbo far altro che chiamare in soccorso la ragione, per mostrare che questo male non avrebbe luogo, quando l' oltraggio recato al nobile fosse maggiormente punito dell'oltraggio recato all'uomo della plebe. Se i due mali fossero uguali, allora la legge che uguaglia agli occhi suoi tutti coloro che hanno ardito di violarla, dovrebbe punire ugualmente l' oltraggiatore del nobile e l'oltraggiatore del plebeo; ma se, attesa la stabilita legge dell' opinione, il male che l' oltraggio reca al nobile, è molto maggiore del male che reca l'istesso oltraggio al plebeo; se questi due delitti sono di valore diverso, perchè diverso è il valore del danno che recano; se il nobile oltraggiato ed invendicato deve ritirarsi dal consorzio de' suoi concittadini, deve spontaneamente proscriversi, esiliarsi, per evitare il dispregio di coloro che lo circondano, nel mentre che il plebeo oltraggiato ed invendicato non vede neppure in piccola parte diminuita quella considerazione della quale prima godeva; in questa ipotesi la disuguaglianza della

pena che si è proposta, non distrugge l'uguaglianza della protezione; non altrimenti che questa uguale protezione non è violata, se la legge stabilisce una pena maggiore per colui che uccide un nobile, ed una pena minore per colui che ruba ad un plebeo. La disuguaglianza della pena non dipenderebbe dunque dalla disuguaglianza della condizione, ma dalla disuguaglianza del delitto; e l'uguaglianza della protezione verrebbe in questo caso favorita dalla disugualianza delle pene, come verrebbe distrutta dalla loro uguaglianza; giacchè, stabilendosi l'uguaglianza delle pene, il plebeo incorrerebbe nell'istesso rischio, recando al nobile il più gran male, che incorrerebbe il nobile recando a lui il più piccolo male.

Prevenuta l'obiezione che si poteva fare, stabiliamo il canone ch'è stato il motivo di questo lungo esame.

Ecco le parole colle quali dovrebbe esser dal legislatore enunciato: *Quando si tratta d'infamanti oltraggi, anche la condizione dell'offeso concorrerà colle altre circostanze negli universali canoni comprese, per determinare il grado del delitto e il corrispondente grado di pena. Seguendo le ricevute idee, ed applicandole a quest' oggetto, le condizioni tra' privati saran ridotte a tre. La prima sarà quella dei nobili; la seconda quella de' cittadini che sono tra la nobiltà e la plebe; e la terza sarà quella de' plebei. Per questi delitti, a differenza degli altri, si stabiliranno otto gradi di pena. Tutte le altre circostanze uguali, l'oltraggio, che*

recato al plebeo, sarebbe punito colla pena stabilita per l'infimo grado di colpa, recato al cittadino della media condizione, sarà punito colla pena stabilita pel medio grado di colpa; e recato al nobile, sarà punito colla pena fissata pel massimo grado di colpa. L'istessa proporzione si serberà da' giudici negli altri gradi. I due gradi di pena aggiunti a' sei che han luogo in tutti i delitti, saran destinati per determinare la differenza della pena cagionata dalla condizione dell'offesa negli oltraggi relativi agli ultimi due gradi di dolo.

Il lettore che avrà presenti le mie idee enunciate nel capo XXXVIII e XXXIX di questo libro, non ha bisogno di alcuna illustrazione, per vedere l'applicazione di questo canone. Io non l'ho inserito insieme cogli altri citati canoni, perchè questo non può, come quelli, aver luogo per tutti i delitti, per tutti i popoli, per tutti i governi e per tutti i tempi. Questo non riguarda che i delitti in questa classe compresi; non è opportuno chè pe' popoli, presso i quali la legge di opinione, della quale si è parlato, è in vigore, e pei governi che ammettono la proposta divisione di condizioni. Questo canone finalmente non deve aver più luogo nel codice criminale, subito che i progressi della coltura e della ragione avranno sradicato il pregiudizio assurdo che lo rende oggi necessario.

Esposto il particolar canone che determinar dovrebbe i gradi di ciaschedun delitto in questa classe compreso, io venir dovrei alla distinzione di questi delitti. Io dovrei cominciare

da' più gravi insulti, passare quindi a' meno gravi, e terminare questa enumerazione co' più leggieri. Ma come riuscirvi? Non vi saranno forse due soli popoli che abbiano comuni idee così sulla natura, come sul relativo valore delle varie specie d'insulti. Quello che sarà insulto in un paese, non lo sarà forse in un altro; quello che sarà il massimo degli oltraggi presso un popolo, sarà il minore degli oltraggi presso di un altro; quello che sarà il più grave in Londra, sarà il più leggiero in Parigi; e quello che sarà il più grave a Parigi, sarà il più leggiero in Londra. Non potendo noi dunque nè determinare, nè classificare questi delitti secondo il relativo valore dipendente dalla loro *qualità*, noi dobbiam lasciare alla particolar cura di ciaschedun legislatore quest'operazione, che dev'esser diretta dalla particolar maniera di pensare, e dalle ricevute opinioni di ciaschedun popolo. Egli determinerà con questa regola le azioni che debbono dalle leggi vietarsi come oltraggiose, e ne fisserà il relativo valore. Riguardo poi alle pene da fissarsi pe' varii *gradi* di ciascheduna di queste azioni, egli adotterà il proposto canone, se il motivo che l'ha suggerito, avrà luogo presso il suo popolo; o si rimetterà a' generali canoni da noi stabiliti, se questo motivo non esiste.

Ecco tutto quello che, attesa l'universalità dell'argomento di quest'opera, poteva da me dirsi su questa classe di delitti. Io passo all'altra, che non per altro motivo ho da questa distinta, se non perchè i delitti che comprende, non son sottoposti all'istessa eccezione.

CAPO LIII.

Nona Classe

De' delitti contro l' onore del cittadino.

Colui che avrà letto con attenzione i precedenti capi, vedrà che i delitti che in questa classe si comprendono, non possono essere se non quelli che ledono la *riputazione* del cittadino. Seguendo l' ordine e 'l metodo che ci siam proposti di osservare in questa ripartizione de' delitti, noi abbiamo inserite nelle rispettive classi le violazioni di que' patti che, secondo il nostro piano, non potrebbero essere in questa comprese. La moltiplicità delle idee che si contengono in quella dell' onore, esigeva questa dichiarazione, senza della quale il numero de' delitti de' quali si parlerà in questo capo, avrebbe potuto comparire difettoso e mancante. Ristretto dunque il nostro presente esame a' soli attentati contro la riputazione del cittadino, osserviamone l' importanza e la qualità. Tra' varii bisogni che la società ha aggiunti a quelli della natura, il favorevol suffragio di coloro che ci avvicinano e ci circondano, è sicuramente uno de' più forti, e forse de' più molesti. L' uomo solitario ed isolato non poteva avere che il germe appena di una passione che non poteva in lui svilupparsi senza il contatto de' suoi simili. Quando divenne sposo, padre e padrone, egli cominciò a sentire il primo bisogno di quella stima

che gli somministrava, o che gli rendeva almeno più dolci i combinati piaceri dell' amore, dell' ubbidienza e del rispetto. Formata la città, divenuto cittadino, le spinte di questo bisogno crebbero coll' accrescimento delle cause che ne rendevano più prezioso l' oggetto. La sola coscienza del proprio merito non gli somministrava alcuno di que' piaceri de' quali pur troppo si acquista l' appetito nella società. Il suo cuore agitato dalle sociali passioni non poteva più gustare le delizie di un sentimento troppo tranquillo per lui. Senza la stima degli altri, la stima di se medesimo gli parve troppo sterile per compensare i sacrifizi della virtù. Tutt' i suoi sforzi furono dunque diretti a determinare in suo favore l' opinione degli altri uomini, ed il meritarla gli parve troppo piccola cosa in confronto dell' ottenerla. L' apparenza della virtù fu preferita alla virtù istessa, e l' esistenza morale dell' uomo dipese interamente dall' opinione degli altri uomini.

Ecco il prezzo che gli uomini civili danno a ciò che volgarmente chiamasi *stima* e *riputazione*, ed ecco la misura del male che loro si reca col privarneli. I mezzi co' quali un uomo può recare ad un altro questo male, son molti; ma non ve ne sono che due che possano essere sotto la vigilanza delle leggi e sottoposti alla loro sanzione; i *libelli famosi* e le *pubbliche detrazioni*. Il governo non deve sicuramente istituire un' inquisizione segreta per garantire l' onore de' cittadini. Il rimedio sarebbe in questo caso più funesto del male. La legge deve contentarsi di punire gli attentati

manifesti contro questo onore, e lasciare alla morale ed alla religione l'evitar quelli che non potrebbe sottoporre alla sua ispezione, senza indebolire o distruggere la civil libertà.

Per quel che riguarda i libelli famosi e le pubbliche detrazioni, noi troviamo questo delitto punito dalle leggi di tutti quei popoli, presso i quali la licenza non è stata confusa colla libertà. Fin dal tempo delle decemvirali Tavole una pena dolorosa ed infamante fu stabilita per questo delitto (1). Gli editti del pretore (2), la legge Cornelia e i senatusconsulti che l'ampliarono e l'estesero (3), i responsi de' giureconsulti (4) e le costituzioni de' principi (5) ci fan vedere che la legislazione non si tacque mai in Roma contro questo delitto.

(1) *Si. qui. pipulo. occentasit. carmen. ve. condisit. quod. infamiam. faxit. flagitium. ve. alteri. fuste. ferito.* Questa disposizione delle leggi delle XII. Tavole ci è stata trasmessa da Cicerone nel lib. IV. *de Repub.* presso Nonio, e dal giureconsulto Paolo nel lib. V. *Receptarum sententiarum.* tit. 4. § 6. Si avverta che *occentare pipulo* nell'antico linguaggio valeva l'istesso che *publice convicium facere. Occentassint antiqui*, dice Festo, *dicebant quod nunc convicium fecerint dicimus.* La disposizione di questa legge non riguardando che gli attentati manifesti contro l'onore del cittadino, si adatta a' nostri principii.

(2) V. L. *item.* 15. § 21. et 23. D. *de injuriis.*

(3) V. L. 5. § 6. et 7. et L. 6. D. *de injuriis*, et Paul. *Receptar. Sententiar.* lib. V. tit. 4.

(4) Veggasi nel Digesto l'intero titolo *de injuriis.*

(5) Veggansi le Costituzioni de' principi nel Codice Teodosiano nel titolo *de famosis libellis*, e la legge unica

In Atene vi era un' accusa propria per questo delitto (1). Il detrattore veniva chiamato in giudizio, e se non poteva provare la verità di ciò che aveva scritto o detto contro l' altrui onore, veniva condannato alla pena dalla legge fissata (2). Per ovviare all' abuso che si era introdotto nel teatro, di screditar le persone ch' erano in odio al poeta, designandole, senza per altro nominarle, sotto il carattere di alcuno degl' interlocutori, all' antica commedia si sostituì la nuova, dalla quale questa licenza fu interamente proscritta. Noi sappiamo che Menandro si fece tanto ammirare nell' una, quanto Aristofane si era fatto temere nell' altra.

Finalmente, se noi rivolgiamo i nostri sguardi verso la legislazione di un popolo ove la libertà dello scrivere è stata più che in ogni altra parte favorita, noi troveremo i libelli famosi esclusi dalla tolleranza della legge, e puniti in ragione della malvagità che manifestano.

del Codice in quest' istesso titolo. Noi siamo per altro molto lontani dall' approvare la pena capitale minacciata per tal delitto in questa legge.

(1) Κατηγορίας διδωσιν ὁ νόμος γράψασθαι τουτοῦ, ὁς αν βλάσφημῇ τίνα, οὐκ ἐχων ἀποδειξαι, περι ὧν λέγει σάφες οὐδεν. *Accusationem lex tribuit contra eum qui aliquod probrum alicui objecerit, quod aperte demonstrare nequeat.* Ex Dione Chrysostomo *Orat. XV.*

(2) Τὸν λέγοντα κακῶς, ἐαν μή ἀποφαινῇ ὡς ἐστιν ἀλήθε τά ἐυρημένα, ζήμιουσθαι. *Qui de alio detraxerit, ni probarit verum esse, quod objecit, probrum, mulctator.* Lex Solonis e Lysiæ *Orat. I. in Theomnestum.*

In Inghilterra l' autore del libello infamante è punito, ancorchè il suo scritto non sia calunnioso. La verità de' suoi detti non lo libera, come in Atene, dal rigor della legge: egli non ha questo mezzo per garantirsi dalla pena. La legge vede ne' suoi scritti un' accusa *illegale* destinata a turbare la tranquillità del cittadino, e non già a privare la società di un malvagio con una giudiziaria accusa. Ecco la ragione per la quale il libello, ancorchè non sia calunnioso, vien punito dalla legge. Questa ragione non basta per altro a distogliermi dal preferire la disposizione dell' attica legislazione. Io stabilirei l' infamia, e la perdita perpetua della personale libertà, per pena del libello o della calunniosa detrazione; io stabilirei che qualunque cittadino potesse avere il dritto di chiamarne in giudizio l' autore, per obbligarlo a dimostrare la verità de' suoi detti; e vorrei che non potendo provare ciò che ha asserito, fosse condannato a subire la proposta pena: ma non stabilirei pena alcuna, quando la maldicenza fosse unita alla verità. Il legislatore non deve temere alcun male da questa censura privata, che, molto lontano dal nuocere, potrebbe anzi favorire i costumi col somministrare un freno di più al vizio, ed uno spavento di più al vizioso. La legge non potendo minacciar le sue pene che contro i delitti, non deve rinunziare a' soccorsi che una forza straniera può somministrarle contro il vizio che non è sottoposto alle sue sanzioni. Essa deve contentarsi di prevenirne col proposto metodo l' abuso, e di punire il calunnioso detrattore. La proposta

pena dovrebbe essere adoprata per questo delitto, ma nel massimo grado di dolo. Essa dovrebbe esser proporzionatamente raddolcita negli altri gradi; ed il legislatore vedrebbe in questo modo la sua sanzione da se medesima proporzionarsi a' diversi gradi di malignità o di colpa, de' quali questo delitto è suscettibile.

CAPO LIV.

Decima Classe

De' delitti contro la proprietà del cittadino.

Non vi è classe di delitti, nella quale le leggi de' diversi popoli e de' diversi tempi siano così varie, così incostanti, così diverse tra loro, come lo sono in quella che ha per oggetto gli attentati contro la proprietà. Scorrendo l'istoria e le leggi degli antichi popoli, noi troviamo la scaltra sagacità del ladro tollerata dalla legge nell'Egitto (1), ed applaudita in Sparta (2); noi troviamo da principio in Atene punito qualunque furto colla morte (3); noi troviamo quindi corretta quest' antica severità,

(1) *Satius Lator legis esse duxit (quum impossibile esset furta prohiberi) potius alicujus portionis, quam totius rei amissae, homines jacturam pati.* Diod. Sicul. *Rer. Antiq.* lib. II. cap. 3.

(2) Plut. *in vita Lycurg.*

(3) Questa legge di Dracone fu antiquata, e modificata quindi da Solone. Ved. Plutarc. *in Solone*, ed Aul. Gell. lib. XI. cap. 18.

e riserbata soltanto per alcuni casi che pareva che meno l' esigessero. La legge di Solone condannava alla restituzione del doppio il ladro, quando il padrone ricuperata aveva la cosa rubata, ed alla prestazione del decuplo, quando non si fosse restituita. Una pena afflittiva di corpo di piccola durata si univa a questa pecuniaria sanzione, allorchè gli Eliasti la prescrivevano (1).

Quando il valore del furto eccedeva una data somma, la sanzione era molto più rigorosa (2).

(1) Οτι ἐαν τὶς ἀπὸλεσῃ, ἐαν μὲν αὔτο λάβῃ, τῆν διπλὰσιαν κατὰδικαζεῖν, ἐαν δέ μὴ, τῆν δεκὰπλασίαν πρὸς τοῖς ἐπαιτιοὶς; δὲδεσθᾶι δ' ἐν τῇ πόδοκακῇ τόν πόδα πένθ' ἥμερας και νύκτας ἴσας, ἐαν πρὸστιμήση ἡ Ηλιαια. *Si furtum factum sit, et quod furto perierat receperit Dominus, duplione luito furtum, qui fecit, et quorum ope consilioque fecit; decuplione vindicator, ni Dominus rem furtivam receperit: in nervo quoque habetor dies ipsos quinque, totidemque noctes, si Heliasthae pronunciarint.* Solonis Lex ex Aul. Gell. lib. x. cap. 18.

(2) Ει μὲν τίς μεθ' ἡμέραν πεντήκοντα δρὰχμας κλεπτοι, ἀπαγῶγην πρὸς τοῦς ἐνδεκα ἐιναι ἐι δέ τις νύκτωρ ὀτιȣν κλέπτοι, τούτον ἐξεινᾶι κὰι ἀποκτὸινᾶι, κὰι τρόσαι δικωντα, κὰι ἀπαγαγεῖν τοῖς ἐνδεκα, ἐι βȣλοιτο; τῷ δ' ἀλοντι, ὠν ἀιὰπαγῶγαι ἐισιν, οὐκ' ἐγγυή τας κατὰϛησάντι ἐκτισιν ἐιναι τῶν κλεμματῶν, ἀλλα θὰνατον τῆν ζημιαν. *Si quis interdiu furtum, cujus aestimatio sit supra quinquaginta drachmas, faxit, ad Undecemviros rapitor; si nocte furtum faxit, si eum aliquis occisit, jure caesus esto, aut vulneravit fugentem, sine fraude esto, aut rapitor ad Undecimviros; manifestum hujusmodi furtum qui faxit, etiam si vades dederit, non noxae factae sarcitione, sed morte luito.* Demost. *in Timocratea.*

I *saccularii manifesti* erano puniti colla morte (1); i *manifesti* ladri delle vettovaglie eran puniti coll' istessa pena (2); il menomo furto commesso nel *Liceo*, nell' *Accademia*, ne' *Ginnasii*, ne' *bagni*, ne' *porti*, o nel *Cinosargo*, si espiava colla perdita della vita (3). La rapina al contrario, o sia il furto unito alla violenza, veniva punito colla semplice prestazione del doppio al proprietario, e del doppio all' erario pubblico (4).

La romana legislazione, sebbene più moderata, non ci offre minori assurdi. Le disposizioni delle decemvirali Tavole, relative a quest' oggetto, non ci sono state involate dal tempo.

(1) Εἂν τίς φανερος γενέται βαλάντιοτομιῶν, τουτῷ θάνατον εἶναι τῆν ζήμιαν. *Manifesti saccularii morte luunto*. Xenoph. Απομνημον a.

(2) Εἂν τίς φάνερος γενέται τοιχωρυχῶν, τουτῷ θάνατον εἶναι τῆν ζήμιαν. *Victicularii manifesti morte luunto*. Idem *ibid.*

(3) Κἀι ἐι τίς γ' ἐκ Λύκειου, ἢ ἐκ Ακαδημίας, ἢ ἐκ Κυνοσάργη, ἱματιον, ἢ ληκύθιον, ἢ ἄλλό τι φαυλοτατον, ἢ τῶν σκευῶν τι τῶν ἐκ τῶν γυμνασιῶν ὑφειλετο, ἐκ τῶν βαλανειῶν ἢ ἐκ τῶ λιμηνῶν, ὑπερ δέκα δράχμας, καὶ τοῦτοις θάνατον ἐιναι τῆν ζήμιαν. *Si quis item e Lyceo, aut Academia, aut Cynosarge, vestem, aut lagunculam, aut quidquam aliud minimi pretii, aut supellectilem e gymnasiis, aut portubus surripuerit supra decem drachmas; huic quoque mors poena esto.* Demosth. *ibid.*

(4) Τον βία ὅτιον ἀφελόντα διπλοῦν ἐκτινεῖν τῷ ἰδωτῇ, καὶ τόνσον τῶ δήμοσιῶ πρόστιμαν. *Qui per vim aliquid abstulerit, in duplum tenetor ei, a quo per vim abstulerit, in duplum quoque aerario publico tenetor.* Demosthenes *in Midiana.*

Il ladro notturno poteva essere impunemente ucciso (1); poteva esserlo ugualmente il ladro di giorno, quando attaccava il proprietario colle armi, e questi chiedeva soccorso prima di ucciderlo (2). Il furto *semplice*, ma non *manifesto*, era punito colla prestazione del doppio (3); il furto *semplice*, ma *manifesto*, era punito colla fustigazione e colla schiavitù nel cittadino, e colla flagellazione e colla morte nello schiavo (4). Si considerava e si puniva

(1) *Sei. nox. furtum. faxit. si. im. aliquis. occisit. jure. caesus. estod.* Macrob. *Saturn.* lib. I. cap. 4.

(2) *Si. se. telo. defensit. quiritato. endo. que. plorato. post. deinde. si. caesi. escint. se. fraude. estod.* Questo frammento ci è stato tramandato dal giureconsulto Caio nel lib. VII. *ad Edictum Provinciale*, citato nella L. 4. § 1. D. *ad L. Aquil.* Cicerone ne fa menzione nell' orazione *pro Milone.*

(3) *Si. adorat. furto. quod. nec. manifestum. escit. duplione. decidito.* Vedi Festo nelle voci *Nec* et *Adorare.* Egli, additandoci questa legge, dà alla voce *adorare* il medesimo senso che al verbo *agere.* È capricciosa la distinzione che noi troviamo, così nelle attiche leggi come nelle romane, tra 'l furto manifesto e non manifesto. Secondo l' idea che ce ne dà il giureconsulto Paolo (*Receptarum sententiarum* lib. II. tit. 21. § 2.) si chiamava furto *manifesto* quando il ladro era preso sul fatto, e *non manifesto* quando non era preso sul fatto, ma non poteva negare di aver commesso il delittto.

(4) *Si. luci. furtum. faxit. si. im. aliquis. endo. ipso. capsit. verberator. illi. que. cui. furtum. factum. escit. addicitor. servus. virgis. caesus. saxo. dejicitor.* Questa legge ci è stata trasmessa da Aulo Gelio lib. II. cap. ult. Questo testo ci conferma nell' idea che si è data del furto manifesto e non manifesto. Le parole *si. im. aliquis. endo. ipso. capsit.* ci indicano il ladro preso sul fatto: *si eum aliquis in ipso* (idest furto) *deprehenderit.*

come *manifesto* il furto, non solo quando il ladro era preso sul fatto, ma anche quando colla prescritta solennità la cosa rubata si ritrovava nella sua casa (1).

(1) *Sei. furtum. lance. licio. que. conceptum. escit. uti. manifestum. vindicator.* Ex Aulo Gellio lib. XI. cap. ult. Questo testo mi richiama alle idee da me sviluppate nel capo XXXV. di questo libro, dove a pag. 81. si è detto che gli atti legittimi non erano altro che i simboli di quello che si era realmente praticato dagli uomini nello stato della primitiva barbarie, quando l'*jus majorum gentium*, o sia il diritto della violenza privata, era ancora nel suo vigore. Questa formalità, che si richiedeva per legittimamente sorprendere la cosa rubata nella casa del ladro, indicata dalle parole *lance. licio. que. conceptum*, non era altro che il simbolo di quello che si praticava in quell' antico stato della società, quando la tutela delle cose e de' diritti era affidata alle forze individue, quando colui ch' era rubato, bisognava che andasse egli medesimo in cerca del ladro per ricuperar la sua roba e vendicare il torto. Egli entrava nella casa di colui, sul quale cadeva il sospetto, col corpo denudato, per non lasciare il dubbio che avesse su di se ciò che diceva di essergli stato preso, cinto soltanto su' lombi da una picciola rete, e munito di un piatto, che poneva innanzi a' suoi occhi per riguardo delle donne che si ritrovavano nell' interno della casa. *Lance*, dice Festo, *et licio, dicebatur apud Antiquos, quia qui furtum ibat quaerere in domo aliena, licio cinctus intrabat, lancemque ante oculos tenebat propter matrum familias aut virginum praesentiam.* Quest' uso, introdotto dal bisogno, divenne quindi collo sviluppo della società un atto legittimo, una solennità legale. Platone rapporta un simile uso presso i Greci de' tempi eroici (lib. XII. *de Legib.*). Io prego il lettore di perdonare questa piccola digressione, alla quale mi ha condotto la rimembranza delle idee che mi son costate il maggiore sforzo per isvilupparle.

Questa infinita distanza tra la pena del furto manifesto, e quella del furto non manifesto; questa differenza assurda messa in un istesso delitto, accompagnato dalle istesse circostanze, cagionato dalla medesima causa, e seguíto dall' effetto medesimo, basta per indicarci il merito di queste leggi che noi abbiam per altro un potente motivo da venerare, perchè meno assurde, meno feroci, e molto più degnamente enunziate e concepite delle nostre.

La posteriore legislazione di Roma non ci offre che alcune imperfette modificazioni di queste leggi, ed un considerabile numero di distinzioni più degne di un casista che di un legislatore. La distinzione tra il furto manifesto e non manifesto fu conservata; ma la differenza della pena fu ridotta alla prestazione del quadruplo nell' uno, e del doppio nell' altro (1).

Il tempo (2), il luogo (3), il modo (4), le circostanze nelle quali si commetteva il

(1) Gell. lib. II. cap. ult., et *Instit.* lib. IV. tit. I. § 5. et tit. 2. § 1.

(2) L. I. D. *de furib. baln.* L. 3. § ult. D. *de offic. praef. vigil.* L. 6. pr. D. *ad leg. Jul. pecul.* L. I. D. *de effract. et expil.* L. 2. D. eod.

(3) L. I. D. *de furib. baln.* L. 2. D. eod. L. I. D. *de abig.* L. ult. D. eod. L. 16. § *locus*, et § ult. D. *de poen.*

(4) L. I. § ult. D. *de effract. et expil.*, L. ult. D. eod. L. *pen.* D. *ad Leg. de vi publ.*, L. 28. § *famosos* D. *de poen.*, L. 7. D. *de extr. crim.*, L. 3. D. *ad. Leg. Cornel. de Sicar.* L. 13. D. eod. L. 4. et seq. Cod. *de malef. et mathem.*

furto (1), la qualità della persona che lo commetteva (2), il numero delle volte che si era commesso (3), la quantità, il valore (4) e la natura delle cose che si rubavano (5), richiamarono un prodigioso numero di disposizioni e di leggi, la maggior parte delle quali eran prive di sanzione, giacchè nella maggior parte de' casi era questa ciecamente affidata all' arbitrio del giudice (6). La legge di Giustiniano che proibiva di estendere la pena del furto commesso senza armi e senza violenza, alla mutilazione o alla morte (7), ci fa sospettare che l' arbitrario decreto del giudice intimar potesse, prima di questo tempo, e l' una e l' altra pena.

Qualunque per altro sia l' imperfezione dell' antica legislazione su quest' oggetto, noi abbiamo sempre di che arrossire, se la paragoniamo colla moderna. Quella parte de' codici

(1) L. 1. § 1. D. *deposit.* L. *de eo* 18. D. eod. L. 1. D. *de incend. ruin. naufr.* L. 3. et 4. D. eod. L. 3. § 3. D. *ad Leg. Jul. de vi publ.* L. 1. § 1. et ult. D. *ad Leg. Jul. de vi privat.*

(2) L. 3. D. *de furib. baln.*

(3) Arg. L. *eum qui* 14. § *idem dicunt.* D. *de furt.* L. ult. § *qui saepius.* D. *de abig.* L. 8. § 1. Cod. *ad Leg. Jul. de vi publ.* L. 28. § *grassatores.* D. *de poen.*

(4) L. 4. D. *incend. ruin. naufr.* L. 5. et 6. Cod. *de nauf.* L. *aut facta* 16. § *quantitas.* D. *poen.* L. 1. § *sed et qui porcam.* D. *de abig.*

(5) L. 1. 4. 5. et 9. D. *ad Leg. Jul. pecul.* L. 1. D. *de abig.* L. ult. D. *eod.*

(6) L. ult. D. *de priv. del.* L. *interdum* 56. § 1. D. *de furt.* L. ult. D. eod.

(7) Vedi la Novella 134. cap. ult.

criminali dell'Europa che ha per oggetto i delitti contro la proprietà, è superiore a qualunque invettiva che si possa contro di essa profferire. Pare che i nostri legislatori si siano impegnati a compensare la poca sicurezza che offrono alla proprietà le civili leggi, coll'eccessivo rigore delle leggi criminali; pare ch' essi abbiano emulata la ferocia di Dracone; pare che abbiano dimenticati o ignorati tutt' i principii di giustizia e di umanità.

La pena del furto domestico che le romane leggi vollero che fosse più mite di quella di qualunque altro furto (1), è presso la più gran parte de' moderni popoli la morte; la pena del furto, accompagnato da *scassazione*, è la morte; la pena del furto violento commesso nelle pubbliche strade è la morte; la pena del furto sacrilego è la morte; la pena del furto commesso nell'incendii o ne' naufragii è la morte; la pena del furto semplice, per colui ch' è stato per la terza volta convinto di questo delitto, è la morte; la pena dell' *abigeato* (2) è la morte. Ne' paesi ove le leggi della caccia sono ancora in vigore, la pena di colui che uccide o ruba una fiera ch' è nell'altrui foresta, è la morte. Francesi, Spagnuoli, Germani, Italiani, sono queste le leggi che garantiscono la vostra proprietà (3)! La

(1) L. *perspiciendum* § *furta* D. *de poenis*. L. 17. et 36. § 1. L. 52. et 89. D. *de furt*. L. 4. Cod. *de patria potestate*.

(2) Furto de' bestiami.

(3) Pe' Francesi vedi Baro Instit. *de furib*. Domat

dolce ma potente influenza delle scienze e de' costumi non ha ancora sradicati quest' ignominiosi avanzi della vostra antica ferocia. Essa fa sovente tacere queste leggi, ma non le ha abolite. La mano spergiura del magistrato deve cercare nel delitto l'unico rimedio contro la tirannia dell' oracolo che dovrebbe dirigerla. La verità dev' essere occulta e tradita ne' giudizi, perchè la giustizia è violata nelle leggi. L' impunità dev' essere favorita, perchè la pena è troppo feroce. Le leggi debbono perdere il loro impero, perchè vogliono conservarlo da tiranne. E voi, cittadini liberi della superba Albione, voi, che avete insanguinato il vostro trono, uccisi e proscritti i vostri Re, per riacquistare la vostra libertà, voi rispettate ancora le leggi de' vostri tiranni, voi prestate ancora un vile omaggio alle reliquie della vostra servitù? Voi, che avete innalzata la dignità del cittadino, per metterlo al livello della sovranità della quale è a parte, conservate ancora la legge che condanna alla morte quest' individuo istesso della sovranità, perchè ha

Supplimento al Dritto pubblico lib: III. tit. 8, ed il Codice della Caccia di questa nazione. Per gli Spagnuoli vedi Diarius *pr. Crim.* cap. 84. n. 2. Pe' Germani vedi Antonio Mattei *in Com. ad lib. Dig. XLVII.* tit. I. *de furtis.* Vedi anche la pena di morte stabilita dall' imperator Federico pel furto di cinque soldi *in Constitut. de pac. ten. et. ej. viol.;* e per quel che riguarda gl' Italiani vedi *Constit. Mediol.* tit. *de poen.* § *si quis fecerit robariam.* Vedi lo Statuto Mantovano Rubric. *de furib. et latronib.* Le gloriose correzioni fatte nel Codice criminale da Pietro Leopoldo d' Austria, han banditi dalla Toscana questi orrori.

uccisa e rubata la lepre destinata a divertir la noia dell'ozioso proprietario (1)? Voi, che avete richiamate nel vostro paese le ricchezze de' due Emisferi, non avete ancora abolita dal vostro codice l'antica legge, che dichiarava come grave il furto del valore di 12 soldi, e che lo puniva colla morte (2)? Voi, che proscrivendo l'antico culto non avete riformato l'abuso delle immunità, avete poi sottratte dal *privilegio clericale* quasi tutte le specie di furti, per togliere anche questo abusivo ma opportuno rimedio contro la perfidia di sanzioni così feroci (3)? Voi, che avete protetta con

(1) Statuto IX. di Giorgio I. cap. 22.

(2) L'antica legge Sassone puniva il furto semplice colla morte, purchè oltrepassasse il valore di 12 soldi; ma il reo poteva riscattarsi dalla pena con una pecuniaria commutazione. Nel nono anno del regno di Arrigo I, questo potere di ricomprare la vita fu tolto, e rimase la pena di morte. Questa legge è ancora in vigore. Vedi il Glossario di Arrigo Spelman a pag. 350. I Giurati, per impedire che il reo di un delitto così leggiero sia condotto al patibolo, proccurano, quando possono, di far costare che il valore del furto sia al di sotto di 12 soldi. Essi commettono uno spergiuro per riparare all' ingiustizia della legge.

(3) Il furto di un cavallo, di una pezza di lana, o di tela in una manifattoria; di un montone, o qualche altro capo di bestiame indicato dalla legge; il furto commesso su qualche fiume navigabile al disopra di 40 scellini; quello commesso in un bastimento naufragato; la sottrazione delle lettere di credito spedite per la posta; il furto di un daino, di una lepre, o di un coniglio nelle circostanze indicate nell' *atto nero*; il furto al di sopra de' 12 soldi in una chiesa,

tante leggi la sicurezza dell' uomo ne' criminali giudizi, mostrate poi tanto poco riguardo per la sua vita, fino a privarnelo in molti casi per un furto di cinque soldi (1)? Qual motivo potrebbe giustificare questi orrori, qual pretesto potrebbe garantirvi da rimproveri de' popoli che voi disprezzate, a chi potreste voi attribuirne la causa? Voi, che siete i vostri sovrani e i vostri legislatori, voi che avete il prezioso dritto di creare e di abolire le vostre leggi, non avete, come noi, quello di lagnarvi dell' altrui oscitanza? Con ragione dunque la filosofia aspetta da voi l'esempio di questa desiderata correzione. Il piano, sul quale potrebbe dirigersi, mi pare che dovrebbe essere il seguente.

Senza confondere, come pur troppo si è fatto da' legislatori e dagl' interpetri, senza confondere, io dico, que' delitti che dovrebbero esser distinti, e senza distinguere quelli

in una casa di abitazione, in una capanna, o in una locanda abitata; ogni furto al di sopra di cinque soldi accompagnato da scassazione, o senza scassazione, ma commesso in un magazzino, in una scuderia, o in una bottega; il furto commesso sulla persona, anche senza la minima violenza, che passa il valore di 12 soldi, sono esclusi dal privilegio clericale. Veggansi lo Statuto I. d' Eduardo VI., lo Statuto XXII. cap. 3. di Carlo II., lo Statuto XIV. cap. 6., e Statuto XXIV. cap. 45. di Giorgio II., lo Statuto XII. cap. 18. di Anna, lo Statuto VII. cap. 50. di Giorgio III., lo Statuto IX. cap. 22. di Giorgio I., e i posteriori Statuti raccolti dal celebre Barr. 375.

(1) Vedi i citati casi nell' antecedente nota.

che dovrebbero essere confusi, io non parlerò in questo capo di que' delitti, i quali quantunque diretti all' usurpazione delle cose sulle quali l' usurpatore non ha alcun dritto, hanno nulla di meno un rapporto più immediato colle altre classi nelle quali si sono ripartiti; nè, parlando di quelli che a questa rapportar si debbono, io mi permetterò tutte quelle distinzioni assurdè e puerili che, in vece di facilitare, han distrutta la giusta proporzione tra' delitti e le pene, ed han resi così disprezzabili agli occhi del savio i venerandi libri delle leggi.

Cominciando da' furti, io non adotterò la distinzione assurda stabilita nell' attica e nella romana legislazione tra il furto *manifesto* e 'l furto *non manifesto*. Io non distinguerò neppure lo *stellionato* dal *furto*, nè gli *abigei* da' *saccularii*, nè i *saccularii* da' *semplici ladri*. Io non distinguerò nemmeno il furto domestico dal furto semplice. La notte o il giorno non farà nel mio piano due furti di qualità diversa; e la distinzione, generalmente adottata, tra il furto tenue ed il furto grande non sarà da me ammessa. Io preferirò, riguardo a quest' oggetto, i consigli del divino Platone a' principii troppo ciecamente ricevuti dagli antichi e da' moderni legislatori. Io porrò, come egli fa, una gran differenza tra il furto violento ed il furto non violento (1), e non

(1) *Pecuniae furtum illiberale quidem est; rapina vero turpissimum* ec. Plat. *de Legib.* Dial. XII.

ne porrò alcuna tra il furto *tenue* ed il furto *grande* (1). Io vedrò ne' primi due furti due delitti di *qualità* diversa, e vedrò negli altri, due delitti dell' istessa *qualità*, ma che possono esser diversi riguardo al *grado;* e questa diversità, riguardo al *grado*, sarà nel mio piano così indipendente dal valor numerario del furto, che il furto tenue potrà divenire un delitto di un *grado* maggiore del furto grande. Illustriamo queste idee, e richiamiamo colui che legge a' generali principii da noi stabiliti.

La *qualità* del delitto, si è detto, dipende dal patto che con esso si viola; ed il *grado*, dalla maggiore o minor malvagità che il delinquente ha mostrata nel violarlo. La differenza dunque della *qualità* di due o più delitti non può dipendere che dalla diversità de' patti che con essi si violano; e la differenza del *grado*, tra due delitti dell'istessa *qualità*, non può dipendere che dalla differenza della malvagità che si è mostrata nel commetterli.

Applichiamo questi principii al presente oggetto, e vediamone le conseguenze. 1. Il ladro preso sul fatto, ed il ladro semplicemente convinto, han potuto violare l' istesso patto, han potuto mostrare un' ugual malvagità nel violarlo (2). La differenza dunque tra il furto *manifesto* ed il furto *non manifesto* è assurda.

(1) *De furto autem, sive magnum quid, seu parvum quis furatus sit, una lex, poenaque similis omnibus sit.* Plat. *de Legib.* Dial. IX. Rispondendo alla difficoltà che gli fa Clinia, egli illustra diffusamente questo principio.

(2) Ho detto che han potuto violare l' istesso patto,

2. Il patto che si viola col furto *non violento*, è quello che ci obbliga a non usurpare l'altrui proprietà. Colui che ha venduto o oppignorato ciò che si apparteneva ad un altro, o ciò che aveva già ad un altro oppignorato o venduto, ed usurpa in questo modo o la proprietà dell'uno, o il danaro dell'altro, viola l'istesso patto che viola colui che prende il giumento, il bue o la capra della greggia altrui; e questi viola l'istesso patto che viola quei che ruba destramente ciò che si ritrova nella tasca altrui. E se tanto il primo, quanto il secondo, come il terzo, han mostrata l'istessa malvagità nel violar questo patto, come può facilmente avvenire; in questo caso essi saran tutti e tre rei di un delitto dell'istessa *qualità* non solo, ma anche dell'istesso *grado*. La distinzione dunque fra lo *stellionato* ed il *furto*, tra gli *abigei* e i *saccularii*, tra i *saccularii* e i *semplici ladri*, è assurda.

3. È fuor di dubbio che il ladro domestico violi l'istesso patto che viola il ladro straniero. Egli può, è vero, dimostrare maggior malvagità per l'abuso della confidenza; ma questo non potrà produrre altro che una differenza

e mostrare l'istessa malvagità; poichè se il ladro preso sul fatto avesse commesso il furto con violenza, e l'altro l'avesse commesso senza violenza, allora la qualità del primo delitto sarebbe diversa da quella del secondo, come si osserverà da qui a poco; ma questa differenza non dipende dall'essere stato preso sul fatto, ma dall'aver violati patti diversi. Quel che si è detto della qualità, si deve anche dire del grado.

nel *grado* e non nella *qualità* del delitto; e questa differenza istessa del grado è accidentale, giacchè l'abuso di confidenza non è inerente al furto domestico; poichè può darsi che si commetta dal servo, che non hà alcun rapporto di più col suo padrone, di quello che ha con lui ogni altro uomo. La servitù, molto lontano dall'essere un titolo di confidenza e di amicizia, è ordinariamente un motivo di diffidenza e di odio. La miseria, alla quale, per la durezza de' padroni, sono per lo più condannati coloro che s'impiegano a questo vil ministero, può anche, secondo lo stabilito canone (1), diminuire il *grado* del delitto. Si appartiene a' giudici il decidere a qual *grado* debba riferirsi il furto commesso, e non è nella natura istessa del furto domestico l'eccesso della malvagità. La differenza dunque tra il furto semplice ed il furto domestico è assurda.

4. Colui che ha rubato nel giorno, e colui che ha rubato nella notte, se nè l'uno nè l'altro ha unita la violenza al furto, han violato l'istesso patto, ed han potuto mostrare l'istessa malvagità nel violarlo. La distinzione dunque tra il furto notturno ed il furto diurno sarà assurda.

5. Se il patto che si viola col furto, è quello che ci obbliga a non usurpare l'altrui proprietà, è chiaro che questo patto è violato così nel furto *tenue*, come nel *grande*. La

(1) Nel capo XXXVIII. di questa seconda parte.

quantità del furto non può dunque cangiare la *qualità* del delitto; e se colui che priva il miserabil colono del bue che forma tutta la sussistenza della sua famiglia, può mostrare una maggior malvagità di colui che ne ruba dieci al ricco ed ozioso proprietario, è anche chiaro che la quantità del furto non potrà neppure determinar costantemente il grado del delitto. La differenza dunque tra il furto tenue ed il furto grande è, come le altre, assurda.

6. Se colui che unisce la violenza al furto viola più patti, e colui che ruba senza violenza non ne viola che un solo; se il primo viola il patto che ci obbliga a rispettare la persona del cittadino, a non turbare la sua tranquillità con minacce e spaventi, a non impugnare contro di lui le armi che nel solo caso di difesa contra un' ingiusta aggressione, e viola contemporaneamente il patto che ci obbliga a non usurpare l' altrui proprietà; e se il secondo non fa che violare quest' ultimo patto; è chiaro che la *qualità* del primo delitto sarà diversa dalla *qualità* del secondo. La distinzione dunque tra il furto *violento* ed il furto *non violento* è con ragione la sola che tra le riferite noi adottiamo nel nostro piano.

Per secondare dunque questo piano, il legislatore non dovrebbe far altro che distinguere due specie di furti, il *violento* ed il *non violento*. Questi dovrebbero esser due delitti, a ciascheduno de' quali egli stabilir dovrebbe i tre gradi di pena proporzionati a' tre gradi di

dolo, giacchè i tre gradi di colpa non possono aver luogo in questa specie di delitti. Questi tre gradi di dolo, secondo i generali principii da noi stabiliti (1), comprenderebbero, così nell'uno come nell'altro delitto, tutte quelle circostanze che indicar potrebbero la maggiore o minor malvagità che il delinquente ha mostrata nel commetterlo, e risparmierebbero al legislatore tutte quelle penose e minute distinzioni che sono più imperfette a misura che sono più numerose. Per quello poi che riguarda la pena, la distanza tra quella del furto violento e quella del furto non violento, ne' rispettivi gradi, dovrebbe esser così grande, come lo è la distanza tra l'uno e l'altro delitto. Le pene pecuniarie dovrebbero essere unite alle pene privative o sospensive della libertà personale, ne' furti violenti; e ne' furti non violenti, le pene privative o sospensive della personale libertà non dovrebbero adoprarsi che nel caso che le pecuniarie non potessero aver luogo. Così l'uno come l'altro delitto, dipendendo dall'avidità del danaro, soggiacer dovrebbe, secondo i nostri principii (2), alla pecuniaria sanzione. Ma secondo i nostri principii istessi questa non potrebbe bastare per punire il violento furto, giacchè chi viola più patti, deve perdere più dritti (3); nè potrebbe aver luogo nella maggior parte de' casi, attesa la miseria che ordinariamente

(1) Capo XXXVIII. di questa seconda parte.
(2) Capo XXXII. di questa seconda parte.
(3) Capo XXV. di questa seconda parte.

accompagna gli uomini che si danno in preda a questo delitto (1). Per adoprar dunque la proposta sanzione, il legislatore dovrebbe stabilire i tre gradi di pena pecuniaria, e di pena privativa o sospensiva della personale libertà pei tre gradi del violento furto, e fissare il proporzionato compenso nel caso che la pena pecuniaria non potesse aver luogo; e nel furto non violento minacciar dovrebbe la sola pecuniaria pena ne' respettivi gradi, ed il proporzionato compenso, nel caso che quella non potesse aver luogo, senza combinare le due pene, come far dovrebbe nel primo delitto. La facilità che vi è di proporzionare la pena alla *qualità* ed al *grado* del delitto, così nelle pene pecuniarie, come in quelle che si comprendono nella classe delle pene privative o sospensive della personale libertà, aumenterebbe i vantaggi della proposta sanzione. Io mi contento di averne indicata la natura, e lascio a ciaschedun legislatore il determinarne la specie secondo le particolari circostanze del suo paese e del suo popolo, che non potrei indicare senza mancare all' universalità del mio argomento, ed a' principii istessi che ho stabiliti sul rapporto del sistema penale co' varii oggetti che compongono lo *stato* delle nazioni (2).

(1) Io prego il lettore di riscontrare il citato capo XXXII., nel quale si è diffusamente illustrato l' uso di questa specie di pene, e dove vedrà i principii, de' quali questo che io qui propongo, non è che una conseguenza.

(2) Vedi i capi XXXV. e XXXVI. di questa seconda parte.

Da' furti io passo a' *danni* senza l'intenzione di rubare recati, che formano l'altro delitto contro la privata proprietà. Questo delitto, meno frequente del furto, non suppone una minor malvagità di animo; anzi ardisco di dire che richiede per lo più una malvagità maggiore. Quello può essere cagionato dalla miseria, ma questo, quando è accompagnato dal dolo, non può esser dettato che dall' odio e dalla vendetta. La differenza che io trovo tra l' uno e l'altro delitto, è che nel primo le pene pecuniarie sono opportune, e nel secondo non lo sono; perchè il primo è cagionato dall' avidità del danaro, ed il secondo non è cagionato dall' istessa passione. L' altra differenza è, che il furto non può esser disgiunto dal dolo, e il danno recato è suscettibile di colpa. In questo delitto, come in tutti quelli che sono suscettibili di colpa, il legislatore deve dunque fissare i sei gradi di pena pei tre gradi di colpa e pei tre gradi di dolo. Con questa operazione egli conseguirà la desiderata proporzione tra la pena ed il delitto accompagnato da quelle circostanze che indicano la maggiore o minore malvagità che il delinquente ha mostrato nel commetterlo. È inutile l' avvertire che, oltre la pena, il delinquente soggiacer dovrebbe alla riparazione del danno; giacchè questa deve aver luogo in tutt' i delitti che sono suscettibili di riparazione, e per tutt' i delinquenti che sono nel caso di renderla.

In quest' analisi de' delitti contro la proprietà io non parlo della *remozione de' termini;* poichè, o dalle circostanze che accompagnano il

delitto, si vede che l'oggetto del delinquente era l'usurpazione di una parte dell'altrui fondo, in questo caso il delitto sarà considerato e punito come semplice furto, in vigore del general principio da noi stabilito (1), che il conato al delitto è punibile quanto il delitto istesso consumato e riuscito, sempre che la volontà del delinquere si manifesti coll'azione dalla legge vietata: se al contrario le circostanze non indicano l'usurpazione, allora sarà considerato e punito come *danno recato*.

L'istesso presso a poco deve dirsi dell'insolvibilità. Se il creditore può mostrare la frode nel suo debitore, allora questi sarà considerato e punito come ladro; ma se la causa dell'insolvibilità è una disgrazia, allora l'azione del creditore sarà un'azione puramente civile; allora non vi sarà più nè delitto nè pena. Punire senza distinzione l'insolvibilità col carcere; confondere la miseria col delitto, e la sciagura colla frode; coprire l'innocenza coll'ignominia della malvagità, ed esporla alle sue seduzioni; togliere all'uomo che la sorte ha privato di tutto, anche la proprietà del suo corpo che quella gli ha lasciato; compensare con un lungo e forse perpetuo supplicio il breve sollievo che egli ha ottenuto in mezzo a' suoi mali; rendere il soccorso che ha sospesa per un istante la sua miseria, la causa di una disgrazia molto più dolorosa; condannare all'inazione ed all'ozio colui che non ha altri mezzi per alimentare la sua famiglia e per

(1) Nel capo XXXVII. di questa seconda parte, dove si è parlato del delitto in generale.

soddisfare il suo creditore, se non quelli che gli somministrerebbe la sua attività; privare la società d'un uomo che non l'ha offesa, e che potrebbe servirla; lasciare al creditore il barbaro dritto di ritenere in questo stato di obbrobrio e di desolazione il suo debitore per quanto tempo gli piaccia, e di soddisfare alla più ingiusta vendetta colle armi istesse della legge; offendere la giustizia; conculcare i dritti più preziosi dell'uomo e del cittadino; moltiplicare i mali che vanno uniti all'indigenza, senza neppure favorire la proprietà; sono questi gl'inconvenienti della carcerazione per debiti stabilita in tutte le nazioni dell'Europa, anche in quelle che si credono le più umane e le più libere. In Inghilterra per due sole ghinee si conduce un debitore nelle carceri; e quel che sembra più strano, si è che in quell'istesso paese ove la personale libertà è vigorosamente difesa con tante leggi dal pericolo d'una carcerazione arbitraria, in quest'istesso paese, allorchè si tratta d'insolvibilità, non vi è neppur bisogno di produrre l'obbligo del debitore per esercitare su di lui questa tirannia, ma un semplice giuramento del creditore o vero, o falso, basta per ottener l'ordine legale che strappa dal seno della sua famiglia un cittadino per condurlo nelle carceri, in maniera che la legge può in questo modo concedere al più spregevole impostore quella fiducia che nega al capo della nazione.

Il silenzio de' costumi su questa legal violenza ci sembrerà altrettanto più strano, se rifletteremo che tutte le nazioni, nella loro

barbarie, hanno sofferta una simile ingiustizia nelle loro leggi, ma che l' han quindi corretta nella loro civiltà. Quando la forza pubblica non ha ancora acquistato il suo vigore, quando la tutela de' privati dritti è ancora affidata alle forze individue, la legge che frenar non potrebbe lo sdegno del creditore, deve esser molto contenta, se ne impedisce gli eccessi. Ecco ciò ch' ella otteneva in questo imperfetto stato di società dalla carcerazione del debitore insolvibile. Perfezionato quindi lo stato civile, aumentata la forza pubblica, e resa inutile per la privata tutela la forza individua, non vi è più bisogno di questo temperamento, opportuno nell' antico stato, ingiusto e pernicioso nel nuovo. Questa verità, comechè ignorata da' moderni, non isfuggì dagli occhi degli antichi legislatori. Noi troviamo una legge di *Boccoris* nell' Egitto, che permetteva al creditore di prender possesso de' beni del debitore per ritrarne il pagamento, ma che proibiva l' esecuzion personale stabilita dall' antica legge sul debitore medesimo (1). La celebre legge di Solone chiamata *Sisachtia* era diretta a correggere l' istesso avanzo dell' antica barbarie. Essa toglieva al creditore l' autorità di obbligare personalmente il debitore al pagamento (2). Diodoro di Sicilia ci fa sapere ch' eran derisi quei legislatori che avendo proibito al creditore d' impossessarsi delle armi o dell' aratro del suo debitore, avevan lasciata

(1) Diod. lib. 1. p. 90.
(2) Plut. *in Solone*, e Diod. ibid.

in vigore la legge che gli permetteva di condurlo nelle carceri (1). Chi crederebbe che in quasi tutta l'Europa esiste ancora una stranezza derisa venti secoli fa? Roma istessa, Roma così feroce ne' primi tempi contro i debitori, corresse ben presto la sua antica severità. Molto lontana dal permettere che il debitore insolvibile fosse privato della politica libertà, essa non volle neppure privarlo della libertà personale. Quando costava la buona fede, la sua persona era in sicuro. Questa non era esposta alla perdita della libertà che in due soli casi, cioè quando nel debito vi era concorso lo stellionato, vale a dire, il dolo e la frode, o quando il debitore medesimo si era solennemente obbligato alla personal coazione, ed in quest' ultimo caso istesso la cessione de' suoi beni faceva succedere al rigor di questa legge la legge di libertà (2).

Noi non troviamo che presso i moderni popoli conservato per sì lungo tempo il religioso rispetto per una legge che, come si è detto, non è opportuna che pe' nascenti popoli, nello stato della loro barbarie.

Queste riflessioni ci richiamano ad un altro errore de' nostri legislatori, che forse non ha poco contribuito alla perpetuità del primo. Si crede che l'interesse del commercio esiga la personale coazione annessa alle *lettere di cambio*. La salutare invenzione della carta circolante ha data al commercio quella celerità che

(1) Diod. ibid.
(2) Vedi nel Digesto il titolo *de crimine stellionat.*

non avrebbe potuto mai ottenere dalla moneta. Dopo questa scoperta, la mercatura è divenuta un gran corpo, tutt' i membri del quale si toccano, e ne dividono reciprocamente gli accidenti. Tutto il corpo soffre, se il giuoco de' piedi è interrotto. Bisogna dunque recare, dicono essi, i più efficaci rimedi contro il ristagno che può farsi in questo piede malato, e questo rimedio non può trovarsi in altro che nella personal coazione.

Ecco il fondamento d'un errore che si risente dell'infanzia della nostra pur troppo vecchia legislazione. Per conoscere tutta la debolezza di questo fondamento, basta riflettere che il negoziante ha un interesse molto maggiore al pronto pagamento del suo debito, di quello che può nascere dalla personal coazione. Un momento di ritardo indebolisce il suo credito che è il sostegno della sua ricchezza: l'insolvibilità lo distrugge interamente. Quale sprone più forte di questo potrebbe mai adoperare la legge? Quando essa punisce il fallito di mala fede, che bisogno ha di ricorrere ad inutili ed ingiuste violenze per atterrire il negoziante onesto, ma infelice? Se questi non ha come pagare, il carcere glie ne somministrerà forse il modo? o non gli toglierà piuttosto que' soccorsi ch'egli ottener potrebbe dalla sua attività? L'impotenza di pagare non è forse il maggiore disastro che possa temere un mercatante onesto? e per colui che non lo è, non vi sono forse le altre pene dalla legge intimate? Se un rimedio ingiusto non si dovrebbe adoperare neppur quando fosse utile,

che dovrà dirsi quando è non solo inutile, ma anche pernicioso? Or la coazione personale, della quale qui si parla, è nel tempo istesso manifestamente ingiusta, manifestamente inutile, manifestamente perniciosa. È manifestamente ingiusta, perchè confonde il delitto colla disgrazia, e priva di un dritto un uomo che non ha violato alcun patto. È inutile, perchè il negoziante che ha come pagare, ha un interesse molto maggiore di questo per adempiere al suo dovere; è inutile pel negoziante disonesto, perchè questi ha pene molto maggiori che debbono spaventarlo; è inutile per colui che non ha come pagare, perchè il carcere non glie ne somministra sicuramente il modo. È finalmente perniciosa, perchè, in cento casi di un momentaneo disordine, il negoziante, fuori delle carceri, potrebbe riparare a' suoi interessi, ma con una esecuzione solenne, come questa, perde interamente il suo credito, e per conseguenza perde la possibilità di pagare: egli va in rovina, e rovina i suoi creditori. È anche perniciosa, perchè somministra l'adito della sicurezza alle usure che, sotto gli auspicii della personal coazione e della via esecutiva annessa alle lettere di cambio, fanno la più gran strage nelle famiglie; giacchè niuno ignora che i tre quarti delle lettere di cambio non sono sottoscritte che da privati cittadini pe' più rovinosi prestiti. È finalmente, in quest'istesso aspetto considerata, perniciosa per lo Stato intero, perchè fomentando le usure, fomenta i vizi di una turba di giovani, i quali senza questo mezzo

sarebbero forse nella preziosa impotenza di proseguire la carriera della corruzione, e sostituisce ad un'industria legittima ed utile un'industria ingiusta, illegale e distruttiva.

Ecco come un solo errore di legislazione produce infiniti mali; ed ecco come le verità le più manifeste, che lacerano di continuo il cuore di colui che scrive sulle leggi, rimangono ignote, o non sono bastantemente forti per destare dal loro profondo letargo coloro che hanno il dritto di farle. Che dovremo noi sperare da quelle che non sono suscettibili dell'istesso grado d'evidenza? Di tal natura sono quelle che siam nell'obbligo d'illustrare nel seguente capo.

CAPO LV.

De' delitti che non si debbono punire.

Dopo un lungo e noioso esame delle azioni contrarie alle leggi che richiamar debbono il loro rigore, è giusto di osservare se ve ne siano delle altre che richiederebbero il loro silenzio, piuttosto che la loro sanzione. Il suicidio è uno degli oggetti di questo esame. Le varie disposizioni delle antiche e delle moderne legislazioni, relative a quest'oggetto, aumentano la nostra incertezza, in vece di dissiparla. Cominciando dagli antichi legislatori, noi troviamo in Atene prescritta la mutilazione della mano del suicida, e la ridicola proibizione di chiuderla nell'istesso tumulo ove era riposto

il rimanente del corpo (1). Noi troviamo anche nel celebre trattato delle Leggi di Platone proposta una pena sepolcrale, ma meno ridicola e meno indistintamente minacciata di quella di Atene (2). Noi troviamo in un' antica città della Francia (3) una singolare istituzione che Valerio Massimo ci ha conservata. Una bevanda velenosa era sempre dalla pubblica amministrazione serbata per uso di coloro che richiedevano ed ottenevano dal Senato il permesso di uccidersi. Un preliminar giudizio di quest' augusta assemblea legittimava quest' atto, tutte le volte che veniva cagionato da motivi giusti e ragionevoli a' suoi occhi. Il timore di perder la felicità della quale si era in possesso,

(1) Εαν τις ἀυτον διαχειρισήται, τὴν χεῖρα τούτο πραξασαν ἀποκοπτειν και χωρις τοῦ σόματος θαπτειν. *Qui sibi manus intulit, ei manus, quae id perpetravit, praeciditor, nec eodem cum corpore tumulo sepelitor.* Aeschines *in Ctesiphontem.*

(2) *Sed quid de illo judicandum, qui proximum atque amicissimum caede perdiderit? qui, dico, seipsum vita, et sorte fatorum, vi scelerata privaverit: non judicio civitatis, nec tristi et inevitabili fortunae casu coactus, neque pudore aliquo extremo compulsus, sed ignavia, et formidolosi animi imbecillitate, injuste sibi mortem consciverit? Quae purgationes et quae sepultura huic lege conveniat, Deus ipse novit: proximi tamen huic genere ab interpretibus legibusque harum rerum haec exquirant, et, quemadmodum ab his statutum fuerit, ita faciant. Sepultura igitur istis solitaria fiat, ubi alius nemo condatur; deinde in his locis sepeliantur quae de duodecim regionis partibus ultima, deserta, innominataque sunt, sic obscuri, ut nec statua, nec inscripto nomine sepulcra notentur.* Plat. *de Legib.* Dial. IX.

(3) Marsiglia.

o il desiderio di porre un termine alle sciagure che accompagnavan la vita, eran motivi ugualmente efficaci per indurre il Senato a concedere la micidial bevanda. Noi troviamo finalmente nel Corpo del romano dritto un titolo nel Digesto ed un altro nel Codice su' beni di coloro che si son dati colle proprie mani la morte; e troviamo in tutte le leggi in questi titoli comprese distinto il caso del suicida delinquente che si uccideva per isfuggir la condanna di un giudizio capitale, da quello nel quale il suicidio era da tutt' altro motivo cagionato. Nel primo caso i beni del suicida erano confiscati, come se il giudizio fosse stato terminato ed eseguito; ma nel secondo la legge non minacciava pena alcuna, nè impiegava le sue importanti sanzioni contro le ceneri o l' innocente posterità dell' infelice che aveva cercato nel riposo della morte quella pace che una vita tormentata dalle sciagure e da' dolori gli aveva negata (1).

Molto lontana la detta legge dal condurre sopra un infame patibolo il cadavere del suicida; molto lontana dal privare la sua posterità de' suoi beni, e dal coprirla dell' ignominia della pena del suo disgraziato parente, essa non vedeva nel suicida altro che la perdita di un

(1) Veggansi le leggi rapportate ne' due citati titoli *de bonis eorum qui mortem sibi consciverunt*. L' espressioni combinate di queste leggi sono le seguenti: *Si aequis impatientia doloris, aut taedio vitae, aut morbo, aut furore, aut pudore, mori maluit, non animadvertatur in eum.*

cittadino che si era volontariamente esiliato dalla patria, per trovare lungi da essa l'ignota e desiderata felicità. Contenta del naturale ostacolo che oppone a questo delitto l'amor della vita; persuasa della sua impotenza contro un uomo che col delitto istesso dimostra di non temer la morte, la legge credè più giusto e più decente di lasciarlo impunito, che esporre le sue sanzioni alla derisione della moltitudine, al manifesto disprezzo del delinquente, e ad una perfida violenza sulla sua innocente posterità.

Queste ragioni, che ispirarono l'indulgenza de' legislatori di Roma riguardo ad un delitto che non può esser cagionato che da un disordine delle facoltà fisiche e morali dell'uomo, non sono state ammesse da' moderni legislatori dell'Europa, malgrado il cieco rispetto ch'essi han mostrato per le romane leggi. In Francia (1), in Inghilterra (2), in molti altri paesi dell'Europa la legge inveisce contro il cadavere del suicida; chiama in giudizio l'essere che ha terminato di vivere e di sentire; instituisce contro di lui un'accusa ed un processo; condanna ad ignominiose esecuzioni il suo corpo; confisca i suoi beni; e punisce in questo modo, non il delinquente che ha violata la

(1) Vedi Domat Supplimento al Dritto pubblico lib. III. tit. 7. artic. 19.

(2) Vedi Blackstone Cod. crim. d'Inghilterra c. XIV. Io son sorpreso nel vedere che quest'umano giureconsulto si sforzi a far l'apologia di questa ingiusta sanzione.

legge, ma il figlio che ha perduto il padre, e la vedova ch'è rimasta priva del suo marito. Io non voglio far l'apologia di un'azione che la religione detesta, e che le leggi non debbono approvare. Io non voglio moltiplicare il numero degli intrepidi discepoli di Zenone e de' fanatici individui della setta Stoica. Io non ignoro ciò che Plutarco (1), Seneca (2), Marco Aurelio (3), l'abate di S. Cirano (4), Mopertuì (5) e molti altri filosofi hanno scritto e pensato in favore di quest'azione; ma son molto lontano dal dichiararmi del loro partito, come sono anche molto lontano dall'impegnarmi a confutarli. Io dirò soltanto che l'uomo è obbligato a fare il maggior bene che può a' suoi simili, e che a niun uomo mancano i mezzi da soddisfare a questo dovere, finchè ha la volontà di farlo. O ricco o povero, o potente o debole, egli può esser sempre il benefattore o l'istruttore degli altri uomini: egli può almeno aver la speranza di divenirlo. Togliersi la vita è l'istesso che privarsi del fondamento di tutt'i mezzi adoperabili per adempiere questo sacro ed universal dovere. Ma qualunque forza possa avere quest'argomento, io non m'impegno a sostenerlo. Io esamino questo oggetto da politico, e non da moralista; e senza approvare il suicidio come lecito, condanno le

(1) Plut. in varii luoghi delle sue opere.
(2) Seneca Epist. 70.
(3) M. Aurelio Ant. lib. v. § 30.
(4) S. Cirano Trattato sul Suicidio, impresso a Parigi nel 1609.
(5) Maupertuy *Essai de Phil. moral.* chap. 5.

leggi che lo puniscono, come inutili e come ingiuste. Io consulto l'esperienza, e questa mi fa vedere i suicidii non essere in alcun paese così frequenti, come lo sono in quelle ove le leggi li puniscono con maggior rigore (1). Io consulto la ragione, e questa mi dice che l'uomo che ha superato il più forte ostacolo, non può esser trattenuto dal più debole; che l'uomo che abborrisce tanto la vita, fino a concepire il disegno di privarsene, non può avere alcun' altra cosa così cara sulla terra, che possa distogliernelo; che un padre tenero per i suoi figli, uno sposo tenero per la sua moglie, non cerca di separarsene, e per colui che non lo è, la confiscazione de' beni lascia di essere un valevol freno; che finalmente l'ignominia che si sparge sul cadavere, non tratterrà la mano del suicida, il quale non può ignorare che questa non priverà la sua memoria di quell'onore che non si appartiene alla legge nè di dare nè di torre, ma all'*opinione*, la quale non ne priva se non colui che ha violate le sue leggi. Io consulto i fondamentali principii della scienza legislativa, e questi mi dicono che se la pena minacciata al suicida è inutile, è anche ingiusta; giacchè quando la pena non è efficace, manca il motivo che ne giustifica l'uso; giacchè una sanzione impotente è una sanzione tirannica, perchè fa un male privato senza ottenerne un

(1) Niuno ignora che la Francia e l'Inghilterra sono i paesi dell'Europa ove i suicidii sono più frequenti, e dove le leggi sono più rigorose contro i suicidii.

ben pubblico. Io consulto finalmente le inalterabili regole della universal giustizia, e queste mi dicono che l'individuo di una società vien liberato da tutt' i doveri che ha con essa, subito che rinuncia a tutt' i vantaggi che da essa gli provenivano; che quando egli se ne proscrive volontariamente, questa non può punirlo che in un solo caso, cioè, quando egli le portasse la guerra, ed allora essa combatte piuttosto un suo inimico, di quello che punisca un delinquente; che, fuori di questo caso, l'esule non essendo più individuo di quella società dalla quale si è disciolto, non è più subordinato alle sue leggi, non può più soggiacere alle loro sanzioni. Il suicida è l'esule, e la morte è l'atto col quale egli rompe il nodo che lo univa alla società, che lo metteva a parte de' suoi vantaggi, lo soggettava alle sue leggi, lo esponeva alle loro pene. Rotto questo nodo, egli non è più nè cittadino, nè suddito; egli non è più nè sotto la protezione delle leggi, nè sotto il loro impero. Ogni atto d'autorità che queste esercitano su di lui, è una violenza, è un abuso della forza, e non un esercizio del potere.

Ecco le ragioni che m' inducono a collocare il suicidio nella classe di que' delitti che non si debbono punire. Io adotterei la distinzione delle romane leggi, e punirei il suicida delinquente che si è data la morte per isfuggire la condanna che aveva meritata, ma lo punirei come delinquente, non come suicida. Io farei eseguire sul suo cadavere, o sulla sua proprietà, quell' istessa pena che subíta avrebbe

se fosse rimasto in vita, e questo nel solo caso che la pena alla quale era stato condannato, fosse stata pecuniaria o infamante, o quando il suicidio fosse stato posteriore alla condanna; poichè se l'avesse preceduta, la legge, che non deve mai permettere che si condanni un uomo che non può difendersi, dovrebbe considerare come naturalmente morto il reo, e per conseguenza estinta l'accusa che si era contro di lui intentata. Il lettore che ha presenti le mie idee sul sistema penale, conoscerà i motivi ed i vantaggi di questa disposizione.

Dal suicidio io passo a' delitti d'*incantesimo*, *magia*, *sortilegio*, *stregoneria*, *divinazione*, *augurio*, *interpretazione di sogni*, *incubismo*, *succubismo* ec.; nomi per sempre memorandi nell'istoria delle sciagure, degli errori e della superstizione de' popoli; nomi che, dopo aver bagnata di sangue l'Europa, avrebbero dovuto sparire da' suoi codici, ma che, ignominiosamente pe' nostri legislatori, vi conservano ancora il loro posto, e non lasciano di fare, dove più e dove meno, qualche strage, malgrado i progressi de' lumi e della coltura, e malgrado la decadenza del fanatismo e della superstizione.

La romana legislazione, che ci ha somministrato un opportuno esempio in favore dell'impunità del suicidio, non ci offre l'istesso spirito di moderazione e di filosofia riguardo a' delitti de' quali qui parliamo.

Che tra le leggi regie, inserite quindi nelle decemvirali Tavole, noi troviamo immolato a

Cerere l'incantatore delle biade altrui (1); che tra l'istesse leggi noi troviamo punito come omicida colui che proferito aveva contro di alcuno il magico incantesimo (2); la superstizione che accompagna sempre l'infanzia de' popoli, e ch'è l'ancella della loro barbarie, previene la nostra sorpresa, e ci richiama alle universali idee del solito corso delle nazioni e de' popoli. Noi non abbiamo a far altro che rivolgerci a' codici della posteriore barbarie, per trovare i costanti effetti dell'istessa causa (3).

Che sotto l'impero di Costantino noi troviamo adoperato il fuoco e le fiere contro gl' infelici che questi errori avevano sedotti (4); la feroce devozione di quest' imperatore, che credè di onorare il vessillo della Croce colla persecuzione e colle stragi, ci fa piangere sulla sorte delle vittime che furono immolate al suo preteso zelo, ma non può destar la meraviglia in coloro che sono avvezzi ad osservare gli effetti funesti del fanatismo, allorchè è combinato colla ferocia e col potere. Noi non ci

(1) *Qui. Fruges. Excantassit. Suspensus. Cereri. Necator.* Plinio nel lib. XXVIII. dell' Istoria Naturale cap. 2, e Seneca nel quarto libro delle Questioni naturali ci han conservata questa legge.

(2) *Qui. Malum. Carmen. Incantassit. Parricida. Estod.* Vid. Plin. *ibid.*

(3) Veggansi il Codice de' Visigoti lib. VI. tit. 2. *de Maleficis, ac consulentibus eos*, il Codice de' Longobardi lib. II. tit. 38. *de Hariolis*, le Costituzioni Sicule lib. III. tit. 42. *de correctione poculum amatorium porrigentium, vel emèntium.* Leg. 3. *Capitula Caroli Magni.* lib. VI. cap. 72.

(4) L. 3. Cod. *de malef. et mathem.*

maravigliamo neppure che l'istessa causa abbia prodotti gl'istessi effetti sotto il governo degl'imbecilli suoi successori (1).

Ma che ne' tempi di Silla (2), di Tiberio (3) e di Claudio (4), che sotto l'impero istesso di un filosofo (5), quando l'ignoranza e la barbarie erano sparite insieme colla libertà, quando l'ateismo era succeduto alla superstizione, quando i varii culti ammessi nell'impero eran tanto dal filosofo che dal magistrato e dal sacerdote considerati come ugualmente utili e come ugualmente falsi, quando la tiara del pontefice e le vesti dell'augure nascondevano un Ateo, e i religiosi riti altro non

(1) Veggansi le due leggi di Costanzio, e le altre due di Valentiniano e Valente, inserite nell'istesso titolo del Codice *de malefic. et mathemat.*

(2) Veggansi i varii delitti compresi nella legge Cornelia *de Sicariis*, *in Pauli receptar. sententiar.* lib. v. tit. 23. § *Magicae artis conscios.*

(3) Tacito ci dice nel libro II. de' suoi Annali, che sotto l'impero di Tiberio si esiliarono tutt'i Maghi e gli Astrologi, e che uno di essi chiamato Pituanio fu precipitato dalla sommità del Campidoglio, e che un altro chiamato Marzio fu punito, secondo l'antico costume, fuori della porta Esquilina.

(4) Si trova nel libro XII. degli stessi Annali di Tacito un sanguinoso editto fatto dall'imperatore Claudio contro gli Astrologi. Queste replicate disposizioni delle romane leggi, contro questi delitti, suggerirono a questo autore la seguente riflessione: *Mathematici, genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, quod in civitate nostra et vetabitur semper, et retinebitur.* Tacit. *Hist.* lib. I.

(5) Alessandro Severo minacciò delle pene a coloro che portassero sospesi al collo alcuni superstiziosi rimedii contro la terzana e la quartana.

erano che il soggetto o l'istrumento de' pubblici divertimenti, o della nazional vanità; che in questi tempi, io dico, si ritrovi il mago confuso col sicario, l'indovino coll'avvelenatore, l'autore dell'incantesimo coll'omicida o col ribelle, la maraviglia deve necessariamente sorprendere l'animo di chi legge, e noi non possiamo spiegare simili fenomeni che con una riflessione, tanto trista quanto vera, cioè che gli effetti dell'ignoranza e della superstizione sono molto più durevoli che non lo è la loro causa istessa.

Quello che avvenne in Roma, è avvenuto ai moderni popoli dell'Europa. Le leggi dettate dall'ignoranza e dalla superstizione esistono, nel mentre che l'ignoranza è stata dissipata, e che la superstizione è stata suppiantata dall'irreligione e dall'ateismo. Se se ne eccettui la Francia (1) e l'Inghilterra (2), presso gli altri popoli le feroci leggi contro questi delitti non sono state abolite; e se non sono così frequentemente eseguite come prima, questo dipende dalla virtù de' magistrati, e non dalla correzione del legislatore. Se il rispetto per l'opinione pubblica le fa tacere nelle grandi città e nelle capitali, nelle provincie, ne' villaggi, ne' tuguri dell'agricoltore e del pastore esse cagionano, nell'oscurità e nel silenzio,

(1) Una legge di Luigi XIV. proibì a' tribunali di Francia di ricevere accuse di sortilegio ec.

(2) Lo Statuto IX. di Giorgio II. cap. 5. ha prescritta la cosa istessa a' tribunali della Gran Brettagna.

molti, occulti sì, ma non meno funesti disordini. Chi crederebbe che in questo secolo, ed in un paese ove la *Riforma* è stata adottata, dove non sono nè inquisitori nè frati, sia stata bruciata, non più che 35 anni fa, una donna come strega (1)? Chi crederebbe che molti paesi dell' Italia abbiano anche più recentemente vedute simili esecuzioni? Io farei torto al mio secolo, se mi sforzassi a dimostrare che simili delitti sono una chimera, che gl' imbecilli sono quelli che vi si danno in preda, e i delinquenti coloro che li puniscono. Io farei torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che per allontanare gli uomini da questi errori, la derisione è molto più efficace della pena, l' istruzione più delle leggi, e lo spedale de' matti più del carcere e de' roghi. Io farei finalmente torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che per garantire un governo dall' ignominia di queste leggi, non basta l' addurre che esse non si eseguono; poichè le leggi debbono esser corrette e abolite dal legislatore e non dal magistrato, dal sovrano che le fa, e non dal giudice che le deve fare religiosamente eseguire.

L' altro delitto che non si deve punire, è l' usura. La legge non dovrebbe punirlo, ma non dovrebbe neppure proteggerlo. I rispettosi riguardi dovuti alla proprietà dovrebbero indurre il legislatore a lasciare al ricco la massima libertà nell' impiego delle sue ricchezze,

(1) Nel Vescovado di Wirtzbourg si fece questa terribile esecuzione in persona di una vecchia convinta di stregoneria nell' anno 1748.

e la coazione personale per la insolvibilità abolita ne preverrebbe gli abusi. Senza di questa, come si è osservato, il giovane libertino non troverebbe chi affidar gli volesse quelle somme che l'avaro gli accorda oggi ad enormi usure sotto gli auspicii di questa personale coazione; e l'avaro che non avrebbe la sicurezza di riavere il suo danaro, l'impiegherebbe a tutt'altro che a questo illecito e pericoloso negoziato. Egli non darebbe il suo danaro se non a colui che avesse beni da ipotecare; e colui che ha beni da ipotecare, non ha bisogno di ricorrere ad una enorme usura. La concorrenza degli oblatori preverrebbe il male, ed il delitto sarebbe impedito dall' interesse istesso del delinquente, senza l'opera della legge e della sua sanzione.

Un motivo ugualmente ragionevole richiamar dovrebbe il silenzio delle leggi sopra un vizio che i codici di molte nazioni vietano come un delitto, ed inutilmente puniscono. Io parlo de' giuochi proibiti. L'inclinazione al giuoco, non altrimenti che le altre inclinazioni tutte, non conduce l'uomo al delitto, se non quando la ragione lascia di dirigerla. Finchè è sotto il suo impero, finchè non ha cagionato il delitto, non è suscettibile del freno della legge. Come azione essa è indifferente, come passione non è punibile. La sanzion penale non deve cadere che sul delitto. Il vizio dev' esser prevenuto dalle leggi, ma non punito.

Quando la passione del giuoco renderà ladro il giuocatore, allora egli sarà punito come ladro, ma non come giuocatore. La legge che

punisce il ratto e l' adulterio, punisce essa l' amore? Tutt' i delitti dipendono dal disordine delle passioni, ma le leggi han dovuto contentarsi di punir gli effetti e di semplicemente diriger le cause. La passion della gloria che ha prodotte tante virtù, ha anche cagionati tanti delitti. L' ignoranza del gran sistema legislativo ha fatto credere a' legislatori di poter ottenere colle leggi penali quello che conseguir dovevano da tutt' altro mezzo.

Essi han voluto sempre andare direttamente al loro oggetto, quando dovevano andarvi per la strada più curva. Essi hanno lesa la libertà dell' uomo, e smarrito il loro scopo. Contenti di aver punito il vizio, essi han trascurato di prevenirlo. L' inopportunità del mezzo ha fatto trionfare il vizio, ed ha prodotto il disprezzo della legge. Ecco ciò che si osserva in una gran parte delle disposizioni de' nostri codici, ed ecco ciò che più evidentemente si trova in quelle che riguardano la proibizione de' giuochi. L'impotenza della sanzion penale contro questo vizio si è manifestata in tutte le nazioni che l' hanno adoperata. Luigi XIII. giunse fino a dichiarare infami, intestabili ed incapaci di ottenere uffizii reali coloro che giuocato avrebbero a' giuochi di azzardo. Il pubblico fu irritato dalla ferocia della pena, e dall' abuso dell' autorità: si chiusero le porte che si tenevano aperte, e si giuocò come prima (1).

(1) L' imbecille Giustiniano credette di poter tutto ottenere dispensando il perditore dal pagamento, e dandogli il dritto di ripetere la somma perduta dal suo

Io conchiudo questo capitolo con una riflessione di Tacito, che mi si offre opportuna a questo argomento: *Nesci o si suasurus fuerim omittere potius praevalida et adulta vitia, quam hoc adsequi, ut palam fieret, quibus flagitiis impares essemus* (1).

CAPO LVI.

Appendice all' antecedente capo.

Un errore di alcune moderne ed antiche legislazioni è l' oggetto di questo capo. Sotto il regno di Luigi IX. in Francia fu solennemente appiccato un porco che aveva ucciso un ragazzo. In una capitale dell' Italia, non ha gran tempo, si vide una simile esecuzione. Il popolo fu spettatore di un giudizio e di un giudice che con tutti gli apparati della giustizia, e col braccio de' suoi ministri fece *mazzolare* alcuni cani che avevan commesso il delitto d' aver seguíto con troppo impeto il loro naturale istinto.

Presso gli antichi legislatori quest' errore fu anche più comune che tra' moderni. Una legge di Dracone condannava alla morte il cavallo,

vincitore, quando l' avesse pagata. Egli dette a quest' azione la durata di cinquant' anni. Vedi la L. 2. e 3. Cod. *de aleat.* Ma egli non si avvide che per porre un ostacolo alla passione del giuoco, egli dava una pericolosa scossa alla buona fede ed all' onestà.

(1) Tacit. *Annal.* lib. III. § 53. in una lettera dell' imperadore Tiberio al Senato circa il lusso.

o altro animale che aveva ucciso, o recato del male ad alcuno (1). Pausania (2) ci fa sapere che questa si estendeva anche alle cose inanimate. Se una statua, un vaso, una colonna, cadendo, uccidevano o ferivano l'uomo che tali cose osservava, o che vi si trovava sotto passando, un processo veniva subito formato; e la statua, la colonna, o il vaso micidiale condannato veniva ad esser messo in pezzi. I capi d'opera di Fidia e di Prassitele erano ugualmente esposti al rigore di questa legge assurda, e le Muse protettrici delle arti più d'una volta piansero insieme col popolo la perdita che si faceva delle loro più belle e più auguste produzioni.

La legge di Dracone non fu abolita da Solone; e Suida ed Eusebio ci dicono che questa si trovava anche stabilita in una gran parte degli antichi popoli (3). Platone, Platone istesso non vide il vizio di questa legge assurda, ed egli ebbe la debolezza di prescrivere un giudizio ed una pena contro il giumento omicida, o l'inanimata cosa che avesse recato l'istesso male (4). Tanto è vero che gli errori di un

(1) V. Guglielmo Bud. nel suo Commentario sulla Lingua Greca.

(2) V. Pausania *in Eliac.*

(3) V. Euseb. lib. v. *de Praepar. Evang.*

(4) *Si jumentum, aut aliud animal, hominem interficiat, nisi publico in certamine id fecerit, interfecti hominis propinqui id judicibus deferant; et agrorum curatores illi, quibus, quotque propinquus ipse mandavit, judicent, et damnatum jumentum extra regionis fines interficiant. Quod si quid inanime, praeter*

secolo rimangono spesso ignoti anche agli uomini più illuminati dell' istesso secolo, nel mentre che il più ignorante della posterità sorride sugli errori de' suoi padri, senza però riflettere a quelli che i suoi contemporanei han loro sostituiti.

Malgrado il rispetto che io ho per gli antichi legislatori, e pel filosofo profondo che ho citato, io trovo puerile ed assurda questa penal sanzione contro il giumento, o l'inanimata cosa. Io trovo ch' essa discredita la legge, profanando le sue sanzioni; ch' eccita il riso in vece del rispetto; che può in cento casi lasciare impunito l' uomo delinquente, per punire l' istrumento ch' egli ha adoperato per delinquere; che può in cento altri casi punir maggiormente la minor negligenza del padrone della statua di Prassitele, che la negligenza maggiore del padrone del vaso del più ignorante degli artefici; che può maggiormente punire l' infimo grado di colpa del padrone di un cavallo, che il massimo grado di colpa del padrone di un cane. Senza romper la statua, o il vaso micidiale; senza condannare alla morte

fulmen, aut aliud telum divinitus missum, anima hominem cadentem ipsum, aut ipsum caedens, privaverit; genere propinquus interfecto proximum in vicinia ad hoc constituat judicem; atque haec et cetera, prout erga mortuum ipsum convenit, pro sui ipsius, et cognationis totius expiatione, perficiat. Quod vero damnatum fuerit, ut de animalibus dictum est, exterminetur. Vid. Plat. *de Legib.* Dial. IX.

il giumento o il bue che ha ucciso l'uomo, perchè non punire la negligenza o il dolo del padrone del vaso, della statua, del giumento, o del bue, in quel grado di *colpa* o di dolo che dalle circostanze, che hanno accompagnato l'evento, viene indicato? La pena verrebbe allora a cadere sul delinquente, e non sull'istrumento del delitto; verrebbe ad esser proporzionata al grado del *delitto;* verrebbe anche ad esser proporzionata alla sua *qualità;* giacchè il vaso o la statua che cadendo poteva al più mutilare un uomo ma non ucciderlo, produrrà, nell'istesso grado di colpa o di dolo, una pena inferiore a quella che cadendo poteva uccidere un uomo.

Il lettore che ha presenti le mie idee, vedrà che col metodo da me stabilito non si richiederebbe neppure una particolar legge per quest'oggetto.

CAPO LVII.

Dell' impunità.

« Che niun delitto rimanga impunito nella « repubblica; che 'l fuggitivo istesso succumba « alla vigilanza delle leggi ed alla loro sanzio- « ne; che la morte, i ferri, i flagelli, l'infa- « mia, l'ignominia, la relegazione o le multe « siano sempre le appendici inevitabili della « violazione delle leggi (1); che 'l malvagio

(1) *Peccatum nullum impunitum sit, neque profugus ullus aut impunis abeat; sed aut morte plectatur,*

« disperi tanto di scampare il loro rigore, « quanto confidar deve il cittadino onesto di « goder della loro protezione (1); che l'impu- « nità si consideri come il fomite del delit- « to (2); l' indulgenza pe' rei, come tante « insidie tramate contro la probità e la civil « sicurezza (3); le grazie mal impiegate, come « tanti torti recati (4); il ritorno degli esuli, « la libertà degli avvinti, il perdono de' con- « dannati, come i manifesti segni della deca- « denza di una repubblica (5) » : ecco ciò che Platone, Cicerone e l' antica filosofia han pensato sull' impunità, prima che alcuni moderni scrittori impiegata avessero la loro eloquenza per dimostrare queste non ignorate verità.

Montesquieu che ha così spesso dette delle

aut vinculis, aut verberibus, aut ignobiliter sedendo standoque in sacris, ad extremitates regionis productus, aut pecuniis, ea qua diximus ratione, poenas luat. Plat. *de Legib.* Dial. IX.

(1) Plato *ibid.*

(2) *Impunitate nihil periculosius est, quae semper ad deteriora prolabitur. Ex libris Apoph. collec. a* Bartholomaeo Magio.

(3) *Impunitae injuriae exemplum omnibus injuriam minatur. Etenim si liceat impune laedere, quis tutus erit ab improborum violentia?* Idem *ibid.*

(4) *Benefacta male locata malefacta arbitror.* Ex Ennio Cic. *de Offic.* lib. II.

(5) *Perditae civitates, desperatis omnibus rebus, hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exules reducantur, res judicatae rescindantur. Quae cum accidunt nemo est, quin intelligat ruere illam rempublicam.* Cicer. VII. *in Verr.*

cose false, per dir delle cose spiritose; Montesquieu che ha voluto trovar tutto ne' suoi principii, ma che vi ha trovato spesso l'errore; Montesquieu, sull' oggetto del perdono e delle grazie, ha favorito il dispotismo senza avvedersene, ed ha mostrata la fallacia de' suoi principii volendoli applicare. Egli dice che nelle monarchie *il principe deve perdonare, e la legge deve condannare:* egli dice *che la clemenza del monarca è necessaria nelle monarchie, dove gli uomini son governati dall' onore, il quale spesso esige ciò che la legge proibisce* (1).

Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, le leggi, in vece d' essere l' ostacolo innalzato dalla forza pubblica contro le violenze private, saranno dunque i lacci tesi dal tiranno contro quella porzione degl' individui della società che non han saputo procurarsi il suo favore; e saranno l' oggetto della derisione e del disprezzo per lo schiavo avveduto che può violarle impunemente sotto gli auspicii di un eunuco o di una favorita. Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, il principale interesse del cittadino non sarà dunque di ubbidire alle leggi, ma di piacere al monarca. Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, il giudice dunque che ha esposta venale la giustizia; il magistrato che si è reso reo di concussione e di estorsione; il generale che ha venduta all' inimico della patria la sicurezza e la gloria della

(1) V. Lib. VI. cap. 21. dello Spirito delle Leggi.

nazione; il ministro che si è servito del suo potere per arricchire la sua famiglia e per opprimere i suoi competitori, basta che conservino una parte delle ricchezze che hanno acquistate, per gittarla opportunamente nelle mani della concubina o del favorito del monarca, quando i loro delitti venissero manifestati, per essere sicuri della loro impunità; nel mentre che tutto il rigore delle leggi verrebbe a piombare sopra l'infelice che non ha saputo violarle tanto, quanto si richiedeva per rendersi ad esse superiore. Se finalmente *la clemenza del monarca è necessaria nella monarchia, dove gli uomini son governati dall' onore, il quale spesso esige ciò che la legge proibisce;* o bisogna dire che nella monarchia sia necessario che il principio che fa agire il cittadino, sia in opposizione colle leggi che debbono dirigerlo, ciò che sarebbe un assurdo; o bisogna dire con maggior verità che il principio che anima la monarchia, sia tutt' altro che l' *onore*. Quando vi è opposizione tra alcune leggi civili ed alcune leggi dell' opinione, il legislatore abolirà le prime, finchè non abbia corrette le seconde. Così nella monarchia, come nelle repubbliche, egli non concederà il perdono a colui che ha violate le une per non disubbidire alle altre, ma toglierà l' opposizione istessa. Questa operazione formar dovrebbe una delle principali sue cure; ma questa operazione sarebbe, secondo il sistema di Montesquieu, perniciosa nella monarchia, giacchè le leggi dell' onore, quelle istesse che sono le più contrarie all' ordine sociale, non potrebbero essere

corrette, senza indebolirsi o distruggersi il principio istesso che, secondo lui, anima il governo.

Ecco come i bei detti e le brillanti espressioni scompariscono agli occhi del lettore che medita e combina il sistema delle cose, nel mentre che impongono un vergognoso rispetto agli spiriti superficiali e mediocri, i quali leggono per noia, e giudicano per consenso.

I principii dunque stabiliti dall' autore dello Spirito delle leggi non debbono formare una valevole eccezione in favore dell' impunità nelle monarchie. Noi diremo che in questo governo, come in tutti gli altri, le leggi debbono esser dolci e moderate, ed il Sovrano inesorabile; noi diremo che se il dritto di far la grazia a' delinquenti non si vuol considerare di sua natura come abusivo, non si può dubitare che nella maggior parte de' casi l' esercizio di questo dritto è un' ingiustizia commessa contro la società; che la cura di conservare e difendere la sicurezza pubblica e la tranquillità privata dev' essere il primo dovere della sovranità; che la clemenza ch' è in opposizione con questo dovere, è una debolezza, un vizio manifesto; che la virtù che si chiama con questo nome, deve manifestarsi nella correzione delle leggi ingiuste e feroci, e non nel privarle del loro rigore; che ogni grazia conceduta ad un delinquente è una derogazione della legge; che se la grazia è equa, la legge è cattiva; e se la legge è buona, la grazia è un attentato contro la legge; che nella prima ipotesi bisogna abolir la legge, e nella seconda rifiutar la

grazia; che questa regola non è suscettibile di eccezione che in due soli casi, 1. quando nella persona del delinquente concorrono i grandi meriti personali, e le grandi speranze che i suoi talenti e le sue virtù offrono alla patria; quando nel suo delitto si manifesti piuttosto l'impeto di una passione, che la depravazione del cuore; quando e i giudici che l'hanno giudicato, ed il popolo ch'è stato testimonio delle sue virtù e de' suoi servigi, reclamino la sua grazia e la momentanea sospensione della legge; quando, in una parola, l'impunità, in vece di offrire un adito al delitto, somministrerebbe un incoraggiamento alla virtù: ecco il primo caso. Il secondo è quello di una popolazione intera delinquente. Quando un gran numero di cittadini vien sedotto da uno spirito torbido ed inquieto; quando una città, un villaggio intero si rende complice di un delitto; quando la pena dalla legge prescritta lascerebbe un vuoto pernicioso o nella popolazione, o nell'agricoltura, o nelle arti, allora la salute della repubblica, che dev' essere la suprema legge dello Stato, può esigere il silenzio dalla particolar legge che destina a ciaschedun complice la sua pena; allora la paterna mano del Padre della Patria può sottoscrivere il decreto del perdono e della pace; allora la spada della giustizia, dopo aver percosso il capo degli autori del delitto e de' principali rei, può esser rimessa nel suo fodero senza recar detrimento alcuno alla pubblica tranquillità. Fuori di questi due casi, io non ne veggo altri che, supposta la perfezione della criminal

legislazione ed il vigore della giustizia pubblica, richieder debbano l'impunità.

La reggia, il trono, il tempio e l'ara offrir non dovrebbero asilo alcuno al cittadino che ha violata la legge; non dovrebbero chiuder le loro porte alla giustizia che va a cercare la sua vittima, e che dovrebbe avere il dritto di strapparla dalle braccia del Re, dal grembo istesso di Giove. La maestà del trono, la sede del Re, il tempio, l'ara, l'immagine del Nume, molto lungi dall'esser vilipese, verrebbero onorate dal trionfo della giustizia e delle leggi (1).

(1) Nel capo xxxv. di questa seconda parte, dove si è paragonato lo sviluppo del sistema penale collo sviluppo della società istessa, si è mostrata l'origine degli asili. Si è detto che nel tempo nel quale si conservava ancora la naturale indipendenza tra gl'individui della barbara società, per porre un freno alla vendetta dell'offeso, per fare che il suo sdegno si raffreddasse in maniera da potersi dar luogo alla transazione, il primo passo che si fece, fu di stabilire gli asili, i quali producevano questo salutare effetto. Il difetto delle leggi e della forza pubblica, l'imperfezione di questo nascente stato della società richiedeva questo rimedio così opportuno in quello stato di cose. Ciò che ci dice Diodoro lib. III. sull'asilo di Samotracia; ciò che ci dice Pausania (*in Atticis et Achaicis*) sull'evento di Filone rifuggito nel tempio di Minerva; ciò che ci dice Giustino (*Histor.* lib. XXVIII. cap. 3.) sull'evento di Laodamia rifuggita nel tempio di Diana; e ciò che c'indicano i tragici Greci, e tra gli altri Euripide nell'Andromaca v. 256., e nell'Ercole furente v. 240., ci prova la verità di questa nuova idea, che noi abbiamo appoggiata su i più luminosi documenti della storia eroica, e non per altro motivo

La remissione della parte offesa non dovrebbe neppure richiamare in qualunque caso l'impunità del delinquente, o la diminuzione della pena. Il dritto di punire è del Sovrano che fa la legge, è del magistrato che l'applica a' particolari casi, e non dell' offeso. L' oggetto della legge, come si è dimostrato, non è la vendetta, ma la correzione e l' esempio. L' offeso può rinunziare alla riparazione del danno, ma non può privare la società di un esempio, ed il Sovrano di un dritto che non si appartiene più al cittadino, da che lo ha depositato nelle sue mani.

Molto meno ammetter si dovrebbe come un ragionevol motivo d' impunità il perdono che si suol promettere ad un complice per la scoperta degli altri. Quando la santità delle leggi non fosse incompatibile con un rimedio che ha il più vile tradimento per mezzo; quando non fosse un indizio di debolezza e d' impotenza il vedere che la legge implora l' aiuto di chi l' offende; quando l' esperienza non ci avesse mostrato che in questi casi il più malvagio è ordinariamente quegli che scampa il rigore della pena; la sola ragione bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricorrere a questo rimedio, il quale non solo è

abbiamo qui ricordata a chi legge, se non per mostrargli come le reliquie della primitiva barbarie si conservano nello stato della società più civilizzata, senza riflettere alla diversità infinita delle circostanze che rendono utile in un tempo ciò che non solo diviene inutile, ma anche pernicioso in un altro.

inefficace a produrre l' effetto che si desidera, ma può divenire la causa dell' effetto opposto.

La speranza, o la sicurezza dell' impunità concessa alla delazione del complice, in vece di distogliere, renderà più ardito il malvagio avveduto ad intraprendere il delitto che ha bisogno del concorso di più uomini. Prima di sedurre i suoi compagni all' intrapresa del delitto, egli ha già concepito il pravo disegno d' immolarli alla sua sicurezza, quando vedesse prossima la scoperta de' rei. Ciascheduno de' suoi compagni, prima di aderire, formerà l' istesso disegno. La speranza dell' impunità allignerà ugualmente in tutti questi perfidi cuori, e li renderà più arditi all' intrapresa. Ciascheduno vedrà nella delazione il suo sicuro asilo; e con questa lusinga il terrore della pena sarà ugualmente indebolito in ciascheduno de' complici dalla comune speranza dell' impunità; il delitto sarà incoraggiato dal mezzo istesso che la legge adopera per punirlo; ed il legislatore deluso nelle sue speranze vedrà con rimorso i funesti effetti di un rimedio che, ancorchè utile, dovrebbe essere abbandonato come contrario alla veneranda dignità delle leggi.

CAPO LVIII.

Conchiusione di questo terzo libro.

Dopo aver mostrati i funesti effetti degli opposti vizi dell' indulgenza e della ferocia, dell' impunità e del soverchio rigore; dopo aver proscritto dal codice penale tutto quello ch' era

straniero a' suoi oggetti, e che l' interesse, l' ignoranza e la superstizione vi avevano intruso; dopo aver enumerata e divisa nelle varie classi la confusa serie de' delitti; dopo aver portato l' ordine e la chiarezza in questo caos informe; dopo aver distinti i delitti per le loro *qualità* e pe' loro *gradi*, pe' varii patti che con essi si violano, e per la maggiore o minor malvagità che si può mostrare nel violarli; dopo aver ridotte ad una general misura tutte quelle circostanze che in uno stesso delitto indicar possono questa maggiore o minor malvagità che ne forma il *grado;* dopo avere osservati, misurati e distinti tutt' i materiali delle pene, e sviluppati i generali principii che debbono dirigerne l' uso; dopo aver portati i nostri sguardi profondi su i varii gradi d' infanzia e di maturità de' popoli, su i varii loro governi, religioni, caratteri, costumi, climi, situazioni, ricchezze, produzioni, terreni; in poche parole, su tutte le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli, ed osservata l' influenza che queste aver possono sul sistema penale; dopo aver fatto vedere quali siano i confini degli spazi delle pene nella moderazione compresi; e dopo aver cercato nella ragione, nella giustizia, nell' interesse pubblico, e nell' oggetto istesso delle pene i motivi che debbono distogliere il legislatore dall' oltrepassarli; dopo aver mostrato come i materiali delle pene in questi spazi compresi si moltiplichino e s' equilibrino a quelli de' delitti tra le mani del legislatore umano e filosofo, e si diminuiscano tra quelle dello stolto e del tiranno; dopo aver

combinato il sistema del *codice penale* con quello della *procedura*, e mostrata la possibilità di distruggere l'arbitrio del giudice nella destinazione della pena; dopo avere, in una parola, coll' una e coll' altra parte delle criminali leggi mostrato come allontanar si possa dall'innocente lo spavento, dal delinquente la speranza, da' giudizi l'errore, e dalle condanne l'arbitrio, noi possiam lusingarci di aver corrisposto al vasto piano che ci eravamo proposti in questo libro. Ma questo piano sarà forse creduto mancante, per non aver io scritta una sola parola sopra un oggetto così interessante, come lo è quello di prevenire i delitti? La mia apologia è così evidente, come lo è la causa istessa che la produce. Se io non scrivessi la scienza della legislazione, ma la scienza delle criminali leggi; se le mie vedute si limitassero a questa parte sola di questo immenso edificio, questo importante oggetto non sarebbe sicuramente sfuggito dal mio esame. Ma quest' oggetto non è forse sparso in tutta l'opera che io scrivo?

Qual altro è il mezzo di prevenire i delitti, se non quello di perfezionar la legislazione? Tutte le sue parti non corrispondono forse a questo fine? Qualunque sia la loro particolare destinazione, l'effetto della loro perfezione non è forse costantemente combinato con quello del quale qui si parla?

Se le leggi politiche ed economiche son destinate a moltiplicar gli uomini, a richiamar le ricchezze nello Stato, ed a ben ripartirle; se i loro mezzi sono la suddivisione delle proprietà,

la moltiplicazione de' proprietarii, la diminuzione de' violenti celibi, la distruzione degli ostacoli che si oppongono a' progressi dell' agricoltura, delle arti e del commercio, la correzione e la perfezione del sistema delle contribuzioni e de' dazi, il loro equilibrio co' bisogni dello Stato e coll' opulenza pubblica, la difesa del colono, dell' artista e del negoziante dall' ingiustizie, dalle vessazioni e dalle trame di una percezione iniqua e dispendiosa, la soppressione ed il compenso delle cause che restringono le ricchezze in poche mani, che le richiamano nelle capitali, che ve le lasciano languire senza ritorno nelle provincie e senza scolo; se questi sono gli oggetti e i mezzi delle leggi politiche ed economiche (1), chi non vede che i loro effetti saranno necessariamente combinati colla diminuzione di tutti que' delitti che procedono dal celibato violento, dalla difficoltà de' coniugii, dal ristagno delle proprietà, dalla preferenza che si dà all' ozio quando la fatica non ci somministra quel che fa duopo per vivere con un certo comodo, dalla necessità di violar le leggi quando queste non provveggono alla nostra conservazione ed a' nostri bisogni, dalla discordia, dalle violenze, da' risentimenti e da' vizi che produce e promuove l' eccesso dell' opulenza da una parte, e l' eccesso della miseria dall' altra.

Se l' immediata destinazione delle leggi criminali è di punire i delitti, qual altro è il

(1) Vedi l' antecedente libro.

lor oggetto, quale il loro effetto, se non quello di prevenirli? Quando la sicurezza della pena fosse costantemente accompagnata alla volontà di delinquere, in quanti casi l'ostacolo della legge trionferebbe dell'impeto delle passioni? Il solo timore dell'infamia ben maneggiato non basterebbe forse a prevenire due terze parti de' delitti che sarebbero suscettibili di questa sanzione? Un piano di procedura, qual è quello che si è da noi proposto, quanti delitti preverrebbe ne' giudici, quanti ne preverrebbe negli altri ministri della giustizia, quanti ne preverrebbe in tutti gli altri ordini dello Stato? Quando il potere, la nobiltà, le ricchezze non fossero un titolo d'impunità; quando l'imparzialità della legge fosse unita all'imparzialità de' giudizi, le oppressioni sarebbero meno frequenti, e meno frequenti sarebbero le illegali vendette. Il potente rispetterebbe il debole, ed il debole oppresso, in vece d'impugnare il pugnale, ricorrerebbe alle armi della giustizia per vendicare i suoi torti.

Se l'oggetto delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica, è di formare il cuore e lo spirito degl'individui della società; di condurli alla virtù per la strada istessa delle passioni; di aggiungere al timore delle pene pe' delitti la speranza de' premii per la virtù; di sostituire a' pregiudizi ed agli errori i lumi e le verità; di distruggere quell'ignoranza che, nascondendo all'uomo i suoi veri interessi, lo conduce a' vizi che sono gli esordii de' delitti; lo induce a quelle

azioni, dalle quali questa cognizione sola de' suoi veri interessi basterebbe a distoglierlo; lo priva di quell'elevazione di animo, che si richiede per conoscere ed apprezzare i piaceri della virtù e della stima di se medesimo; gli fa cercare ed ottenere i suffragi dell'opinione pubblica in quelle azioni istesse che dovrebbero privarnelo; gli fa confondere le idee del bene e del male, e lo priva fin anche de' rimorsi; se tale è lo scopo di questa parte della legislazione (1), la diminuzione de' delitti non ne sarà forse la conseguenza?

Se le leggi che riguardano la religione, son destinate a proteggere e conservare il vigore di questa forza così efficace, a contenere le passioni degli uomini e a dirigerli al bene, anche allorchè son lontani dagli occhi della legge e de' suoi ministri; se i loro principali oggetti son di evitare i due estremi, vale a dire l'irreligione e la superstizione, de' quali il primo priva lo Stato dei vantaggi di questa forza, e l'altro ne fa l'istrumento de' delitti, della corruzione e dell'ignoranza; se il disprezzo de' Numi e le false massime di religione; se l'orgoglioso ateismo e la fanatica superstizione han forse cagionati più delitti tra gli uomini, che non ne han prodotti tutte le altre cause insieme combinate; se i mezzi che impiegar debbono le leggi per evitare questi due perniciosi estremi, correggono contemporaneamente,

(1) Vedi nel Piano generale di quest' opera l'analisi del IV. libro.

come si vedrà a suo luogo (1), un altro prodigioso numero di mali, de' quali il comune risultato è la pubblica depravazione; chi non vede quale argine vigoroso innalzato viene da questa parte della legislazione contro il torrente dei delitti?

Se le leggi civili, vale a dire quelle che riguardano la proprietà e gli acquisti, son destinate a difendere le private facoltà contro le trame dell'avidità e della frode (2); quando la scienza legislativa avrà perfezionata questa parte della legislazione, i delitti de' giudici, le prevaricazioni degli avvocati e le usurpazioni de' potenti saranno forse così frequenti?

Se finalmente l'oggetto delle leggi che riguardano la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie, è d'innalzare un tribunale tra le mura domestiche; di dare alla famiglia un magistrato ed un codice; di non lasciare impuniti que' delitti che l'amore e l'onore obbligano ad occultare, ma che la paterna mano punirebbe nel silenzio, quando avesse il dritto di farlo; di abituare gl'individui della società, fin dal loro nascere, ad una dipendenza dolce perchè temperata dall'amore, efficace perchè combinata colla vigilanza, utile perchè correggerebbe il vizio, allorchè non ha ancora avuto il tempo da fortificarsi; se questa è la destinazione di queste leggi, quando esse foggiate

(1) Nel v. libro di quest' opera. Veggasi nel Piano generale dell' opera che ho premesso, l' analisi di questo libro.

(2) Vedi al citato Piano l' analisi del lib. VI.

fossero sul piano che sarà da noi proposto (1), quanti obbrobri di meno nasconderebbero le domestiche mura, quante contaminazioni di meno soffrirebbero i letti degli sposi, quanti libertini di meno conterrebbe la società!

Ecco come tutte le parti della legislazione concorrerebbero a prevenire i delitti, ed ecco come in una buona legislazione le leggi che sembrano più disparate tra loro, si soccorrerebbero scambievolmente, e tenderebbero a produrre effetti comuni.

Questa verità si renderà più evidente nel seguente libro.

FINE DEL VOLUME IV.

(1) Nell' ultimo libro di quest' opera, e che è stato accennato nel Piano generale.

Digitized by Google

INDICE

DEL QUARTO VOLUME

LIBRO III.

Delle Leggi Criminali.

PARTE II.

Dei delitti e delle pene.

Capo XXV. Principii generali di questa parte della criminale legislazione . . . . . *pag.* 3
Capo XXVI. Della necessità delle pene e del dritto di punire . . . . . » 9
Capo XXVII. Oggetto delle pene . . . . . » 13
Capo XXVIII. Specie diverse di pene . . . . . » 15
Capo XXIX. Della pena di morte . . . . . » 16
Capo XXX. Della moderazione colla quale si dee far uso della pena di morte. . . . . » 29
Capo XXXI. Delle pene d'infamia . . . . . » 34
Capo XXXII. Delle pene pecuniarie . . . . . » 51
Capo XXXIII. Delle pene privative o sospensive della libertà personale . . . . . » 59
Capo XXXIV. Delle pene privative o sospensive delle civiche prerogative . . . . . » 71
Capo XXXV. Del rapporto delle pene co' diversi

oggetti che compongono lo stato di una nazione . . . . . *pag.* 77
Capo XXXVI. Proseguimento dell'istessa teoria » 106
Capo XXXVII. Del delitto in generale . . . . » 139
Capo XXXVIII. Della misura de' delitti . . . » 158
Capo XXXIX. Della proporzione tra' delitti e le pene . . . . . » 164
Capo XL. Appendice all' antecedente capo. . . » 171
Capo XLI. Eccezione . . . . . » 186
Capo XLII. De' delitti pubblici e de' delitti privati . . . . . » 188
Capo XLIII. Divisione generale de' delitti . . . » 191
Capo XLIV. *Prima Classe.* De' delitti contro la Divinità . . . . . » 195
Capo XLV. *Seconda Classe.* Delitti contro il Sovrano, e prima di ogni altro: Esposizione dell' antica e moderna legislazione riguardo a quest' oggetto . . . . . » 212
Capo XLVI. Proseguimento dell' istesso soggetto: su quello che si dovrebbe fare . . . » 233
Capo XLVII. *Terza Classe di delitti.* Di quelli che si commettono contro l' ordine pubblico . . . . . » 253
Tit. 1. De' delitti contro la giustizia pubblica » 254
Tit. 2. De' delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica . . . . . » 261
Tit. 3. De' delitti contro la salute pubblica . » 269
Tit. 4. De' delitti contro il commercio pubblico . . . . . » 272
Tit. 5. De' delitti contro l' erario pubblico . » 279
Tit. 6. De' delitti contra la continenza pubblica . . . . . » 281
Tit. 7. De' delitti contro la polizia pubblica. » 289
Tit. 8. De' delitti contro l' ordine politico . . » 292
Capo XLVIII. *Quarta Classe.* De' delitti contro la fede pubblica . . . . . » 301
Capo XLIX. *Quinta Classe.* De' delitti contro il dritto delle genti . . . . . » 305
Capo L. *Sesta Classe.* De' delitti contro l' ordine delle famiglie . . . . . » 312
Capo LI. *Settima Classe.* De' delitti contro la vita e la persona de' privati . . . . . » 334

Capo LII. *Ottava Classe.* De' delitti contro la dignità del cittadino, o sia degl' insulti e degli oltraggi . . . . . *pag.* 348
Capo LIII. *Nona Classe.* De' delitti contro l' onore del cittadino . . . . . » 355
Capo LIV. *Decima Classe.* De' delitti contro la proprietà del cittadino . . . . . » 360
Capo LV. De' delitti che non si debbono punire » 385
Capo LVI. Appendice all' antecedente capo . . » 399
Capo LVII. Dell' impunità . . . . . » 402
Capo LVIII. Conchiusione di questo terzo libro » 410

Digitized by Google

			ERRORI	CORREZIONI
			NEL TESTO	
Pag.	57	lin. 1	la	le
	128	„ 20	pruomove	promuove
	301	„ 25	nuove	nuova
	311	„ 8	eggetto	oggetto
	348	„ 17	la legge	le leggi
			NELLE NOTE	
	15	„ pen.	*nultam*	*nullam*
	22	„ 1	trattatos ul	trattato sul
	98	„ 21	dalla	della
	361	„ 22	*fugentem*	*fugientem*
	363	„ 23	Gelio	Gellio
	364	„ 3	svilupate	sviluppate
	ivi	„ 7	herbarie	barbarie
	387	„ 4	*aequis*	*quis*

350931

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google